DELLE
CERIMONIE PUBBLICHE
DELLE ONORIFICENZE
DELLA NOBILTA' E DE' TITOLI
E DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI
NEL REGNO DELLE DUE SICILIE

LIBRO UNO

Con 16 Tavole Litografiche

NAPOLI
Stabilimento Tipografico di Nicola Fabricatore
1854

Guardava con giubilo da una parte, il Governo dell' Ospedale di S. Maria della Fede i trionfi della Religione mercè le apostoliche fatiche del Clero napoletano operati a vantaggio di molte infelici, che risanate da' mali della vita tornavano a virtù ed onoratezza; e da un' altra parte vedeasi con rammarico privo di una casa acconcia a ricevere le ravvedute, per rimuovere ogni occasione che a perdurare nella buona via si fosse opposta; allorquando la Sovrana Clemenza del piissimo nostro Monarca accorse sollecita a tanto bisogno, e surse coadiuvata dalle cure dell' egregio Direttore dell' Interno, dal Governa del real Albergo dei Poveri, dalla real Commissione di Beneficenza, dalla pubblica e privata carità la *Casa di Asilo di S. Maria Maddalena*, destinata ad accoglierle non solo, ma a ridonarle immegliate alle famiglie ed alla società.

Ciò non pertanto la necessità di renderla semprepiù rispondente al suo nobile scopo; e i rinascenti bisogni inseparabili da un Istituto di prima messa; rendevano permanente lo studio di proccurare nuovi mezzi a compimento della bell'Opera menata a fine mercè una ingegnosa carità.

Avendo io di tal vero cognizion di fatto, e qual Delegato nell'Ospedale a qual Governatore del Pio Luogo, e per corrispondere alla clemenza del Re N. S. che nel gradire le mie povere fatiche degnavasi dichiararmi promotore dell'Opera, ho stimato offrire i mezzi per l'acquisto di un Organo, e di taluni Sacri Arredi, ad uso della Chiesa, non che per le spese di tre Quadri ad olio, al cui compenso: gli egregi Autori hanno rinunziato.

Il lavoro soddisfa al bisogno di que' studii che sembrar potrebbero di lusso e di speciale interesse, e talvolta forse futilità o pabolo all' orgoglio ed alla vanità: ma tale nota sparisce al solo riflettere che le prerogative e le distinzioni che le Leggi attribuiscono alle varie Potestà dello Stato, alle famiglie privilegiate, agl' individui cui la virtù, l' ingegno, il coraggio fecero ben meritare della Sovrana considerazione, debbono essere siffattamente diffinite e misurate, da mettere in accordo la gerarchia e la dignità, del pari che l'orpine e l' armonia; e che il lavoro di cui è parola esaurisce tali assunti, e dà precisa cognizione de'dritti de' privilegi e degli onori che ciascun gode tra i diversi rami governativi e tra la nobiltà, e tra gli Ordini cavallereschi.

È quindi a sperare che il libro abbia buon'accoglienza e favore, guardando al suo duplice scopo, del benefizio alla Casa di Asilo, e della utilità a chiunque lo acquisti.

Cav. Florindo de Giorgio.

NOTAMENTO

DELLE DIVERSE CARICHE

DELLA REAL CORTE E DELLO STATO, CORPO DIPLOMATICO

E CORPO MILITARE,

AMMESSI AI CIRCOLI STRAORDINARII IN CORTE.

CORTE DELLE LORO MAESTA'

In Galleria.

I Capi della real corte.
Il Cavaliere di onore di S. M. la Regina.
La Dama di onore di S. M. la Regina.
Il Cavallerizzo di S. M. la Regina.
Il Cerimoniere della real corte.
I Gentiluomini di camera con esercizio.
Le Dame della real corte.
I Maggiordomi di settimana.
I Gentiluomini di camera di entrata.
Le Signore di onore presso le reali Principesse.

Corpo diplomatico.

Gli Ambasciatori, Inviati straordinarii plenipotenziarii e ministri residenti delle diverse corti straniere, con le mogli rispettive presentate a corte.

Gli Ambasciatori, ed Inviati straordinarii ministri plenipotenziarii della nostra real corte nell' estero, trovandosi in Napoli.

Gl' incaricati di affari delle corti estere, con i segretarii e gli Aggiunti di legazione presentati a corte.

Gl' Incaricati di affari, con i segretarii e gli Aggiunti di legazione della nostra real corte nell' estero, trovandosi in Napoli.

Ministero di Stato.

I Consiglieri ministri di Stato.
I Consiglieri di Stato.
I Ministri segretarii di Stato.
I Direttori delle reali segreterie e ministeri di Stato, in attività.
Gli ex Direttori suddetti, che ànno conservato l'onore dell'impiego, e che àn seduto in consiglio di Stato.
Il Segretario particolare di sua Maestà incaricato del protocollo del consiglio di Stato.

Diversi.

I Cavalieri del real Ordine di S. Gennaro.
I Cavalieri gran croci del real Ordine di S. Ferdinando e del merito.
I Cardinali.
L'Arcivescovo di Napoli e quello di Palermo.
I Confessori delle loro Maestà, essendo Vescovi.
I Comandanti generali delle armi al di qua e al di là del faro.
I Tenenti generali del reale esercito.
Gli Aiutanti generali di sua Maestà.
Gli aiutanti reali.
Gli Amministratori generali della real casa e siti reali in Palermo, non che de' siti reali in Napoli.

Nel posto verso la bussola che introduce alla stanza del trono.

I capi subalterni di casa reale.
I Cavallerizzi di campo.

Stanza del trono.

Gli Arcivescovi ed i Vescovi.
I Generali dell'armata, cioè, Marescialli e Brigadieri.
I Consultori di Stato.
Il presidente della deputazione, ed i Cavalieri gran croci del real Ordine di S. Giorgio della riunione.
Il Presidente ed il Fiscale della deputazione del real Ordine Costantiniano.
Il Presidente della deputazione ed i Cavalieri gran croce del real Ordine di Francesco primo.
Il Presidente ed il Procuratore generale della suprema corte di giustizia.
Il Presidente ed il Procuratore generale della gran corte de' conti.
Il Presidente ed il Procurator generale della gran corte civile di Napoli.
Il Sopraintendente generale della pubblica salute.
Il Presidente della pubblica istruzione.
Il Sopraintendente generale degli archivii del regno.
I Direttori generali, ed il Direttor generale della regia Zecca, e il Reggente de' Banchi.
L'Intendente di Napoli.
Gl' Intendenti delle provincie, trovandosi in Napoli.
Il Prefetto di polizia.

1. Anticamera del trono.

Gli esenti e Brigadieri e sotto Brigadieri delle reali guardie del corpo.

I Colonnelli e capi de' corpi dell' armata.
Il Presidente della società reale Borbonica.

2 e 3 Anticamera del trono.

Lo Stato maggiore generale dello esercito.
Il Comandante con i capi squadroni e capi plotoni delle guardie di onore.
Gli Uffiziali degli ussari e della fanteria della guardia reale.
Gli Uffiziali della reale gendarmeria scelta; e ciò durante il servizio di polizia che la medesima presta ne' reali palagi.
Gli Uffiziali della real marina.

NOTAMENTO

DELLE DIVERSE AUTORITA',

ED ORDINE COL QUALE SI PROCEDE NE' SOLENNI BACIAMANO.

Ramo ecclesiastico.

Gli Arcivescovi, i Vescovi o gli Abati mitrati con giurisdizione.
Il corpo de' Teologi (1).

---

(1) Essendo la Religione, giusta la bella espressione di Bacone, l' arma che impedisce alle scienze il corrompersi, ebbero sempre in mira i Sovrani, sin dal cominciamento della nostra florida monarchia, che nell' università degli studi specialmente fiorisse quella scienza che parlando di Dio, potesse imprimere una salutar direzione sulle altre svariate che vi s' insegnano. Ed affinchè il numero dei maestri in divinità non si restringesse a quei soli che avessero il nobile incarico d' insegnar Teologia, ma ad altri ancora che ne'dubbi in materie tanto interessanti, come sono quelle che la Religione risguardano, potessero essere consultati, fu quindi istituito un collegio di Teologi, da risedere nella Capitale del regno. Questo fu il fine, e da qui ripetersi dee l' origine del così detto collegio dei Teologi. Istituito questo da Ruggiero il Normanno, e confermato da Giovanna II e da Alfonso da Aragona, non pochi privilegi ottenne non solo dalla munificenza di questi Sovrani, ma ancora dai Sommi Pontefici, che il riconobbero legalmente istituito, e lo arricchirono di novelle facoltà, e giunse a tanta gloria che non solo i principali della capitale, del regno, e del clero, così secolare, come regolare, fecero a gara di sedere tra tanto senno, ma ancora l' onorarono dei loro nomi più di sessanta porporati, tra' quali i più insigni il Cardinal Gaetano, il Seripando, il de Luca, il Noris, e l' Orsi; e sei Pontefici Massimi, cioè Sisto IV, Sisto V, Innocenzo XI, Innocenzo XII, Benedetto XIII, e Clemente XIV.

Soltanto i privilegi ottenuti dai Sommi Pontefici, e dai Sovrani furono i seguenti. Si disse che niuno avesse potuto ottener laurea di altra università o collegio, se non da quello de' Teologi, e che nessuno avesse potuto esser posto in possesso nella Teologale, nella Penitenzieria, e nelle dignità delle Chiese Cattedrali, se dallo stesso collegio non fosse stato dottorato o licenziato. Tutto ciò in forza de' dispacci dei 4 dicembre 1762, 27 luglio 1771, e 8 maggio 1784.

Furono benanche i maestri da Carlo III ammessi in corte al bacia-mano, ebbero posto distinto nella Reale Cappella, e furono dichiarati soggetti alla regia giurisdizione. Più furono insigniti di anello, berretto, mozzetta, e croce, e potendosene servire *per urbem et orbem* fu decretato dall' uno e dall' altro potere che nessuno in qualsiasi luogo avesse ardito impedirne l' uso. Così Ferdinando IV ne' due dispacci de' 21 marzo e 2 maggio 1772,

I capi di religione, con i loro compagni.

Ramo militare.

Lo stato maggiore dell' esercito.
Le reali guardie del corpo di cavalleria e l' Uffizialità.

Ramo civile.

Ordine giudiziario.

La suprema corte di giustizia.

---

e Benedetto XIII colle due bolle del 25 aprile 1725 e 14 febbraio 1727.
Nè mancarono ancora facoltà spirituali concesse dai Sommi Pontefici. Imperocchè Clemente XIV nella sua bolla *ad nos* del 4 maggio 1772. diede a maestri del collegio la facoltà di leggere qualunque libro proibito o da proibirsi, niuno eccettuato, l' altare privilegiato personale quotidiano, non che la facoltà di benedire le sacre Immagini, i Crocifissi, le corone, gli scapolari, coll' apporci le Indulgenze plenarie *in articulo mortis.*
Così con questi statuti e privilegi si resse il collegio dei Teologi per più secoli, allorchè in questi ultimi tempi sopraggiunta la militare occupazione, nel novello piano della regia università fu pienamente il detto collegio abolito. Ma ritornato di poi Ferdinando I, lo restituì nel primiero splendore, e lo modificò con provide leggi, le quali sono tuttavia in vigore col dippiù delle antiche, che non sono state abrogate da queste. Tutte le modifiche contengonsi ne' due seguenti decreti.
Il primo è degli 11 giugno 1816, e contiene quanto segue:
Art. 1. Negli esami degli aspiranti per la laurea della facoltà Teologica, insieme co' Professori della regia università degli studi, interverranno come esaminatori quattro maestri dell'antico collegio de'Teologi che noi sceglieremo in ogni anno sulla lista de' dodici trai partecipanti, che sarà formata a maggioranza di voti dai maestri attualmente viventi, e che verrà a noi presentata dal ministro dell' interno.
Art. 2. Sarà determinato con particolare regolamento del nominato ministro dell' interno la quota che dovrà rilasciarsi a favore de'suddetti maestri dell' antico collegio de' Teologi, dal deposito che faranno gli aspiranti per ottenere la laurea, ed il metodo da tenersi per la ripartizione della mentovata quota.
Art. 3. Continueranno tutti i maestri dell' antico collegio dei Teologi a godere di quegli onori, grazie ed insegne, di cui erano in legittimo possesso nell' anno 1805.
Art. 4. Questi privilegi che per grazia speciale noi accordiamo al collegio de' Teologi, saranno personali, e cesseranno colla morte dell' ultimo degl' individui che lo compongono.
Il secondo è del 20 giugno 1821.
Il collegio dei Teologi, disse il nostro Re Ferdinando, nato colla nostra florida monarchia, ed ampliato di privilegi non meno da Federico II, che dal nostro augustissimo genitore Carlo III, fu esposto agli abusi che il tempo, l' interesse o l' ignoranza suole introdurre nelle istituzioni umane. Ansiosi di richiamarlo ai suoi splendidi principi, ed assicurarne la perpetuità, dopo la riforma da noi dettata col real decreto degli 11 giugno 1816 a proposizione del direttore della real segreteria degli affari interni, inteso il consiglio di stato abbiamo decretato e decretiamo quando segue.
Art. 1. Confermiamo al collegio de' Teologi gli antichi suoi privilegi, giusta il nostro real decreto degli 11 giugno 1816., modificandone soltanto l' art. 4., dove si ordina esser tali privilegi personali, e di dover cessare colla vita dell' ultimo degli individui che lo compongono.
Art. 2. Il numero dei maestri non dovrà mai eccedere quello di quarantotto, preso in due terze parti dal Clero secolare, in una terza parte del clero regolare.

La gran corte de' conti.
La gran corte civile.
La gran corte criminale.
Il tribunal civile.
Il consiglio delle prede marittime.
Il tribunale di commercio.
I Giudici de' circondarii.
I Commissarii di polizia, con gli onori della toga.

Ordine amministrativo.

Il Magistrato supremo di pubblica salute.
Il Sopraintendente generale degli archivii.
I Direttori generali, in attività ed onorarii, secondo l'antichità di nomina, con gli Amministratori ed Ispettori generali, Presidenti e Governatori de' regii Banchi, non che i Segretarii generali rispettivi.
L' Intendente di Napoli col Segretario generale.
Gl' Intendenti delle province, qualora si trovino di passaggio in Napoli.
Il Prefetto di polizia col Segretario generale.
I capi di officio della tesoreria generale.
Gli uffiziali delle reali segreterie e ministeri di stato.
Gli uffiziali della segreteria del consiglio di stato.
Gl' ingegneri del corpo de' ponti e strade.

Ordine scientifico.

Il Presidente della Pubblica istruzione, col Rettore e i Decani della regia università degli studii (1).
Il Presidente col Segretario generale della società reale borbonica.
I Presidenti con i Segretarii delle tre accademie costituenti la detta società reale borbonica.

Art. 3. Nessuno potrà ascendere al grado di maestro se prima non sia stato approvato, licenziato e laureato in sacra Teologia; e se prima, tanto l'ordinario pastore, quanto quel prelato, nella di cui diocesi, egli ha forse dimorato, non faccia l'attestato della sua condotta morale, e del suo devoto attaccamento ai dogmi della Chiesa Cattolica Romana.

Art. 4. La ricezione di tali maestri dovrà farsi precedente concorso nelle scienze teologiche, da eseguirsi pubblicamente secondo gli antichi statuti.

Art. 5. Non potrà esservi eccezione di persona, fosse qualunque la sua dignità nella gerarchia ecclesiastica o nello stato politico. Siano però soltanto conservati senza bisogno di concorso, gli attuali maestri già partecipanti.

Art. 6. S' intendono abolite, come abusive, le semplici incorporazioni, non che i maestri onorari, rimovendo coloro che con siffatti caratteri vi s' intrusero.

Art. 7. Ci riserbiamo ne' casi di qualche dubbio teologico richiedere l'avviso non meno de' rispettivi ordinari che di esso collegio.

E ci riserbiamo altresì nelle collazioni de' benefici, o nella presentazione a' medesimi, tener presenti quegl' individui che maggiormente si distinguono nel servizio dell' altare e del trono.

(1) Con Sovrano rescritto del dì 12 novembre 1853 si è determinato ad S.M. (D.G.) che tutti i Professori della Regia Università possono intervenire ai Reali baciamano.

La giunta della reale biblioteca borbonica.
Il Direttore del real museo borbonico.
La commissione e il Direttore della stamperia reale.
Il Presidente co' due Segretarii dell' istituto d' incoraggiamento.
I socii dell' istituto vaccinico.

Ordine relativo ai nobili.

La real deputazione del tesoro di S. Gennaro.
I Cavalieri del libro d' oro e de' registri.
La real deputazione dell' ordine Costantiniano.
I Cavalieri del detto real ordine.
La real deputazione dell' ordine di S. Giorgio della riunione.
I Cavalieri dell' indicato real ordine.
La real deputazione dell' ordine di Francesco 1.
I Cavalieri del detto real ordine,
E tutti gli altri personaggi che ànno l' onore d' intervenirvi con particolare sovrano rescritto.

Decreto che prescrive pe' magistrati la toga degli antichi tribunali della capitale.

16 giugno 1815.

Art. 1. Le disposizioni contenute nel decreto de' 28 di novembre 1808, con cui è fissato il vestimento del ministro della giustizia, e di tutti i magistrati del regno sono rivocate.

Art. 2. I magistrati componenti la corte di cassazione, le corti di appello, le corti criminali, i tribunali di prima istanza, ed il tribunale di commercio, come altresì i giudici di pace, durante la esecuzione dell' articolo 1 del nostro decreto de' 22 di maggio prossimo scorso, vestiranno tanto nell'esercizio delle loro funzioni, quanto nelle cerimonie pubbliche, la stessa toga che vestivano i magistrati degli antichi tribunali della capitale.

Decreto portante l' abolizione degli uniformi civili durante l' occupazione militare.

6 dicembre 1815.

Art. 1. Sono aboliti tutti gli uniformi civili conceduti durante il periodo della occupazione militare. Si eccettuano da questa disposizione quegli uniformi civili che si trovano da noi accordati con particolari ordini emanati dopo il nostro ritorno.

Decreto prescrivente qual sia l' uniforme da indossarsi da'superiori dell' amministrazione de' dazii indiretti e di consumi.

16 aprile 1816.

Art. 1. L' uniforme de' direttori de' dazii indiretti sarà simile a quello degl' ispettori, con una bacchetta che giri intorno all' abito, in conformità del modello annesso al presente decreto (1).

Art. 2. L' uniforme de' commessarii de' dazii di consumo sarà simile a quello de' medesimi ispettori con una bacchetta intorno alle sole patte.

(1) Desso è di panno bleu con ricamo in argento, a bacchette, e foglie di olivo nel collare, paramani, e patte, ed intorno all' abito: finimenti in argento.

Decreto portante la organizzazione del personale della tesoreria generale del 30 aprile 1816. *All' articolo 7 si legge:*

Art. 7. Tutti gl' impiegati della tesoreria generale avranno un uniforme cho sarà fissato con ordinanza del nostro ministro di finanza.

Le distinzioni pe' diversi ordini d' impiegati saranno le seguenti:

Gli uffiziali capi di dipartimento porteranno il ricamo ai paramani, al collare, alle sacche, ed agli scudi della vita del giustacuore.

Gli uffiziali capi di sezioni porteranno il ricamo ai paramani ed al collare.

Tutti gli altri uffiziali di 1, 2 e 3 classe porteranno il ricamo ai soli paramani.

I soprannumerarii porteranno ai paramani ed al collare una bacchetta ricamata.

Gli alunni porteranno la stessa bacchetta ai soli paramani.

I portieri porteranno un gallone ai paramani.

I barandieri un giglio al collaro.

I facchini avranno i bottoni di metallo rosso colle lettere R. T. esprimenti real tesoreria.

Decreto che riconcede al corpo municipale della città di Napoli il titolo di senato con le antiche onorificenze.

7 febbraio 1817.

Art. 1. Riconcediamo al corpo municipale della città di Napoli il titolo di senato, e tutte le decorazioni ed onorificenze di cui godea prima della occupazione militare.

Art. 2. Per la suddetta riconcessione di titoli e di onorificenze al corpo municipale della città di Napoli, non intendiamo che sia fatta innovazione alcuna alle attuali attribuzioni del medesimo, volendo che relativamente alle stesse si osservino esattamente le disposizioni della legge de' 12 dicembre 1816.

Generale regolamento per le forme de' reali rescritti, degli ordini del Luogotenente Generale, e delle lettere di officio de' ministri.

24 marzo 1817.

Art. 1. Le leggi e i reali decreti si firmano dal Re. Per essi si continuerà lo stesso metodo praticato sin ora, e con le stesse formole prescritte dalla legge de' 20 dicembre 1816. Tali leggi e decreti reali si scriveranno sopra carta più grande dell' ordinaria, secondo una data mostra.

Art. 2. Sua Maestà firma pur anche quella specie di carte che si chiamano col nome di rapporti a Sua Maestà, le quali si conservano ne' ministeri ed amministrazioni, cui si rimettono. Tali rapporti si scriveranno ben anche sulla carta dinotata per le leggi e per li reali decreti. Sulla sommità del foglio, vi sarà a dritta la indicazione della data, ed a sinistra quella del ministero.

Sua Maestà firmerà — L' approvo Ferdinando.

Art. 3. Oltre le forme delle leggi e de' decreti reali stabiliti con la suddetta legge de' 20 dicembre 1816, le Sovrane determina-

zioni potranno enunciarsi con rescritti, ne' casi dalla legge determinati.

Art. 4. I reali rescritti si firmeranno da' segretarii di Stato ministri, e da' segretarii di Stato, e contengono tutto ciò che da questi si scrive, in nome del Re, ad altri, o per lo adempimento, o per la intelligenza, o per l'uso conveniente.

Art. 5. Si scriveranno i reali rescritti in foglio grande di carta ordinaria del sesto della data mostra ed in colonna. A man sinistra, e propriamente nella colonna creata, vi sarà in testa la indicazione del ministero, o della real segreteria di Stato; in seguito quella del ripartimento, e più sotto il numero. Al piede poi della stessa colonna creota si noterà il nome, il titolo e l'impiego di colui cui è diretto il reale rescritto. A mano destra, vi sarà in testa il titolo di *Eccellenza* se la persona cui si scrive abbia questa onorificenza. Due o tre righi al di sotto il detto titolo si scriverà il real rescritto, anche col trattamento di *Eccellenza*, e si conchiuderà: « Nel Real Nome ec. ec. ». La data si porrà in continuazione, la firma sarà messa in seguito. Quando non si deve il trattamento di *Eccellenza*, si scriverà in terza persona osservandosi le stesse cose.

Art. 6. I Segretarii di Stato ministri sono anche autorizzati a firmare, oltre de' reali rescritti, le così dette ministeriali, o sieno lettere di officio. Queste sono dirette ai Segretarii di Stato, alle autorità, a' pubblici funzionarii, ed a qualunque altra persona, e sono consegrate agli oggetti contenuti nell'articolo 6 della legge di questo istesso giorno.

Art. 7. Per le lettere di officio, le quali si scriveranno nella stessa carta, ed anche a colonna, come i reali rescritti, si osserveranno per le intestazioni e pel piede le stesse prescrizioni indicate pe' detti reali rescritti. Soltanto vi saranno le seguenti diversità. La data si porrà nella sommità della colonna a mano dritta. Invece della intestazione di *Eccellenza*, per chi non à questa onorificenza, si porrà il titolo o l'impiego della persona cui si scrive, o pure la parola *Signore*. Se non ne à alcuno, si scriverà in terza persona, premettendosi però di carattere di chi copia la lettera di officio e la carica della persona che scrive, se ne à alcuna.

Art. 8. Il Segretario di Stato ministro esistente ne' Reali Dominii al di qua, o al di là del Faro, quando riunisce la qualità di Luogotenente generale, è autorizzato a firmare, come ogni altro Segretario di Stato ministro, i reali rescritti e le lettere di officio, trascrivendo però il tenore delle comunicazioni che gli saranno fatte dagli altri Segretarii di Stato ministri nel Real Nome, quando si tratti di reali rescritti, e, nel proprio, quando è quistione di lettere di officio.

Allorchè poi il Luogotenente generale è un Principe della Real Famiglia, il Segretario di Stato ministro farà le comunicazioni nel Real Nome quando partecipa i reali rescritti, che debbono anche inserirsi letteralmente, ed in nome del Luogotenente generale quando si tratta di sua decisione.

Per ciò che riguarda le lettere di officio egli le scriverà in proprio nome, tanto se le determinazioni sieno sue, quanto se gli vengano comunicate da' Segretarii di Stato o ministri residenti pres-

so Sua Maestà. In questo ultimo caso dovrà fare inserire letteralmente nelle sue, le lettere di officio di cui riceve la partecipazione, come si è detto per i reali rescritti.

Art. 9. Il trattamento di *Eccellenza* si darà:

A' consiglieri di Stato.

A' Segretarii di Stato ministri.

A' Segretarii di Stato quando sono in attuale servizio.

A' quattro capi di corte.

A' cavalieri gran Croce del real ordine di S. Ferdinando e del merito.

A' cavalieri gran Croci di S. Gennaro.

A' capitan generali.

A' tenenti generali.

A' grandi di Spagna.

Agli ambasciatori di Sua Maestà.

Al corpo municipale della città di Napoli, di Palermo e di Messina.

A' ministri esteri presso di questa Real corte, i quali abbiano il carattere di ministri plenipotenziarii o d' inviati straordinarii.

Art. 10. Ai Cardinali si darà il trattamento di *Eminenza*. Tanto ad essi, quando non sono in impiego nel regno, quanto a qualunque altro soggetto rivestito di dignità di qualche corte estera, si scriverà in carta grande, e per esteso e non in colonna. Su ciò, come nella etichetta della sottoscrizione, si seguirà l'uso, nè potrà tralasciarsi quella urbanità che dagli altri si pratica.

Art. 11. Agli Arcivescovi, ed ai Vescovi si darà il trattamento *d' Illustrissimo e reverendissimo signore*, quando non sieno decorati di altra distinzione per cui abbia ad usarsi il titolario di *eccellenza reverendissima*. Ad eccezione però di questo titolo, tanto nei reali rescritti, quanto nelle lettere di officio, si osserverà la stessa norma come per gli altri.

Art. 12. A qualunque altro si scriva, si userà indistintamente la terza persona, e, per tutti, senza eccezione, si userà la stessa carta, secondo la data mostra.

Art. 13. Le autorità, qualunque esse sieno, ed i pubblici funzionarii, scriveranno i loro rapporti e lo loro rappresentanze ai Segretarii di stato ministri, ai Segretarii di stato, ed a qualunque altro in colonna. Nella colonna a sinistra, si noterà la carica della persona che scrive, e qualunque altra circostanza o indicazione, che si crederà necessaria. Il trattamento di *Eccellenza* si darà a chi abbia un tal distintivo. Per ogni altro si scriverà in terza persona. Non vi saranno complimenti e si firmerà raso. Lo stesso si intende quando, le autorità ed i pubblici funzionarii qualunque, si scrivano tra loro. La direzione si farà sempre al piede della colonna a sinistra.

Art. 14. Gli affari, che da' Segretarii ministri di stato, e dai Segretarii di stato debbano proporsi a sua Maestà, si scriveranno nella stessa carta de' reali rescritti, o delle lettere di officio, ed in colonna. In testa poi della colonna a dritta si porrà la indicazione *Sire*, e più sotto vi sarà lo esposizione dell' affare, la quale sarà espressa in prima persona, come se il Segretario di stato ministro, o il Segretario di stato parlasse. Nella colonna a sinistra

s' indicherà il ministero o segreteria di stato, il dipartimento e l' oggetto dell' affare. Al di sotto si noteranno le reali risoluzioni.

Art. 15. Tutte le indicazioni, non soggette a modifiche, si faranno in istampa.

Decreto che concede agl' impiegati superiori della tesoreria generale un rispettivo rango con gli annessi onori.

5 aprile 1817.

Art. 1. Accordiamo allo scrivano di razione, al tesoriere generale ed al pagatore generale della tesoreria generale gli onori e rango di ordinatori.

Art. 2. Parimente accordiamo gli onori e rango di commessarii di guerra agl' ispettori di contabilità, ed ai segretari generali dell' anzidetta tesoreria (1).

Decreto concernente le facoltà de' sudditi napolitani rivestiti della qualità di agenti consolari delle nazioni estere, del 20 aprile 1817. *Negli articoli 5 6 7 è stabilito :*

Art. 5. Uniformemente a' principii del dritto pubblico, ed agli usi generalmente riconosciuti, è nostra intenzione che quelli tra i nostri sudditi che esercitano le funzioni di vice-consoli, o agenti consolari di nazioni estero, o che vi saranno nominati in appresso, non s' intendano per tal qualità sottratti in nulla, nel senso più esteso, tanto nella loro persona, quanto ne' loro beni, alla nostra sovranità e giustizia territoriale, nè dispensati da alcuna delle cariche regie o municipali, e da quei servigi a cui sono obbligati tutti gli altri nostri sudditi.

Art. 6. Non essendo destinati i vice-consoli o agenti consolari di nazioni estere, se non che a prestare la nostra assistenza ai sudditi del governo da cui sono stati nominati, in conformità degli enunciati principii, continuerà ad esser loro vietato di esercitare verun atto di giurisdizione ne' nostri dominii. Le autorità locali dovranno invigilaro che non si commetta veruna contravvenzione a quanto vien prescritto nel presente articolo.

Art. 7. Sarà permesso ai nostri sudditi legittimamente riconosciuti vice-consoli o agenti consolari di nazioni estere di poter fare uso dell' uniforme corrispondente alle rispettive loro funzioni, purchè però non abbia alcun distintivo militare, che rimane assolutamente vietato.

Legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817.
Nell' articolo 218 si legge:

Art. 218. Tutti i giudici e tutti i consiglieri dolla corte suprema di giustizia, delle gran corti civili o criminali, e de' tribunali su enunciati, vestiranno la toga, tanto nel disimpegno delle proprie funzioni, che nelle pubbliche cerimonie. Quest' onore è accordato ancora al solo cancelliere della corte suprema di giustizia.

Tutti gli altri giudici inferiori, i cancellieri e vice cancellieri de' tribunali e delle gran corti avranno l' onore della mezza toga.

---

(1) Questo decreto è stato modificato con l' altro del 15 maggio 1833.

Un decreto particolare determinerà il modo di vestire de' cancellieri e vice-cancellieri, de' giudici di circondario, degli avvocati, de' patrocinatori e degli uscieri.

Nel titolo II articolo 9 della detta legge organica si legge:

Art. 9. I conciliatori saranno considerati come parte de' rispettivi corpi municipali, e ne avranno le onorificenze, prendendo posto immediatamente dopo dei sindaci.

Nella sola città di Napoli essi avranno lo stesso grado de' giudici de'quartieri, ed avranno rango fra loro per antichità di servizio.

Decreto che prescrive la forma del vestimento degli avvocati e patrocinatori.

4 luglio 1817.

Art. 1. La forma del vestimento degli avvocati e de' patrocinatori nelle pubbliche udienze della corte suprema di giustizia, delle gran corti e de' tribunali, sarà la dottorale, solita ad adoperarsi nel conferimento delle lauree.

Essi poi porteranno in città, quando sieno di cerimonie, l'abito nero completo.

Decreto che prescrive il vestimento de' cancellieri, e vice-cancellieri, de' giudici di circondario, e degli uscieri di tutte le giurisdizioni.

6 agosto 1817.

Art. 1. I cancellieri e vice-cancellieri de' giudici di circondario, e gli uscieri presso tutte le giurisdizioni stabilite con la nostra legge de' 29 maggio ultimo, vestiranno, nell' esercizio delle loro funzioni, l' abito nero completo.

Gli uscieri porteranno inoltre in mano una bacchetta nera.

Decreto che concede il grado di giudice di gran corte civile al cancelliere della corte suprema di giustizia.

2 settembre 1817.

Art. 1. Al cancelliere della corte suprema di giustizia de' nostri reali dominii di qua dal faro concediamo il grado di giudice di gran corte civile degli stessi reali dominii.

Decreto che approva un regolamento relativo ai distintivi di onore degli uffiziali delle reali segreterie e ministeri di stato.

3 dicembre 1817.

Art. 1. È approvato il regolamento annesso al presente decreto, risguardante i distintivi di onore che accordiamo agli uffiziali delle nostre reali segreterie e ministeri di stato.

Regolamento pei distintivi di onore degli uffiziali delle reali segreterie e ministeri di stato.

Art. 1. I suddetti uffiziali potranno far uso dello stes o uniforme, che era stato da sua Maestà accordato prima che fosse partita da questi suoi dominii, sì quanto al colore, che quanto al ricamo.

Consisterà per conseguenza tale uniforme in abito color bleù, con ricamo di oro, e con paramani e fodera di colore scarlatto; sottoveste poi, ossia gilèt, e calzoni bianchi.

Art. 2. Gli uffiziali di ripartimento avranno il detto ricamo sull' abito intero.

Gli uffiziali di carico lo avranno nel collare, ne' paramani e nelle patte delle saccocce, cogli scudi nella unione della giamberga al di dietro.

Gli uffiziali di 1, 2 e 3 classe, e gli uffiziali soprannumerarii lo avranno solamente nel collare e ne' paramani.

Gli alunni lo avranno ne' soli paramani.

Art. 3. Tutti gli uffiziali potranno intervenire al bacio della mano di sua Maestà (1).

Art. 4. Nelle feste di corte potranno intervenire i soli uffiziali di ripartimento.

Con l' articolo XXIX del concordato del 1818, in quanto al giuramento di fedeltà da prestarsi da' vescovi e dagli arcivescovi alla M. S. (D. G.) prima d' intromettersi nel regime, o sia, nell' amministrazione delle loro rispettive chiese, fu statuito:

Gli arcivescovi e vescovi daranno alla presenza di S. M. il giuramento di fedeltà.

Il cerimoniale poi solito ad osservarsi in ciascuna peculiare occasione de' divisati *giuramenti di fedeltà* dagli arcivescovi e da'vescovi alla su lodata M. S. è il seguente:

Allorchè S. M. avrà designato il giorno e l' ora in cui vorrà ricevere il giuramento da uno o più arcivescovi, o vescovi del regno, il consigliere ministro di stato degli affari ecclesiastici ne li preverrà qualche giorno prima, ed i medesimi nel giorno determinato, vestiti di rocchetto, mantellette e mozzette si recheranno mezz' ora innanzi dello stabilito nel real palazzo, ed ivi giunti si tratteranno nella camera che precede la sala del trono.

All' avviso dell' arrivo de' prelati S. M. uscirà in galleria, e quindi con la sua corte passerà nella sala del trono, su del quale sederà. Il maggiordomo maggiore, ed il capitano delle reali guardie del corpo prenderanno posto dietro la sedia di S. M.

A mano sinistra del trono staranno gli altri capi di corte, i gentiluomini della real camera, i maggiordomi di settimana, e dirimpetto al trono il cerimoniere di corte.

A mano dritta del trono vi sarà un tavolino coverto da un tappeto di velluto cremisi, guernito di gallone di oro, sul quale vi saranno un messale aperto, gli atti del giuramento, ed un calamaio.

A fianco del tavolino starà il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici.

Disposte così le cose, il consigliere ministro di stato, ministro

(1) Gli ufiziali delle reali segreterie di stato, sono sempre stati distinti, e tenuti in debita considerazione dal real governo. In effetti S. M. il Re Carlo III di f. m. con real dispaccio del 24 luglio 1758 dichiarò che non solo gli uffiziali delle reali segretarie, ma i loro figli godessero degli onori della prima classe della nobiltà generosa di privilegio. La Maestà poi del Re Ferdinando I di f. m. confermò con dispaccio del 7 maggio 1799 il cennato privilegio, trovando reprensibile chi vi si opponesse.

segretario di stato degli affari ecclesiastici leggerà il nome dell'arcivescovo, o vescovo, che dovrà prestare il giuramento.

Il cerimoniere di corte dopo aver preso da S. M. l'ordine, incaricherà l'usciere di camera, che rimane presso la bussola, di far entrare il soggetto designato.

Nell'entrare l'arcivescovo o vescovo nella sala del trono, il cerimoniere di corte gli andrà all'incontro e l'accompagnerà al trono, facendogli fare la prima riverenza sotto la soglia della porta, la seconda allorchè sarà in mezzo alla sala, e la terza finalmente sarà a piè del trono, e quindi bacerà la mano a S. M.

Dopo si avvicinerà al tavolino, e tenendo la mano destra sul Vangelo, leggerà a voce chiara il giuramento che gli sarà dato dal consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici.

Terminato che avrà di leggere il giuramento dirà: *sic me Deus adjuvet, et haec Sancta Evangelia*, e dopo di averlo firmato lo riconsegnerà allo stesso consigliero ministro di stato, ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici.

Allorchè si comincerà a leggere il giuramento, S. M. si alzerà in piedi tenendo il cappello in testa, che si leverà al nominarsi i Santi Evangeli, e nel profferirsi le parole: *sic me Deus adjuvet, et haec Sancta Evangelia*, e quindi sederà.

In seguito l'arcivescovo o vescovo accompagnato dal cerimoniere di corte, ritornerà a piè del trono, e dopo di aver fatta una riverenza a S. M. passerà ad inginocchiarsi avanti la M. S. su di un cuscino ivi a quest'oggetto posto; indi unite le mani lo presenterà a S. M. che le stringerà tra le sue in segno di accettazione del giuramento dato.

E baciata nuovamente la mano alla M. S. senza voltare le spalle, si ritirerà in compagnia del cerimoniere di corte, facendo una riverenza a piè del trono, un'altra allorchè sarà in mezzo della sala, ed una terza finalmente sotto la soglia della porta.

Se più arcivescovi o vescovi dovranno dare nello stesso giorno il giuramento, si eseguirà separatamente per ciascun di loro il medesimo cerimoniale.

Decreto circa la precedenza delle autorità nelle cerimonie pubbliche nel regno.

1 gennaio 1819.

Art. 1. La precedenza nelle cerimonie pubbliche, che avranno luogo nel nostro regno, sarà da noi conferita, di anno in anno, ad una delle autorità residente nelle rispettive province. Il corteggio dovrà riunirsi in casa della persona da noi prescelta ad occupare il primo posto nelle dette cerimonie; ma il programma, secondo il quale queste dovranno essere regolate, sarà sempre fatto dall'intendente della provincia.

Venne poi questo decreto modificato col seguente de'

18 maggio 1819.

TITOLO I.

Del rango e delle precedenze in generale.

Art. 1. Nelle cerimonie pubbliche, che saranno celebrate nei

luoghi di nostra residenza, o di residenza del nostro Luogotenente generale, sarà seguita la solita etichetta della Nostra Real Corte. Su tutti gli altri luoghi gli onori e le precedenze delle autorità nelle cerimonie pubbliche verranno regolate a norma delle seguenti disposizioni.

Art. 2. Le autorità che, in seguito del nostro ordine, dovranno assistere alle cerimonie pubbliche sono:

I comandanti generali delle divisioni militari,
Le gran corti civili,
Gli arcivescovi,
Gl' intendenti,
I vescovi,
Le gran corti criminali,
I comandanti delle province o valli,
I tribunali civili,
I consigli d' intendenze,
I tribunali di commercio,
I direttori provinciali,
I sotto intendenti,
I giudici istruttori,
I ricevitori generali,
I regii giudici di circondario,
I sindaci e i decurionati,
I comandanti delle piazze.

Art. 3. I comandanti di piazze, allorchè sono colonnelli, prenderanno rango prima de' sotto intendenti; e prima de' regii giudici di circondario, allorchè sono tenenti colonnelli o maggiori.

Art. 4. Nelle pubbliche cerimonie, i capi di corpi militari, giudiziarii, amministrativi, saranno distinti da' corpi stessi a' quali appartengono.

Art. 5. I ranghi e gli onori accordati ad un corpo non potranno per nessun caso appartenere individualmente ai membri che lo compongono.

Art. 6. Le autorità, che esercitano interinamente le loro funzioni, non godranno gli onori annessi alla carica, che nel caso in cui avranno avuto da noi una particolare autorizzazione.

Art. 7. Allorchè un corpo, o uno degl' impiegati, designati nell' articolo 2, inviterà altri corpi o impiegati pubblici nel luogo destinato all' esercizio delle sue funzioni, perchè assistano ad una cerimonia, il corpo o l' impiegato che avrà fatto l' invito, vi conserverà il suo posto ordinario, e gl' impiegati invitati conserveranno fra di loro il rango assegnato nel presente decreto.

Art. 8. Nelle pubbliche cerimonie religiose o civili il primo posto sarà sempre occupato da quella fra le autorità indicate nell' articolo 2, che vi si trova la prima designata, e in sua mancanza da quella che vien dopo, e così successivamente.

TITOLO II.

Degl' inviti alle cerimonie pubbliche.

Art. 9. I nostri ordini per la celebrazione delle cerimonie pubbliche saranno diretti agli arcivescovi ed ai vescovi per le ceri-

monie religiose; saranno diretti agl' intendenti per le cerimonie civili.

Art. 10. Nel caso che, nel luogo di residenza dell' impiegato, al quale verranno diretti i nostri ordini, vi sieno una o più persone collocate prima di lui nell' articolo 2, porterà esso gli ordini presso dell' impiegato cui la precedenza è dovuta, per convenire dell' ora e del giorno della cerimonia.

Nel caso contrario, convocherà per iscritto presso di sè quello tra gl' impiegati collocati dopo di lui nell' ordine delle precedenze, il concorso de' quali sarà necessario per la esecuzione de' nostri reali ordini.

TITOLO III.

Dell' Ordine che le persone in impiego terranno nelle cerimonie pubbliche.

Art. 11. Gl' impiegati che saran chiamati alle cerimonie pubbliche, si riuniranno in casa della persona che dovrà occupare il primo posto.

Art. 12. Le persone indicate nell' articolo 2 seguiranno nelle cerimonie l' Ordine di precedenza, secondo che è espresso in questo decreto; di modo che la persona alla quale la precedenza è dovuta, abbia sempre alla sua dritta quella che deve occupare il secondo posto, alla sinistra quella che deve occupare il terzo, e così di seguito. Queste tre persone formeranno la prima linea del corteggio.

Art. 13. Nelle processioni, l' ordine della precedenza comincia dal posto più prossimo al Santissimo o al capo del clero; sia che il corteggio preceda, sia che segua il Santissimo o il capo del clero.

TITOLO IV.

Autorità laicali — Capi.

Art. 14. L' ordine col quale essi marceranno sarà il seguente:

1. I comandanti generali delle divisioni militari, nel territorio del loro comando,
2. I presidenti delle gran corti civili,
3. Gli arcivescovi,
4. Gl' intendenti,
5. I vescovi,
6. I presidenti delle gran corti criminali,
7. I comandanti delle province o valli,
8. I presidenti de' tribunali civili,
9. I presidenti de' tribunali di commercio,
10. I direttori provinciali,
11. I sottointendenti,
12. I ricevitori generali,
13. I regii giudici di circondario,
14. I sindaci,
15. I comandanti delle piazze.

Art. 15. L' aiutante comandante e l' aiutante di campo accompagneranno i comandanti generali delle divisioni militari. I comandanti delle province o valli saranno accompagnati dall' aiutante di campo, se sono generali, o, se non lo sono, da un uffiziale.

L' intendente sarà accompagnato dal segretario generale, e dal capo del primo uffizio della intendenza.

Due canonici accompagneranno gli arcivescovi.

I vescovi saranno accompagnati da un sol canonico.

I presidenti delle gran corti civili o criminali e de' tribunali civili, saranno accompagnati da' rispettivi cancellieri e da un vice cancelliere o sostituto al cancelliere.

I direttori provinciali finalmente saranno accompagnati dal primo tra gl' impiegati delle rispettive direzioni.

Art. 16. I segretarii generali, o i capi di officio delle intendenze, gli aiutanti di campo, i cancellieri, o vice-cancellieri o sostituti a' cancellieri, i canonici, ed i primi impiegati delle direzioni provinciali accompagneranno le persone cui sono addetti, in modo che non formano rango nel corteggio, ma seguono i rispettivi loro superiori, senza che, in mancanza de' medesimi, sia ad essi lecito intervenire nelle pubbliche cerimonie e prendervi posto.

TITOLO V.

Capi de' corpi giudiziarii.

Art. 17. I capi cominceranno nell' ordine seguente:

1. I membri delle gran-corti civili.

2. I generali e gli uffiziali superiori senza truppa appartenenti alla divisione.—Gli uffiziali superiori o generali di artiglieria, e del genio, appartenenti ad una divisione militare, debbono nelle cerimonie pubbliche andare con lo stato maggiore della divisione, e prendere tra gli uffiziali che lo compongono il rango in ragione del loro grado e della loro attività nel detto loro grado.—Gli uffiziali di questi corpi, quando non saranno addetti ad una sola provincia, marceranno con lo stato maggiore di detta provincia, e prenderanno rango fra gli uffiziali che lo compongono, in ragione del loro grado e della loro antichità in detto grado.—Gli uffiziali di detti corpi, che semplicemente saranno addetti ad una piazza, dovranno marciare con lo stato maggiore di detta piazza, e prender rango tra gli uffiziali che lo compongono in ragione del loro grado e della loro antichità in detto grado.

3. I membri delle gran corti criminali.

4. I membri de' tribunali civili.—I giudici d' istruzione criminale nelle cerimonie pubbliche, che saranno celebrate ne' capoluoghi delle province, prenderanno il loro rango co' rispettivi tribunali civili.

5. I consiglieri d' intendenza.

6. I membri de' tribunali di commercio.

7. I corpi municipali e decurionali.

8. Gli uffiziali dello stato maggiore della piazza.

Art. 18. I nostri procuratori generali e regii procuratori seguiranno in una linea separata i ministri delle rispettive gran corti o tribunali. Eglino saranno accompagnati da' loro sostituti.

TITOLO VI.

Della maniera con cui le persone in impiego prendono posto.

Art. 19. Vi sarà nel centro del luogo destinato alle cerimonie

civili e religiose una sedia di appoggio destinata per quello tra i funzionarii, che debba occupare il primo posto.

I comandanti generali dello divisioni militari; i presidenti e i procuratori generali delle gran corti civili, gli arcivescovi e gl'intendenti saranno situati a dritta; i vescovi, i presidenti e i procuratori generali delle gran corti criminali, i comandanti dello province o valli, i presidenti ed i procuratori regii de' tribunali civili saranno situati a sinistra del funzionario, che occuperà il primo posto; il restante dol corteggio sarà situato indietro, salvo ciò che sarà detto nell' art. 21.

Art. 20. I sostituti procuratori generali delle gran corti, ed i sostituti regi procuratori de' tribunali civili prenderanno posto tra i vice-presidenti delle rispettive gran corti o tribunali, o secondo l'ordine di nomina.

Art. 21. Le autorità, che si recano per qualche pubblica cerimonia in chiesa, prenderanno posto nella nave della medesima, e secondo l'ordine corrispondente, lasciando sgombro il presbiterio per lo esercizio della sacra funzione.

Art. 22. Le cerimonie non cominceranno che quando l'impiegato che occuperà il primo posto avrà realmento preso il primo posto. Questi si ritirerà il primo.

Art. 23. Al corteggio riunito per lo cerimonio, farà scorta una guardia di onore di truppa di linea, o di fucilieri, o di militi.

Art. 24. Tutte le disposizioni di leggi, decreti e regolamenti anteriori, che sono contrarie al presente decreto, o che riguardano materie espressamente contemplate nel medesimo, sono rivocate. Da ora innanzi il rango e la precedenza dello autorità, specialmente nelle cerimonio pubbliche, saranno esclusivamente regolate a norma di questo decreto.

Decreto organico dell' amministrazione generale delle poste e procacci de' dominii di qua del faro.

25 marzo 1819.

Nel titolo V dall' art. 74 all' art. 83 viene stabilito nel seguente modo.

TITOLO V.

Uniformi e prerogative degli agenti delle poste.

Art. 74. Riserbandoci di risolvere per l'uniforme del direttore generale, dell' ispettore generale, del segretario generale e dell' agente contabile, accordiamo agl' impiegati dollo poste tanto in Napoli, quanto nelle province un uniforme, che consisterà in abito bleu con bottoni di metallo dorato con cifre indicanti amministrazione generale delle poste, col collare e paramaniche scarlatto ricamati in oro, ed in un cappello con ciappa di cannottigli di oro, senza galloni e senza fiocchi.

Art. 75. Le distinzioni pe' diversi gradi degl' impiegati saranno le seguenti:

I capi di officina, ed i capi di seziono in Napoli, gl' ispettori e i controlori, i direttori di posta di 1 classe dello province porteranno il ricamo ai paramani, al collaro ed agli scudi nella unione della giamberga al di dietro.

Gli uffiziali di 1 classe in Napoli, ed i direttori di 2 e 3 classe nelle province porteranno il ricamo a' paramani ed al collare.

Gli uffiziali di 2 e 3 classe in Napoli, gl' impiegati nelle province, ed i commessi nelle direzioni porteranno lo stesso uniforme, ma il ricamo solamente ne' paramani.

Art. 76. Gli uscieri ed i bollatori porteranno un abito bleu con collare e paramaniche di scarlato: alle paramaniche vi sarà un gallone di oro.

Art. 77. I corrieri porteranno un abito color bleu col collare e paramaniche di scarlatto, con un giglio ricamato in oro al collare, e tre alle paramaniche; avranno un cappello appuntato senza galloni. Quando essi saranno in servizio porteranno una piccola impresa di argento indicante lo scudo reale.

Art 78. I maestri di posta porteranno l' uniforme simile a quello de' corrieri.

Art. 79. I conduttori lo porteranno senza i gigli alle paramaniche, ma col solo giglio al collare.

Art. 80. I portalettere avranno un abito color bleu con paramaniche di scarlatto, e co' bottoni con la cifra *amministrazion generale delle poste*, ed al collare un' altra cifra di lacca R. P. indicante regia posta.

Art. 81. È accordata a' maestri di posta, durante l' esercizio delle loro funzioni, la esenzione dalla requisizione de' foraggi per la quantità corrispondente al bisogno delle scuderie.

Art. 82. I maestri di posta che risiedono in luoghi abitati godranno la esenzione dagli alloggi militari nelle loro abitazioni e nelle scuderie. Sono escluse da questa prerogativa le abitazioni dei maestri di posta, ed i rilievi siti in campagna.

Art. 83. I maestri di posta saranno esenti dalla coscrizione militare e dal servizio delle legioni militari.

Decreto prescrivente che nelle processioni in Lucera, le arciconfraternite abbiano la preferenza alle confraternite, preferenza che si accorda anche tra le une come tra le altre, giuste la data del rispettivo loro regio assenso.

13 aprile 1819.

Art. 1. Le pie congregazioni esistenti nel comune di Lucera, dovranno intervenire nelle pubbliche processioni precedendo le arciconfraternite alle confraternite, e figurandosi tra le une e tra le altre la preferenza, con la data del suo rispettivo regio assenso.

Art. 2. L' arciconfraternità de' Bianchi sarà conservata ne' suoi privilegi, esentandosi d' intervenire nelle processioni, ed autorizzandosi a portare le aste del pallio, in quella del Corpus Domini, come del pari sarà esentata da tale intervento la confraternita della Morte sino a che non sia autorizzata a cambiare la veste nera in quella di altro colore.

Decreto relativo agli uniformi degli agenti diplomatici presso le potenze straniere.

31 maggio 1819.

Art. 1. Accordiamo ai nostri ministri residenti, ed agl' incari-

cati di affari con commissione fissa presso le potenze estere, lo stesso uniforme di cui fanno uso gli uffiziali di ripartimento della nostra real segreteria e ministero di stato degli affari esteri, a tenore del regolamento approvato col real decreto de' 3 dicembre 1817.

Art. 2. I nostri segretarii di ambasciata e di Legazioni, e gl'individui aggiunti alle reali missioni presso le potenze estere, potranno far uso dell' uniforme stabilito per gli uffiziali di carico del suddetto real ministero, a norma del citato reale decreto.

Dalla cancelleria generale del regno viene comunicata la risoluzione Sovrana, prescrivente che fra i direttori provinciali delle amministrazioni finanziere, la precedenza si misurasse dall' antichità di rispettiva nomina.

19 giugno 1819.

Ministero degli affari interni.

Avendo S. M. considerato che i direttori provinciali delle diverse amministrazioni finanziere sono tutti di ugual grado; quindi, per applicare a questi funzionarii il disposto del real decreto dei 18 maggio ultimo circa le precedenze nelle pubbliche cerimonie, si è la M. S nel consiglio di stato del 1 corrente, degnata di ordinare, che quando in un medesimo luogo vi sieno più direttori delle dette amministrazioni, debba precedere quello, in cui concorre l' antichità della nomina fatta dalla stessa M. S.

Nel Real Nome ec. ec.

Real rescritto col quale si dichiara di non competer posto nelle pubbliche cerimonie ai ricevitor generali de'reali lotti.

14 agosto 1819.

Ministero degli affari interni.

Sua eccellenza il ministro segretario di stato ministro cancelliere, al quale io rimisi, per prendere gli ordini del Re, il di lei rapporto de' 25 giugno ultimo, diretto a far accordare un posto convėniente nelle pubbliche cerimonie ai ricevitori generali de'reali lotti, non compresi nel real decreto de' 18 maggio corrente anno 1819, è stato di avviso non potersi dar luogo alla esposta domanda senz' abusare della lettera e dello spirito del citato decreto. Il decreto designa infatti col nome di autorità le persone o i corpi chiamati ad assistere alle pubbliche cerimonie; e quindi i soli funzionarii, a' quali il nome di autorità può giustamente competere, debbano essere ammessi. Or il nome di autorità non può convenire ai ricevitori di lotteria, i quali incaricati di raccogliere, da' diversi prenditori di giuoco, le somme per indi versarle direttamente all' amministrazion generale, poco o nulla, pel servizio che fanno, differiscono da' postieri di Napoli.

E Sua Maestà nel consiglio del 9 corrente, essendosi uniformato al parere del prelodato ministro, nel Real Nome glielo partecipo per sua intelligenza e governo.

Decreto per organizzare l' amministrazione generale delle Poste ne' reali dominii oltre il faro.

10 novembre 1819.

Nel titolo V cogli articoli 77 e seguenti vien disposto così:

Art. 77. Riserbandoci di risolvere per l' uniforme del direttor generale, del segretario generale, dell' ispettore e dell' agente contrabile, accordiamo agl' impiegati, tanto presso la direzione generale, quanto nelle valli minori, un uniforme che consisterà in abito bleu con bottoni di metallo dorato, colle cifre indicanti la trinacria e le parole *amministrazione generale delle poste*, col collare e paramanicho di scarlatto ricamato in oro, al modo stesso, e con lo stesso modello de' rispettivi impiegati delle poste ne' nostri dominii al di qua del faro. Il cappello avrà la ciappa di cannottigli di oro senza galloni e senza fiocchi.

Art. 78. Le distinzioni pe' diversi gradi degl' impiegati saranno le seguenti:

I capi di officina, il controloro, i direttori ne' capoluoghi delle valli minori, eccettuato quello di Messina, porteranno il ricamo ai paramanì, al collare ed agli scudi nella unione della giamberga al di dietro.

Gli uffiziali di prima classe presso la direzione generale, il contabile della direzione di Messina, e gli uffiziali di prima e di seconda classe nelle valli minori porteranno il ricamo ai paramani ed al collare.

Gli uffiziali di seconda o di terza classe presso la direzione generale, gli uffiziali di terza classa nelle valli minori, ed i commessi delle direzioni ed officine, nello valli minori, porteranno lo stesso uniforme col ricamo solamente ne' paramani.

Art. 79. Gli uscieri ed i bollatori porteranno un abito bleu con collare o paramanicho di scarlatto; alle paramaniche vi sarà un gallone di oro.

Art. 80. I corrieri della direzione generale porteranno un abito color bleu con collare e paramaniche di scarlatto, con un giglio ricamato in oro al collare e tre allo paramaniche. Avranno un cappello appuntato senza gallone. Quando essi saranno in servizio porteranno alla bottoniera dell' abito dal lato sinistro una piccola impresa di argento indicante lo scudo reale.

Art. 81. I corrieri affittatori dello corse traverse, porteranno l' uniforme simile a quello de' corrieri della direzione generale, ma senza gigli alle paramaniche.

Art. 82. I preposti de' corrieri affittatori delle corse traverse, ed i corrieri di posta interna, porteranno l' uniforme consistente in un abito corto bleu con collare e paramaniche di scarlatto, e con piccolo gallone di oro intorno.

Art. 83. I portalettere avranno un abito corto bleu con paramaniche di scarlatto, e con bottoni con la impronta della trinacria, con la cifra *amministrazione generale delle poste*, ed al collare un' altra cifra di lana R. P. indicante *regia posta.*

Art. 84. Tutti gl' impiegati delle poste, i corrieri della direzione generale ed i corrieri affittatori dello corto traverse, saranno esenti dal servizio de' militi nello stesso modo che lo sono nella parte di questi reali dominii al di qua del faro.

Decreto che prescrive il vestimento degli avvocati e patrocinatori presso i collegi giudiziarii de' Dominii oltre il faro.

29 aprile 1820

Art. 1. Gli avvocati ed i patrocinatori presso i collegi giudiziarii de' dominii oltre il faro nelle pubbliche udienze della corte suprema di giustizia, delle gran corte e de' tribunali vestiranno l' abito dottorale solito adoperarsi nel conferimento delle lauree.

Essi porteranno in città, quando sieno di cerimonia, l' abito nero completo.

Reale rescritto che modifica l' articolo 9 della legge organica giudiziaria, e dispone che i conciliatori debbano prender posto dopo i regi procuratori delle amministrazioni diocesane, e costoro immediatamente dopo il sindaco.

5 dicembre 1821.

La disposizione contenuta nell' articolo 9 della legge organica dell' ordine giudiziario de' 29 maggio 1819, di dovere i giudici conciliatori, nelle pubbliche cerimonie, prender posto immediatamente dopo de' sindaci, ha dato luogo alla questione, se alla destra de' sindaci, debbano giusta il detto articolo, sedere i giudici conciliatori, oppure, giusta il real rescritto de' 22 maggio 1820, i regi proccuratori presso le amministrazioni diocesane.

Sua Maestà nel consiglio degli 8 dell' andante mese, si è degnata Sovranamente risolvere ed ordinare, che debba prevalere il cennato real rescritto.

Nel Real Nome ec. ec.

Decreto che stabilisce l' uniforme da indossarsi dagl' intendenti, sotto intendenti, e segretarii generali d' intendenze.

2 gennaio 1822.

Art. 1. È accordato agl' intendenti, sotto intendenti, e segretarii generali l' uso dell' uniforme, consistente in un abito color turchino, entro foderato di seta bianca, con petto rotondo, e fiori campestri col contorno, patte, scudi, paramaniche, collaretto, bottoni, sottoveste o giamberghino di drappo di argento, con denti di oro e bordino corrispondente all' abito; con cappello con ciappa di argento, ornato nel giro di piume bianche sporgenti su gli orli; calzoni corti di seta nera con fibbie d' oro; calzette di seta bianca; fibbie d' oro alle scarpe, e finalmente spada con manico ed impugnatura di argento o fiocco d' oro.

Art. 2. Oltre di questo, che sarà il grande uniforme, i detti funzionarii avranno per uso giornaliero, un piccolo uniforme, consistente in abito dello stesso colore, tagliato a petto dritto, foderato dallo stesso panno, ricamato allo stesso disegno, anche in oro, alle sole patte, scudi, paramaniche e collaretto; calzone lungo stretto a colore dell' abito, e cuturni; sottoveste bianca; cappello con ciappa d' oro, e spada con manico d' oro.

Art. 3. L' uniforme de' sotto intendenti e segretarii generali di intendenze sarà del tutto simile a quello degl' intendenti, se non

che il ricamo sarà di un terzo più stretto, il tutto a norma dei disegni da noi approvati (1).

Decreto che accorda ai consiglieri ministri di Stato ed ai ministri segretarii di Stato l'uso dell' uniforme, e ne determina la forma ed il ricamo.

6 ottobre 1822.

Art. 1. Accordiamo a' nostri consiglieri ministri di Stato l' uso dell' uniforme, consistente in abito bleu foderato di seta bianca con petto rotondo, collaretto dritto e paramaniche di velluto dello stesso color bleu, tutto ricamato in oro, con bacchetta larga linee sei, una serie di gigli larga linee undici, ed un intreccio di frondi d' olivo e di quercia largo pollici tre e linee nove, giusta il modello annesso all' originale del presente decreto da noi approvato; sottoveste e calzoni corti di semplice panno bianco, bottoni di metallo dorato, con in mezzo tre gigli sormontati da una corona, calzo di seta bianca, fibbie dorate, spada con impugnatura dorata e con fiocco d' oro, cappello con ciappa di oro, e nella parte interna della falda ornato di piuma nera sporgente all' orlo.

Art. 2. Oltre di questo, che sarà il grande uniforme, i detti consiglieri ministri di Stato avranno per uso girnaliero un piccolo uniforme consistente in abito di panno bleu tagliato a petto dritto, foderato di seta bianca, con collaretto e paramaniche di velluto bleu e con ricamo dello stesso disegno in oro alle sole patte, scudi, paramaniche e collaretto, tutto il resto come nel grande uniforme.

Col piccolo uniforme si potrà ben anche far uso di calzoni e di calze nere.

Art. 3. Accordiamo finalmente ai nostri ministri segretarii di Stato l' uso dell' uniforme, consistente in abito dello stesso panno, colore, taglio e collaretto come nell' articolo primo, tutto ricamato in oro, con bacchetta larga sei linee, ed un intreccio di frondi di olivo e di quercia largo pollici tre e linee quattro, giusta il modello annesso all' originale del presente decreto da noi approvato; sottoveste e calzoni corti di semplice panno bianco, bottoni di metallo dorato con in mezzo un giglio, calze di seta bianca, fibbie, spada e cappello come nell' art. 1.

Art. 4. Avranno ancora i detti ministri segretarii di Stato per l' uso giornaliero un piccolo uniforme, consistente in abito bleu tagliato a petto dritto, foderato di seta bianca, con ricamo del medesimo disegno in oro alle sole patte, scudi, paramaniche e collaretto; sottabito, spada, fibbie e cappello come nell' art. 1.

Con questo piccolo uniforme si potrà ben anche far uso di calzoni e calze nere.

---

(1) Questo decreto è stato modificato con l' altro del 5 febbraio 1828, come si vedrà in seguito

I presidenti de' tribunali di commercio sono, nelle pubbliche cerimonie, accompagnati nella marcia dal cancelliere; ed in chiesa prendono posto alla sinistra dell' autorità che occupa il centro, dopo i regi procuratori de' tribunali civili.

26 aprile 1823.

Ministero di grazia e giustizia.

Sua Maestà à risoluto, che i presidenti de' tribunali di commercio, che assistono nelle pubbliche cerimonie, secondo le prescrizioni del real decreto de' 18 maggio 1819, sieno nella marcia accompagnati dal cancelliere del tribunale rispettivo; e in chiesa, prendano posto alla sinistra dell' autorità che occupa il centro, e dopo i regi procuratori presso i tribunali civili.

Nel Real nome ec. ec.

Gl' ispettori commissarii di polizia, nelle pubbliche cerimonie, precederanno immediatamente i regi giudici di circondario.

7 maggio 1823.

Ministero di grazia e giustizia.

Il giudice del circondario di Aversa, signor Romano, à promosso una quistione di precedenza tra lui e l' ispettor commissario di polizia colà destinato.

Incarico lei di avvertire il detto giudice, che l' ispettor commissario di polizia, destinato in Aversa, per effetto della stessa sua destinazione, spiega in quel luogo il carattere del suo rango, pel quale à la precedenza al giudice di circondario, giusta gli articoli 13 e 15 del decreto de' 5 agosto 1822 e del decreto de' 7 maggio dello stesso anno, il quale ultimo, a pagina 259 contiene quanto segue.

» I commissarii di polizia delle province ànno il rango di giudici istruttori; gl' ispettori commissarii seguiranno ne' distretti tali autorità immediatamente, e ne precederanno immediatamente i regi giudici (1) ».

Dilucidazioni per la formazione del programma, e spiegazione delle precedenze de' funzionarii.

10 maggio 1823.

Ministro degli affari interni.

Signori intendenti.

In occasione della cerimonia, che ebbe luogo il 12 gennaio ultimo, furono elevate da qualche intendente de' dubbii sulla interpetrazione del decreto de' 18 maggio 1819, col quale è determinato l' ordine delle precedenze delle diverse autorità nelle pubblice funzioni.

Ad evitare ogni ulteriore quistione su questa materia, ella signor intendente, analogamente al citato real decreto, disporrà che, nella formazione del programma, che dovrà essere compi-

(1) Con Sovrano rescritto del 24 agosto 1829 si prescrisse dover intervenire nelle pubbliche cerimonie quelle sole autorità chiamate dal real decreto del 18 maggio 1819,

lato in ciascuna occasione, ove si tratta di fissare il posto alle autorità in chiesa, si segui, per la prima linea, ciò che dispone l'articolo 19 del suddetto decreto, e nel fissarlo, per tutte le rimanenti autorità, si esegua strettamente l'ordine prescritto nell'articolo 2 dello stesso decreto.

Tra le due camere del consiglio d' intendenza di Foggia, non vi è distinzione di rango; epperò debbono prender posto, nelle pubbliche cerimonie, secondo l' antichità di nomina, dandosi al vice presidente la dritta, per essere il suo rango più eminente.

24 maggio 1823.

Il ministero di grazia e giustizia a quello degli affari interni

Eccellenza.

Rispondo al pregiatissimo foglio di V. E. de' 17, scorso, circa i dubbi di precedenza proposti dall' intendente di Capitanata.

Il primo dubbio riguarda il posto che deve occupare in chiesa il presidente del tribunale di commercio. Questo dubbio si trova risoluto per punto generale da S. M. sopra mio rapporto, e la Sovrana risoluzione fu da me comunicata, fra le altre all' intendente e al presidente del tribunale di commercio di Foggia con rescritto del 16 aprile 1823. Secondo questo rescritto, i presidenti de' tribunali di commercio debbono in chiesa prendere posto alla sinistra dell' autorità che occupa il centro, e dopo i regi procuratori presso i tribunali civili. Non vi è dunque quistione a fare sopra un punto già sovranamente risoluto.

Per ciò che riguarda i componenti del consiglio d' intendenza di Foggia, dirò a V. E. quello che a me ora sembra, purchè le piaccia conoscere il mio avviso. Quanto poi al vice-presidente della seconda camera, io credo che il medesimo debba stare alla dritta di tutti i consiglieri, poichè è a lui attribuito un grado, che non è attribuito a niuno de' consiglieri, e questo grado è conferito con un decreto di nomina da S. M., nè à punto rapporto con l' antichità della nomina di consigliere.

Quanto ai consiglieri, io credo che non si debba fare distinzione alcuna tra quelli della prima e quelli della seconda camera. Uno è il consiglio d' intendenza, eguale il grado di tutti i consiglieri. La diversità delle camere, la diversità delle materie attribuite a ciascuna camera, la diversità de' soldi non fanno rango. Si aggiunga, che i consiglieri della prima camera sono chiamati nel bisogno a supplire nella seconda, ed i consiglieri della seconda, spirato l' anno della pastorizia, si occupano degli affari di competenza del consiglio d' intendenza, giusta gli articoli 1 a 5 e 3 a 16 della legge de' 25 febbraio 1820 sul contenzioso del tavoliere di Puglia. La precedenza dunque tra i consiglieri delle due camere del consiglio d' intendenza in Capitanata, si deve, per mio avviso, regolare dall' antichità di nomina, qualunque sia la camera a cui i consiglieri si appartengano.

Regolamento della tesoreria generale in Napoli.

15 dicembre 1823.

Si legge nell'.articolo 21 ciò che segue:

Art. 21. A' quattro capi di officio vengono accordati gli onori ed il rango di ordinatori.

Gl' ispettori generali di contabilità, i segretarii generali, i sostituti del controloro generale così in Palermo, che in Messina, ed i sostituti dello scrivano di razione e del pagator generale in Palermo, avranno gli onori ed il rango di commissarii di guerra.

I sostituti dello scrivano di razione e del pagator generale in Messina avranno gli onori ed il rango di capi di ripartimento della tesoreria generale (1).

Tutti gli altri impiegati porteranno l' uniforme nel modo stabilito dal decreto de' 30 aprile 1816 e dell' ordinanza del ministro delle finanze de' 29 maggio di detto anno.

Decreto organico della polizia generale de' reali dominii di qua del faro.

16 giugno 1824.

Si legge nell' art. 40.

Art. 40. L' uniforme che vestir dovranno i funzionarii della polizia, tanto della capitale che delle province del regno, sarà quello di cui attualmente fanno uso (2).

Decreto pel giuramento da prestarsi dagl' individui componenti la consulta generale del regno.

30 giugno 1824.

Art. 1. Il presidente della consulta generale del regno presterà il suo giuramento di fedeltà ed ubbidienza alla nostra persona, nelle mani del nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri.

Art. 2. Lo stesso presidente della consulta generale riceverà nelle sue mani il giuramento de' vice-presidenti, de' consultori, del segretario generale e de' segretarii particolari delle due consulte pe' nostri dominii di qua e di là del faro.

Art. 3. Tutti gli atti de' mentovati giuramenti co' rispettivi processi verbali passeranno al ministero della presidenza del consiglio de' ministri, dove saranno registrati e conservati.

Decreto col quale si accorda l' uso dell' uniforme ai componenti la consulta generale del regno.

30 giugno 1824.

Art. 1. Accordiamo ai vice-presidenti ed ai consultori componenti la consulta generale del regno l' uso dell' uniforme, consistente in abito di panno bleu, foderato di seta bianca, con petto

(1) L' indicato decreto è stato modificato coll' altro del di 15 maggio 1833 come si vedrà in seguito.

(2) Desso consiste in pantalone bleu l' uniforme dello stesso colore con ricami di argento a fiori campestri sul collaretto e paramani, patte e scudi a seconda della classe, cappello appuntato con finimenti in argento, e spada; i commessarii usavano lo stesso ricamo in tutto l' abito, e le piume nere al cappello.

rotondo e con collaretto dritto, e paramaniche di velluto rosso, e tutto ricamato in oro, secondo il modello che ne sarà da noi approvato, e che sarà annesso all'originale del presente decreto; sottoveste e calzoni corti di panno bianco, bottoni di metallo dorato con in mezzo tre gigli e senza corona, calze di seta bianca, fibbie dorate, spada con impugnatura dorata e fiocco di oro, cappello a tre punte con ciappa d'oro, e nella parte interna della falda ornata di piuma nera sporgente all'orlo.

Art. 2. Oltre di questo, che sarà il grande uniforme, i detti vice-presidenti e consultori avranno per uso giornaliero un piccolo uniforme consistente in abito di panno bleu tagliato a petto dritto, foderato di seta bianca, con collaretto e paramaniche di velluto rosso, e con ricamo dello stesso disegno alle sole patte, scudi, paramaniche e collaretto; tutto il resto come nel grande uniforme.

Col piccolo uniforme si potrà ben anche far uso di calzoni e di calze nere.

Art. 3. Il segretario generale della consulta generale, ed i segretarii delle due consulte particolari avranno lo stesso uniforme, che sarà distinto da quello de' consultori per le sole dimensioni del ricamo, cioè, men largo per metà pel segretario generale, e per due terzi pe' segretarii delle due consulte. I detti ricami saranno secondo i particolari modelli che saranno da noi parimenti approvati, e che verranno anche annessi all'originale del presente decreto.

I bottoni per gli anzidetti uniformi avranno in mezzo un solo giglio senza corona.

Art. 4. Il presidente della consulta generale farà uso dell'uniforme di consigliere ministro di stato.

Art. 5. I consultori ecclesiastici ed i militari faranno uso degli abiti corrispondenti al loro grado.

Decreto che accorda l'uso dell'uniforme ai direttori delle reali segreterie e ministeri di Stato.

30 giugno 1824.

Art. 1. Accordiamo ai direttori delle nostre reali segreterie e ministeri di Stato l'uso dell'uniforme di grande o di piccola tenuta, ambedue simili nella forma o ne' colori a quelli accordati ai ministri segretarii di Stato con nostro decreto de' 6 ottobre 1822, ad eccezione del solo ricamo, il quale sarà per metà più piccolo di quello de' ministri segretarii di Stato, secondo il modello che ne sarà da noi approvato, e che verrà annesso all'originale di questo decreto.

Decreto col quale si approva un regolamento circa le onorificenze da godersi da' magistrati giubilati con gli onori di un grado di magistratura.

16 novembre 1824.

Art. 1. Approviamo il regolamento annesso al presente decreto circa le onorificenze di cui debbono godere i magistrati, a' quali è accordata la giubilazione con gli onori di un grado di magistratura.

REGOLAMENTO.

1. I magistrati cui è accordata la giubilaziono con gli onori annessi ad un grado di magistratura, saranno considerati egualmente che i magistrati in esercizio, in tutto ciò che riguarda onorificenze, così da riceversi, come da prestarsi nella qualità di magistrato.

2. Coloro, la cui giubilazione è accompagnata dall' onore della toga, godranno degli onori annessi al grado che occupavano nell' atto della giubilazione. Per godere degli onori di un grado superiore è necessaria la concessione espressa di tal grado, e degli onori annessi al medesimo.

3. Per godere degli onori annessi ad un grado superiore a quello che si occupava nell' atto della giubilazione è necessario prender possesso di tal grado. Questo possesso si chiamerà onorifico.

4. Il possesso onorifico sarà preso alla pubblica udienza del corrispondente collegio, e con le stesse solennità della carica tranne la prestazione del giuramento.

5. Il possesso onorifico si potrà prendere anche per procuratore. Il mandato però non potrà affidarsi che a magistrato di pari grado e dello stesso collegio in cui il possesso va preso.

6. Il decreto o il rescritto, con cui sono accordati gli onori di un grado di magistratura, sarà comunicato a tutti i collegi giudiziarii, in ognuno de' quali sarà tenuto un albo che indichi i nomi de' soggetti ed il grado di magistratura al cui onore sono ammessi.

7. La disposizione dell' articolo precedente sarà eseguita anche per coloro cui prima del presente regolamento si trovano già accordati i detti onori.

8. Le onorificenze di cui è parola nell' art. 1, saranno prestate da' collegi ed altre autorità giudiziarie del luogo in cui si troveranno i soggetti cui son dovute.

9. I presidenti de' detti collegi giudiziarii, ed i regi procuratori presso i medesimi sono responsabili della esecuzione del disposto negli articoli 1, 6 ed 8 di questo regolamento.

10. I magistrati di cui è parola nell' art. 1, nelle pubbliche funzioni prenderanno rango dopo i magistrati in attività dello stesso grado, e secondo l' epoca della nomina alla carica di cui conservano il grado, o della concessione di un grado superiore per rispetto agli altri giubilati dello stesso grado.

Decreto col quale accordasi l' uso dell' uniforme a' componenti il supremo magistrato di salute de' dominii oltre il faro.

4 dicembre 1824.

Art. 1. Accordiamo al sopraintendente generale, ed ai deputati del supremo magistrato di salute pubblica in Sicilia l'uso dell' uniforme con ricamo in argento, cioè, al sopraintendente simile a quello degl' intendenti, ed ai deputati simile a quello de' sotto intendenti (1).

---

(1) Questo decreto è stato modificato coll'altro del 21 settembre 1825, come in seguito.

Real rescritto che divieta ai corpi morali di spedire deputazioni per dare felicitazioni al Sovrano, in occasione di avvenimento al Trono o altro. Permissione di tanto praticarsi in iscritto.

19 gennaio 1825.

Il ministero di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia.

ECCELLENZA.

Sua Maestà, desiderando che i corpi morali, nell'una e nell'altra parte de' suoi reali dominii, non si espongano a delle spese con l'inviare delle deputazioni di felicitazioni in occasione del suo avvenimento al Trono, à comandato, che non si permettano le deputazioni anzidette, riserbandosi di accogliere quelle soltanto de' corpi morali dimoranti nella sua residenza; e gradirà, con piena soddisfazione del Suo Real Animo le felicitazioni che le saranno umiliate per iscritto.

Nel Real nome ec. ec.

Real rescritto che regola il modo come debbano gl'intendenti ricevere al primo dell'anno le felicitazioni dirette al Sovrano dalle autorità, e da' pubblici funzionarii.

14 settembre 1825.

Ministero degli affari interni.

Ho rassegnato al Re nel consiglio di Stato ordinario degli 11 corrente mese il di lei rapporto, che contiene il dettaglio delle feste eseguite in cotesta provincia nella ricorrenza del giorno natalizio di S. M. e la M. S. nel rimanerne intesa, si è degnata permettere, che in simili ricorrenze si faccia quello stesso che è stato solito praticarsi gli altri anni; e che nel 1 gennaio, le diverse autorità presentino al capo della provincia le felicitazioni che dirigono al Sovrano.

Nel Real Nome ec. ec.

Decreto col quale accordasi un nuovo uniforme ai componenti il supremo magistrato di salute pubblica in Sicilia.

21 settembre 1825.

Art. 1. Il real decreto del dì 1 dicembre 1824 è rivocato.

Art. 2. Accordiamo al sopraintendente generale ed ai deputati del supremo magistrato di salute pubblica in Sicilia l'uso dell'uniforme, consistente in abito color turchino carico, tagliato a petto rotondo con collaretto e paramaniche di velluto dello stesso colore, foderato di seta bianca, ricamato in oro a serpi e rami di quercia, con bordino e dente nel contorno, nelle patte, negli scudi, nelle paramaniche e nel collaretto, co' bottoni di metallo dorato con ancora in mezzo, sottoveste e calzoni corti di panno bianco, con fibbie e bottoni di oro, cappello con ciappa di oro e nastro rosso, ornato di piume bianche sporgenti all'orlo.

Art. 3. Oltre di questo uniforme, che è il grande, avranno i detti funzionarii per uso giornaliero un piccolo uniforme, consistente in abito turchino carico, tagliato a petto dritto, foderato dello stesso panno con ricamo in oro dello stesso disegno alle sole patte, scudi, paramaniche e collaretto, cappello con la sola ciappa di oro e nastro rosso, ed il resto come nel grande uniforme, permettendosi il calzone lungo a colore dell'abito e stivali. Il tutto a norma de' disegni da noi approvati.

Art. 4. La larghezza del ricamo per l'uniforme del sopraintendente sarà uguale a quella degl' intendenti di valle, e la larghezza del ricamo per l' uniforme de' deputati sarà uguale a quella dei segretarii generali d' intendenze.

Real rescritto col quale si accorda un uniforme ai componenti il supremo magistrato di salute in Napoli.

26 ottobre 1825.

Ministero degli affari interni.

Il Re, rivocando nel consiglio ordinario di stato de' 21 settembre passato, la Sovrana determinazione del 1 dicembre 1824, si è degnata accordare a lei, signor sopraintendente, ed ai deputati di cotesto supremo magistrato l' uso dell' uniforme, consistente in abito color bleu *foncè* tagliato a petto rotondo, con collaretto e paramaniche di velluto dello stesso colore, foderato di seta bianca, ricamato in oro a serpi e rami di quercia, con bordino e dente nel contorno, nelle patte, negli scudi, nelle paramaniche e nel collaretto, bottoni di metallo dorato con ancora in mezzo, sottoveste e calzoni corti di panno bianco, con fibbie e bottoni d'oro, calze di seta bianca, fibbie d' oro allo scarpe, spada con impugnatura di madreperle ed oro, e fiocco similmente d' oro, cappello con ciappa d'oro e nastro rosso, ornato di piume bianche sporgenti agli orli.

Si è degnata pure S. M., oltre dell' indicato grande uniforme, di permettere per uso giornaliero un piccolo uniforme, consistente in abito color bleu *foncè*, tagliato a petto dritto, foderato dello stesso panno, con ricamo in oro del medesimo disegno alle sole patte, scudi, paramaniche e collaretto, cappello con sola ciappa d' oro e nastro rosso; il resto come nel grande uniforme, potendosi adattare il calzone lungo a color dell' abito, e stivali.

A' prescritto similmente la M. S. che la larghezza del ricamo del di lei uniforme sia uguale a quella degl' intendenti, e la larghezza del ricamo per l' uniforme de' deputati sia uguale a quella de' sotto intendenti.

Nel Real Nome ec. ec.

Real rescritto col quale si dichiara che la disposizione contenuta nell' altro real rescritto de' 14 settembre 1825, perchè le diverse autorità nel 1 gennaio di ciascun anno presentino al capo della Provincia le felicitazioni che dirigono al Sovrano, non deroga o modifica il prescritto dall' art. 1 del decreto de'18 maggio 1819 sull' ordine di precedenza.

23 novembre 1825.

Ministero degli affari interni.

S. M. nel consiglio ordinario di stato de' 20 corrente, si è degnata dichiarare che, nel disporre con la sua sovrana risoluzione de' 14 settembre ultimo che le diverse autorità nel 1 gennaio di ciascun anno presentino al capo della provincia le felicitazioni che dirigono al Sovrano, non abbia inteso di derogare alle prescrizioni del real decreto de' 18 maggio 1819, col quale è stabilito l' ordine della precedenza nelle pubbliche cerimonie.

A' quindi comandato la M. S. che la esecuzione della citata risoluzione de' 14 settembre ultimo sia conforme alle disposizioni contenute nel suddetto real decreto.

Tali felicitazioni si eseguiranno a voce in vestimento di gala.

6 dicembre 1825.

Ministero degli affari interni

Essendosi elevato il dubbio, se le felicitazioni da farsi, nel dì 1 dell' anno, dalle diverse autorità, giusta il prescritto in data de' 14 settembre ultimo, dovessero praticarsi a voce o in iscritto, la prevengo che le autorità residenti nel capo luogo della provincia dovranno recarsi di persona ed in gala, presso quella delle autorità residenti nel capo luogo medesimo cui è data la precedenza su tutte le altre, giusta l' articolo 2 del real decreto de' 18 maggio 1819, ed a voce dovranno manifestare a detta autorità quelle felicitazioni che intendono dirigere al Sovrano.

La disposizione è anche applicabile pe' capoluoghi de'distretti e altrove.

27 dicembre 1825.

Il ministero degli affari interni
al signor intendente di Catanzaro.

In risulta del di lei rapporto, col quale propone il dubbio su modo di eseguire le cerimonie del 1. dell' anno ne' capoluoghi dei distretti, le rescrivo che ella, signor intendente, debba stare letteralmente al real rescritto partecipatole in data de'23 novembre prossimo passato, ed alla ministeriale de' 17 andante dicembre.

Real rescritto col quale si risolve il caso che un sottointendente passato a consigliere d'intendenza, per abolizione di quella carica, senza essere stato degradato, prende l'anzianità dall'epoca della nomina di sottointendente, e la precedenza sopra altri consiglieri d'intendenza nelle pubbliche cerimonie.

7 giugno 1826.

Il ministero degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia.

ECCELLENZA

Avendo posto sotto gli occhi del Re il rapporto di V. E. degli 8 dicembre passato, riguardante la contesa di precedenza insorta fra il cavalier Donato, già sotto intendente, ed indi, coll'abolizione della sottointendenza, eletto consigliere d'intendenza in Catania, e l'altro consigliere cavaliere Ardizzone, la M. S. udito il parere della consulta de' reali dominii oltre il faro, considerando che nell'ordine gerarchico de' funzionarii amministrativi, il sotto intendente è considerato di un grado maggiore del consigliere d'intendenza, che nella traslocazione d'impiego il cavalier Donato non è stato degradato, che perciò la sua anzianità deve considerarsi dalla elezione a sotto intendente; à nel consiglio ordinario di stato del 1. del corrente, dichiarato, che spetta al consigliere ex sotto intendente cavaliere Donato la precedenza sopra il suo collega cavaliere Ardizzone.

Deve darsi la preferenza soltanto alle prime autorità nella scelta de' palchi in un teatro.

5 agosto 1826.

Ministero degli affari interni.

SIGNOR INTENDENTE

Ho letto il di lei rapporto de' 31 decorso mese di luglio intorno alla prelazione sulla scelta de' palchi nel nuovo teatro in Cosenza.

In riscontro le manifesto, che sorta la stessa quistione nel 1819, fu, con approvazione di questo ministero, adottata la misura di darsi la preferenza nella scelta de' palchi, soltanto alle prime autorità, cioè, uno all'intendente, consiglio d'intendenza e segretario generale, uno alla gran corte criminale, uno al comandante della provincia, uno al tribunal civile, ed un altro al comandante della piazza, rimanendo gli altri palchi soggetti alla decisione della sorte per gli altri concorrenti.

Or quindi l'autorizzo, signor intendente che alla scelta de' cinque palchi per le autorità di sopraindicate, aggiunga un sesto palco pel corpo municipale, che rappresenta il dritto dominicale per parte della città di Cosenza, secondo la di lei proposta, rimanendo alla sorte la scelta di tutti gli altri palchi.

Reale rescritto, col quale vien disposto che mancando il sindaco, nelle pubbliche cerimonie, il 1 eletto prende la precedenza sul 2.

10 dicembre 1826.

Ministero degli affari interni.

Essendosi dal sindaco di Taverna, in Calabria ulteriore 2, promosso il dubbio a chi degli eletti spetti la precedenza nelle pubbliche cerimonie in caso di sua assenza, se al 1 o al 2 eletto, la consulta di stato, dietro lo incarico ricevuto da S. M. à considerato, che la legge organica del 12 dicembre 1816 distinguendo gli eletti in primo e secondo, abbia già ligato la precedenza dell'uno sopra dell'altro, giacchè al 1 eletto è attribuita la giurisdizione municipale e rurale, ed esercita il pubblico ministero presso il sindaco e presso il giudicato circondariale, giusta l'art. 58 della legge medesima, ed al 2 eletto non è attribuita alcuna di queste preminenze, ed oltre a ciò è chiamato a supplire la funzione del 1 eletto, in caso di urgenza o d'impedimento, locchè dimostra chiaramente la inferiorità del di lui grado.

Avendo rassegnato al Re, nel consiglio di Stato ordinario del 2 andante mese le considerazioni della consulta di stato, la M. S. si è degnata approvare il parere della medesima, cioè, che la precedenza nelle pubbliche cerimonie spetti sempre al 1 eletto in mancanza del sindaco.

Nel Real Nome ec. ec.

Decreto prescrivente che ne' tribunali civili de' reali dominii di qua del faro vi sieno de' giudici soprannumerarii, scelti dalla classe degli alunni di giurisprudenza pratica, i quali indossassero la toga.

3 marzo 1827.

In tal decreto si legge nell'art. 5 ciò che segue:

Art. 5. I giudici soprannumerarii vestiranno la toga, godranno degli onori de' magistrati togati e sederanno co' giudici ordinarii, prenderanno rango dopo di questi.

Real rescritto con cui vien disposto che i direttori provinciali non possono avere nella marcia un posto tra' capi, e, in chiesa, debbono sedere al posto assegnato dal decreto.

I ricevitori generali non possono prendere la precedenza sopra i giudici istruttori.
I direttori di posta non sono annoverati fra i direttori provinciali.
Tutti gli altri funzionarii non contemplati nel decreto del 1819, non ànno dritto nelle cerimonie pubbliche, ed essendo inviati, debbono sedere dietro il corteggio in confuso senza distinzione.

23 maggio 1827.

Presidenza del consiglio de' ministri.

ECCELLENZA

Coerentemente alle premure da V. E. manifestate con lettera del 9 settembre passato anno per avere la diffinitiva risoluzione de' dubbii elevati da' diversi funzionarii finanzieri, circa lo intervento e le precedenze nelle pubbliche cerimonie; S. M., cui rassegnai tale oggetto, avendone commesso lo esame nella consulta generale, si é degnata uniformarsi al parere dalla medesima emesso, e quindi à sovranamente risoluto.

Che la rimostranza de' direttori provinciali, i quali reclamarono sul luogo delle cerimonie un posto tra' capi non sussista, e che essi debbono avere in chiesa il luogo loro stabilito nell' art. 2. del real decreto de' 18 maggio 1819, in cui si parla delle precedenze in generale.

Che pe' ricevitori generali nella tesoreria generale, i quali pretendevano la precedenza su' giudici istruttori, si debba parimenti stare al citato art. 2, in forza del quale, considerato isolatamente, precede il ricevitore generale, siccome fu nel 1819 dichiarato per via dell' abolito ministero della consulta generale.

Che circa la dimanda di ammissione alle pubbliche cerimonie, fattasi da' ricevitori distrettuali, e da' controlori provinciali della tesoreria, e da tutti gli altri funzionarii finanzieri notati in piede, niuna innovazione debba farsi al disposto del mentovato decreto de' 18 maggio 1819, sì per le qualità de' funzionarii ammessi allo cerimonie, che per l'ordine in cui vi sono ammessi, sino a quando S. M. non abbia de' più forti motivi da risolvere altrimenti, siccome fu parimenti dichiarato per via dol detto ministero di cancelleria; e che dove i funzionarii designati fossero invitati alle pubbliche cerimonie, si debbano costituire delle sedie dietro il corteggio, da stare in confuso e senza niuna distinzione di posto.

Che sino a che non sia altrimenti risoluto, non debba aver luogo la domanda de' direttori di posta, di essere annoverati tra' direttori provinciali, perchè essi sono direttori particolari per ciascun distretto di cui seguono le funzioni; nè per legge organica delle poste de' 25 marzo 1819 ànno alcuna attribuzione provinciale, che possa farli comprendere nel numero delle autorità.

Ispettori controlori del registro — Verificatori idem — Conservatori delle ipoteche — Ricevitori del registro nei capoluoghi —

Controlori delle contribuzioni dirette — Ispettori generali di ponti e strade in giro — Ingegneri ispettori di ripartimento — Ingegneri — Sotto Ingegneri — Ispettori de' dazii indiretti — Controlori idem — Tenenti d'ordine idem — Ricevitori idem — Comandanti di golette — Ricevitori generali de' lotti — Ispettori forestali.

Decreto col quale si concede l' onore della mezza toga a' supplenti de' giudici circondariali residenti ne' capoluoghi delle valli di Sicilia.

18 luglio 1827.

Art. 1. Concediamo l' onore della mezza toga a' supplenti de' giudici di circondario residenti ne' capoluoghi delle valli de' reali dominii oltre il faro.

Decreto relativo alla testimonianza che deve farsi da designate autorità ne' giudizii penali.

22 agosto 1827.

Art. 1. Presteranno testimonianza ne' giudizii penali, a seconda delle norme stabilite negli articoli 553 e 554 *delle leggi di procedura penale:*

I consiglieri ministri di Stato, e i consiglieri di Stato;

I ministri segretarii di Stato; il nostro Luogotenente generale in Sicilia, o chi ne faccia le veci, ancorchè non fosse ministro segretario di Stato, ed i direttori de' nostri ministeri e reali segreterie di Stato;

I capi di corte della nostra real Casa, ed i capi di corte delle reali Case della Regina Nostra Augusta Consorte, del duca e della duchessa di Calabria;

I cavalieri gran croce del nostro real ordine di S. Ferdinando e del Merito; ed i cavalieri del nostro real ordine di S. Gennaro;

I cardinali, gli arcivescovi, ed i vescovi;

I tenenti generali; i marescialli di campo, ed i brigadieri del nostro real esercito;

I vice-presidenti ed i consultori della consulta generale del regno; i presidenti ed i procuratori generali delle corti supreme di giustizia, e delle gran corti de' conti ne' nostri reali dominii di qua e di là del faro; il prefetto di polizia in Napoli; il direttore di polizia in Sicilia, ed i direttori generali;

I presidenti, ed i procuratori generali delle gran corti civili delle province o valli; gl' intendenti e comandanti delle province o valli, nell' ambito delle rispettive loro giurisdizioni.

Decreto col quale si approva l' ordinanza della gendarmeria reale del 30 agosto 1827. Nell' art. 128 della medesima si legge.

Art. 128. Nelle funzioni pubbliche gli uffiziali superiori e gli uffiziali di gendarmeria prenderanno quel posto che con Sovrano rescritto sarà stabilito (1).

Decreto col quale accordasi l' uso dell' uniforme ai ricevitori generali e distrettuali de' reali dominii oltre il faro.

1. settembre 1827.

Art. 1. I ricevitori generali e distrettuali de' nostri dominii ol-

(1) Venne concordato con un art. dell'ordinanza di piazza. V. in seguito.

tre il faro vestiranno l'uniforme di quella tesoreria generale, i primi come capi di ripartimento, i secondi come capi di sezioni.

Decreto che estende ad altri individui quello de' 22 agosto 1827 circa il modo di prestar testimonianza ne' giudizii penali.

12 ottobre 1827.

Art. 1. La disposizione del decreto de' 22 agosto ultimo è estesa ai vice-presidenti, agli avvocati generali, ed ai consiglieri delle due corti supreme di giustizia de' nostri reali dominii di qua e di là del faro.

Decreto portante un cambiamento nel grande uniforme degl'intendenti, sotto-intendenti e segretarii generali.

5 febbraio 1828.

Art. 1. Il sottabito e calzone di cui faranno uso i suddetti funzionarii col grande uniforme in occasione di gala, sarà di panno bianco.

Real rescritto col quale viene ordinato che i consigli di guerra di guarnigione debbono nelle pubbliche cerimonie avere un posto, e sarà, pe' giudici, dopo i consigli d' intendenza, e prima de' tribunali di commercio, e pel presidente, dopo quello del tribunal civile.

14 maggio 1828.

Ministero degli affari interni.

La consulta generale del regno, a cui, per effetto di Sovrani ordini, si riunì, per sentire il suo parere, una rappresentanza del comando generale del reale esercito, in ordine al rango di precedenza de' consigli di guerra di guarnigione nelle cerimonie pubbliche, avendo preso in considerazione l'esposto, è venuto ad opinare, che i consigli di guerra di guarnigione abbiano un posto nelle pubbliche cerimonie; che tal posto potrebbe essere pe' giudici de' detti consigli, dopo i consiglieri d' intendenza, e prima de' giudici di commercio, e pel presidente, il posto immediatamente dopo il presidente del tribunal civile.

Rassegnatosi a S. M. siffatto parere, la M. S. nel consiglio ordinario di Stato de' 13 aprile prossimo scorso si è degnata approvarlo.

Io quindi nel Real Nome ec. ec.

Uniforme che indossar debbono gli uffiziali della intendenza generale dell' esercito, i commissari di guerra e gli ordinatori.

14 maggio 1828.

Comando generale del real esercito.

CAPO II.

AMMINISTRATORI MILITARI.

I commissarii ordinatori, ed i commissarii di guerra vestiranno un uniforme composto come segue:

Giamberga di panno bleu oscuro con fodera del panno medesimo, paramani, collaro e rovesci di faldo di panno scarlatto della for-

ma e taglio simile a quello degli uffiziali di fantaria di linea, ma con le tasche segnate orizzontalmente, e le pattine di esse tagliate a scudo e guarnite di tre bottoni.

Al basso di ciascuna falda sarà situato un giglio di ricamo di argento, entro un rombo di panno bleu, contornato da una bacchetta del ricamo stesso.

I pantaloni, gli stivali, i guanti, il roccappot ed il cappotto saran pure uguali a quelli prescritti per gli uffiziali di fanteria di linea, solo il collare del roccappot sarà tutto di panno bleu, senza mostrina, dovendo ricevere i corrispondenti ricami.

Il bottone sarà di argento del diametro di 10 linee con un fior di giglio e la leggenda: *amministrazione militare*.

L'intendente generale dell'esercito se è uffiziale generale ne vestirà l'uniforme; altrimenti porterà quello assegnato agli ordinatori, ma il ricamo ed i bottoni ne saranno in oro, ed avrà la ciarpa ed il cappello simile a quello de' generali, ma la penna nell'interno di questo sarà nera, e non userà pennacchio.

Quegli ordinatori che avran rango di generali ne vestiranno i distintivi senz'alcuna addizione o cambiamento, gli altri avranno un uniforme di gala, ed uno giornaliero.

Il primo guernito su tutti gli orli di un ricamo di argento alto 20 linee del disegno approvato, che sarà pure sul collare e su i paramani. Con quest'uniforme solo a piedi useranno le calza-brache di panno bianco l'inverno, e di tela bianca l'estate, soprapponendovi gli stivali della forma detta alla dragona, che giungano, cioè, sin sotto la rotula, tagliati davanti dritti e con un leggiero incavo nel di dietro.

Gli sproni saranno di argento, fermati con corregge di cuoio nero.

A cavallo avranno il pantalone, o porteranno gli sproni pure di argento, inchiodati al tacco.

L'uniforme giornaliero avrà solo il ricamo su i paramani e sul collare.

Il cappello sarà simile a quello prescritto per gli uffiziali superiori di fanteria, ma il gallone sarà ornato nel tessuto di un festone a punte, non meno che la ciappa, la quale verrà fermata da un bottone, e non vi sarà pennacchio.

La ciarpa sarà simile a quella prescritta por gli uffiziali di linea.

Avranno una spada ed una sciabla; la prima simile a quella assegnata ai generali; ma col centurone di danto bianco; e la seconda simile a quella prescritta per gli uffiziali superiori di fanteria, col centurone che questi usano; porteranno la prima giornalmente e sempre che sono a piedi, la seconda a cavallo.

Il fiocco sarà quello stabilito per tutti gli uffiziali.

La bordatura de' cavalli sarà simile a quella degli uffiziali superiori dell'esercito, ma il gallone della mantiglia e del pannetto, e le cifre saranno di argento.

I commissarii di 1 classe avranno sulle mostre e sul collare due ordini di ricamo di argento largo linee 6 1/2 non compresa una sola bacchetta sull'estremo del disegno. All'angolo del collare vi sarà un giglio di ricamo di argento, e tre sul paramano che non avrà bottoni.

Il cappello sarà simile a quello degli ordinatori, non meno che la spada, la sciabla, la ciarpa, i centuroni, il fiocco e la bordatura del cavallo.

Gli sproni saranno di argento ed inchiodati al tacco degli stivali.

I commissarii di 2 classe avranno lo stesso uniforme che i precedenti, ma al collare non vi sarà che un sol ricamo, colla bacchetta e col giglio.

Ove piaccia a S. M. nominare de' commissarii aggiunti essi vestiranno come i precedenti ma avranno un sol ricamo su i paramani con tre gigli, ed al cappello invece del gallone d'oro ne porteranno uno di seta largo un pollice nell' esterno.

Gl' impiegati della intendenza generale dello esercito avranno un uniforme composto come segue:

Giamberga simile pel taglio e per la forma e pe' colori a quella de' commissarii di guerra.

Cappello come quello prescritto pe' commissarii aggiunti.

Useranno una spada guernita di bronzo dorato e guardia piegata e con la impugnatura di madreperla, col cinturone di dante bianco guernito come quello degli uffiziali di fanteria.

Non avranno ciarpa nè pennacchio.

I pantaloni, gli stivali, i guanti, il cravattino, il fiocco della spada, ed il cappotto saranno simili a quelli degli uffiziali di fanteria di linea.

I capi di ripartimento dell' intendenza generale dell' esercito avranno al collare ed ai paramani due ricami di argento del disegno approvato, con una sola bacchetta e senza gigli, ed un ricamo alle tasche e contro tasche ed alla vita. Il loro cappello sarà quello assegnato ai commissarii di guerra di 1 e 2 classe.

I capi di sezione avranno due ricami del disegno anzidetto con una sola bacchetta sul collare e su i paramani, ma senza gigli.

Gli uffiziali di 1 classe avranno un ricamo al collare e due ai paramani.

Gli uffiziali di 2 classe avranno un ricamo al collare ed uno ai paramani.

Gli uffiziali di 3 classe avranno la sola bacchetta al collare ed un ricamo con la bacchetta al paramano.

Gli alunni con soldo e nomina regia avranno un sol ricamo al collare e non porteranno fiocco alla spada.

I capi sezione, uffiziali di 1, 2 e 3 classe ed alunni nelle gale e ne' circoli della real corte, cui dovessero intervenire, porteranno un calzone di panno bianco corto con calze di seta e scarpe con fibbie.

I magazzinieri ed altri impiegati subalterni vestiranno, solo in campagna, l' uniforme simile a quello descritto per gli uffiziali della intendenza generale, ma con un solo giglio di argento al collare; non porteranno pertanto nè fiocchetti al cappello, nè fiocco alla spada.

Gli uscieri avranno l' uniforme stesso che quelli di egual grado delle reali segreterie di stato; però i bottoni saranno quelli precedentemente stabiliti, ed i galloni saranno di argento, non di oro; non porteranno nè fiocchi alla spada, nè fiocchetti al cappello.

Decreto che accorda l' onore dell' uniforme di controlori provinciali e distrettuali de' reali dominii oltre il faro.

10 giugno 1828.

Art. 1. Accordiamo ai controlori provinciali e distrettuali dei nostri dominii oltre il faro l' uniforme di quella tesoreria generale, cioè, a' controlori provinciali lo stesso uniforme de' ricevitori generali, quello cioè di capi di ripartimento della suddetta tesoreria, ed a' controlori distrettuali l' altro de' capi di sezione, a similitudine de' ricevitori di distretto.

Decreto col quale si dichiara che gli uffiziali capi di ripartimento de' ministeri di stato delle finanze e degli affari interni, ed i controlori sostituti delle officine finanziere di Palermo e di Messina possono a preferenza degli estranei, concorrere per le piazze in esso indicate.

10 giugno 1828.

Art. 1. Dichiariamo che gli uffiziali capi di ripartimento della nostra real segreteria e ministero di stato delle finanze, possono a preferenza di soggetti estranei concorrere non solo per le piazze superiori della tesoreria generale, ma per quelle ancora di direttori generali, amministratori delle varie dipendenze finanziere, del pari che di consiglieri della gran corte de' conti.

Art. 2. Il concorso alle cariche di consiglieri della gran corte de' conti, sarà comune ancora agli uffiziali capi di ripartimento della nostra real segreteria e ministero di stato degli affari interni, delle di cui materie, come di quelle delle finanze, si occupa il tribunale suddetto.

Art. 3. Con questa occasione dichiariamo altresì che il controloro sostituto delle officine finanziere di Palermo può aspirare alle piazze di capo di uffizio della tesoreria generale di Napoli. Il controloro sostituto in Messina, del pari che gli altri capi sostituti delle Officine così di Palermo che di Messina lo possono poi per le piazze di segretarii ed ispettori generali della mentovata reale tesoreria.

Decreto sul modo come abbiano a farsi dagli ambasciatori e da ministri plenipotenziarii, dagl' inviati straordinarii e dagl' incaricati di affari delle potenze estere residenti presso questa real corte, le dichiarazioni giudiziarie in materie civili, innanzi ai magistrati de' reali dominii al di qua e al di là del faro.

17 luglio 1828.

Art. 1. Gli ambasciatori e ministri plenipotenziarii, gl' inviati straordinarii e gl' incaricati di affari delle potenze estere residenti presso la nostra real corte non potranno essere citati a far dichiarazioni giudiziarie innanzi ai magistrati de' nostri reali domini nelle materie civili.

I suddetti agenti diplomatici risponderanno per iscritto ai quesiti su' fatti che verranno dal magistrato competente determinati a norma delle leggi ne' casi dalle medesime previsti.

Art. 2. Il nostro procuratore presso il collegio ove pende il giudizio, ed il nostro procuratore presso il tribunal civile rispettivo,

ove si tratti di giudizio innanzi ai giudici di circondario, rimetterà la copia della sentenza o decisione che determina i fatti su cui cader debbe l' interrogatorio al nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, il quale la farà pervenire per mezzo del nostro ministro segretario di stato degli affari esteri alla persona che deve rispondere ai quesiti.

Art. 3. Le dichiarazioni originali su' quesiti saranno depositate nella cancelleria del tribunale o del giudicato ove pende il giudizio.

Non potrà opporsi come nullità la mancanza del giuramento in dette dichiarazioni, nel caso in cui vi sia dalla legge richiesto.

Ministero di Stato della polizia generale.

30 ottobre 1828.

1. Avendo rassegnato a S. M. il Re N. S. la domanda di diversi capi e sottocapi delle guardie urbane ond' essere autorizzati a cingere la sciabla invece del cangiarro, di cui è permesso l'uso alle guardie suddette, la M. S. nel consiglio ordinario di stato de' 27 di questo mese in Portici si è degnata accordarlo per tutti i capi e sottocapi urbani.

Nel Real Nome ec.

Real rescritto con cui si modificano le precedenti disposizioni, e si accorda ai componenti del consiglio di guerra di guarnigione il posto dopo le gran corti criminali, come straordinariamente incaricati a procedere per materie criminali, senza innovarsi cosa alcuna per riguardo ai presidenti.

22 gennaio 1829.

Il ministero della guerra e marina al ministero degli affari interni.

ECCELLENZA.

Rassegnatosi a S. M. il Re le rimostranze inoltrate dal comandante generale del reale esercito, onde provocarsi una modifica alla ulteriore decisione Sovrana, con cui fu stabilito il rango di precedenza del presidente e de'giudici del consigli di guerra di guarnigione nelle pubbliche cerimonie, la M. S. nell' ordinario consiglio di stato de' 9 corrente mese, confermando per quanto riguarda il citato presidente l' anzidetta sua real decisione emessa coerentemente al parere della consulta generale del regno, si è degnata di ordinare pe' componenti de' consigli medesimi, che prendano posto dopo le gran corti criminali, come straordinariamente incaricati a procedere per materie criminali.

(Nel 24 gennaio di detto anno il ministro degli affari interni comunicò il citato rescritto agl'intendenti).

Real rescritto prescrivente che ne' capiluoghi de' distretti, data la precedenza al sottintendente, egli sceglierà, nel centro della linea, delle sedie, da situarsi parallelamente all' altare maggiore; alla sua destra le autorità militari alla testa delle varie dipendenze secondo il loro rango ed anzianità, ed a sinistra le diverse autorità civili.

28 marzo 1829.

Ministero degli affari interni.

La consulta di Stato de' reali dominii al di qua del faro, inca-

ricata per ordine di S. M. di esaminare la controversia insorta per parte de' direttori del genio e di artiglieria residenti in Barletta e sottoispettori di gendarmeria pel posto che prender debbono nelle pubbliche cerimonie, à considerato che le autorità reclamanti per la loro direzione ed ispezione debbano essere considerate come capi di corpi, è stata di avviso che in chiesa; nel centro della linea, da situarsi parallelamente all' altare maggiore, segga il sottointendente, alla sua dritta le autorità militari che sono alla testa delle sue dipendenze e di cui la residenza è fissata nel capoluogo del distretto, serbando l'ordine di rango e di anzianità come sono i direttori del genio e di artiglieria e sotto ispettori o comandanti di gendarmeria ed il comandante della piazza; e sulla sinistra le diverso autorità civili, come sindaco, giudice regio o commissario di polizia.

Rassegnato a S. M., nel suo consiglio di Stato ordinario de' 20 corrente mese, tale parere della consulta, S. M. si è degnata approvarlo.

Nel Real Nome ec. ec.

Real rescritto prescrivente che i due direttori provinciali de' dazii indiretti, e de' dazii diretti e dritti diversi siano tra loro di ugual grado, che perciò nelle pubbliche cerimonie la precedenza è dovuta secondo le regole generali in vigore.

28 marzo 1829.

Ministero degli affari interni.

SIGNOR INTENDENTE.

Il consigliere ministro di stato, segretario di stato delle finanze mi à comunicato un real rescritto del tenore seguente:

« I direttori de' dazii indiretti, e de' dazii diretti e de' dritti diversi della provincia di Basilicata, in ottobre dello scorso anno promossero il dubbio a chi de' due fosse dovuta la dritta e la precedenza nelle pubbliche cerimonie, dopo la effettuata organizzazione de' rami finanzieri nelle province, secondo i dettami del real decreto de' 10 gennaio 1825.

« Contemporaneamente l' altro direttore de' dazii diretti e dritti diversi di Abruzzo Citeriore presentò a questa real segreteria consimili reclami, poggiati su di talune particolari circostanze che lo riguardavano, a differenza del suo collega de' dazii indiretti.

« Abbenchè tali quistioni furono altra volta agitate, puro piacque al Re N. S., cui fu fatto tutto presente, incaricare la consulta generale del regno di discutere e dare il suo avviso su di essi, sotto amendue i punti.

« La consulta generale prendendo in disamina la prima delle surriferite controversie, considerò, che le due direzioni provinciali finanziere sono fra loro uguali, per essere una la natura di esse, ed una e contemporanea la loro istituzione. Che sul real decreto organico de' 10 gennaio 1825 non si diede una espressa primazia ad alcuna delle due cennate cariche, epperò devo riputarsi un accidente e non una marca di distinzione la nomina della direzione de' dazii indiretti prima dell' altra de' diretti. Che, per conseguenza, debbe esser stabilita la precedenza de' direttori sulle regole in

vigore tra i funzionarii di ugual grado. E quindi fu di avviso essa Consulta, che la precedenza dovesse aver luogo dove la data di nomina di un direttore sia anteriore a quella dell' altro. Su date uguali di nomina, la precedenza deve cadere in prò di colui che abbia preso prima possesso, e dove la nomina ed il possesso sieno contemporanei, la precedenza si regoli dall'anzianità dell'età.

« In quanto poi ai particolari reclami del direttore de' dazii diretti di Chieti, la Consulta à riflettuto che questo funzionario nel 1806 era preside in Cosenza, e però, al termine del reale rescritto de' 26 luglio 1817 nel concorso degli altri impiegati del ramo amministrativo, deve essere trattato con la precedenza che gli compete, in quello dove è stato piazzato con la nomina di direttore interino nel 1816, in ordinario nel 1828, per lo che à portato sentimento, che il direttore de' dazii diretti della ripetuta provincia di Abruzzo Citeriore debba nelle pubbliche cerimonie avere la precedenza sul di lui collega de'dazii indiretti, non ostante che il primo fosse stato nominato interino direttore della registratura nel 1816; e proprietario de' rami riuniti nel 1828, ed il secondo direttore de'dazii indiretti proprietario nel 1818.

« Essendomi recato a dovere di rassegnare a S. M. amendue questi pareri della consulta generale del regno, la M. S. si è degnata di uniformavisi. »

Nel Real Nome ec. ec.

Ministeriale con cui si rammentano le disposizioni di dovere gli ispettori di polizia precedere i giudici regii nelle pubbliche cerimonie, cui seguiranno i sindaci.

18 aprile 1829.

SIGNOR INTENDENTE.

Nella provincia di Capitanata era insorta quistione di rango nelle pubbliche cerimonie tra l' ispettore di polizia e il giudice regio, pretendendo quest' ultimo, in opposizione della determinazione Sovrana che formò oggetto della ministeriale de' 10 ottobre 1828, di avere la precedenza sull' ispettore. Il procurator generale del Re di quella provincia ne fece rapporto a S. E. il Ministro di grazia e giustizia, e quasi dubitando la indicata determinazione Sovrana fosse relativa soltanto ai commissarii ed ispettori commissarii, non già ai semplici ispettori; ma la prelodata E. S., in conformità delle norme da S. M. stabilite nel 1828 à comunicato al suddetto procurator generale del Re le disposizioni onde l' ispettore preceda il regio giudice.

Le serva ciò d' intelligenza, pe' casi ne' quali potessero elevarsi delle gare somiglianti.

Ministero di stato della polizia generale.

30 luglio 1829.

S. M. nel consiglio ordinario di stato de' 21 di questo mese, dietro mio rapporto, à avuto la degnazione di accordare ai capi e sottocapi delle guardie urbane i distintivi del cappello appuntato con nocca rossa e del collaretto rosso ornato nel lembo superiore con due gigli di argento, cioè della dimensione di un' oncia e tre linee di altezza po' capi e di un oncia pe' sottocapi.

Nel Real Nome ec.

Real decreto che stabilisce le forme particolari pe' giuramenti, interrogatorii, testimonianze ed altri atti da adempiersi, nelle materie civili, dalle persone rivestite di cariche distinte.

20 agosto 1829.

Art. 1. Il giuramento che fosse deferito ed ordinato nelle materie civili, sarà prestato nella stessa forma di eccezione stabilita nell' art. 215 delle leggi di procedura ne' giudizii civili, pe' casi di legittimo impedimento.

Da' consiglieri ministri di stato e da' consiglieri di stato.

Da' ministri segretarii di stato e dal nostro luogotenente generale in Sicilia, o da colui il quale ne faccia le veci, ancorchè non fosse ministro segretario di stato.

Da' direttori de' ministeri e reali segreterie di stato.

Da' capi di corte della nostra real casa, e da quelli delle case della Regina, nostra augusta consorte, del Duca e della Duchessa di Calabria.

Da' Cavalieri gran croce del nostro real ordine di S. Ferdinando e del Merito; e da' Cavalieri del nostro real ordine di S. Gennaro.

Da' Cardinali, dagli Arcivescovi e da' Vescovi.

Da' Tenenti generali, Marescialli di campo e Brigadieri del nostro reale esercito.

Da' vice presidenti, e da' consultori della consulta generale del regno.

Da' presidenti, da' nostri procuratori generali, da' vice presidenti, dagli avvocati generali, e da' consiglieri delle due corti supreme di giustizia, compresi quelli in missione di presidenti e di procuratori generali presso le gran corti civili, da' presidenti e dai nostri procuratori generali presso la gran corte de' conti de' nostri reali dominii al di qua e al di là del faro.

Dal prefetto di polizia in Napoli, dal direttore di polizia in Sicilia, e da' direttori generali.

Dagl' Intendenti e da' comandanti delle province o delle valli nell' ambito del rispettivo territorio.

Art. 2. Allorchè i funzionarii, designati nell' articolo precedente, dovranno essere intesi personalmente in giudizio civile, sia come parte, sia come testimonii, saranno intesi, secondo la diversità de' casi, ne' modi stabiliti negli articoli 553 e 554 delle leggi di procedura ne' giudizii penali: osservandosi per tutt' altro, le forme prescritte dalle leggi di procedura ne' giudizii civili.

Art. 3. Le disposizioni de' due precedenti articoli si osserveranno anche pe' nostri ambasciatori, ministri plenipotenziarii, ed inviati straordinarii presso i governi esteri, allorchè si troveranno nel regno.

Art. 4. I detti agenti diplomatici, del pari che gl' incaricati di affari ed i segretarii di legazioni, quando dimorano fuori regno, adempiranno al giuramento e risponderanno a' quesiti nel modo stabilito col nostro real decreto de' 17 di luglio 1828 pe' diplomatici esteri residenti presso la nostra real corte. In questo caso le loro risposte saranno giurate, sempre che questa formalità sia dalla legge prescritta; ed ove si tratti di giuramento deferito, la

risposta giurata, dopo il deposito fatto in cancelleria a cura della parte diligente, sarà letta alla udienza pubblica dal cancelliere, presenti o chiamate le altre parti ed i patrocinatori in causa.

Real rescritto con cui si prescrive che oltre delle autorità e funzionarii pubblici contemplati dal decreto del 1819 alcun altro non abbia dritto di prender rango nelle cerimonie pubbliche, restando abrogata ogni disposizione posteriore.

26 agosto 1829.

Ministero degli affari interni.

Essendosi rassegnato al Re nel consiglio di Stato ordinario dei 21 andante mese, alcuni dubbii proposte dalle autorità de' capoluoghi delle province e de' distretti, pel rango di precedenza da tenersi nelle cerimonie pubbliche, la Maestà Sua, onde ovviare ogni ulteriore quistione e reclamo di tal natura, si è degnata risolvere che stiasi strettamente a quanto è disposto nel real decreto de' 18 maggio 1819, cosicchè tutte quelle autorità militari e civili, contemplate in detto real decreto, intervengano prendendo il posto in esso decreto loro assegnato. Tutte le altre, che in esso decreto non si trovano nominate non vi intervengano.

E siccome vi è stata qualche disposizione posteriore al decreto medesimo per alcune autorità, che non erano in quelle contemplate, così la prelodata Maestà Sua si è degnata dichiarare, che rimane annullata e rivocata qualunque disposizione posteriore al decreto suddetto.

Nel Real Nome ec. ec.

Ministero di stato della polizia generale.

26 settembre 1829.

Dopo la Sovrana determinazione de' 21 luglio ultimo, con la quale si accordò a' capi e sottocapi delle guardie urbane l' onorifico distintivo del cappello appuntato con coccarda rossa, e del collarino rosso con due gigli di argento, si promosse il dubbio se i suddetti capi e sottocapi potessero vestire l' uniforme lungo, e porre un galloncino per sostegno della coccarda.

S. M. alla quale ò rassegnato il dubbio suddetto nel consiglio ordinario de' 18 del corrente mese, mentre si è compiaciuta di dichiarare che è sempre più contenta de' servigii che si prestano dalle guardie urbane, e della zelante ed operosa devozione ch'esse spiegano verso il real trono, à avuto la degnazione di permettere ai capi e sottocapi delle guardie urbane suddette di poter far uso di giamberga a frale, e di galloncino d' argento da servire di ciappa alla coccarda del cappello, accordata loro precedentemente con Sovrana determinazione relativa al cappello, alla coccarda, ed al collaretto rosso con due gigli di argento pe' capi e sottocapi suddetti.

A' raccomandato la M. S. in pari tempo che si badasse e s'inculcasse con ogni cura acciò da detti capi, sottocapi e guardie urbane non si degeneri in abusi di alcun altro distintivo, e specialmente che da nessuno di essi si faccia mai uso di divisa militare, con dovere le dette guardie urbane far uso di cappello tondo.

Nel Real Nome ec.

Reale statuto, che definisce le condizioni di nobiltà per le fanciulle da ammettersi nel primo educandato Regina Isabella Borbone.

28 settembre 1829.

Art. 1. Potrà chiedersi la grazia della mezza piazza franca, quante volte la fanciulla appartenga alle famiglie ed a' genitori delle seguenti classi:

1. Alle famiglie ascritte ne' registri di nobiltà di questa parte de' reali dominii, e a quelle de' dominii al di là del faro, che si uguagliano alle stesse.

2. Alle famiglie che ànno i titoli di principe, duca, marchese, conte, visconte, e di coloro che possedevano feudi nobili ne' dominii al di là del faro, *o in capite reginae curiae* in questa parte de' reali dominii.

3. Alle famiglie che godono, e che potrebbero godere la croce costantiniana di giustizia.

4. Le figlie de' cavalieri de' reali ordini di S. Ferdinando e di S. Gennaro.

5. Le figlie de' consiglieri di Stato, e de' ministri segretarii di Stato.

6. Le figlie de' direttori delle reali segreterie.

7. Le figlie de' consultori della consulta de' reali dominii.

8. Le figlie de' militari da colonnello inclusivo in sopra.

9. Le figlie de' magistrati componenti la corte suprema di giustizia, la gran corte de' conti, e le gran corti civili e criminali.

10. Le figlie degl' intendenti, segretarii generali d' intendenza, e di coloro che furono intendenti, purchè non siano stati rimossi per causa di reato.

11. Le figlie degli uffiziali capi di ripartimento delle reali segreterie.

12. Le figlie de' segretarii della consulta.

13. Le figlie de' direttori generali finanzieri.

14. Le figlie de' capi subalterni di corte.

15. Le figlie degli amministratori de' siti reali.

16. Le figlie degl' incaricati di affari.

17. Le figlie del sopraintendente generale di salute.

18. Le figlie del sopraintendente generale degli archivii.

19. Le figlie del reggente de' banchi.

20. Le figlie del direttore generale de' ponti e strade.

E' rivocato di dare onori militari agl' intendenti, nel primo ingresso alla loro provincia accordati con gli articoli 193 e 206 del decreto del 25 giugno 1807.

23 dicembre 1829.

Ministero degli affari interni.

Essendosi in qualche provincia praticati verso l' intendente gli onori militari, disposti dagli articoli 193 e 206 del decreto de' 25 giugno 1807, Sua Altezza Reale il Duca di Calabria, in considerazione, che all' articolo 315 della legge del 12 dicembre 1816 vengono abrogati gli articoli enunciati, non doveano rendersi onori militari, senza gli ordini precedenti del ministero della guerra, à ordinato di parteciparsi il tutto a questa real segreteria di Stato, acciò non abbian luogo simili inconvenienti.

Ne la prevengo, signor intendente, per lo esatto adempimento di risulta.

Ministeriale la quale dichiara che nelle cause ecclesiastiche, dovendosi citare testimonii laici, si dirigesse oficio alle rispettive autorità locali, onde far presentare i medesimi nelle curie.

13 marzo 1830.

Il ministero degli affari ecclesiastici
a monsignor arcivescovo di Capua.

Il ministro di grazia e giustizia mi à fatto conoscere che V. S. Illustrissima e reverendissima à chiesto al procurator generale del Re, presso la gran corte criminale di Santa Maria di potersi avvalere di un usciero di quella corte, per citare i testimonii che devono sentirsi in un processo che si sta formando per cotesta curia.

Su tal proposito fo conoscere a V. S. Illustrissima e reverendissima che prima della occupazione militare per le cause che, giusta la polizia del regno, si agitavano nelle curie ecclesiastiche, dovendosi udire testimonii laici, se ne dirigeva il corrispondente ufficio alla autorità locale per obbligare i medesimi a presentarsi in curia. I *cursori* poi delle curie stesse citavano le persone in clericato.

Pare, che, in seguito delle disposizioni dell' articolo XX del concordato, trattandosi di cause puramente ecclesiastiche e di competenza delle stesse curie, non sia disaprovabile l' antica pratica, senza pregiudizio della reale giurisdizione, atteso che gli ordini al laico si danno dal magistrato laico.

Prevengo a V. S. illustrissima e reverendissima di avere scritto corrispondentemente al ministro di grazia e giustizia.

Agli amministratori comunali ed ai governatori delle chiese, benchè di laica fondazione, non competono coscini per ginocchiarsi sopra di essi all' occasione di solenni cerimonie e feste religiose.

3 luglio 1830.

Il ministero degli affari ecclesiastici
al ministero degli affari interni.

ECCELLENZA

Il vescovo di Troja, con suo rapporto in data degli 8 dello scorso mese di giugno, mi à riferito che trovandosi nel comune di Foggia in santa visita, tempo fa, ravvisò il seguente disordine, cioè, che i sindaci ed eletti pro tempore usurpavano con indifferenza l' uso de' coscini e di strato nella chiesa, che dicono di loro patronato, con rendere comuni tali abusi ad altri rami amministrativi di loro dipendenza, come ai governatori così detti della cappella della Madonna. Tali abusi, preintese che si sarebbero accresciuti maggiormente nella passata ricorrenza del Corpus Domini, a segno che il divisato vescovo si astenne d' intervenire nella processione, appunto perchè il sindaco di quel comune ordinò che, passando la processione medesima per le chiese avessero fatto trovar messi i coscini.

Ciò posto, essendo le pretensioni del sindaco e degli eletti, non che de' governatori delle chiese di laica fondazione contrarie non me-

no alle regole canoniche, che alla polizia del regno, prego V. E., perchè secondando le vedute del vescovo diocesano, tendenti al rispetto e alla decenza de' sacri tempii, dia provvedimento onde sien messi a dovere, nel caso di cui si tratta, gli amministratori comunali e delle chiese di laica fondazione, e non abbia luogo l'assunta novità contraddetta dalla disciplina ecclesiastica e polizia del regno.

Perchè gl' intendenti prima di stabilire i programmi, si mettino di accordo con i comandanti delle armi, per ciò che riguarda la parte militare, onde pria della pubblicazione, ripianarsi ogni ostacolo che vi si potrebbe incontrare.

25 ottobre 1830.

Il ministero della guerra e marina al ministero degli affari interni.

ECCELLENZA

Nella real piazza di Catania, com' è avvenuto pure in Trapani, si sono eseguite per ordine del comandante della Valle, tre salve di artiglieria, onde festeggiare il felice ritorno delle Loro Maestà il Re e la Regina. Tanto si è provocato nel programma che in quella circostanza si è pubblicato dall' intendente della provincia, ed inviato in istampa al comandante della Valle.

Il comandante generale dell' esercito che mi à dato di ciò avviso, nell' atto che à divisato farsi pagare dai rispettivi comandanti delle Valli sul proprio soldo lo importo della munizione indebitamente consumata nelle suddette salve, à chiesto che per evitarsi in avvenire simili irregolarità, si facciano delle prevenzioni agl'intendenti dello province, onde costoro, prima di stabilire i soliti programmi, in siffatti incontri, si mettano di accordo con i comandanti dello Valli in ciò che risguarda la parte militare, e così vedersi se, prima della pubblicazione, vi siano ostacoli da ripianare.

Ho l' onore di prevenirne l' eccellenza vostra, acciò si compiaccia di dare le disposizioni che stimerà, per eseguirsi quanto il comandante generale desidera.

Real decreto che proibisce di portarsi segno o distintivi militari da persone che tali non siano.

9 dicembre 1830.

Art. 1. Chiunque non sia militare, non dovrà fare uso di qualunque distintivo o segno militare.

Art. 2. Saranno immediatamente cambiati i bottoni negli uniformi civili che gli ànno simili a quelli do' generali.

Art. 3. È parimenti proibito il portare con gli uniformi civili i fiocchi alla spada ed al cappello simili a quelli degli uffiziali del reale esercito; come anche il bordo al cappello, e qualsivoglia altro accessorio che possa confondersi co' distintivi militari.

Art. 4. Nell' uniforme delle guardie doganali, per conoscere le classi sarà supplito con altri distintivi diversi da quelli che ora portano i sotto uffiziali dell' esercito.

Ministero di stato della polizia generale.

11 dicembre 1830.

Con determinazione Sovrana del 1 di questo mese S. M. si è degnata di autorizzare i capi e sottocapi delle guardie urbane a poter far uso della sciabla e della spada fuori l'ambito del proprio comune.

Nel Real Nome ec.

Ordinanza di piazza del dì 6 gennaio 1831.

TITOLO IV.

DEGLI ONORI E DELLE CERIMONIE.

CAPITOLO I.

DEGLI ONORI.

ART. 1.

Degli onori militari.

2102. Quando il *SS. Sagramento* passerà a vista di una truppa schierata, avvenga ciò di giorno o di notte, dovrà questa portare le armi, presentarle, e far quindi all'orazione l'arme: quando poi la truppa sia a cavallo farà sciabla in mano, e dai tamburi o trombetti, o dalla banda si batterà o sonerà la marcia. Gli uffiziali generali o superiori saluteranno tre volte colla sciabla, e trovandosi a piede faranno quindi all'orazione l'arme. Le bandiere e gli stendardi saluteranno tre volte; indi i portabandiere faranno all'orazione, e lo eseguiranno puranche i portastendardi se a piedi. La truppa riprenderà la sua primitiva posizione allor quando il *Santissimo* ne abbia oltrepassato di cinquanta passi una delle sue ali.

2103. Le truppe in marcia si schiereranno in battaglia per rendere gli onori succennati al *Santissimo.*

2104. Quando il *SS. Sagramento* passerà a vista de' posti di fanteria o di cavalleria, essi prenderanno le armi e gli renderanno gli stessi onori prescritti al n. 2102.

2105. Il primo posto innanzi a cui passerà il *SS. Sagramento* somministrerà, secondo la propria forza, un caporale e due o quattro uomini armati per accompagnarlo: questi uomini marceranno su' lati del *Santissimo*, e porteranno le armi da sottufiziali, ed essendo di cavalleria vi anderanno sempre a piedi, essi verranno rilevati da posto in posto, onde il *Santissimo* sia accompagnato fino al ritorno nella Chiesa.

2106. Le sentinelle a vista delle quali passerà il *Santissimo* presenteranno le armi, ma non faranno all'orazione, non dovendo tralasciare la cura della propria consegna.

2107. In ogni piazza il giorno del *SS. Corpo di Gesù Cristo* tutta la guarnigione prenderà le armi, e si schiererà in battaglia sulla strada che dovrà percorrere la processione. Il posto di ono-

re sarà il più vicino alla Chiesa donde uscirà la processione stessa. Le piazze ed i larghi saranno con preferenza occupati dalla cavalleria. Al passare del *SS. Sagramento* tali truppe renderanno gli onori prescritti di sopra.

2108. Una compagnia di granatieri del primo corpo di fanteria della guarnigione marcerà in due file a' lati del baldacchino. I corpi a piedi della nostra guardia avranno la preferenza su tutt'i corpi dell' esercito. Per tale funzione non esistendo nella piazza altra truppa che di cavalleria, un distaccamento di questa, ma a piedi, marcerà come sopra.

2109. Quando Noi passeremo innanzi ad una truppa schierata, essa presenterà le armi, e s' è a cavallo porrà la sciabla in mano; gli uffiziali generali o superiori, le bandiere, e gli stendardi saluteranno tre volte, e la banda, i trombetti, o i tamburi soneranno o batteranno la marcia; la truppa riprenderà la primiera sua posizione dopo che Noi avremo oltrepassato di 50 passi una delle sue ali.

2110. Le truppe in marcia si arresteranno, e si schiereranno in battaglia per renderci gli onori suddetti.

2111. I posti prenderanno le armi e ci renderanno gli onori stessi.

2112. Le sentinelle presenteranno le armi.

2113. Quando Noi entreremo in una piazza, le truppe a piedi prenderanno le armi e si schiereranno in battaglia sul terreno che dovranno percorrere, ed a misura che passeremo per innanzi ad esse ci renderanno gli onori.

2114. Le truppe a cavallo verranno tutte incontro della nostra persona sino al luogo prescritto dal governatore o comandante, che a meno di nostra particolare disposizione, non sarà oltre al tiro del cannone delle piazze di guerra, o ad un miglio dall' abitato nelle altre. Queste truppe si schiereranno quivi in battaglia, ed al nostro passaggio ci renderanno gli onori e quindi rompendo in colonna colla dritta in testa ci seguiranno sin dentro la piazza.

2115. Il posto di onore delle suddette truppe a piedi o a cavallo sarà il più prossimo al luogo per ove Noi giungeremo, quivi si situerà la dritta del primo corpo.

2116. Le truppe dopo il nostro passaggio, o dopo averci accompagnato attenderanno i nostri ordini.

2117. Il governatore o comandante seguito dagli uffiziali dello stato maggiore della piazza e da' comandanti locali dell' artiglieria e del genio, si troverà sullo spalto al di fuori della prima barriera per presentare a Noi le chiavi della piazza, ove questa sia di guerra, non essendo tale, si farà trovare all' ingresso della città per prendere i nostri ordini.

2118. Tutti gli altri uffiziali che facendo parte della guarnigione non sono sotto le armi, si troveranno a piè della scala della nostra abitazione ovvero in altro luogo a ciò designato.

2119. Dopo che Noi avremo passato i ponti di una piazza di guerra si faranno tre salve di tutte le artiglierie che si trovano montate su' ripari della piazza.

2120. Se Noi ci tratterremo nella piazza, il primo corpo di fanteria della guarnigione fornirà alla nostra abitazione una guardia

composta dal primo battaglione colla sua bandiera, e comandato dal colonnello: si situeranno due sentinelle a ciascuna delle porte d' ingresso.

2121. Sarà parimente destinato di guardia alla nostr' abitazione il primo squadrone del primo corpo di cavalleria della guarnigione col suo stendardo, e comandato dal colonnello. Due vedette saranno situate innanzi alla porta principale di essa abitazione.

2122. Tale guardia sarà successivamente rilevata di giorno in giorno dal primo battaglione e dal primo squadrone degli altri corpi di fanteria e di cavalleria della guarnigione. E quando la nostra residenza si prolungasse, alterneranno per questo onore anche gli altri battaglioni e squadroni nell' ordine di sopra stabilito, ma sempre colla bandiera e collo stendardo del primo, e col colonnello alla testa.

2123. Trovandosi nella piazza de' corpi di fanteria o cavalleria della nostra guardia, essi saranno esclusivamente incaricati di fornire il suddetto servizio.

2124. Tutt' i corpi della guarnigione manderanno giornalmente un capitano di ordinanza presso la nostra Persona.

2125. Il governatore o comandante della piazza, o l' uffiziale che ne avesse il comando superiore, si porterà ogni mattina da Noi per farci rapporto delle novità occorse nel giorno antecedente, e prendere i nostri ordini ed il *santo.*

2126. Quando Noi partiremo da una piazza dopo di avervi fatto soggiorno, le truppe a piedi saranno disposte nel modo stesso che al nostro giungervi, ma la loro dritta sarà verso la nostra abitazione, cui il primo corpo si appoggerà. Esse truppe ci renderanno i medesimi onori. La cavalleria sarà schierata immediatamente fuori della piazza o dell' abitato e resi gli onori al nostro passaggio, ci accompagnerà fin dove prescriveremo.

2127. Passato che avremo le barriere di una piazza di guerra le artiglierie faranno le salve prescritte al n. 2119.

2128. Alla nostra partenza da una piazza il governatore o comandante di essa, e tutti gli uffiziali mentovati ne' num. 2117 e 2118, si faranno trovare nel luogo che indicheremo.

2129. La Regina, il Real Principe ereditario e la Reale Principessa ereditaria riceveranno dalle truppe schierate o in marcia, dalle guardie e sentinelle e dalle guarnigioni al giungere o nel soggiornare in una piazza ed al partirne, gli stessi onori prescritti per la nostra Persona, eccetto la presentazione delle chiavi; il prescritto però ne' num. 2124 e 2125 si eseguirà soltanto pel Real Principe ereditario.

2130. I principi e le principesse reali, cioè i fratelli germani, le sorelle germani, ed i figli del Re o del Principe ereditario riceveranno dalle truppe schierate o in marcia, e dalle guardie e sentinelle innanzi a cui passeranno, gli stessi onori prescritti per Noi ne'num. 2109, 2110, 2111 e 2112: però le bandiere, gli stendardi e gli uffiziali generali o superiori saluteranno una sola volta.

2131. Ove nella piazza si trova la nostra Persona, la Regina, il real Principe o la reale Principessa ereditaria, le truppe o guardie non presenteranno le armi pe' principi e per le principesse reali, e le bande ed i trombetti o tamburi soneranno o batteranno la chiamata invece della marcia. 4

2132. Al giungere in una piazza, ed al partire da essa un principe o una principessa reale, tutte le truppe della guarnigione a piedi ed a cavallo prenderanno le armi, si schiereranno e disporranno come viene prescritto a' num. 2113, 2114, 2115 e 2116, renderanno loro gli onori nel passaggio, e le artiglierie montate eseguiranno una scarica. Il governatore o comandante della piazza del pari che gli uffiziali tutti della guarnigione eseguiranno in questi casi il prescritto ne' num. 2117, 2118 e 2128, eccetto la presentazione delle chiavi.

2133. Il primo corpo di fanteria della guarnigione somministrerà alla loro abitazione una guardia di cencinquanta uomini con una bandiera comandata da un tenente-colonnello, che situerà due sentinelle a ciascuna porta d'ingresso: tale guardia sarà successivamente rilevata ne' giorni seguenti dagli altri corpi di fanteria secondo l'ordine di rango. Se nel corpo cui spetta la suddetta guardia mancasse il tenente colonnello, sarà questi rimpiazzato da un maggiore dello stesso corpo, ed in mancanza di maggiore dal più antico capitano. I corpi a piedi della guardia reale che trovansi nella piazza forniranno esclusivamente questo servizio.

2134. I principi e le principesse del sangue, cioè i discendenti da' principi reali da maschio in maschio, del pari che i principi e le principesse dell'augusta Casa di Borbone di Francia, Spagna e Parma nello stesso ordine di dipendenza riceveranno dalle truppe schierate, dalle guardie e dalle sentinelle innanzi a cui passeranno gli onori prescritti ne' num. 2130 e 2131 pe' principi reali, ed al modo prescritto al num 2132 saranno trattati al solo giungere in una piazza, ma soggiornandovi, non avranno che una guardia comandata da un capitano, e composta da ottantasei uomini con una bandiera. Tale guardia sarà fornita colle norme prescritte nell'antecedente numero.

2135. Soltanto le persone reali, ed i principi e le principesse del sangue nel giungere in una piazza, nel partirne, o durante il loro soggiorno potranno ordinare al governatore o comandante di essa di non render loro tutti o parte degli onori prescritti.

2136. A' capitani generali impiegati si renderanno dalle truppe schierate o in marcia, dai posti e dalle sentinelle innanzi a cui passeranno, e dalle guarnigioni nel giungere o soggiornare nelle piazze, gli stessi onori che a' principi del sangue, ma la salva sarà di soli quindici colpi di cannone. Essi avranno un primo tenente di ordinanza da ciascun corpo della guarnigione.

2137. Gli ambasciatori inviati presso la nostra Persona riceveranno al loro arrivo in una piazza gli onori prescritti pe' principi del sangue, allorquando Noi ne daremo speciale comando.

2138. A' tenenti generali comandanti in capo un esercito di operazione, o che abbiano un comando militare straordinario in una regione qualunque de' nostri dominii, ed a quelli che si troveranno quivi destinati al comando generale delle armi, sempre però nei limiti del rispettivo loro comando, si renderanno dalle truppe schierate, da' posti e dalle sentinelle innanzi a cui passeranno, e dalla guarnigione al loro giungere in una piazza gli stessi onori che ai capitani generali, ma saranno salutati con soli tredici colpi di cannone: le truppe ed i posti non presenteranno le armi, e la mu-

sica, i trombetti ed i tamburi soneranno o batteranno sempre la chiamata. Nel soggiornarvi poi si darà loro una guardia di quarantatre uomini senza bandiera, comandata da un primo tenente, ed avranno un uffiziale subalterno di ordinanza da ciascun corpo della guarnigione.

2139. I nostri consiglieri segretarii di Stato, o ministri segretarii di Stato con dipartimento, che si rechino per espresso nostro servizio in una piazza, vi riceveranno gli onori prescritti nell'antecedente numero, ma non avranno alcuna ordinanza: dimorando poi nella piazza non riceveranno alcun onore, a meno che siano rivestiti di grado militare; dovendo in questo caso esser considerati siccome in attività di servizio nel grado militare suddetto.

2140. Le persone contemplate ne' num. **2134, 2136** e **2138** nella piazza di loro ordinaria residenza, o dove faranno un lungo soggiorno, riceveranno gli onori per essi prescritti ne' suddetti numeri, ma avranno in vece della guardia due sentinelle all' ingresso principale della loro abitazione, e le ordinanze ivi stabilite.

2141. Le persone di nostra famiglia avranno in dignità l' ordine seguente: Noi, la Regina, il real principe ereditario. la reale principessa ereditaria, un principe o una principessa reale, ed un principe o una principessa del sangue.

2142. Quando giunga in una piazza, o ne parta un personaggio reale, e vi si trovi un altro che lo preceda nella serie di cui è parola nel numero precedente, il primo non riceverà onori dalla guarnigione nè salve, sia nell' entrarvi, che nell' uscirne: lo stesso si praticherà per un personaggio del sangue nello entrare in una piazza. Essi avranno però le ordinanze e le guardie che loro competono, ed al loro passaggio le truppe schierate o in marcia, le guardie e le sentinelle faranno gli onori dovuti.

2143. I capitani generali, i tenenti generali co' comandi preveduti al num. **2138**, gli ambasciatori, ed i consiglieri o ministri segretarii di Stato non riceveranno onori dalle guarnigioni, nè salve, se al di loro giungere in una piazza vi si trovi un personaggio reale o del sangue: li riceveranno però dalle truppe schierate o in marcia, dalle guardie e sentinelle, ed avranno le ordinanze e le guardie di onore se loro competono; esistendo intanto alcuno di essi in una piazza, quelli del grado medesimo che vi giungeranno saranno ricevuti cogli onori loro assegnati.

2144. Per tutti gli altri tenenti generali impegnati, qualunque sia la commissione o funzione di cui esser possano incaricati, al di loro giungere in una piazza le truppe non prenderanno le armi, ma avranno però la guardia di un primo tenente, e di quaranta uomini, che situerà due sentinelle alla porta principale della loro abitazione, ed un uffiziale subalterno di ordinanza da tutt' i corpi che nella guarnigione dipendono da essi: non essendovi pertanto alcuno di tali corpi, avranno un solo uffiziale subalterno di ordinanza nominato per giro tra quelli ivi in guarnigione. Se poi dovessero dimorare nella piazza, avranno, in ragione di quanto è detto di sopra, de' sergenti di ordinanza in vece de' subalterni, e solo due sentinelle alla porta d' ingresso. — Passando per innanzi a truppe schierate in battaglia, esse porteranno le armi; i tamburi o trombette o le bande batteranno o soneranno la chiamata,

e gli uffiziali generali o superiori faranno un saluto colla sciabla: le guardie renderanno loro gli stessi onori.

2145. I marescialli di campo impiegati nel giungere in una piazza avranno una guardia di un secondo tenente o alfiere, e di ventotto uomini, che situerà una sentinella alla porta principale della loro abitazione; avranno inoltre un sergente di ordinanza da ciascuno de' corpi della guarnigione da esso loro dipendenti, e qualora non vi sia alcuno di tali corpi, avranno un solo sergente di ordinanza da cambiarsi per giro tra quelli della guarnigione; se poi vi debbano dimorare, avranno invece della sopradetta guardia la sola sentinella, continuando a ricevere l' ordinanza. Passando innanzi a truppe schierate, queste porteranno le armi, ed i tamburi batteranno tre brevi rulli, o i trombetti soneranno altrettante brevi chiamate, gli uffiziali generali o superiori faranno un saluto con la sciabla, le guardie renderanno gli stessi onori.

2146. I brigadieri impiegati al loro giungere in una piazza avranno una guardia di un sergente, e venti uomini, che situerà una sentinella alla porta principale della loro abitazione, ed un caporale di ordinanza da ciascuno de' corpi che nella guarnigione dipendono da' loro ordini, e non essendovi alcuno di essi, avranno un solo caporale di ordinanza da nominarsi per giro tra quelli degli altri corpi: se poi vi debbano dimorare, avranno in vece della sopradetta guardia la sola sentinella, continuando a ricevere l'ordinanza. Passando per innanzi a truppe schierate esse porteranno le armi, i tamburi batteranno un rullo, ed i trombetti soneranno una breve chiamata, gli uffiziali generali o superiori faranno un saluto colla sciabla, le guardie praticheranno quanto è detto per le truppe.

2147. Gli uffiziali generali non impiegati, sieno essi al ritiro graduati onorari, riceveranno dalle truppe schierate o in marcia e dalle guardie gli stessi onori prescritti per quelli che sono in attività di servizio; e facendo residenza in una piazza di guerra avranno la sola ordinanza corrispondente al proprio grado.

2148. La truppa schierata non renderà gli onori fin qui prescritti per gli uffiziali generali quando colui che vi si trova alla testa sia più antico o graduato di quello che le passa dinnanzi; salvo se questo generale abbia comando superiore su quello.

2149. I governatori o comandanti delle piazze di guerra e di quelle aperte al primo loro arrivo nelle rispettive piazze saranno ricevuti da tutta la guarnigione sotto le armi, la quale nell' atto del di loro passaggio porterà le armi, o metterà la sciabla in mano, secondo che sia di fanteria o cavalleria; e se essi governatori o comandanti siano uffiziali generali renderà ad essi gli onori al loro grado spettanti. L'uffiziale che interinamente comanda la piazza si farà trovare di unita allo stato maggiore di essa sullo spalto, onde consegnar le chiavi al governatore o comandante la piazza, se questa sia di guerra, altrimenti alla sua abitazione per prenderne gli ordini.

2150. Il prescritto nel numero precedente non avrà luogo se nella piazza vi sia un personaggio reale o del sangue, ovvero un uffiziale comunque impiegato più graduato a più antico del governatore o comandante suddetto.

2151. I governatori o comandanti delle piazze, se saranno uffiziali generali avranno il numero di sentinelle corrispondenti al loro grado ed un' ordinanza da ciascun corpo della guarnigione, che sarà della classe al grado stesso corrispondente. Se poi saranno uffiziali superiori avranno sempre una sentinella alla porta di ingresso della loro abitazione, ed un caporale o soldato di ordinanza da ogni corpo: i comandanti di piazza di grado inferiore avranno solamente un soldato di ordinanza da ogni corpo, salve le eccezioni del n. 378.

2152. Gli onori prescritti al num. 2149, meno la presentazione delle chiavi, saranno resi a' marescialli di campo e brigadieri comandanti generali le armi in una porzione de' nostri dominii, o comandanti le armi nelle provincie o valli al primo arrivo nel luogo di loro ordinaria residenza: essi avranno ancora il numero di sentinelle e le ordinanze contemplate nell' antecedente numero.

2153. Le guardie di onore e le sentinelle accennate nel presente articolo saranno somministrate dalle truppe di cavalleria, ma a piedi qualora nella piazza non vi siano truppe di fanteria, essendovene però, le prime le somministreranno solamente a' generali di cavalleria ed a' comandanti de' proprii corpi.

2154. Le guardie, le sentinelle, e le truppe schiarate o in marcia renderanno a' cardinali arcivescovi gli onori di tenenti generali, agli arcivescovi quelli di marescialli di campo, ed a' vescovi quelli di brigadieri, sempre però nel perimetro delle loro diocesi. Al cappellano maggiore si renderanno dovunque gli onori di arcivescovo.

2155 Quando gli uffiziali generali, o le persone contemplate nel numero precedente, nel passare avanti ad una guardia faranno un segno della mano, essa non prenderà le armi, ma gli uomini di guardia staranno alzati e piantati, e le guarderanno in fronte senza muoversi finchè non siano passate. Se nel passare innanzi ad una truppa schierata facciano il segno medesimo, o avvertano di non volere gli onori, la truppa si asterrà dal renderli.

2156. Durante il tempo che le guardie si stanno rilevando non renderanno onori, se non al SS. Sagramento, ed alle Persone Reali.

2157. Le guardie alle chiese, del pari che quelle al nostro palazzo, alle reali abitazioni ed ai siti reali, ed alle abitazioni del Principe e delle Principesse reali e del sangue non renderanno onori che al SS. Sagramento, alle persone reali e del sangue, alle bandiere ed agli stendardi, ed alle truppe che passeranno innanzi di loro.

2158. Le guardie di onore agli uffiziali generali o superiori renderanno gli onori prescritti come per le altre guardie.

2159. Battuta la ritirata, le guardie, le sentinelle e le truppe schierate o in marcia non renderanno onori se non al SS. Sagramento.

2160. I comandanti de' corpi avranno una sentinella del proprio corpo alla porta d' ingresso della loro abitazione, onde custodirvi gli archivi, le casse de' rispettivi corpi, e le bandiere o gli stendardi, ed avranno inoltre un guastatore, ed in mancanza un caporale o soldato di esso corpo per ordinanza: i comandanti poi di

frazioni di corpi isolati avranno solamento un guastatore e soldato di ordinanza, ma se in casa loro abbiano una bandiera o uno stendardo, avranno ancora la sentinella.

2161. Una truppa schierata eseguirà al passaggio di altra truppa quanto è prescritto per le guardie ne' n. 553 e 554.

2162. Sempre quando le bandiere o gli stendardi passino per innanzi una truppa schierata, questa presenterà le armi e toccherà la marcia: gli uffiziali generali o superiori saluteranno tre volte. Se però la truppa abbia le bandiere o gli stendardi porterà solo le armi e toccherà la marcia: lo stesso eseguiranno le guardie. Le sentinelle presenteranno le armi alle bandiere ed agli stendardi.

2163. Quando una truppa si troverà schierata per servire di accompagnamento, o fare spalliera al SS. Sagramento, ad una processione, ad una persona reale o del sangue, ad un capitan generale, o ad un tenente generale che debba ricevere onori di capitan generale, non renderà onore se non al SS. Sagramento, alle persone reali o del sangue, ed a' generali suindicati. Lo stesso eseguiranno le truppe schierate per servir di convoglio, o di ala ad un convoglio funebre.

2164. Le truppe in marcia porteranno le armi senza fermarsi allorchè incontrino una processione, de' Principi o delle Principesse del sangue, e degli uffiziali generali o superiori: essendo però le truppe suddette comandate da un uffiziale generale o superiore, esse renderanno quest' onore solamente alle persone di grado ad esso lui superiore.

2165. Porteranno parimente le armi nell' incontrarsi con altre truppe armate; ma quelle comandate da uffiziale o sottouffiziale inferiore in grado, ed a gradi eguali quelle del corpo di rango posteriore saranno le prime ad eseguirlo. Se ambe le suddette truppe abbiano tamburi o trombette batteranno o soneranno in pari tempo la marcia.

2166. Essendo comandate da uffiziali porteranno le armi, e batteranno o soneranno la marcia nel passare avanti ad una guardia o altra truppa schierata in battaglia che sia egualmente comandata da uffiziale, ma porteranno solamento le armi se la guardia o truppa suddetta sia comandata da un sottouffiziale.

2167. Ove poi le truppe suddotte siano comandate da sottouffiziali porteranno le armi alle sentinelle, alle guardie, ed a qualunque truppa schierata in battaglia.

2168. Le truppe in marcia o schierate, che per pioggia dirotta abbiano le armi sotto al braccio, nel render gli onori rimarranno colle armi nella stessa posizione, a meno che pel *SS. Sagramento.*

2169. Tutte le truppe che per qualsiveglia cagione dovranno prendere le armi ne' giorni di giovedì, venerdì e sabato santo, avranno l' arma al funerale, ed i tamburi o le trombette scordate, com' è detto nel n. 554; esse rimarranno in questa posizione nel rendere gli onori, ed i tamburi ed i trombetti non batteranno nè soneranno.

2170. Quando le truppe in marcia siano al seguito del *SS. Sagramento* non renderanno alcun onore, ma si porranno all'orazione arme tutte le volte che si farà la benedizione.

2171. Quelle al seguito di qualunque altra processione o di un personaggio reale, o del sangue, non renderanno onore che al *SS. Sagramento*, ma li riceveranno dalle guardie o dalle truppe schierate.

2172. Le scorte de'detenuti non renderanno onori che al *SS. Sagramento*, uniformandosi però al prescritto per le sentinelle circa al dover esse solamente presentare le armi.

2173. Le truppe che accompagnino de'convogli funebri non renderanno alcun onore, ma lo riceveranno dalle guardie, e dalle truppe schierate o in marcia.

2174. Le truppe a cavallo metteranno la sciabla in mano, ove l'abbiano nel fodero, in tutt'i casi in cui le truppe a piedi portar debbono le armi o presentarle.

2175. Gli uffiziali generali o superiori mentre comandano una truppa, nel rendere onori o restituirli, saluteranno colla sciabla; ed essendo questo saluto una distinzione da Noi ad essi accordata, sarà vietato a qualunque altro militare di ciò praticare. Però gli uffiziali che funzioneranno da uffiziali superiori alla testa delle truppe, saluteranno al modo stesso di coloro che rimpiazzano.

2176. Le truppe senz'armi per rendere gli onori al *SS. Sagramento* si schiereranno, ed al comando *all' orazione* metteranno il ginocchio dritto a terra, e si scopriranno il capo come alla orazione l'arme; si rialzeranno al comando *rimettetevi*. Si schiereranno poi per Noi, per la Regina, pel Principe ereditario e per la Principessa ereditaria, e pe' Principi e per le Principesse reali. I tamburi o trombetti, e le bande di esse truppe renderanno gli onori dovuti.

2177. Le truppe riunite per la parata della guardia o che stassero manovrando, passando riviste, o eseguendo qualunque altra particolare funzione renderanno gli onori solamente al *SS. Sagramento* ed a'personaggi contemplati nel precedente numero. Se esse però non avranno il tempo di schierarsi in battaglia, renderanno gli onori suddetti nell'ordine in cui si trovano.

2178. Presentandosi avanti di tali truppe un uffiziale di grado superiore a colui che le comanda, questi gli si avvicinerà, ed abbassando la sciabla domanderà il permesso onde continuare la sua particolare incumbenza.

2179. Le truppe schierate o in marcia dopo la ritirata non renderanno onori se non al *SS. Sagramento*.

2180. Le banderuole di cui si fa uso negli esercizî non saluteranno giammai, nè riceveranno onori.

2181. Ogni uffiziale isolato di qualunque grado incontrando il *SS. Sagramento* farà fronte, si pianterà, metterà il ginocchio dritto a terra, e si toglierà colla mano dritta il cappello, caschetto o elmo. Incontrando un personaggio reale si arresterà, facendo fronte verso di lui e porterà la mano dritta al cappello, caschetto o elmo. Saluterà colla mano dritta al modo stesso, ma seguitando il suo cammino qualunque Principe o Principessa del sangue, qualunque uffiziale di grado superiore al proprio, qualunque inferiore che lo avrà salutato, e qualunque truppa e sentinella che gli renda onori.

2182. Ogni sottouffiziale o soldato armato di moschetto o cara-

bina ed isolato, renderà gli stessi onori prescritti per le truppe armate ed in marcia.

2183. Ogni altro sottoufficiale o soldato renderà al *SS. Sagramento* ed alle persone reali gli stessi onori prescritti per gli uffiziali nel n. 2181. Si quadrerà poi, e porterà la mano dritta al cappello, caschetto o elmo per ogni Principe e Principessa del sangue, e per ogni uffiziale generale o superiore; e saluterà soltanto colla mano senza fermarsi qualunque altro uffiziale, cappellano o sottouffiziale ad esso lui superiore in grado, e qualunque sentinella innanzi a cui passerà.

2184. Il prescritto a' n. 2181 e 2183 si praticherà di giorno e di notte.

2185. I sottouffiziali ed i soldati che indossano la giberna per essere di servizio nel salutare com' è di sopra prescritto non porranno la mano al caschetto, elmo o cappello.

2186. Gli uffiziali, i sottouffiziali ed i soldati nel parlare ad un superiore si terranno quadrati, astenendosi dal gestire.

2187. Quanto è stabilito circa gli onori da rendersi dalle piazze, intender pure si dee pe' castelli, pe' forti, per le cittadelle e per le isole.

2188. Le visite di uffiziali in corpo sono proibite tanto all' arrivo di una truppa in una piazza, quanto alla sua partenza, ed in qualunque altra circostanza.

2189. Quando un uffiziale generale giunga in una piazza, ciascun comandante de' corpi da esso lui immediatamente dipendenti, di unita all' aiutante maggiore, o ad un aiutante si porteranno in sua casa onde conoscere le disposizioni che vorrà dare.

2190. Sarà proibito a'tamburi, trombetti e strumentisti de' corpi di andare a battere o sonare sotto le finestre o innanzi le porte delle abitazioni degli uffiziali generali o superiori, o di qualunque altra persona con pretesto di far loro onore, e ciò in qualsisia tempo ed occasione.

2191. Le lettere di complimento in occasione di Pasqua, Natale e capo d'anno, ed in qualunque altra circostanza sono proibite.

2192. L' abuso de' titoli essendo non solo derisorio, ma capace di produrre disordini nella subordinazione, rimarrà vietato il dare, tollerare che sia dato, e ricevero da' militari quello di eccellenza, il quale si dee unicamente a quelle dignità cui sia da Noi espressamenta conferito.

2193. Giungendo in una piazza un Principe estero o qualunque altro personaggio di riguardo, che faccia conoscere il suo arrivo, daremo volta per volta gli ordini corrispondenti circa gli onori da farglisi, ed al modo col quale dovrà essere ricevuto.

ART. 2.

Degli onori funebri.

2194. Al momento in cui si avrà cognizione che un capitan generale abbia cessato di vivere in una piazza, il governatore o comandante di essa spedirà alla di lui abitazione una guardia comandata da un capitano e composta da ottantasei uomini con una

bandiera, e nel caso che la piazza sia fornita di artiglieria montata, e non sia presente alcun personaggio reale o del sangue, disporrà che ogni mezza ora si tiri un colpo di cannone fino a che il cadavere sia stato trasportato nel luogo di sua sepoltura.

2195. Nel portarsi a seppellire il cadavere tutta la truppa della guarnigione prenderà le armi, e la cavalleria monterà a cavallo. Dodici pezzi di artiglieria di campagna, ed il primo battaglione di ciascun corpo a piedi o a cavallo marceranno alla testa dell' accompagnamento. Il rimanente della truppa si schiererà in battaglia sulle piazze o ne' luoghi i più aperti pe' quali dovrà passare la pompa funebre, onde rendere al cadavere gli onori dovuti.

2196. Avvenendo la morte di un tenente generale, il governatore o comandante della piazza spedirà alla di lui abitazione una guardia di un primo tenente e quaranta uomini, e per portarne a seppellire il cadavere si eseguirà il prescritto nell' antecedente numero, ma i pezzi di artiglieria di campagna saranno otto invece di dodici.

2197. Alla morte di un maresciallo di campo si spedirà alla di lui abitazione una guardia di secondo tenente o alfiere, e ventotto uomini, e ne precederanno l' esequie sei pezzi di artiglieria di campagna con otto battaglioni.

2198. Cessando di vivere un brigadiere, si spedirà alla sua abitazione una guardia di un sergente e venti uomini, e ne precederanno l'esequie quattro pezzi di artiglieria di campagna, e quattro battaglioni, tra i quali saranno di preferenza quelli de' corpi da esso lui dipendenti, qualora egli trovavasi al comando di una brigata eventuale.

2199. Se il maresciallo di campo o il brigadiere che cessa di vivere sia comandante in capo di un esercito di operazione, prenderà le armi tutta la guarnigione invece del numero de' battaglioni prescritto ne' due precedenti numeri, ed eseguirà quanto si è detto per un tenente generale.

2200. Lo stesso si praticherà per un maresciallo di campo o brigadiere che abbia un comando territoriale qualunque, nelle piazze però che dipendono da' suoi ordini.

2201. Due battaglioni precederanno l' esequie di un colonnello, un primo battaglione quelle di un tenente-colonnello, ed un secondo battaglione quelle di un maggiore. Tali truppe saranno date di preferenza da' corpi cui il defunto apparteneva; e se il corpo comandato da un colonnello sia di tre battaglioni, tutti presenti nella guarnigione, essi ne precederanno l' esequie.

2202. Se un uffiziale superiore sia governatore, comandante o tenente di Re della piazza in cui cessa di vivere, ne precederà l' esequie la metà delle truppe che compongono la guarnigione, sempre quando essa metà sia di forza maggiore a quella corrispondente al suo grado; altrimenti quella parte della guarnigione che pel di lui grado gli spetta.

2203. Se un uffiziale generale o superiore cessi di vivere mentre si trovi al comando di un corpo di truppe riunito in una o più provincie o valli, ne precederanno l'esequie tutte le truppe da esso dipendenti che si trovano nella piazza, e dove esse sieno

minori di quelle spettanti al suo grado, vi suppliranno le altre truppe che potranno essere nella guarnigione di essa piazza.

2204. Per un capitano aiutante maggiore, per un capitano, un capitan tenente, un cappellano o un primo chirurgo precederà il cadavere un distaccamento di capitano composto di 86 uomini. Per un primo tenente, per un secondo chirurgo, per un secondo tenente, un alfiere o terzo chirurgo, un distaccamento di primo tenente composto di quarantatre uomini.

2205. Per un aiutante, o per un portabandiere o portastendardo, per un 1 sergente, 1 sergente foriere, sergente trombetta o tamburo maggiore precederà l'esequio un distaccamento di ventiquattro uomini; per quello di un secondo sergente, foriere, prevosto, maestro armiere, maestro sellaro, maniscalco o caporalo un distaccamento di venti uomini; e finalmente per un soldato, tamburo, piffaro o trombetto un distaccamento di dodici uomini comandato da un caporalo.

2206. I distaccamenti che proceder debbono i convogli funebri di cui è parola ne' due precedenti numeri, saranno forniti di preferenza dai corpi, e dalle compagnie o dagli squadroni de' defunti.

2207. I militari che hanno un grado, o una graduazione onorifica maggiore dell' effettivo loro impiego, avranno gli onori funebri corrispondenti al grado o alla graduazione suddetta.

2208. Cessando di vivere militari di qualunque grado non impiegati in posti di attività o sedentanei, anche se siano al ritiro, ad una classe, o puramente onorarî, avranno alle loro esequie la metà della truppa stabilita nel presente articolo per coloro dello stesso grado, ma si apporranno alle di loro abitazioni le guardie intere che a questo corrispondono. Nelle piazze però ove sarà presente la nostra real persona non si renderanno agli uffiziali al ritiro o semplicemente onorarî i mentovati onori se non ne preceda un espresso nostro comando.

2209. I commessari ordinatori e di guerra che cesseranno di vivere, avranno gli onori funebri corrispondenti al grado cui sono assimilati; se però siano insigniti di un grado onorifico militare superiore a quello cui sono assimilati, gli onori si daranno in corrispondenza del primo.

2210. Le truppe o i distaccamenti che precedono un convoglio funebre saranno comandati da uffiziali o sottuffiziali dello stesso grado del defunto, e del grado cui esso è assimilato. Nel solo caso che un reggimento preceder debba l' esequie del proprio colonnello, o una compagnia quella del proprio capitano comandante, sarà il primo comandato dal tenente-colonnello di esso reggimento, e la seconda dal primo tenente di essa compagnia: si eseguirà lo stesso pel capitano comandante uno squadrone.

2211. Le truppe o i distaccamenti succennati marceranno in colonna colla sinistra in testa, portando le armi al funerale, o co' tamburi o colle trombe scordate che batteranno o soneranno la marcia.

2212. Sarà posto del velo nero alle bandiere, agli stendardi ed alle trombe delle truppe suddette, e della baietta nera sulle casse de' tamburi. I corpi avranno rigorosamente in magazzino il velo e la baietta per servirsene in tali occasioni; e ciò per al-

lontanare ogni ragione di dispendio alle famiglie superstiti. Quindi sarà espressamente vietato a' militari ed a' corpi, sotto la responsabilità del governatore o comandante, di ricevere dalle famiglie qualunque menoma cosa ad uso di funerale e ciò anche quando esse lo volessero.

2213. Il posto di onore per tali truppe sarà il più vicino al cadavere. Giungendo alla porta della chiesa o al luogo di sepoltura, si schiereranno in battaglia poggiandovi la loro sinistra, e rimarranno colle armi al funerale, continuando a battere o sonare la marcia, finchè il cadavere non sia passato ed entrato nella chiesa o nel luogo di sepoltura. Dopo di ciò le truppe riprenderanno la posizione di portate le armi o sciabla in mano, ed accorderanno i tamburi o le trombe.

2214. Le truppe a piedi che precedono l'esequie di un uffiziale generale impiegato, eseguiranno tre scariche dopo rialzate le armi, le artiglierie inoltre ne eseguiranno altrettante per un capitan generale, per un tenente generale comandante un esercito di operazione, o comandante generale le armi, ovvero con un comando generale straordinario in una regione qualunque de' nostri dominii, ed una sola scarica per tutti gli altri uffiziali generali.

2215. Se la truppa sia in campagna o in accantonamento, o in una piazza in istato di assedio, le truppe a piedi di accompagnamento eseguiranno tre scariche per tutt' i militari.

2216. Sempre quando le circostanze locali rendono pericoloso per gli abitanti o per le abitazioni la esecuzione delle anzidette scariche, il governatore o comandante della piazza potrà ordinare che siano tralasciate.

2217. Dopo le scariche, se queste abbiano avuto luogo, e dopo rialzate le armi, nel caso opposto le truppe di accompagnamento sfileranno innanzi la porta della chiesa o del luogo di sepoltura toccando la marcia.

2218. Il cadavere di un uffiziale sarà accompagnato dall' abitazione fino al luogo della sepoltura da uffiziali del grado medesimo del defunto, e da quelli di gradi inferiori, all' oggetto il governatore o comandante della piazza ne farà l' invito, comprendendovi tutti quelli della guarnigione se il defunto era uffiziale generale, ovvero nelle grandi guarnigioni, una sola porzione di essi. Appartenendo questi a varî corpi, saranno disposti secondo il rango di questi ed il posto di onore sarà il più prossimo al cadavere, al quale posto avranno però diritto di preferenza gli uffiziali del corpo cui il defunto apparteneva.

2219. Il cadavere di un sottufiziale o soldato verrà accompagnato da un competente numero di sottufiziali o soldati del grado medesimo, o inferiori in grado al defunto, la cui nomina verrà fatta ancora dal governatore comandante della piazza di preferenza tra quelli appartenenti al corpo cui esso defunto apparteneva.

2220. I militari di cui è parola ne' due precedenti numeri, del pari che quelli che spontaneamente volessero intervenirvi, anche se di grado maggiore al defunto, seguiranno il convoglio funebre coll' ordine sopraccennato, e nel massimo silenzio e compostezza e saranno ricevuti all' abitazione di esso defunto, ed alla chiesa o

al luogo di sepoltura dai militari dello stesso di lui grado, che di preferenza verranno nominati tra quelli del suo stesso corpo.

2221. I fiocchi della coltre saranno portati da fratelli d'armi dello stesso grado del defunto, o di un grado immediatamente inferiore, essendone i primi posti quelli più vicini alla testa del cadavere e gli ultimi quelli più prossimi a' piedi. Rimane quindi per questa parte derogata qualunque consuetudine, privilegio o altro abuso introdotto sinora fra le confraternite, arciconfraternite o altre corporazioni religiose.

2222. Tutt' i militari che accompagneranno un convoglio funebre, saranno in perfetto uniforme, e gli uffiziali avranno un velo crespo al braccio sinistro come quello prescritto al n. 2275 da provvedersene da per loro stessi: quelli poi sotto le armi non porteranno lutto.

2223. L'accompagnamento funebre degli uffiziali generali verrà chiuso dalla guardia che era alla di loro abitazione, la quale porterà le armi anche al funerale, ed entrato il cadavere nella chiesa o nel luogo di sepoltura, porterà le armi, e vi si tratterrà finchè non sia tumulato.

2224. Questa guardia sarà rilevata ogni 24 ore e metterà quel numero di sentinelle che dalla piazza verranno indicate, quelle accanto al feretro avranno l'arme al funerale.

2225. Il velo nero alle bandiere ed agli stendardi de' corpi il di cui colonnello avrà cessato di vivere, vi rimarrà finchè il di lui posto non sarà stato provveduto.

2226. La sciabla o spada del defunto, se uffiziale, le decorazioni cavalleresche, le medaglie, le insegne ed ogni altro genere costituente la militare divisa dovranno essere immancabilmente restituite alla di lui famiglia, e dovranno esserle consegnate o rimesse dalle autorità militari a loro responsabilità, ed in mancanza di queste, dalle autorità municipali, ritirandone cautela. Non essendovi eredi, rimarranno presso la municipalità, che ne informerà il nostro Ministro segretario di stato della guerra per le ulteriori disposizioni. Ove però alcuna delle decorazioni cavalleresche fosse stata data da Noi, sarà rimessa al Ministro segretario di stato di casa reale per organo del ministero della guerra.

2227. Niuna confraternita o corporazione religiosa potrà affacciare diritti di qualsisia sorta su tali oggetti, i quali sotto qualunque pretesto nè anche potranno essere sequestrati.

CAPITOLO II.

DELLE CERIMONIE.

ART. 1.

Delle gale di corte.

2228. Ne' giorni in cui vi sarà gala nella nostra real corte, gli uffiziali generali vestiranno l'uniforme col dente, e gli altri militari tutti il grande uniforme, si toglierà ogni lutto sia di corte sia di famiglia, ed i forti del regno inalbereranno il vessillo reale.

2229. Nel primo di ogni anno, e ne' giorni onomastici ed anniversari della nostra persona, della Regina, del Principe ereditario, e della Principessa ereditaria, gli uffiziali tutti vestiranno il grande uniforme; ed oltre il prescritto nell'antecedente numero, si cingerà pure la sciarpa, ed i forti designati dal nostro Ministro segretario di stato della guerra faranno tre salve, ciascuna di ventuno colpo, l'una all'alba, la seconda al mezzodì, e la terza al tramontare del sole.

2230. Nelle piazze ove risederemo Noi o una qualunque persona reale, i militari eseguiranno ne' giorni di gala quella parte del cerimoniale di corte che verrà loro prescritta.

2231. Nelle altre piazze, ne' giorni additati nel n. 2229, la guarnigione, se forte almeno di un battaglione, eseguirà una gran parata, cui presiederà il governatore o comandante della piazza, ovvero l'uffiziale che avrà in questa il comando superiore, o l'onorificenza del comando, il quale la comanderà egli stesso, o la farà comandare dall'uffiziale più elevato in grado o più antico tra quelli che sono sotto le armi. A tale parata assisteranno tutti gli uffiziali della guarnigione, disponendosi in ordine come per la parata della guardia; essendovi nella piazza un treno di artiglieria di campagna, sarà assegnato alla truppa della parata un proporzionato numero di pezzi.

2232. Le truppe a piedi e le artiglierie che fanno parte della parata, eseguiranno tre scariche: indi le prime presenteranno le armi, e fatte uscire al fronte le bandiere e gli stendardi, le bande soneranno l'inno militare, ed in fine la parata defilerà innanzi all'uffiziale che ha preseduto alla cerimonia e rientrerà nei propri quartieri.

2233. Nelle piazze medesime gli uffiziali tutti della guarnigione condotti da' rispettivi superiori, del pari che tutti gli uffiziali isolati o ritirati ne' giorni accennati al n. 2229 si porteranno in casa del governatore o comandante della piazza all'ora da esso lui designata. Quindi di unita agli uffiziali suddetti si condurrà poi in casa dell'uffiziale che avrà l'onorificenza del comando, ovvero il comando superiore, o di quello designato al n. 2269, per indi passare nell'abitazione dell'autorità che dovrà presedere alla pubblica cerimonia, o pure nella chiesa ove cantar si debba l'inno ambrosiano.

2234. I governatori o comandanti delle piazze faranno conoscere all'ordine la ricorrenza de' giorni di gala, e stabiliranno quanto sia necessario alla esecuzione del prescritto nel presente articolo.

2235. In ogni altra gala straordinaria si eseguirà quanto sarà da Noi specialmente determinato.

ART. 2.

Della benedizione e distribuzione delle bandiere o degli stendardi.

2236. I corpi di nuova formazione riceveranno di nostra mano le bandiere o gli stendardi, dopo che quelle e questi saranno stati in nostra presenza benedetti. Le bandiere o gli stendardi consu-

mati dal servizio saranno a Noi presentati dai corpi, cui daremo di nostra mano i nuovi.

2237. Per la benedizione e distribuzione delle bandiere o degli stendardi, il corpo o i corpi che debbono riceverli prenderanno le armi o monteranno a cavallo in grande uniforme, e con tutt' i superiori alla testa si schiereranno innanzi alla chiesa o cappella ove dovrà eseguirsi la cerimonia; quivi sarà disposto un locale per Noi.

2238. Degli aiutanti del real corpo de' veterani, ed in loro mancanza de' sottoufiziali di questo corpo porteranno ne' rispettivi foderi fino in chiesa o nella cappella le bandiere o gli stendardi da doversi benedire; essi si collocheranno accanto all' altare maggiore, ove lo scopriranno. Un altro sottoufiziale dello stesso corpo vi porterà in una guantiera le corrispondenti cravatte.

2239. Entrati nella chiesa o cappella si celebrerà la santa messa, e la truppa eseguirà il prescritto a'n. 1871, 1872 e 1873, indi si procederà alla benedizione de' sacri vessilli, durante la quale saranno questi tenuti inchinati verso il suolo.

2240. Terminata la benedizione, i capi de' corpi seguiti da' comandanti del secondo e terzo battaglione nella fanteria, e da' capitani degli squadroni nella cavalleria, e tutti colla sciabla sguainata entreranno nella chiesa o cappella, e si disporranno in una riga dirimpetto all' altare.

2241. Il celebrante pronuncierà ad alta voce la formola del giuramento, terminata la quale gli uffiziali anzidetti risponderanno *giuro*, e toccheranno colla sciabla il libro de' santi evangeli che verrà loro presentato all' uopo.

2242. Terminato il rito anzidetto, i nostri aiutanti generali, o altri uffiziali generali che ne faranno le veci prenderanno una dopo l' altra le insegne, e svolgendole ed abbassandole le presenteranno a Noi, che vi apporremo le cravatte: ciò adempiuto, i comandanti de' corpi, seguiti da' loro comandanti, di battaglioni o squadroni, ci si faranno d' innanzi, onde riceverle dalla nostra mano. Eglino le prenderanno colla mano sinistra, e ritenendosi la colonnella, porgeranno le altre a' rispettivi comandanti di battaglione o squadrone, i quali le riceveranno ancor essi colla sinistra. Terminata siffatta cerimonia, tanto questi che quelli torneranno al di loro posto di rimpetto all' altare. Finalmente ad un cenno di uno de' nostri aiutanti generali, coloro che tengono le insegne faranno pel fianco, ed usciranno di chiesa o dalla cappella.

2243. All' uscire le bandiere o gli stendardi dalla chiesa o cappella, le truppe renderanno loro gli onori, e giunte a fronte della truppa cui sono stati conceduti, le persone che le portano si fermeranno a circa quindici passi dirimpetto al centro di essa, e l' uffiziale che n' è alla testa farà che la banda cessi di sonare, e darà i comandi seguenti:

1. Portate l' armi.
2. Al piede l' armi.
3. Al giuramento.

Sarà pronunciato il solo 3 comando se il corpo è di cavalleria.

Al 3 comando la fanteria passerà l' arme dal dritto al sinistro lato. La cavalleria abbasserà la sciabla, portando il mezzo della

lama nella mano della briglia, e poggiandone la impugnatura sul collo del cavallo.

2244. I capi de' corpi profferiranno a voce alta ed intelligibile il giuramento designato ai n. 2249, terminato il quale tutti risponderanno *lo giuro*, alzando la mano destra in aria colle tre prime dita spiegate.

2245. Se vi saranno artiglierie si eseguirà una salva di ventuno colpo.

2246. Si farà quindi rimettere la truppa al portate l' armi o alla posizione di sciabla in mano, indi gli uffiziali che hanno le bandiere o gli stendardi si recheranno innanzi al centro de' rispettivi battaglioni o squadroni, e rammentando a' portabandiere o portastendardi il dovere che loro incumbe di non abbandonarli giammai, li consegneranno loro, e ritorneranno a' loro posti di battaglia montando a cavallo e riassumendo il comando.

2247. I portabandiere o portastendardi che nel riccvere le reali insegne saranno rimasi innanzi al fronte si porteranno alla dritta della truppa, e da quivi ne percorreranno il fronte stesso, e la truppa renderà gli onori come è prescritto; portatesi poscia le bandiere o gli stendardi al posto che loro compete la truppa defilerà.

2248. Se i corpi che debbono ricevere le insegne non siano di guarnigione ov' è la nostra residenza, invieranno de' distaccamenti a prenderle, e Noi destineremo gli uffiziali cho rimpiazzeranno i capi de' corpi. Giunte poi le insegne ai corpi, si eseguirà quanto è prescritto a'n. 2243, 2244, 2245, 2246 e 2247.

2249. La formola del giuramento sarà la seguente:

« *Prometto e giuro fedeltà ed ubbidienza al Re Ferdinando Secondo*, e pronta ed esatta ubbidienza a' suoi ordini.

Prometto e giuro che disimpegnerò col massimo *zelo*, *con probità* e con onore le funzioni a me affidate.

Prometto e giuro di osservare e far osservare le *leggi*, *le ordinanze*, i decreti ed i regolamenti che *per ordine* del Re sono attualmente in vigore, *o che S. M.* pubblicherà in avvenire.

Prometto e giuro di non volere appartenere *ora nè mai* a qualsivoglia associazione segreta.

Prometto e giuro di difendere anche colla *effusione di tutto* il mio sangue le bandiere (*o gli stendardi*) *che S. M. si è degnata di affidarmi.*

E così Dio mi aiuti.

ART. 3.

Del modo d' insignire gl' individui del reale esercito di ordini cavallereschi o di medaglie di essi ordini.

2250. Quando noi accorderemo ad un individuo del nostro esercito ordini cavallereschi, o medaglie di uno di tali ordini, verrà ciò annunciato all' ordine, onde tutt' i militari conoscano le azioni di valore o servizii che hanno fatto meritare siffatte ricompense.

2251. Allorchè l' individuo decorato riceverà il corrispondente titolo, ne darà conoscenza per l' organo dei proprii superiori al governatore o comandante della piazza.

2252. Non militare che riceva un ordine cavalleresco o una medaglia di tali ordini, potrà insignirsene senza che siasi eseguita la funzione qui appresso stabilita.

2253. Trovandoci Noi in una piazza, sulla domanda del governatore o comandante di essa, faremo conoscere se vorremo eseguire Noi la funzione succennata, o se ne daremo ad altri l'incarico.

2254. Nel primo caso tutta la guarnigione della piazza prenderà le armi vestendo il grande uniforme, e sarà comandata dal governatore o comandante della piazza, ovvero da quell'uffiziale che avrà in essa il comando superiore o l'onorificenza del comando. Giunti Noi sul terreno, dopo che le truppe ci avranno resi gli onori, si batterà da tutt' i tamburi il bando, quindi si presenteranno le armi, e chiamato l'individuo al fronte, si leggerà dal comandante la truppa il decreto che lo insignisce, e Noi lo rivestiremo delle corrispondenti insegne dell'ordine innanzi alle bandiere o agli stendardi del di lui corpo, o del primo corpo della guarnigione: un rullo chiuderà il bando, si porteranno le armi, e poi si farà quanto prescriveremo per defilare o manovrare.

2255. Se la persona che Noi delegheremo sia il real Principe ereditario, la funzione si eseguirà nel modo prescritto al numero precedente. Si praticherà altrettanto se la persona delegata sia un capitan generale, il comandante in capo di un esercito di operazione, o il comandante generale delle armi in una parte de' nostri dominii.

2256. Allorquando la funzione non dovrà eseguirsi nè da Noi, nè da alcuna delle persone designate nel numero precedente, il governatore o comandante della piazza ordinerà una gran parata di guardia, alla quale col picchetto del corpo cui il militare da decorarsi appartiene, o del primo corpo della guarnigione, marcerà una bandiera o uno stendardo. L'uffiziale più elevato in grado nell'ordine da distribuirsi, o il più antico tra quelli insigniti dell'ordine stesso sarà dal governatore o comandante designato ad eseguire la funzione, meno che non ne sia stato da Noi nominato altro. Questi praticherà quant'è prescritto a' numeri precedenti.

2257. Terminata la funzione, si eseguirà la parata della guardia colle norme già prescritte.

ART. 4.

Dell' ordine da serbarsi da' militari nelle cerimonie pubbliche.

2258. Nelle cerimonie pubbliche che saranno celebrate ne' luoghi ove risederemo Noi o un personaggio reale, ovvero un nostro luogotenente generale, sarà eseguita la etichetta della nostra real Corte.

2259. Negli altri luoghi assisteranno alle cerimonie pubbliche gli uffiziali tutti de' nostri eserciti, siano essi attivi, sedentanei, al ritiro o semplicemente onorarii.

2260. I militari che assisteranno alle cerimonie pubbliche saranno in grande uniforme, si terranno composti e decenti, prenderanno tra essi il rango di cui è parola nel seguente numero; e dovendo recarsi riuniti da un luogo ad un altro, cercheranno i su-

periori rispettivi di disporli per gradi o con ordine, conformandosi alla natura del terreno da percorrere, onde evitar sempre quella confusione che anche di semplice apparenza allontanar si dee scrupolosamente da ogni militare operazione.

2261. L' ordine di precedenza de' corpi e de' militari isolati sarà come segue:

1. I capitani generali,
2. Il comandante in capo di un esercito di operazione (ne' limiti del suo comando),
3. Il comandante generale delle armi in una parte de' nostri dominii (ne' limiti del suo comando),
4. I tenenti generali,
5. I marescialli di campo,
6. I brigadieri,
7. Il comandante territoriale (se non fosse uffiziale generale),
8. Le reali guardie del corpo,
9. Le compagnie de' reali alabardieri,
10. Gl' invalidi,
11. I veterani,
12. L' artiglieria della guardia,
13. I granatieri della guardia,
14. I cacciatori della guardia,
15. I cavalleggieri della guardia,
16. Il treno della guardia,
17. Lo stato maggiore dell' esercito,
18. Lo stato maggiore territoriale,
19. La gendarmeria reale,
20. Il corpo reale di artiglieria,
21. Il corpo reale del genio,
22. L' ufficio topografico,
23. Il collegio e le scuole militari,
24. La intendenza generale dell' esercito,
25. Il commissariato di guerra,
26. I zappatori,
27. La fanteria di linea nazionale,
28. La fanteria estera,
29. I cacciatori di linea,
30. La cavalleria di linea,
31. Il treno di linea,
32. Gli uffiziali in commissione,
33. Gli uffiziali senza truppa al ritiro ed onorari.
34. Gli uffiziali alle classi,
35. Gl' impiegati sanitari,

2262. I militari prenderanno rango tra essi per grado di antichità: precederanno a gradi uguali gl' invalidi ed i veterani; seguiranno gli attivi, tra' quali i graduati saranno dopo de' proprietari. Gli uffiziali ritirati, quelli alle classi e gli onorari saranno alla coda.

2263. Gli uffiziali di qualunque grado che saranno cavalieri gran croce, o cavalieri commendatori de' nostri ordini cavallereschi, prenderanno la dritta su gli uffiziali del proprio grado, e si disporranno tra essi per rango ed antichità nell' ordine.

2264. I sottuffiziali e soldati che sono cavalieri de' nostri ordini cavallereschi saranno considerati nelle cerimonie siccome uffiziali, prenderanno rango dopo di essi, e verranno ovunque trattati da tali.

2265. I nostri ordini per le cerimonie militari saranno diretti alle autorità militari, le quali convocheranno le altre autorità che vi devranno intervenire. Nelle cerimonie religiose o civili l'autorità cui è devoluta la convocazione si dirigerà al comandante territoriale, il quale diramerà le corrispondenti disposizioni per gli individui militari.

2266. Ne' luoghi ove trovasi un capitan generale, il comandante in capo di un esercito di operazione, il comandante generale delle armi in una parte de' nostri domini, o un uffiziale che eserciti le funzioni di nostro commessario, sarà a questo devoluto il primo posto in ogni cerimonia pubblica.

2267. L'ordine che prenderanno le autorità militari tra le altre autorità sarà il seguente:

I capitani generali e i tenenti generali prenderanno il primo posto.

I marescialli di campo, i brigadieri, i comandanti le armi nelle provincie o valli ove fossero colonnelli, ed i governatori delle piazze prenderanno posto dopo degl' intendenti.

I comandanti delle piazze che non sono uffiziali generali prenderanno posto dopo de' sottintendenti.

Gli uffiziali superiori e quelli dello stato maggiore dell' esercito dopo i membri delle gran corti civili.

Gli uffiziali tutti da capitano in giù precederanno i corpi municipali ed il decurionato.

2268. Ogni uffiziale generale sarà accompagnato dal rispettivo aiutante di campo: i comandanti delle provincie o valli, ed i comandanti di piazze saranno seguiti rispettivamente da un uffiziale dello stato maggiore della piazza.

2269. I militari per recarsi ad assistere ad una cerimonia pubblica, si riuniranno dapprima in casa del governatore o comandante della piazza, o dell' uffiziale che ne ha il comando superiore o la onorificenza del comando: e nel caso che trovisi nella piazza un uffiziale generale anche se al ritiro, graduato od onorario, il di cui grado sia superiore a quello di tutti gli altri della guarnigione, i militari, dopo riuniti nel modo antecedentemente detto si recheranno all' abitazione di quest' uffiziale generale, e secolui marceranno al luogo della cerimonia.

ART. 5.

Del lutto.

2270. Il lutto di corte sarà annunciato con nostro real rescritto, e comunicato a' militari all' ordine di ogni piazza, nel quale s' indicherà volta per volta la sua durata. Esso si distinguerà in lutto stretto e mezzo lutto.

2271. In tempo di lutto stretto gli uffiziali tutti dell' esercito vestiranno il completo uniforme, porteranno del velo crespo al braccio nel modo indicato al n. 2275 ed avranno il fiocco della sciabla ed i fiocchetti del cappello avvolti pure in velo crespo nero.

2272. Durante il mezzo lutto gli uffiziali tutti vestiranno semplicemente l' uniforme completo.

2273. Nel tempo di lutto stretto e di mezzo lutto le bandiere e gli stendardi de' corpi avranno una cravatta di velo crespo nero lunga quanto le cravatte ordinarie, e ligata come esse, ma larga il doppio.

2274. Il modo di portare de' lutti straordinarii verrà annunciato con nostro rescritto volta per volta.

2275. I soli uffiziali potranno portare il lutto di famiglia che consisterà in una striscia di velo crespo nero larga tre pollici, ed avvolta al braccio sinistro senza nodi o festoni: i sottuffiziali ed i soldati non potranno portare lutto alcuno.

2276. Il lutto di corte o di famiglia si toglierà ne'giorni di gala.

Decreto che stabilisce l' uniforme pe'direttori generali delle amministrazioni finanziere.

4 aprile 1831.

Art. 1. È accordato un uniforme ai direttori generali delle amministrazioni dipendenti dalla nostra real segreteria e ministero di Stato delle finanze, giusta il modello annesso all' originale del presente decreto (1).

---

(1) L' uniforme de' direttori generali delle amministrazioni generali consiste in abito di color bleu foderato di seta bianca, con petto rotondo, e collaretto dritto, ricamato in oro con frondi e frutti di palma, con due bacchette di oro, col medesimo ricamo per tutto il giro dell' abito, giamberghino e calzone corto di panno bianco con fibbie d' oro, calze di seta bianca, fibbie di oro alle scarpe, e spada con impugnatura di oro, cappello ornato di piuma bianca con ciappa di oro.

Potrà usarsi nel piccolo uniforme, il calzone lungo nero, il giamberghino bianco, l' uniforme a petto dritto ricamato nel collaretto, paramaniche patte, e scudo.

Regolamento pel servizio in economia dell' ospedale centrale della real marina in Piedigrotta.

6 giugno 1831.

Tra le disposizioni preliminari all' art. 6 si legge :
Il soldo degli uffiziali delle dipendenze del ministero sarà quello stesso de' commessi di egual classe addetti agli ospedali dell' esercito. L' uniforme de' farmacisti sarà uguale a quello de' farmacisti dell' esercito con la differenza del ricamo di una, due o tre ancore su paramani, invece di uno, due o tre gigli. I loro soldi saranno gli stessi stabiliti per le rispettive classi nella tariffa della guerra.

Real rescritto col quale si differisce la cerimonia pel giorno 12 gennaio di ciascun anno, in cui ricade il natalizio di S. M., quella che solevasi fare nel primo dell' anno.

23 marzo 1833.

Ministero degli affari interni.

O' rassegnato a S. M. nel consiglio ordinario di Stato de' 12 del corrente mese i rapporti di alcuni intendenti, relativi alle felicitazioni indirizzate a S. M. il Re N. S. nella ricorrenza del primo dell' anno dalle diverse autorità e pubblici funzionarii.
E la M. S. nel restarne intesa, si è degnata dichiarare, che, siccome alla cerimonia del 1 dell' anno, succede immediatamente quella del 12 gennaio, in cui ricorre l' anniversario della nascita della M. S., possono, in tale giorno eseguirsi le cerimonie, che per lo innanzi si son praticate nel primo giorno dell' anno.
Nel Real Nome ec. ec.

Decreto prescrivente che gl' impiegati delle tesorerie generali di Napoli e di Sicilia non possono avere più diritto a rango ed onorificenze militari.

15 maggio 1833.

Art. 1. Concediamo gli onori e rango di commissario di guerra di 1 classe al cavaliere D. Carlo de Capua rivestito del rango e degli onori di segretario generale della real tesoreria.
Art. 2. Ordiniamo però che da oggi innanzi coloro i quali saranno nominati a far parte del personale della tesoreria generale di Napoli e di Sicilia, o che ne riceveranno le onorificenze, non avranno più dritto al rango ed alle onorificenze militari accordate loro con gli articoli 21 e 14 de' regolamenti delle suindicate officine finanziere, quali articoli rimangono abrogati.

Decreto per la formazione degli squadroni provinciali di guardie d' onore.

30 maggio 1833.

Art. 1. Gl' individui che al nostro arrivo nelle province ànno ottenuto di poter prestare, durante la nostra dimora in esse, il servizio di guardie di onore presso la nostra real persona, saranno formati in otto squadroni provinciali di guardie di onore. Un altro simile squadrone sarà anche formato per la capitale.

Art. 2. Essi dipenderanno dal ministero della guerra per l' organo de' comandanti militari delle province.

Art. 3. Destiniamo a comandante superiore de' succennati nove squadroni il brigadiere D. Giuseppe Ruffo Scilla, il quale rimane incaricato de' dettagli della loro organizzazione.

Art. 4. Ciascuno squadrone sarà composto come segue:

1. Capo squadrone,
4. Capi plutoni,
1. Primo sergente,
1. Foriere,
12. Caporali,
3. Trombetti,
120. Guardie.

142

Art. 5. Il numero di esse guardie potrà anche essere maggiore, a seconda delle domande che vi saranno de' volontari desiderosi di farne parte, ed in seguito della nostra approvazione.

Art. 6. La distribuzione de' nove squadroni sarà la seguente:

uno per Napoli,
uno pe' tre Abruzzi,
uno per terra di Lavoro e Molise,
uno pe' due Principati e Basilicata,
uno per la Calabria citra,
uno per la 1ª e 2ª Calabria ultra,
uno per Capitanata,
uno per Bari,
uno per terra d' Otranto.

Art. 7. I capoluoghi del rispettivo comando saranno per quanto è possibile centrali e più comodi alla riunione ed alla trasmissione degli ordini, e verranno fissati dal brigadiere Ruffo, ed approvati dal nostro ministro segretario di stato della guerra.

Art. 8. Gli squadroni prenderanno numero ed anzianità a misura che saranno più prontamente vestiti e montati.

Art. 9. Per essere ammesso a guardia di onore bisognerà l' età

non minore di 17 anni, nè maggiore di 40 ; colla statura e complessione convenevole. Quanto all' età , ove sia maggiore di 40 anni , potrà farsi qualche eccezione in considerazione di speciali requisiti , di valida salute o di provetta istruzione.

Art. 10. I giovani iscritti nelle guardie di onore saranno esenti dalla leva.

Art. 11. Il modello del vestiario , che sarà uniforme per tutti gli squadroni , verrà indicato in un apposito figurino. Quando questo sarà pubblicato , verrà spedito un guardia di onore da ciascuna provincia in Napoli per essere vestito , e quindi servire di modello agli altri. Intanto , finchè ciò non abbia luogo , si potrà far uso del vestiario che le guardie di onore ànno indossato al nostro arrivo nelle provincie ; astenendosi però i nuovi ammessi di provvedersene in aspettazione del figurino.

Art. 12. Tutte le cariche saranno da Noi provvedute a proposta dagl' intendenti e comandanti militari della provincia , che si terranno all' uopo d' accordo.

Essi presceglieranno i comandanti pe' loro titoli di possidenza , e per le loro buone qualità personali. Le proposte saranno rimesse al brigadiere Ruffo , comandante superiore degli squadroni , che si metterà perciò in diretta corrispondenza collo autorità suindicate, al zelo delle quali , e con ispecialità degli intendenti , è raccomandato il completamento pronto al più possibile di essi squadroni.

Art. 13. Il suddetto brigadiere farà pervenire le proposte al nostro ministro della guerra colle sue osservazioni , qualora creda doverne fare , per essere quindi a Noi rassegnate.

Art. 14. Le guardie di onore si vestiranno e monteranno a loro spese. I trombetti soltanto saranno vestiti , mondati o pagati a spese delle province , col prest della cavalleria della guardia reale. Eglino saranno scelti fra individui istruiti al suono delle trombe, e che sieno forniti di aspetto ed attitudine militare , e dovranno risedere nel capo luogo degli squadroni , o sia del comando di essi.

Art. 15. L' armamento delle guardie di onore sarà somministrato dalla nostra real sala di armi.

Art. 16. Quante volte ci recheremo nelle province , o che vi si porterà alcuna delle persone della real famiglia , le guardie di onore faranno il servizio dello reali guardie del corpo.

Art. 17. In qualunque caso in cui uno o più squadroni si dovessero muovere per uscire dal confine delle rispettive province , gl' individui di essi percepiranno gli stessi averi della cavalleria della guardia reale.

Art. 18. In caso di riunione delle guardie di onore colle truppe del reale esercito , esse guardie prenderanno rango come il primo corpo della cavalleria della guardia reale.

Art.19. Finalmente l' istruzione delle guardie d' onore sarà affidata , a proposta del brigadiere Ruffo , alle cure degli ufiziali sedentanei o ritirati nelle province , che abbiano servito nei corpi di cavalleria del reale esercito , ed in mancanza di tali ufiziali , di quelli della gendarmeria a cavallo.

Decreto per la formazione di una compagnia di pompieri addetta ad estinguere gl' incendii nella città di Napoli.

13 novembre 1833.

Fra l' altro nell' art. 8 si legge:

Art. 8. La compagnia avrà un uniforme simile a quello adottato pel real corpo di artiglieria, colla sola differenza che i petti saranno di velluto nero, orlati di panno scarlatto, ed il bottone avrà in mezzo una tromba a fuoco. I distintivi de' sottouffiziali, de' pompieri di 1 e di 2 classe saranno simili a quelli adottati pel real corpo medesimo.

L' ingegnere direttore avrà un uniforme dello stesso color bleu con pettini o bottoni simili; ed avrà una bacchetta ricamata in oro sul modello di quello che si usa dagl' ingegneri militari. Avrà inoltre alla estremità del collaretto in ricamo di oro una tromba a fuoco, e farà uso di spada e cappello con fiocchi di oro.

L' ingegniere aiutante avrà un uniforme simile a quello dell' ingegniere direttore, con la sola differenza che il ricamo ed i fiocchi dovranno essere di argento.

I soprannumerarii, gli aspiranti, e quelli della maestranza ascritti nella compagnia avranno anch' essi un uniforme simile a quello de' pompieri, ma senza distintivi, del quale però potranno far uso ne' soli giorni in cui dovranno prestar servizio, ovvero che avessero da mostrarsi in parata colla compagnia ne' giorni festivi di doppio precetto, e nelle altre chiamate generali della compagnia. Oltre dell' uniforme di sopra descritto, la compagnia avrà un abito da travaglio, che nell' inverno sarà di panno grigio con semplici collaretti rossi, e nell' estate di tela forte dello stesso colore.

Allorchè la compagnia vestirà il grande uniforme avrà un elmetto secondo il modello da noi approvato; e quando indosserà l' abito giornaliero da lavoro avrà un bonèt di panno bleu, orlato di scarlatto, e nel mezzo vi sarà una tromba a fuoco.

L' elmetto di cui un pompiere potrà far uso anche ne' casi d' incendio, avrà una maschera di ferro filato tessuto, la quale potrà alzarsi ed abbassarsi secondo il bisogno.

Real rescritto nel quale si dichiara che i vescovi debbono prender posto prima de' marescialli, brigadieri e comandanti di provincia.

8 ottobre 1834.

Ministero degli affari interni.

Dal ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia mi è stato comunicato in data degli 8 corrente il seguente reale rescritto.

O' rassegnato al Re un rapporto del real governo di Sicilia sul posto che debbono occupare i vescovi nelle pubbliche cerimonie, attesochè il decreto de' 18 maggio 1819 li colloca dopo gl' intendenti, e, nell' ultima ordinanza militare, toccandosi de' vescovi, dopo gl' intendenti si veggono notati i comandanti militari quando sono rivestiti del grado di colonnello. E la Maestà Sua, previo avviso della consulta generale del regno, nel consiglio ordinario di Stato de' 19 settembre scorso si è degnata ordinare, per generica norma, di conservarsi nelle pubbliche cerimonie ai vescovi il posto prima de' marescialli, brigadieri e comandanti di provincia.

Glielo partecipo, signor intendente ec. ec.

(Questo rescritto fu partecipato agl'intendenti in data de' 18 detto mese di ottobre).

Si risolve che l' art. 18 del decreto de' 18 maggio 1819 ripugna alle presunzioni che i procuratori generali delle gran corti civili debbono prendere posto di precedenza sopra gl' intendenti ed arcivescovi nelle pubbliche cerimonie, ed inopportunamente sono appoggiate dall' articolo 19.

24 dicembre 1834.

Il ministero presso la luogotenenza generale di S. M. in Sicilia al procurator generale della G. C. C. in Messina.

Con rapporto de' 24 scorso novembre à ella che, in occasione dell' ultima cerimonia pubblica, per la gala de' 19 detto mese, giorno onomastico di S. M. la Regina Madre, l' intendente di cotesta valle, per l' assenza del presidente di cotesta gran corte civile, poichè infermo, pigliò nella marcia il posto in di lui rimpiazzo, e cedette a lei in chiesa il primo posto; e che, finita la cerimonia, ebbe ella ceduto il passo e fu il primo a ritirarsi ai termini dell' articolo 22 del real decreto de' 18 marzo 1819; e quindi, pigliando argomento da questo fatto à mosso il dubbio se ne' casi d' impedimento o mancanza del presidente, debba nella

marcia essere lo stesso supplito dall' arcivescovo, e, in difetto di costui, dall' intendente e non già dal procurator generale, e se le autorità debbano, in tal caso riunirsi nell' abitazione dell' arcivescovo o dell' intendente, o pure in quella del procurator generale, ed in sostegno dello stesso, a di lei favore, à citato le disposizioni dell' articolo 19 del calendato real decreto de' 19 maggio.

Avendo il tutto rassegnato a S. A. R. il luogotenente generale, l' A. S. R. nel consiglio del 12 andante, si è degnata osservare che, ripugna al di lei argomento l' articolo 18 del detto real decreto de' 18 maggio 1819; e che, inopportunamente l' à ella appoggiato al seguente articolo 19, il quale riguarda il solo ordine di precedenza nella chiesa.

D' ordine di S. A. R. le partecipo ciò per sua intelligenza e regolamento (1).

Reale rescritto col quale si dichiara che il capo squadrone delle guardie di onore prende posto nelle pubbliche cerimonie prima degli uffiziali della guarnigione, da capitano in giù, ed innanzi al corpo municipale.

7 marzo 1835.

Ministero degli affari interni.

Il ministro di guerra e marina in data de' 7 corrente, mi à partecipato il seguente reale rescritto.

Essendosi rassegnato a S. M. il Re (D. G.) le circostanze del capo squadrone della guardia di onore di Abruzzo Citra, relativamente al rango che egli credeva spettargli nelle pubbliche cerimonie, la M. S. si è degnata decidere, che egli prenda posto prima degli uffiziali della guarnigione, da capitano in giù, avendo le guardie d' onore la preminenza sulla guardia reale, giusta l' articolo 18 del decreto organico; e quindi il suddetto uffiziale prenda posto innanzi al corpo municipale, a' sensi di ciò che è prescritto nel n. 2267 della reale ordinanza di piazza.

Passo tutto ciò alla di lei intelligenza per l' uso di risulta.

Real rescritto che accorda ai graduati delle guardie d' onore l' assimilazione ai gradi militari.

Ministero e real segreteria di stato di guerra e marina.

21 aprile 1835.

ECCELLENZA

Ho sottoposto a S. M. (D. G.) la supplica dei capi squadroni o capi plotoni delle guardie di onore di Napoli e Terra di Lavoro, diretta ad ottenere l' assimilazione ai gradi militari, e non che lo esposto del comando generale delle armi Citra Faro, e la M. S.

(1) Questo rescritto è stato modificato con l' atto del di che vien ripetute in seguito.

con suo sacro carattere, si è degnata ordinare quanto segue: che i capi squadroni siano assimilati a capitani. I capi plotoni a' subalterni. Il sotto ufficiale e soldati non hanno bisogno d' assimilazione, essendo già coi rispettivi loro gradi riconosciuti nell' armata.

Dette assimilazioni sotto le armi valeranno sempre dopo gli ufficiali effettivi del rispettivo grado nell' armata.

Potranno anche gli ufficiali delle guardie di onore sotto le armi comandare gli ufficiali di truppa. Sicchè il capitano di truppa comanderà sempre il capo squadrone delle guardie di onore. Il capo squadrone delle guardie di onore, comanderà sempre il subalterno di truppa. Il subalterno di truppa comanderà sempre il subalterno delle guardie di onore. Il subalterno delle guardie di onore comanderà sempre il sotto ufiziale di truppa di aiutante a basso, sia delle guardie di onore sia di truppa comanderanno l' un l' altro secondo il grado e la data di nomina.

Real rescritto che determina l' uniforme pe' chirurgi delle guardie d' onore.

Ministero e real segretéria di stato di guerra e marina.

3 agosto 1838.

Sua Maestà il Re (D. G.) essendosi degnata di ordinare che l' uniforme che indossar debbono i chirurgi degli squadroni delle guardie d' onore sia quello de' terzi chirurgi militari col ricamo sul verde, strettamente eguale al modello per dimensione e tutt' altro; nel Real Nome lo comunico a cotesto comando generale per le disposizioni di risultamento.

Il presidente del tribunale di commercio di Monteleone, per avere la sua casa in sito disadatto, deve riunire i funzionarii da intervenire nelle cerimonie pubbliche nel locale del detto tribunale.

11 agosto 1838.

Il ministero degli affari interni al signor intendente in Catanzaro.

Sul contenuto del di lei rapporto de' 19 luglio prossimo scorso, avendo passato i convenevoli ufficii al mio collega, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, lo stesso mi à ora riscontrato di avere ingiunto al presidente del tribunale di commercio di Monteleone, che da oggi innanzi riunisse i funzionarii chiamati ad intervenire nelle cerimonie pubbliche, sul locale ove risiede il collegio anzidetto, e non già sulla di lui casa; e ciò, avuto riguardo al sito disadatto ove la medesima si trova.

Glielo partecipo ec. ec.

Real rescritto, col quale si prescrive che nelle feste de' santi protettori che si celebrano nelle chiese comunali, il sindaco col corpo municipale, avesse un posto separato e distinto dalle altre autorità, le quali conserveranno quello del decreto de' 18 maggio 1819.

26 gennaio 1839.

Ministero degli affari interni.

Incaricata la consulta generale del regno di discutere il dubbio proposto dal decurionato di Lecce, cioè, se le feste comunali che anno luogo nella ricorrenza de' santi protettori, dovessero assimilarsi per ciò che riguarda l' ordine della precedenza a quelle di cui parla il real decreto de' 18 maggio 1819, è stato di avviso che, nelle festi particolari de' santi protettori, le quali si celebrano nelle chiese de' comuni, il sindaco col corpo municipale, abbia un posto separato e distinto da quello consueto delle autorità, che serbano fra loro la precedenza stabilita col detto real decreto de' 18 maggio 1819.

Essendosi S. M. degnata di approvarlo, nel real nome glielo partecipo per l' uso di risultamento.

Real rescritto, col quale si dichiara che le congreghe, nell'esequie de' confratelli, sono libere d' invitare quel clero e que' sacerdoti che meglio stimeranno, salvo al parroco d' intervenire indispensabilmente alla benedizione del cadavere, e salvo alle congreghe il diritto di trasportarlo nelle proprie chiese o cappelle, per quindi spedirlo al Camposanto.

4 marzo 1840.

Ministero degli affari interni.

Sulla quistione surta tra la congregazione di S. Rocco e il clero della cattedrale di Potenza, circa le funzioni funebri da praticarsi nella morte de' defunti confratelli, la consulta de' reali dominii, esaminate le carte, ed i rapporti di cotesto consiglio, avea proposto l' avviso, che laddove, per effetto degli statuti della congrega, non risulti alcun dritto in favore del clero di S. Gerardo, per l' associazione e trasporto de' cadaveri de' confratelli in quella chiesa, dovesse in tal caso esser libera la congrega di associare per l' esequie de' suoi confratelli quel clero e quei sacerdoti che meglio le piaccia, salvo sempre al parroco di dovere indispensabilmente intervenire alla benedizione del cadavere ed all' associazione, giusta il sistema generalmente in osservanza; salvo dippiù alla congrega il dritto di trasportare il cadavere nella propria cappella per indi spedirlo al camposanto.

Di seguito a questo avviso, essendo sopraggiunta una rappresentenza del vescovo, nella quale, mentre da una parte si loda-

va il parere della consulta, ed in conformità di essa, si affermava non avere il capitolo alcun dritto esclusivo per le funzioni funebri de' cennati confratelli; dall' altra poi si asseriva di non aver la consulta dato avviso sulla quistione tra il parroco di S. Gerardo, ed il cappellano della congrega sulle funzioni funebri, presente il cadavere, le quali essendo funzioni parrocchiali, ne deduceva che, ove queste si vogliano eseguire dalla congrega nella propria chiesa, la benedizione, le preci e la messa solenne di requie sono di dritto del parroco e non già del cappellano della congrega.

Riesaminato l' affare dalla consulta, questa à fatto osservare che col precedente avviso siasi pronunziata nel senso stesso, col quale l' ordinario l' à definita, quando si espresse ne' seguenti termini: « salvo al parroco di dover sempre indispensabilmente in» tervenire alla benedizione del cadavere, all' associazione sud» detta, giusta il sistema generalmente in osservanza. » — Opina perciò all' uniformità di non dover nulla aggiungere a quanto aveva rassegnato nel precedente suo parere.

Avendo io umiliato a S. M. la quistione sopraccennata, la M. S. si è degnata approvare ciò che la consulta à proposto.

Nel Real Nome le partecipo ec. ec.

Il palchetto nel teatro da occuparsi nelle sere di gran gala dall'intendente sia devoluto, in sua assenza, al comandante della provincia, e non al segretario generale funzionante da intendente.

29 aprile 1840.

Ministero degli affari interni.

Dal ministero della guerra e marina mi è stato partecipato che S. M. con sovrana risoluzione degli 11 novembre 1839 si degnò ordinare, che il palchetto nel teatro da occuparsi nelle sere di gran gala dall' intendente, sia devoluto, nella sua assenza, al comandante della provincia, e non al segretario generale funzionante da intendente.

Glielo partecipo ec. ec.

Real rescritto con cui si prescrive che nelle cerimonie pubbliche, i sindaci debbono essere riguardati come capi di corpi, ed andare separatamente da questi.

31 ottobre 1840.

Ministero degli affari interni.

Surta quistione fra il potere giudiziario della provincia di Capitanata e il sindaco di Lucera, pe' posti da occuparsi nelle pubbliche cerimonie, S. M. incaricò la consulta generale del regno

di discuotere e dare il suo avviso. La medesima à manifestato che a risolvere la quistione, se i sindaci si vogliano considerar compresi nelle disposizioni dell' art. 4 del real decreto de'18 maggio 1819, che stabilisce l' ordine da serbarsi nelle pubbliche cerimonie, basta volgere lo sguardo alle precise disposizioni del detto decreto, e coordinarle tra di loro. Vero è che nell' articolo 2, cui sono riportate le autorità giudiziarie, mentre le gran corti e i tribunali si veggono nominati senza che si faccia parola dei presidenti; gl' intendenti divisi da' consigli d' intendenza, ed il sindaco riunito col decurionato, nel farsi lo elenco sull' ordine da tenersi tanto da' capi, quanto da' corpi, per quelli si fa menzione de' sindaci; con gli articoli 14 e 17 de' corpi municipali e dei decurionati; resta determinato per disposizione testuale del real decreto che i sindaci debbono entrare in ruoli con i capi, secondo l' ordine in cui si trovano, e i corpi municipali nell' ordine stabilito pe' corpi. Quindi à conchiuso la consulta suddetta, che il riferito real decreto de' 18 maggio 1819 con gli articoli 14 e 17 risolve chiaramente il dubbio proposto, e che i sindaci debbano andare separatamente da' corpi.

Essendosi S. M. degnata di approvarlo, nel Real Nome glielo partecipo ec. ec.

Divisa di cui debbono far uso le bande musicali delle province.

15 febbraio 1841.

Ministero della polizia generale.

È stato in varii tempi divietato alle bande musicali nelle province il vestire un abito militare; se non che alcuni comuni, avendo avuto talvolta l' alto onore di accogliere nelle loro mura il nostro adorato Sovrano, implorarono ed ottennero dalla real clemenza, il permesso d' indossarsi una divisa dalle rispettive bande. Or mostrandosi queste mal combinate, e d' altra parte renduto essendosi quasi generali le domande di somiglianti permessi, S. M. volendo esaudire tali richieste, ma in modo regolare e convenevole, tenendo altresì presenti i motivi degli antecedenti divieti, à degnato approvarne il modello da indossarsi indistintamente da tutte le bande musicali de' paesi, le quali bramassero un uniforme, senza potersi in niun modo e per qualsivoglia circostanza menomamente alterare; chiamandone strettamente responsabili gl' intendenti e le autorità locali, le quali dovranno allo spesso ispezionarle, o farlo eseguire da persone di loro fiducia: nella intelligenza che i componenti delle bande debbono onninamente far parte della guardia urbana del rispettivo comune.

Posto ciò rimane affatto divietato ogni altra divisa o uniforme che per poco sia diverso dall' ora prescritto; se non che a quelle sole bande che in atto e per effetto di anterior permesso, come si è detto si trovassero già muniti di uniforme, i quali a quest' ora debbono credersi già consumati o vicini a divenirlo, si permetterà.

Regolamento per le bande musicali delle province.

22 aprile 1841.

Ministero della polizia generale.

Essendo d' uopo che le bande musicali già formate, e che saranno per formarsi ne' diversi comuni del regno, ricevano un ordinamento uniforme, ed in armonia col decreto de' 24 novembre 1827, riguardante le guardie urbane; che vengono rimossi gl' inconvenienti sorti talvolta per l' ordine di precedenza, laddove più bande sono state chiamate nel medesimo luogo, vien prescritto quanto segue:

Art. 1. Allorchè dopo la ministeriale autorizzazione, vien composta una banda musicale, tutti i componenti di questa debbano far parte della guardia urbana del comune cui la banda appartiene, ricevendone ogni individuo la rispettiva patente.

Art. 2. Nella patente rilasciata al capo della banda verranno additati i nomi di tutti i componenti di essa, colla indicazione dell' età e della professione di ognuno; e vi sarà apposto un numero progressivo conforme all' ordine cronologico dell' autorizzazione ottenuta da ciascuna banda della provincia dovendo questo numero cominciare dalla più antica e terminare alla più recente.

Art. 3. Nel caso che una banda si rechi da un comune all' altro, il capo dovrà presentarli al funzionario di polizia locale, e farli riconoscere mostrando la patente.

Art. 4. Trovandosi nello stesso luogo più di una banda, la più antica avrà la precedenza, giusta il numero progressivo apposto alla patente del capo della banda, e di cui si è parlato nell' articolo precedente.

Art. 5. Quando in un medesimo luogo sieno due bande appartenenti a province diverse, avrà la precedenza la banda della provincia nella quale si trovano.

Art. 6. Le patenti degl' individui componenti la banda, le quali verranno rilasciate gratis, dovranno rinnovarsi in ogni anno: al quale oggetto le patente antiche saranno dal funzionario di polizia locale inviate all' intendente della provincia.

Art. 7. Ogni qualvolta occorrerà fare alcun cambiamento d' individui in una banda, ciò non si potrà senza essersene precedentemente dimandato ed ottenuto il permesso dell' inteudente della provincia, in una con la patente del novello ammesso.

Art. 8. Gl' individui componenti la banda, volendo vestirsi di una divisa, non potranno di altra far uso, che di quella superiormente approvata, il cui modello trovasi presso l' intendenza della provincia rispettiva.

Art. 9. Non potrà la banda recarsi in altra provincia, ancorchè fosse limitrofa, senza la permissione dell' intendente della provincia propria, e di quello nella quale intende recarsi.

Art. 10. Ove facciano parte della banda individui minori di anni 21, costoro saranno annotati, come memoria, alla fine dei

piedi lista della guardia urbana per farne, a somiglianza degli altri, parte subito che toccheranno l' anno ventunesimo.

Art. 11. I contravventori a ciò che è prescritto nel presente regolamento, perderanno la facoltà di far parte della banda, oltre alle pene, che a seconda de' casi potessero meritare, in conformità di ciò che è prescritto col decreto de' 24 novembre 1827 per le guardie urbane.

Ordine del comando generale.

Comando generale delle armi al di qua del faro.

11 giugno 1841.

Perchè sul modo uniforme di vestire dei medici chirurgi, ed impiegati amministrativi spedalieri non sia data equivoca interpetrazione e quantunque trovasi il tutto esattamente indicato nel regolamento del 1829 e figurini annessi, oltre all'ordine del 2 novembre prossimo passato anno n. 307. questo comando generale nello inculcare la esatta osservanza al prescritto dell' indicato regolamento, chiamandone direttamente responsabili i signori comandanti dei corpi e delle piazze, loro prescrive, di non tollerare nell' avvenire qualsiasi alterazione o innovazione negli oggetti di vestiario, di detti uffiziali sanitari ed impiegati amministrativi, aggiungendo quanto appresso.

Il ricamo al collare sia della giamberga, come del soprabito esser dovrà nella sua massima lunghezza di pollici quattro, e linee quattro massima lunghezza pollici uno, linee tre, riguardo al disegno del detto ricamo si osserverà quello indicato alla tavola 1 figura 5 del precitato regolamento.

Il ricamo su i paramani sarà lungo pollici 1, linee 10. Largo pollici 1, linee 6, tenendo altresì presente per la distinzione dei gradi ciò che si legge nel paragrafo medici e chirurgi del ripetuto regolamento. La bacchetta che gira intorno al collare e paramano sarà larga linee 3. Il collare ed i paramani del soprabito sarà per tutti di velluto nero su cui si apporranno i distintivi in ricamo nelle precitate dimensioni e prescrizioni del regolamento. L' armamento dei medici e chirurgi, tanto per quelli addetti ai corpi di fanteria o cavalleria, quanto per quelli impiegati agli ospedali, dev' essere la sciabla di uffizialo di fanteria, comunemente detto *Briquet*, senza fiocco con il corrispondente centurone bianco. Il cappello del modello stabilito non avrà granate, cornette o gasize, ma il bottone alla ciappa di gallone, e senza pennacchio.

Coloro che fra i medici e chirurgi avranno graduazioni militari, ne porteranno in oro i distintivi.

In fine i signori comandanti de' corpi e delle piazze daranno gli ordini precisi perchè tutti quegli oggetti di vestiario che in

atto si trovano non a seconda del regolamento vi sieno immantinenti ridotti, e ciò onde non alterare le regole stabilite e l'osservanza della disciplina. Il brigadiere capo dello stato maggiore — Firmato Commendatore Giorgia.

Real rescritto che accorda l'uniforme agli amministratori generali e segretarii generali delle amministrazioni finanziere.

16 giugno 1841.

Ministero delle finanze.

Sua Maestà (D. G.) si è degnata accordare l'uso dell'uniforme tanto agli amministratori generali quanto ai segretarii generali delle diverse amministrazioni finanziere.

Nel Real Nome glielo comunico per l'uso di risultamento rimettendole i relativi modelli approvati dalla prelodata Maestà sua (1).

Non si possono permettere dagl' intendenti spettacoli, feste e rappresentazioni di ogni sorta senza preventiva autorizzazione dei ministri dell' interno e della polizia generale.

16 marzo 1842.

Ministero della polizia generale.

Il decreto de' 7 novembre 1811 provvisoriamente in vigore, attribuisce al ministero degli affari interni, ed a quello di mio carico la facoltà di rilasciare permessi per tutti gli spettacoli, come altresì per feste e rappresentazioni di ogni sorta, che si danno nelle case ed altri luoghi di privata proprietà, quando l'accesso ne' medesimi viene accordato per mezzo di biglietti non indicante le persone invitate. Questo metodo non è esattamente osservato in tutte le province del regno, ove qualche intendente è incorso nell' errore di accordare direttamente il permesso per delle accademie di poesia estemporanea ed altre consimili rappresentazioni,

---

(1) L'uniforme degli amministratori generali consiste in abito di color bleu foderato di seta verde, con petto rotondo, e collaretto dritto, ricamato in oro con frondi e frutti di palma, con una bacchette di oro, paramaniche e collaretto di velluto verde col medesimo ricamo per tutto il giro dell' abito, giamberghino e calzone corto di panno bianco con fibbie d'oro, calze di seta bianca, fibbie di oro alle scarpe, e spada con impugnatura di oro, cappello ornato di piuma bianca con ciappa di oro.

E quello de' segretarii generali è del tutto simile, però con la bacchetta più piccola, e col cappello ornato di piuma nera.

senza averne preventivamente ricevuta l' autorizzazione da' due ministri. Epperò io intendo con la presente richiamare la di lei attenzione sul disposto dell' articolo 1 del menzionato decreto, ed inculcarne lo esatto adempimento nella parte di sua ingerenza.

Real rescritto che dispone considerarsi l' epoca delle ammissione delle guardie d' onore dal momento in cui siansi perfettamente abbigliate e montate.

Ministero e real segreteria di stato di guerra e marina.

28 luglio 1842.

Sua Maestà il Re, N. S. con risoluzione del 25 andante mese si è degnata approvare che l' epoca dell' ammissione delle guardie di onore provinciali, la quale dia loro dritto agli ascensi per antichità, debbasi consideraro dal momento, che un individuo faccia giungere certificato al suo capo squadrone d' essersi perfettamente vestito e montato.

Nel Real Nome lo partecipo a cotesto comando generale pel corrispondente adempimento.

Si prescrive che ne' corpi di guardia debbono esporsi i ritratti delle LL. MM. in litografia e non in gesso.

10 agosto 1842.

Ministero degli affari interni.

Ad evitaro gl' infrangimenti de' busti di gesso de' nostri Augusti Sovrani, di cui debbono essero forniti i corpi di guardia urbana o di qualsiasi, e che per negligenza o poca avvodutezza, molti posti ne sono sforniti, così io le rescrivo di far sostituire ai medesimi i ritratti in litografia, che sospesi con apposita cornice al muro, eviteranno in avveniro i detti sconci, e, nel tempo stesso un dispendio maggiore ai comuni. Lo importo di tali stampe e cornici disporrà che si prelevi dall' articolo delle improvedute di ciascun comune.

Real rescritto disponente, che nelle processioni del Corpus Domini, le Congreghe del SS. Sagramento prendono la precedenza su tutte le altre, le quali sono obbligate d' intervenirvi. Per le rimanenti specie di processioni, la precedenza è dedotta dall' antichità del regio assenso.

23 agosto 1843.

Ministero degli affari interni.

La congrega del SS. Sagramento nel comune di Torre Annunziata, chiedeva di prendere sullo altre congreghe locali, nella processione del Corpus Domini, la precedenza. Il consiglio degli ospizii mentre appoggiava la domanda, proponeva di formaro una massima, onde troncare simili continue questioni che in altri comuni si producono. Sua Maestà ritenendo i riflessi della consulta de' reali dominii, si è degnata di approvare in massima generale, che le congreghe del Sagramento prendano la precedenza su tutte le altre nella processione del Corpus Domini; e che sia obbligo di

tutte le altre d' intervenirvi, cedendo il posto a quello del Sagramento. Comanda inoltre la M. S., che in tutte le altre processioni che si praticano nel corso dell' anno, nelle quali è stato finora solito lo intervento di tutte le congreghe, debbano le medesime serbare il posto che a ciascuna appartiene, secondo l' antichità del regio assenso sulla fondazione, e che non possa rifiutarvisi la congrega del Sagramento.

Nel Real Nome ec. ec.

I permessi per gli spettacoli pubblici nelle piazze d' armi debbono rilasciarsi dall' autorità locale di polizia, e vidimarsi per la esecuzione dal governatore militare e comandante la piazza d' armi.

14 novembre 1843.

Ministero della polizia generale.

In occasione degli spettacoli pubblici da eseguirsi nelle giurisdizioni dipendenti da' comandanti di piazze d' armi, si è elevato il dubbio se i permessi debbano rilasciarsi da' comandanti medesimi, ovvero dall' autorità locale di polizia. Su tal obbietto per l' organo del real ministero di guerra e marina è stato risoluto da S. M. con Sovrano rescritto de' 26 dello scorso ottobre, che i permessi anzidetti siano rilasciati dall' autorità locale di polizia, e quindi vidimati per avere esecuzione dal governatore militare o comandante la piazza d' armi.

Ne porgo a lei comunicazione ec. ec.

È vietato di rappresentarsi ne' teatri tragedie in occasione di gale di corte.

20 giugno 1844.

Ministero della polizia generale.

Esiste una Sovrana determinazione, la quale vieta di rappresentarsi ne' reali teatri in occasione di gale di corte, produzioni di argomento tragico. Essendo regolare che siffatto divieto si osservi benanche per tutti i teatri del regno, io la interesso a darvi esatto adempimento.

Real rescritto che determina il posto che prender debbono le guardie d' onore nelle pubbliche cerimonie, qualora non sieno in numero sufficiente da potersi presentare in corpo.

27 giugno 1845.

Il ministero della guerra e marina al ministero degli affari interni.

Il comandante superiore delle guardie d' onore à elevato il dubbio relativamente al posto che debbono prendere le guardie d'onore, che interverranno nelle processioni che àn luogo ne' paesi, ove le medesime sieno in piccol numero non sufficiente di potersi presentare in corpo, giacchè dal regolamento trovasi stabilito il posto alle stesse competente come corpo.

S. M. cui tal dubbio è stato rassegnato, si è degnata dichiarare, che le guardie di onore, di cui si tratta, debbono prendere

un rango nelle pubbliche cerimonie, dopo le autorità comunali, qualora non sieno in un numero sufficiente da potersi presentare in corpo.

Nel Real Nome ec. ec.

I sotto uffiziali ed i comuni delle guardie di onore possono solo intervenire nel sito delle pubbliche cerimonie, e prender posto dopo le autorità comunali.

31 maggio 1847.

Il ministero della guerra e marina al ministero degli affari interni.

Il comando generale delle armi ne' reali dominii ultra faro, cui comunicai il ragguardevole foglio di V. E. de' 31 marzo ultimo, à osservato l' essersi regolarmente opposto il comandante delle armi nella provincia di Abruzzo Citra al convenio delle guardie di onore in casa dell' autorità, che presiede alle pubbliche cerimonie, poichè non essendo le guardie di onore state piazzate tra gli uffiziali, nè essendo, eccettuati i capi squadroni e capi plotoni, assimilate ad uffiziali, tanto in forza del real decreto de' 18 maggio 1819, che per le prescrizioni contenute nell' art. 4 cap. 2 tit. 4 della reale ordinanza di piazza, non può ad esse essere permesso di recarsi all' abitazione dell' autorità suddetta, sito di riunione pe' soli uffiziali, ed assimilati ad uffiziali, e frammischiarsi con essi.

A' inoltre il citato comandante osservato, ad oggetto di rimuovere qualunque futuro dubbio potesse elevarsi sulla determinazione del numero delle guardie di onore da formar corpo, che non potendo giusta la reale ordinanza di piazza, intervenire nelle pubbliche cerimonie, che i soli uffiziali, quando anche si verificasse il difficile caso della riunione dello intero corpo delle guardie di onore, non potrebbero certamente queste, per effetto delle citate prescrizioni, della citata ordinanza, prendere il posto di primo corpo della cavalleria delle guardie in comunanza con gli uffiziali, non essendo esse assimilate che a' soldati e sotto uffiziali, e non possono aver precedenza su gli uffiziali effettivi. Per darsi quindi in conformità della succennata ordinanza, una generale e non equivoca applicazione al Sovrano rescritto de' 17 giugno ultimo, avvisa non potersi altrimenti intendersi, che i capi squadroni e capi plotoni delle guardie d' onore ne' siti ove si trovano, fossero tenuti, come assimilati ad uffiziali, ad intervenire, come ogni altro uffiziale, alle pubbliche cerimonie, prendendo il posto loro conceduto, e di sopra enunciato di primo corpo della cavalleria della guardia reale, e che tutti gli altri individui del corpo medesimo, i quali non sono assimilati ad uffiziali, invitati ad intervenire al sito ove celebrasi la pubblica cerimonia, prender posto dovessero dopo le autorità comunali.

Trovando pur troppo fondate le osservazioni del sullodato generale comando, questo real ministero non può che uniformarsi ai divisamenti del medesimo, e si dà l' onore di renderne consapevole V. E. in riscontro del surriferito suo foglio.

Avvenendo la morte di una guardia d' onore in un comune ove non esiste forza militare, se gli rendino gli onori funebri assistendo alla cerimonia la guardia urbana.

18 ottobre 1847.

Ministero e real segreteria di Stato di guerra e marina.

In seguito di proposizione del Maresciallo di campo D. Giuseppe Ruffo comandante superiore delle guardie, e dell'adesione datavi da S. E. il ministro della polizia generale, si è stabilito che avvenendo la morte di un individuo appartenente al corpo delle guardie d'onore, in un comune ove non esiste forza militare, possono rendersi al medesimo gli onori funebri assistendo alla cerimonia la guardia urbana.

Nel manifestare ciò a cotesto comando generale, la prego a parteciparlo a tutti i comandanti delle armi nelle province citra faro, in continuazione di quanto trovasi stabilito in massima sull'oggetto con la ministeriale del 9 novembre 1844 n. 944.

Si ammettono alla casina militare gli uffiziali della guardia di onore.

12 maggio 1849.

Ministero e real segreteria di Stato di guerra e marina.

SIGNOR GENERALE.

Sulla proposizione del signor generale Ruffo, comandante superiore della guardia di onore, questo real ministero à approvato che siano ammessi nella casina militare gli uffiziali della cennata guardia appartenenti agli squadroni non disciolti, non che il marchese D. Gaetano Gallerano capo squadrone della guardia anzidetta di Calabria Citra che trovasi in Napoli.

Il palchetto nei giorni di gala è devoluto al comandante le armi della provincia non al segretario generale che funziona da intendente.

23 maggio 1849.

Ministero dell' interno all' intendente di Abruzzo citra

In quanto poi alla seconda parte del suo rapporto che riguarda il palchetto del teatro nelle sere di gala, debbo farle osservare quanto segue.

Le attribuzioni di un segretario generale, anche nel caso di assenza o impedimento dell'intendente, sono bene ristrette. Questa restrizione à inteso togliere per lei S. M. (D. G.) col decreto dei 27 marzo ultimo, concedendole le funzioni d'intendente, sicchè non le mancano che i semplici onori per essere un vero intendente. Ma il dritto di occupare quel palchetto nelle sere di gala rientra fra gli onori, e non già fra le attribuzioni di questa carica. Quindi esso compete ugualmente al comandante le armi, secondo che prescrive il rescritto de' 29 aprile 1840.

I sostituti procuratori generali del Re presso le gran corti criminali prendono posto nelle pubbliche cerimonie siccome è disposto negli art. 18 e 20 del real decreto de' 18 maggio 1819.

13 novembre 1849.

Il ministero dell' interno
All' intendente di Avellino.

Il sostituto procuratore generale del Re presso cotesta gran corte criminale si è doluto presso il ministro segretario di stato di grazia e giustizia di essere stato obbliato nella distribuzione de' posti che doveano occupare le autorità tutte di cotesta provincia nella cerimonia praticata in occasione del fausto giorno onomastico di S. A. R. il Duca di Calabria.

Io all' uopo la prego di curare la esecuzione di quanto è disposto negli articoli 18 e 20 del real decreto de' 18 maggio 1819, il quale regola i posti che debbono occupare i procuratori generali o regii procuratori ed i sostituti procuratori generali.

Gl' intendenti funzionanti possono presedere i consigli generali degli ospizii.

6 dicembre 1849.

Ministero dello interno
all' intendente del 2 Abruzzo ultra

In risposta al suo foglio de' 29 decorso mese, col quale vien ella cennando le opposizioni incontrate nello ingerimento degli affari di beneficenza, trovo di doversi significare che le funzioni d' intendente come quelle a lei conferite dalla sovrana clemenza, attribuiscono tutte le preeminenze onorifiche della carica. Laonde non cade dubbio alcuno che ai consigli generali degli ospizii deve preseder colui il quale delle funzioni anzidette è rivestito.

Real rescritto col quale s' inibisce alle autorità comunali di prendere in chiesa nelle pubbliche cerimonie un posto diverso da quello loro assegnato, e di farvi uso di cuscini nello inginocchiarsi.

3 giugno 1850.

Il ministero dell' interno
al ministero degli affari ecclesiastici.

Il vicario capitolare di Castellammare à esposto al Re N. S., che nel dì 30 maggio p. p. con la sollennità del SS. Corpo di Cristo concorrendo quella del giorno onomastico della M. S. furono adempiuti tutt' i sacri uffizii che a tant' uopo erano richiesti, celebrandosi la Messa solenne, l' analogo sermone, il Te Deum, la processione e la benedizione del Santissimo. Tutto ciò si adempiva con quella religiosità e riverenza che la cerimonia santa addimandava, innanzi ad un popolo fervoroso di preci, e con l' assistenza di tutte le autorità militari e civili.

Solo si osservò con sorpresa che i rappresentanti comunali non occupando i posti consueti, trascelsero un luogo separato dagli altri, e nella processione usarono i cuscini di velluto cremisi, onorificenza serbata alla sacra Maestà del Re ed alla reale famiglia, servendosene tutte le volte che s' impartiva al popolo la santa Benedizione.

E poichè simili abusi offendono le leggi della chiesa e la polizia del regno, la M. S. vuole che gli esposti inconvenienti non abbiano più luogo in avvenire, e precisamente nella prossima ricorrenza de' quattro Altari.

Ed io nel real nome ec. ec.

Real rescritto che dichiara che i graduati sotto intendenti prendano posto, nelle pubbliche cerimonie, nella marcia ed in chiesa, secondo la norma stabilita dagli articoli 2 e 14 del real decreto de' 18 maggio 1819.

14 settembre 1850.

Ministero dello interno.

Da S. E. il ministro di grazia e giustizia mi vien partecipato il seguente sovrano rescritto provocato di accordo con questa real segreteria.

Era surto dubbio sul posto che occupar dovesse in chiesa ad occasione di pubblica cerimonia alcuno che la sovrana munificenza avesse rivestito degli onori e del grado di sotto-intendente.

» Pensavasi da una parte che il graduato sotto-intendente avesse dovuto prender posto dopo il presidente del tribunale civile, in mancanza del presidente del tribunale di commercio, e del direttore provinciale.

» In sostegno di questa opinione osservavasi :

» Che per l'articolo 14 del real decreto de' 18 maggio 1819 sia questo il posto assegnato nella marcia ai sotto-intendenti nel caso indicato.

» Che nel darsi posto in chiesa alle diverse autorità non si faccia apposita menzione de' sotto.intendenti contentandosi la legge di dichiarare nell'articolo 21 del medesimo real decreto che le autorità debbano prender posto secondo l'ordine corrispondente.

» Che quindi il posto del sotto-intendente in chiesa debba essere quello indicato nell'articolo 14, cioè, dopo il presidente del tribunal civile se manchi quello del tribunale di commercio e del direttore provinciale.

» Dall'altra parte invece opinavasi che il graduato sotto-intendente avesse dovuto prender posto in chiesa dopo i tribunali civili, i consiglieri d'intendenza, i tribunali di commercio, e i direttori provinciali, giusta l'articolo 2 dello stesso real decreto. Osservavasi in sostegno di questo avviso : i graduati sotto-intendenti aver diritto ad occupare nelle cerimonie pubbliche il posto assegnato ai sotto-intendenti.

» Pe' sotto-intendenti l'ordine di loro precedenza essere determinato dall'enunciato articolo 2.

» Non doversi trarre argomento in contrario dalla disposizione dell'articolo 14 del real decreto medesimo, poichè le autorità diverse non prendono nella marcia lo stesso posto in chiesa.

» Nella marcia proceder prima le autorità capi, tra le quali i sotto-intendenti, e quindi i corpi de' diversi ordini intervenuti.

» Serbar la legge in chiesa un ordine diverso, e dopo di avere indicato le autorità che seder debbono in prima linea, dichiara, che tutte le altre, tra le quali i sotto-intendenti, debbono esser-

situati indietro secondo l' ordine corrispondente, articolo 19 e 21 del real decreto medesimo.

» Quest' ordine non poter essere che quello stabilito come regola nell' articolo 2 del detto real decreto che determina il rango delle diverse autorità.

» Quando le diverse autorità prendere dovessero in chiesa l' ordine istesso che nella marcia, avvenirne la irregolarità di veder seduti al cospetto del pubblico le autorità minori, come i direttori provinciali, i sotto-intendenti, i ricevitori generali, i giudici di circondario ed i sindaci in posto più distinto di quello accordato ai corpi più eminenti dello Stato

» D' ordine Sovrano incaricato di dar parere sul proposto dubbio il consiglio di Stato, lo stesso si è avvisato per le ragioni testè espresse, che il graduato sotto-intendente prenda posto in chiesa o in altro luogo di riunione, secondo la norma stabilita dall' articolo 2 dell' enunciato real decreto, cioè, dopo i tribunali civili, i consigli d' intendenza, i tribunali di commercio ed i direttori provinciali. Aggiungendo che se i capi marciano separatamente dai corpi, debba allora il graduato sotto-intendente prender posto dopo il presidente del tribunale civile, di quello del tribunale di commercio e del direttore provinciale, secondo che è prescritto nell' articolo 14 del menzionato real decreto.

» Avendo rassegnato a Sua Maestà (D. G.) questo parere nel consiglio ordinario di Stato de' 23 decorso mese, la Maestà Sua si è degnata approvarlo.

Nel Real Nome ec. ec.

Real rescritto che dichiara i direttori provinciali nelle pubbliche cerimonie, nella marcia e in chiesa, dover prendere i posti assegnati dagli articoli 2 e 14 del real decreto de' 18 maggio 1819.

6 dicembre 1850.

L' intendente di Trapani
ai sottointendenti e sindaci della provincia.

Da S. E. il luogotenente generale interino con riverita ministeriale de' 30 novembre ultimo, mi è stato scritto così:

« S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari di Sicilia » mi à comunicato il seguente Sovrano rescritto ».

Una quistione di precedenza elevavasi in Trapani, cui porgeva occasione il programma di quell' intendente nella pubblica cerimonia de' 12 ottobre 1849.

In tal programma nel designarsi l' ordine, che conveniva serbare in chiesa, non si assegnava al direttore provinciale quel medesimo posto che, nella marcia, o sia nella processione, in chiesa.

La consulta di Sicilia, da S. M. incaricata a dare il suo avviso, dando interpretrazione agli articoli 2 e 14 del decreto de' 18 maggio 1819 si è divisa in due opinioni a parità di voti. Tre consultori ànno divisato, che unico sia dichiarato l' ordine a serbarsi tanto nella marcia, quanto in chiesa. Gli altri tre ànno opinato che i direttori provinciali, prendendo nella marcia il decimo posto loro assegnato nel titolo IV del decreto suddetto, prendano

nella chiesa il posto loro destinato nell' articolo 2 del titolo I del decreto medesimo.

V. E. col rapporto de' 20 dello scorso mese di agosto, nel trasmettere i due avvisi della consulta à osservato che, ne' mentovati due articoli 2 e 14 si scorge una perfetta armonia, e che S. M. volle distinguere due casi, quello cioè del posto che dovesse prendere ciascun funzionario nel luogo ove sono celebrate le pubbliche cerimonie, e l' altro dell' ordine a serbarsi nel procedimento dalla casa di chi è destinato a presedere alle cerimonie medesime sino al luogo ove queste sono da celebrarsi. Il primo caso è contemplato nella articolo 2, e l' altro nell' articolo 14 del mentovato reale decreto. Dal confronto di tali articoli sorge chiarissimo essere unico l' ordine delle autorità, e la differenza sola riporsi in ciò che dove nel luogo della cerimonia intervengono gl' interi collegi, come le gran corti civili, quelle criminali, i tribunali civili, i consigli d' intendenza, i tribunali di commercio e i decurionati; nel corteggio poi in via, affin di evitarsi gli affollamenti e le confusioni, vanno i soli capi che li rappresentano, cioè, i presidenti della gran corte civili, e della gran corte criminale, del tribunale civile, del tribunale di commercio; e pel consiglio d' intendenza, e pel decurionato, l' intendente ed il sindaco, ciascuno secondo l' ordine indicato nell' articolo 14, il qual ordine corrisponde esattamente a quello dichiarato nello articolo 20. Una pruova più retta della sola differenza di persona nella marcia e di corpo nel luogo delle cerimonie si scorge negli articoli 15 e 16, i quali spiegano da quali impiegati debbono rispettivamente essere, durante il corteggio, accompagnati i principali capi de' corpi, giacchè nel luogo delle cerimonie i membri di ogni corpo si riuniscono al corpo rispettivo e formano un sol tutto, salvo il consiglio d' intendenza al quale è assegnato il nono posto, mentre l' intendente, per la importanza della sua carica occupa il quarto. L' E. V. à considerato che la conseguenza immediata di tutto ciò sia chiaramente quella che il direttore provinciale durante il corteggio succede al presidente del tribunale di commercio, e, nel luogo delle cerimonie pubbliche, va dopo lo intero tribunale di commercio; e che, riguardandosi con tale intelligenza i due avvisi do' consultori non sieno discordanti che nella sola espressione, non già nella sostanza, dappoichè l' una esplicitamente conchiude doversi a ciascun funzionario assegnare il posto stabilito dall' articolo 14 del decreto, nella marcia, o il posto destinato dall' articolo 2 nel luogo delle cerimonie; e l' altro tende ad essere unico l' ordine e nella marcia e nella chiesa, come unico realmente è quello stabilito dagli articoli 2 e 14 del decreto, salvo l' osservata distinzione de' capi soli; che come rappresentanti i rispettivi corpi intervengono nella marcia, e che ai corpi nel luogo delle cerimonie si riuniscono. Quindi l' E. V. è stata di parere di non essere luogo ad una speciale Sovrana determinazione nel senso dell' uno e dell' altro do' due avvisi, e di potersi da S. M. ordinare di starsi esattamente al decreto suddetto.

Or la Maestà Sua cui ò tutto ciò rassegnato, si è degnata, nel consiglio ordinario di Stato di jeri, uniformarsi al parere dell' E. V.

Ed io nel Real Nome ne do a V. E. partecipazione per l'uso conveniente.

Real rescritto che dichiara che i giudici aventi funzioni e soldo di giudici di gran corte criminale debbono essere considerati come giudici di gran corte criminali.

11 dicembre 1850.

Ministero di grazia e giustizia al ministero dello interno.

In qualche gran corte criminale sonovi alcuni giudici aventi funzioni e soldo di giudici di gran corti criminali, ed altri che sono giudici ordinarii di gran corti criminali; ma la loro nomina a tal carica è di epoca posteriore a quella della nomina de' primi.

Essendo surto il dubbio circa il rango che dovrà portarsi tra essi, si è osservato che il Re F. S., quando à concesso abitualmente funzioni o soldo, à dato tutto ciò che è inerente al servizio della carica, e quindi del grado; per lo che sarebbe sconvenevole che mentre si esercitano abitualmente funzioni col soldo corrispondente, non si avesse poi il grado che corrisponde alla carica.

S. M. cui ò tutto rassegnato nel consiglio ordinario di Stato del 2 volgente, si è degnata dichiarare che i giudici aventi funzioni e soldo di giudici di gran corte criminale debbano essere considerati come giudici di gran corti criminali.

Nel real nome ec.

Real rescritto col quale si dispone che le sacre cerimonie per feste civili si celebrino nella chiesa cattedrale.

4 gennaio 1851.

Il ministero dell' interno al ministero di grazia e giustizia.

Essendo surta quistione in Catanzaro, capoluogo della 2 Calabria ultra, se conveniva seguitarsi a celebrare le sacre funzioni per feste risguardanti le LL. MM. il Re e la Regina (D. G.) e la real famiglia, parte nella cattedrale, e parte nella chiesa di S. Francesco di Assisi, già officiata da' monaci, ed ora dalla confraternita, S. M. compiacevasi incaricarne il consiglio di Stato pel debito esame e parere. E questo esponendo: Che l'uso di bipartire quelle cerimonie fu consentito anche con dispaccio del 1753 diretto al preside, il quale l'avea provocato per la prossimità della sua casa al tempio di S. Francesco. Che crollata la cattedrale pei tremuoti del 1783 cominciarono esse a compiersi in detto tempio, e fino al 1833 in cui la cattedrale medesima fu ricostrutta e riaperta al Divin culto. Che allora surse gara tra l'ordinario diocesano e l'intendente, quegli per rivendicare l'antica prerogativa della sua chiesa, questi per allontanarsi dalla vecchia usanza; ma ch' essendosi di poi convenuti per la partizione di sopra indicata, la M. S. con sovrano rescritto de' 9 aprile 1835 si compiaceva approvare tale accordo. Che nel 1849 il vescovo cominciò ad insistere per la concentrazione delle riferite cerimonie nella cattedrale, e che l'intendente vi fece eco, rendendosi interpetre de' voti

di tutte le autorità e de' funzionarii, tra' quali quella intera gran corte civile, la quale ne formolò una deliberazione; à considerato:

1. Non doversi riputare il cennato dispaccio come privilegio conceduto alla chiesa di S. Francesco di Assisi.

2. Se anche così fosse, non potersi ammettere che il favore conceduto fosse passato dalla famiglia religiosa alla presente congregazione laicale.

3. Non essere delle sanzioni del dritto attuale sostenere veruna specie di particolari privilegii, i quali si oppongono alla unità del sistema governativo.

4. Dalla facoltà che ànno gl' intendenti di fare il programma nelle feste civili, giusta il real rescritto de' 18 maggio 1819 derivar chiaro che resta abbandonato alla loro precedenza ogni ordinamento nella parte civile, senza essere costretti ad uniformarsi ad antiche istituzioni, siccome ogni ordinamento sulla parte religiosa vuol essere lasciato alla facoltà de' vescovi.

A' quindi emesso lo avviso unanime di essere giusto e regolare che le sacre cerimonie si celebrino nella chiesa cattedrale.

Avendo la M. S. degnata della sovrana approvazione il parere del suindicato collegio nel consiglio ordinario di Stato de' 30 dicembre p. p., io mi reco ad onore di parteciparlo a V. E.

Nel real nome ec.

Nessun posto compete ai consiglieri provinciali nelle pubbliche cerimonie.

24 maggio 1851.

Il ministero dell' interno all' intendente di Lecce.

Nel real decreto de' 18 maggio 1819 non è fatta menzione alcuna del posto da occuparsi in chiesa o nel corteggio da' consiglieri provinciali. In conseguenza di che nessuna risoluzione può cadere su i dubbii da lei elevati col rapporto de' 19 andante, tanto più che co' reali rescritti de' 23 maggio 1827 e 28 marzo 1829 vien dichiarato, che oltre delle autorità e de' funzionarii pubblici contemplati nel lodato real decreto, niuno altro à dritto di prendere rango nelle cerimonie pubbliche.

Real decreto che accorda l' uniforme ai consiglieri d' intendenza.

20 ottobre 1851.

Art. 1. È accordato ai consiglieri d' intendenze de' nostri reali dominii al di qua e al di là del faro l' uso dell' uniforme simile a quello conceduto col real decreto de' 2 gennaio 1822 ai sotto-intendenti ed ai segretarii generali d' intendenza; se non che il ricamo per gli uniformi de' consiglieri d' intendenza sarà di un quarto più stretto di quello de' sottintendenti e de' segretarii generali, e senza bacchetta.

La precedenza nelle pubbliche cerimonie spetta al procuratore generale della gran corte civile in assenza del presidente e non all' intendente.

10 dicembre 1851.

Ministero dell' interno agl' intendenti.

Nel consiglio ordinario di Stato del 1 corrente in Caserta ho rassegnato a S. M. di accordo col ministro per gli affari di Sicilia i diversi pareri emessi dalle consulte de' reali dominii di qua e di là del faro sul dubbio se in mancanza del presidente della gran corte civile spetti nelle pubbliche cerimonie religiose e civili la precedenza al procuratore generale del Re presso la medesima gran corte, ovvero all' intendente.

E la M. S. sulle considerazioni di non esser nuovo un tal dubbio poichè nel 1828 e 1829 fu presentato in Catania ed in Messina, ed essere stato risoluto per la precedenza del procurator generale con Sovrani rescritti del 5 giugno 1828 e 5 luglio 1829. E riprodottasi la quistione medesima in Aquila nel 1833 fu anche decisa per la precedenza del procuratore generale, messi tra loro di accordo i ministri dell' interno e di grazia e giustizia, che non pertanto un novello esame sulla quistione ha fatto considerare essere ben vero che l' art. 14 del real decreto de' 18 maggio 1819 non annovera tra le autorità locali ed i capi i procuratori generali delle gran corti civili, bensì i soli presidenti. Ma questo articolo ravvicinato all' art. 19 dello stesso real decreto che accorda la precedenza a' procuratori generali sopra gl' intendenti, dimostra chiaramente che nell' assenza del presidente, il posto di onore si appartiene al procurator generale, come quello che si trova per legge ad un livello uguale al presidente, sia per grado, sia sotto ogni altro rapporto, non escluso quello della giurisdizione, perocchè il grado di lui innalzandolo sopra quello che la legge accorda all' intendente fa sì che cessando di venir in concorso col presidente si spetti al procuratore generale la precedenza, che non potendo star la disposizione dell' art. 14 senza riferirlo all' art. 19 è evidente la omissione nell' art. 14 del caso in cui alcuno de' capi nominati nel sudetto art. 14 manchi, ove non si voglia ritenere la inconvenienza, che mancando varii tra' capi non siasi obbligato di dare il posto di onore ad un giudice di circondario o sindaco; e questa inconveuienza non cessa ove nella marcia delle diverse autorità si stia all' arida lettera dell' art. 14, mentre questa autorità che precederebbe il procurator generale nel cammino gli cederebbe poi il posto in chiesa, sì che la ragione che milita per dare la preferenza al procuratore generale in chiesa militar debba anche nell' assenza del presidente.

E la Maestà Sua adottando il parere del consiglio de' ministri, nel consiglio ordinario di Stato del dì 1 corrente in Caserta à Sovranamente risoluto, che nel suddetto caso la precedenza spetta al procuratore generale della gran corte civile, e non già all' intendente.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' uso conveniente.

Real rescritto con cui vien disposto che agl' intendenti funzionanti spettano gli onori della carica d' intendente, della quale esercitano le funzioni.

27 dicembre 1851.

Ministero dell' interno.
agli intendenti.

Di accordo con S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ò rassegnato al Re N. S. nel consiglio ordinario di Stato del 16 andante il dubbio intorno agli onori che spettar debbono nelle pubbliche cerimonie agl' Intendenti funzionanti, e la M. S. si è degnata dichiarare che agl' intendenti funzionanti spettino gli onori della carica d' intendente, della quale esercitano le funzioni.

Ed io nel real nome ec.

Real rescritto con cui si dichiara che i consiglieri d' intendenza della provincia di Napoli sono ammessi ai reali baciamani a corte.

10 gennaio 1852.

La real maggiordomia maggiore e sopraintendenza generale di casa reale al ministero dell' interno.

S. M. cui ò rassegnato quanto si contiene nel suo foglio de' 7 andante, si è degnata determinare che i consiglieri d' intendenza della provincia di Napoli siano ammessi ai reali baciamani a corte.

Nel real nome lo partecipo a lei per sua intelligenza per l' uso che convenga di sua parte, essendosene dato avviso al cerimoniere della real corte per quanto lo riguarda.

Real rescritto col quale si dichiara che la precedenza delle pubbliche cerimonie spetti al giudice di circondario, anzichè al sindaco, quantunque queste si eseguano nelle collegiate di padronato comunale.

1 settembre 1852.

Il ministero dello interno agl' intendenti.

Il sindaco di Somma, in questa provincia, assumeva spettargli nella chiesa la precedenza sul giudice nelle gale della real corte, che eseguendosi nella collegiata di padronato comunale, per la qualità che avea di padrono della chiesa; e sussidiava le sue pretese con bolle e regii assensi che datano dal 1600 al 1796.

La consulta de' reali dominii di qua del faro, incaricata Sovranamente di dare il parer suo sul proposito, si è avvisata che la precedenza di cui è parola spetti al giudice, anzichè al sindaco per le ragioni che seguono:

1. Che avendo il legislatore col real decreto de' 18 maggio 1819 stabilite le norme da seguirsi dalle autorità nel prender posto nelle pubbliche cerimonie senza punto venire ad eccezione per casi speciali e straordinarii, si debba stare inalterabilmente a quella disposizione, ritenendosi per abrogate e prive di effetto tutte le altre che con questa si trovano incompatibili ed in contraddizione,

e che però ogni privilegio ed eccezione cui verrebbesi a dar luogo sarebbe arbitraria ed illegale.

2. Che i documenti invocati a suo favore dall'autorità municipale di Somma sono tutti di data anteriore al decreto de' 18 maggio 1819, alla cui forza però non possono punto sottrarsi, non potendosi certo supporre abbia voluto stabilire la eccezione prima della regola. Essendosi benignata la M. S. approvare siffatto avviso, io nel Real nome ec. ec.

Le funzioni di vice-presidente del consiglio degli ospizii possono essere delegate dagli ordinari diocesani ai proprii vicari, o ad altri ecclesiastici.

6 settembre 1852.

Ministero dell' interno.

Art. 2. Gli ordinarii diocesani de' capoluoghi delle province potranno delegare le funzioni di vice-presidente de' consigli generali degli ospizii a' proprii vicarii generali o ad altri distinti ecclesiastici.

Real rescritto col quale si dichiara di non competere un posto di onore nelle pubbliche cerimonie agl' impiegati del reale orfanotrofio militare.

11 settembre 1852.

Ministero dell' interno.

Gl' impiegati del reale orfanotrofio militare chiedevano un posto di onore nelle pubbliche cerimonie, sulla considerazione che con un ordine del giorno de' 13 aprile 1829 erano stati ammessi alle consuete cerimonie della settimana santa insieme co' militari, e che godevano l'onore di una divisa. Ma essendosi la consulta di Stato occupata di Sovrano ordine nello esame di tal domanda, à manifestato l'avviso di non competere loro alcun posto, perocchè: 1 l'ordine del giorno testè mentovato, non potendo distruggere la legge, è da riguardarsi appena come una momentanea eccezione: 2 col real rescritto de' 26 agosto del medesimo anno fu prescritto non potere intervenire nelle pubbliche cerimonie nessun' altra autorità fuori di quelle comprese nel real decreto de' 18 maggio 1819: 3 la divisa conceduta non importa assimilazione a gradi militari.

Essendosi benignata S. M. il Re N. S. approvare tale avviso nel consiglio ordinario di Stato de' 4 andante, io nel Real Nome le partecipo tale Sovrana risoluzione ec. ec.

Real rescritto che pone sotto la speciale protezione di S. Tommaso d' Aquino la regia università degli studii, e che dal presidente e dai professori della medesima non che dai membri del consiglio generale di pubblica istruzione si faccia uso di una medaglia.

26 dicembre 1852.

Ministero degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione.

Sua Maestà il Re Nostro Signore nel consiglio ordinario di Stato de' 20 dicembre corrente si è degnata approvare che la regia

università degli studii sia posta sotto la speciale protezione di S. Tommaso d' Aquino, e che dai professori della medesima, non che dal presidente e dai membri del consiglio generale di pubblica Istruzione si faccia uso di una medaglia dorata sormontata da una corona avendo da un lato l' effigie del Santo protettore con le epigrafe: « Divus Thomas Aquinus regiae neapolitanae studiorum universitatis professor et patronus » — e dall' altro la sola epigrafe seguente: « Ferdinando II Re P. F. A. bonorum artium stator 1850. »

Tal medaglia si porterà sospesa al collo con un nastro, color celeste simbolo della SS. Vergine Immacolata, cui è sacra la Chiesa della regia università, e sarà siccome il nastro, di tre diverse dimensioni, secondo che dovrà servire o pel presidente, o pei membri del consiglio generale o pel rettore, o pe' professori della regia università degli studii.

Real rescritto che approva l' abito di costume pe' professori della regia università degli studii.

6 giugno 1820.

Ministero dell' interno.

Sua Maettà à approvata che l' abito sia talare di seta nera e con bavaro di velluto; che l' abito medesimo sia sormontato da un mantello anche di seta, ed entrambi sieno guerniti di piccole fasce di velluto agli estremi: che invece della godiglia proposta, i laici portino una cravatta bianca, e gli ecclesiastici il collare; e che il cappello sia guernito intorno al fondo di una piuma nera.

Real rescritto con cui vien cangiato l' uniforme degl' ingegneri de' ponti e strade.

8 gennaio 1853.

Il ministero della guerra e marina all' amministrazione generale di ponti e strade.

Nell' ordinario consiglio di Stato de' 3 del corrente mese ò dato conto a S. M. delle proposizioni da lei fatte per cangiarsi l' uniforme approvato nell' anno 1826 e modificato nel 1839 per gl' ingegneri di ponti e strade, e i distintivi de' varii gradi ravvicinandoli a quelli che ora sono in uso per gli altri corpi facoltativi, dovendo l' uniforme stesso servire nelle frequenti occasioni che ànno di trovarsi all' augusta presenza della M. S. e d' intervenire in varie commissioni per affari di real servizio; ed ò rassegnato nel medesimo tempo alla M. S. i nuovi figurini da lei presentati unitamente a quelli degli antichi uniformi in due separate cartiere.

Ed il Re N. S. si è degnato ordinare che gl' ingegneri de' ponti e strade facciano uso precisamente dello stesso grande uniforme per essi stabilito fin dal 1839; che il cappello bordato debba avere i bordini neri, come si trova il tutto fissato nell' antica cartiera de' modelli, non dovendosi però portare penna al cappello: che pel soprabito sia solamente permesso di cambiare il velluto in panno, modificato come si vede nella nuova tavola: che pei bonnets faranno uso de' distintivi come sono segnati nella tavola nuova n. 7 cioè:

per gl' ingegneri alunni senza galloncino, come gli aiutanti;
per gl' ingegneri aggiunti con un galloncino, come gli alfieri;
per gl' ingegneri di 3 classe con due galloncini come i 2 tenenti;
per gl' ingegneri di 2 classe con tre galloncini come i 1 tenenti;
per gl' ingegneri di 1 classe con quattro galloncini come i capitani;
per gl' ingegneri ispettori con un galloncino grande ed un galloncino piccolo come i maggiori;
per gl' ispettori generali con un galloncino grande, e tre galloncini piccoli come i colonnelli.
Nel Real Nome ec. ec.

Il sindaco prende posto tra i capi, e dopo i comandanti di piazza.

26 gennaio 1853.

Il ministero dell' interno all' intendente di Cosenza.

O' letto nel suo rapporto de' 14 andante quanto à riferito relativamente al posto arbitrariamente occupato dal tenente di gendarmeria in Rossano. Ed in risulta le significo che la quistione promossa fu nel 1847 risoluta di accordo col ministro della guerra e marina.

Sul proposito poi giova ricordare che dovendo il sindaco figurare tra' capi, non può nella concorrenza di uffiziali militari perdere la precedenza, se non quando l' uffiziale fosse comandante di piazza proprietario, nulla valendo che ne sia rivestito delle funzioni, ed altresì che da capitano in giù l' uffiziale à la precedenza sul corpo municipale non già sul sindaco.

Intanto la prevengo che in tali sensi ò scritto a S. E. il ministro della guerra e marina.

29 gennaio 1853.

Il primo eletto non può occupare il posto del sindaco nelle cerimonie pubbliche.

Il ministero dello interno all' intendente di Salerno.

Le significo di rimando al rapporto degli 8 andante, che il 1 eletto di Cava non à dritto di occupare il posto del sindaco nella mancanza di quest' ultimo, perocchè il 2 eletto, non già il 1 è chiamato dalla legge a coadiuvare il sindaco nell' amministrazione; e d' altronde la precedenza al sindaco è devoluta come capo di corpo, e l' eletto che lo rimpiazza nelle funzioni non può godere gli onori a lui attribuiti.

Avendo ella pertanto riferito di essersi invocato a sostegno delle pretese del 1 eletto il disposto dal reale rescritto de' 2 gennaio 1826, mi occorre dinotarle che tale rescritto parla della precedenza tra' due eletti, e non à nulla di comune col caso di cui è parola.

Real rescritto con quale si dispone che ai sottointendenti ed ai segretarii generali che ritenendo i loro gradi, ed onori, passano a servire ne' consigli d' intendenza spetti la presidenza di quei collegi qualora non interviene a l' intendente.

1. febbraio 1853.

Ministero dell' interno.

Era surto il dubbio intorno al posto cho nel consiglio d' intendenza spettar debba ad un sottointendente destinato a funzionare da consigliere d' intendenza ritenendo il grado e gli onori, e se in mancanza dell' intendente, a lui sia dovuta la presidenza del consiglio. E la consulta di questi reali dominii, chiamata di Sovrano comando a dare il parer suo circa siffatta questione, opinava a maggiorità di voti, che al sottointendente destinato a serviro in consiglio d' intendenza, ritenendo il grado e gli onori competa il posto di precedenza nel consiglio sopra tutti gli altri consiglieri, ma che la presidenza, mancando l' intendente appartenga sempro al consigliere più anziano in ordine di nomina. La minoranza intanto ritenendo la prima parte non era di accordo sull' altra, o manifestava lo avviso che in mancanza dell' intendente dovesse il sottointendente suddetto esercitarne le funzioni.

Essendosi tali dispareri recati alla discussione del consiglio dei ministri, fu unanimo lo avviso di benignarsi la M. S. non approvaro il parere della maggioranza della consulta, e stabilire in massima.

1. Che a' sottointendenti e segretarii generali che ritenendo i loro gradi ed onori passano a servire ne' consigli d' intendenza spetti la presidenza di quei collegi, qualora non interviene l' intendente.

2. Cho la precedenza tra sottointendenti e segretarii generali si regoli dalla anzianità di servizio, ed in parità di nomina, questo dato sia regolato dall' età. E che il medesimo principio si applichi semprechè nello stesso consiglio d' intendenza si trovino a funzionare da consigliere un individuo col grado ed onore di sottointendente, ed un altro col grado ed onori di segretario generale.

Il giudice regio titolare precede l' onorario nelle pubbliche cerimonie.

5 febbraio 1853.

Il ministero dello interno all' intendente di Lecce.

Il dubbio che ella propone col rapporto de' 17 dicembre scorso pel posto spettante nelle pubbliche cerimonie al giubilato giudice di circondario D. Giovan Battista Pierracini, resta sciolto sol che si consideri il prescritto dall' articolo 10 del regolamento annesso al real decreto de' 10 novembre 1824, pel quale la preferenza è conceduta al giudice titolare, restando il posto che immediatamente succede al giudice onorario.

Real rescritto col quale si dispone che nelle commissioni protomedicali comunali, la presidenza debb' essere del giudice del circondario e non del sindaco.

27 aprile 1853.

Ministero degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione.

In varii comuni del regno è surta quistione se il presedere alle commissioni protomedicali stabilite col sovrano regolamento de' 10 aprile 1850 debba spettare a' giudici circondariali o ai sindaci.

Interpellata d' ordine sovrano su tal questione la consulta dei reali dominii di qua del faro, quel consesso à osservato che il giudice di circondario è un magistrato investito di giurisdizione, giacchè egli esercita le funzioni di giudice in materia civile, di giudice in materia correzionale, di giudice di polizia, e di uffiziale di polizia giudiziaria, ed è rivestito della giurisdizione locale, giusta gli articoli 56 e 57 della legge de' 12 dicembre 1816. Che quindi il sindaco, come gli altri, è soggetto alla giurisdizione del giudice di circondario, ed è il suo supplente nell' esercizio della polizia giudiziaria, e per conseguenza è di grado inferiore. E perciò nelle pubbliche cerimonie il giudice di circondario precede il sindaco, giusta gli art. 1 e 14 del real decreto de' 18 maggio 1819, e sarebbe lo stesso che degradare la dignità di quel magistrato, se nelle riunioni delle commissioni protomedicali non a lui si attribuisse la presidenza, ma al sindaco. Che il sindaco invero, come uffiziale dello stato civile, in forza del regolamento de' 10 aprile 1850 à cura della pubblica salute; e però à tutti i mezzi all' uopo necessarii, corrisponde per lo stesso oggetto coll' intendente, e col sotto-intendente; la commissione protomedicale si riunisce nella casa comunale; ma tutte queste circostanze che nulla ànno di comune con la presidenza di tale commessione, non sono da tanto da farsi che sconvolta la gerarchia, presieda quegli che è di grado inferiore ov' è il superiore.

Per le quali osservazioni la consulta summentovata à opinato che nelle commissioni protomedicali comunali, la presidenza debba essere del giudice di circondario.

E la Maestà del Re N. S. in conformità di tale avviso, che ò avuto l' onore di rassegnarle, si è degnata dichiarare nel consiglio ordinario di Stato de' 27 aprile p. p., che la presidenza in parola spetti al giudice di circondario.

Si determina chi debba presedere alle giunte statistiche circondariali.

30 aprile 1853.

Ministero dell' interno.

In continuazione di quanto è prescritto nel real decreto de' 30 dicembre dello scorso anno, e nel regolamento del 28 gennaio corrente relativamente alla istituzione delle giunte statistiche circondariali, la commissione generale di statistica, nell' intento di meglio continuare la corrispondenza tra' componenti di dette giunte

à proposto di aggiungere altri articoli al summentovato regolamento, cioè:

1. Che il giudice del circondario debba presedere alla giunta circondariale, ovvero in mancanza il suo supplente.

2. Che ne' comuni capoluoghi di circondario, ne' quali si trovano più parrochi, rimanga a scelta di lei destinarvi quello che stimerà più utile intervenire nella giunta.

3. Che i sindaci degli altri comuni del circondario debbano rispondere al giudice su le inchieste statistiche che faccia quel presidente della giunta.

Avendo approvato quanto è stato proposto da essa commissione statistica, glielo partecipo, e la prego di disporne la comunicazione alle dette giunte circondariali, ed a' sindaci degli altri comuni.

Non spettano i cuscini all' autorità che presiede alle cerimonie pubbliche.

21 maggio 1853.

Ministero dell' interno.

Un presidente di gran corte criminale, avendo occupato in chiesa il primo posto, in occasione di pubblica cerimonia, mancando l' intendente, il vescovo e il comandante delle armi, si dolse che ai suoi piedi non si fosse apparecchiato il cuscino per servirsene nel momento della benedizione. Surse perciò quistione sul dritto che avesse a tale onorificenza una primaria autorità. E S. M. il Re N. S. (D. G.) si benignò commettere l' esame ed avviso di tal quistione alla consulta de' reali dominii di qua del faro.

Siffatto collegio tenendo presente il real rescritto del 13 luglio 1850, col quale dichiarasi nel fine che simili inconvenienti non avessero più luogo, dovuta al Re soltanto e alla real famiglia l'onorificenza di cui è parola; considerando che l' articolo 19 del real decreto de' 18 maggio 1819 accorda al primo tra funzionarii che intervengano a pubbliche cerimonie soltanto una sedia di appoggio nel centro; ed altresì che il mentovato rescritto de' 13 luglio dee ritenersi applicabile a tutte le autorità in generale; era di avviso, che a nessun funzionario pubblico competa il dritto del cuscino, essendo solo dovuto alle sacre persone del Re e della real famiglia.

Essendosi la M. S. compiaciuta approvare tale avviso, io nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta.

Si dichiara dover intervenire nelle pubbliche cerimonie le autorità indicate nel R. D. del 18 maggio 1819, e non altre.

3 agosto 1853.

Il ministero dell' interno all' intendente di Bari.

Le dichiaro di rimando al rapporto de' 23 luglio p. p. risguardante la precedenza nelle pubbliche cerimonie tra il sindaco di Giovinazzo e il regio procuratore presso l' amministrazione dioce-

sana, che deve starsi strettamente all'osservanza del real rescritto de' 27 agosto 1829 (1).

I componenti la camera notariali non godono pubbliche onorificenze.

23 novembre 1853.

Il ministero dell' interno agl' intendenti.

Essendo surta quistione circa le onorificenze pretese dai componenti la camera notariale in Trani e gli amministratori di quella congrega della Concezione, nell' essersi dovuto accompagnare in chiesa le spogli mortali del presidente di detta camera: la consulta dei reali dominii di qua del faro, è stata di avviso che i componenti summentovati malamente abbiano preteso di portare i fiocchi della coltre perocchè tal dritto spettava ai confratelli della congrega a cui il presidente apparteneva (2).

Poichè S. M. il Re N. S. (D. G.) si è benignata approvare siffatto avviso della consulta, io nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta (3).

Decreto che accorda la precedenza alle arciconfraternite sulle confraternite nelle funzioni pubbliche.

16 dicembre 1853.

Ministero dell' interno.

Art. 1. La precedenza nelle pubbliche funzioni è accordata alle arciconfraternite in concorso colle confraternite, e tra le prime la precedenza medesima sarà regolata dalla data del decreto di elevazione alla dignità d' arciconfraternità.

---

(1) V. sopra il cennato real rescritto.

(2) Il seguente regolamento è tuttora in vigore per le esequie de' magistrati.

(3) *Decreto riguardante gli onori dovuti ai magistrati invitati ad assistere alle esequie di un loro collega, fratello di qualche Congrega (a).*

14 giugno 1814.

Art. 1. Tutti i magistrati, fino a' giudici di pace inclusivamente, invitati al corteggio funebre di un loro collega ànno esclusivamente il dritto di portare i fiocchi della coltre.

Questi fiocchi si lasceranno alla soglia della Chiesa.

Art. 2. Volendo i magistrati assistere alla cerimonia religiosa, sarà assegnato loro un luogo distinto in Chiesa.

Art. 3. Quante volte i fiocchi non occupino che una parte de' magistrati intervenuti, gli altri prenderanno posto immediatamente dopo l' esequie, chiudendosi la medesima dal superiore della congregazione e dagli assistenti.

Art. 4. I confratelli che anderanno intorno alla bara prenderanno posto a fianco de' magistrati colla torcia alla mano.

Art. 5. Il cadavere di un magistrato sarà portato scoverto, e vestito dell' abito distintivo della carica.

(a) *Trovasi tuttora in vigore.*

Il sindaco entra in ruolo tra i capi, e precede nella sola marcia la gran corte criminale.

17 dicembre 1853.

Ministero e real segreteria di Stato dell' interno.

SIGNORE

Sorgeva quistione di precedenza nelle pubbliche cerimonie tra il sindaco di Lucera in Capitanata ed il corpo di quella gran corte criminale e riguardandosi come improprio che il collegio dovess' essore nella marcia preceduto dal sindaco : mentrechè in chiesa o nel luogo della cerimonia avveniva il contrario. Ma considerатesi attentamente le testuali disposizioni dell' articolo 14 del real decreto de' 18 maggio 1819, fu facile desumere, che il sindaco seguir dovesse nelle occasioni di pubbliche cerimonie a prender posto della marcia fra' capi, senza che se ne offenda il detto collegio, per la ragione che i corpi formano fra loro un ordine di precedenza ben diverso e distinto da quello de' capi, giusta gli articoli 4 e 17 del decreto medesimo.

Ristretta la quistione a tali limiti, era anche più agevole scorgerla già risoluta col real rescritto de' 31 ottobre 1840, opinione nella quale è convenuta con me S. E. il ministro di grazia e giustizia, sicchè bastasse ad eliminare ogni dubbio la sola osservanza del cennato real rescritto.

Essendosi in tal modo stabilito, glielo partecipo per sua intelligenza ed uso di risulta.

Non spetta posto nelle cerimonie pubbliche agli eletti aggiunti.

21 dicembre 1853.

Ministero e real segreteria di Stato dell' interno.

Essendo surto dubbio se agli eletti aggiunti spetti posto nelle pubbliche cerimonie, S. M. il Re N. S. (D. G.) sul relativo avviso della consulta de' reali dominii al di qua del faro si è benignata prescrivere non convenire a' medesimi alcun posto, sulla considerazione che gli aggiunti non sono che semplici collaboratori e supplenti.

Ed io nel real nome le partecipo tale Sovrana risoluzione per l' adempimento di risulta.

Gli onori accordati ad un corpo, non possono godersi da un individuo che lo compone; si determina il posto spettante ad un magistrato giubilato.

1 febbraio 1854.

Ministero dell' interno.

L' intendente di Abruzzo citeriore chiedeva dilucidazioni circa il posto spettante nelle pubbliche cerimonie a D. Nicola Marchesani, giudice di tribunale civile con le funzioni di giudice di g. c. criminale, giubilato con gli onori di giudice di g. c. criminale e ritirato nel comune capoluogo del distretto di Vasto. Ed essendosi sovranamente intesa la consulta dei reali dominii di qua dal faro, questa considerava non potere l' individuo isolato godere degli onori

spettanti al corpo, nè avere un posto determinato, perocchè non trovasi rivestito di alcuna autorità che giusta la norma del real decreto dei 18 maggio 1819 gli desse l'esercizio di una giurisdizione che gli attribuisse il carattere di pubblico funzionario. Per le quali cose conchiudea che possa il sig. Marchesani intervenire nelle riunioni delle autorità e con esse assistere alle pubbliche funzioni, sieno religiose sieno civili; ma che non gli sia consentito occupare nella marcia e nel luogo della cerimonia un posto distinto: divisamento, a cui fu pur conforme quello di S. E. il ministro di grazia e giustizia.

Essendosi benignata la Maestà del Re N. S. (D. G.) approvare siffatto avviso, io nel real nome le partecipo tale Sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta.

Si determina il posto degli uffiziali superiori dell' esercito e dello stato maggiore, non che della G. C. civile.

4 febbraio 1854.

Ministero dell' interno.

Intorno al dubbio surto pel posto che nelle pubbliche cerimonie occupar dovessero gli uffiziali superiori del real esercito e quelli dello stato maggiore, laddove v' intervenga la gran corte civile, la consulta de' reali dominii di qua del faro sovranamente incaricata del relativo esame e parere, era di avviso che, gli uffiziali occupar dovessero la 3 linea intervenendovi la gran corte civile, e la 2 nel caso contrario, a' sensi dell' art. 2 del real decreto de' 18 maggio 1819, e dello art. 2267 dell' ordinanza militare: divisamento simile a quello di S. E. il ministro di grazia e giustizia, e di S. E. il ministro della guerra e marina.

Essendosi benignata S. M. il Re N. S. (D. G.) approvare siffatto parere nel consiglio ordinario di Stato de' 30 gennaio, io le partecipo nel real nome tale Sovrana risoluzione per sua intelligenza e per le conseguenze di risulta.

Si accorda la intera toga a' giudici supplenti della città di Napoli.

25 gennaio 1854.

Art. 1. Concediamo ai supplenti de' giudici di circondario, residenti nella città di Napoli la toga istessa, accordata ai detti giudici di circondario con real decreto del 22 dicembre 1818.

PROCESSIONI

Real rescritto col quale si richiamano in osservanza le disposizioni del real dispaccio de' 10 dicembre 1768, di doversi le processioni fare di mattina, e non dopo pranzo.

Si eccettuano i casi ne' quali il ministero di polizia credesse accordare un permesso per le processioni nelle ore vespertine.

28 novembre 1835.

Ministero degli affari ecclesiastici.

Vedute di ordine pubblico non meno che di decenza, e rispetto nell' esercizio degli atti risguardanti il culto esteriore di nostra sagrosanta religione avean dettate le disposizioni del real dispaccio de' 10 dicembre 1768 di doversi le processioni far tutte di mattina, e non mai nel dopo pranzo.

Ora essendosi in varii luoghi di questa parte del regno eseguite processioni in contraddizione di questo divieto, forse giudicato non più in vigore, posta la non recente data di sua pubblicazione, mi è stato d' uopo di rassegnare al Re il dubbio e le particolarità fatte rilevare dal ministero della polizia generale, se cioè debbano le cennate disposizioni considerarsi abrogate, o pure essere richiamate in osservanza.

E S. M. nel consiglio ordinario di Stato de' 2 del corrente mese à ordinato, doversi stare alle sopraindicate disposizioni del 10 dicembre 1768 che si è degnata confermare, eccetto i casi, nei quali il sullodato ministero di polizia a suo giudizio creda di accordare un permesso di eseguirsi le processioni nelle ore vespertine.

Nel Real Nome ec.

Real rescritto col quale si conferma la determinazione Sovrana dei 2 novembre 1835 circa le processioni, potendosi in casi straordinario e rari permettere dal ministero di polizia nel dopo pranzo.

27 aprile 1836.

Ministero degli affari ecclesiastici.

Con real rescritto circolare de' 28 novembre passato anno 1835 fu comunicata la Sovrana risoluzione de' 2 dello stesso mese, colla quale mentre vennero confermate le disposizioni de' 10 dicembre 1768 di *doversi le processioni fare tutte di mattina e non mai nel dopo pranzo*, si eccettuarono i casi ne' quali il ministero della polizia generale a suo giudizio credesse di accordare un espresso permesso di eseguirsi la processione nelle ore vespertine.

Avendo io posteriormente umiliato a S. M. le osservazioni del vescovo di Gallipoli per ottenere che la eccezione divisata avesse luogo nella sola capitale, e non nelle province, la M. S. nel consiglio ordinario di Stato de' 25 febbraio corrente anno confermando la rigorosa osservanza di non permettersi nelle province processioni di dopo pranzo; à ordinato che il ministero di polizia si avvalga della facoltà concessagli da S. M. nell' antecedente sua Sovrana risoluzione de' 2 novembre 1835 in casi straordinarii e rari.

Nel Real Nome ec.

DECRETI, RESCRITTI E REGOLAMENTI

RIGUARDANTI

LA REAL COMMISSIONE DE' TITOLI DI NOBILTA'.

DECRETI, RESCRITTI E REGOLAMENTI

RIGUARDANTI

la real commissione de' titoli di nobiltà.

PARTE I.

Real decreto, che nell' abolire il ministero di casa reale aggrega l' esame dei titoli di nobiltà al ministero di grazia e giustizia.

9 settembre 1832.

Art. 1. Il ministero e real segreteria di Stato di casa Reale, e degli ordini cavallereschi è soppresso.

Art. 5. I titoli di nobiltà, e quanto riguarda questa classe primaria dello Stato dipenderanno dal ministero e real segreteria di Stato di grazia e giustizia.

Art. 6. Gli ordini cavallereschi saranno aggregati al ministero e real segreteria di Stato della presidenza (1).

Real decreto che stabilisce la real commessione dei titoli di nobiltà e le sue attribuzioni.

23 marzo 1833.

Art. 1. Fino a che non sarà da Noi pubblicata un'apposita legge sulla nobiltà e su' titoli correlativi, saranno osservate le prescrizioni comprese in questo decreto.

Art. 2. È stabilita pe' nostri reali dominii al di qua e al di là del faro una commessione, che assumerà la denominazione di *real*

---

(1) Il cennato decreto è stato modificato con l' altro del 26 aprile 1848.
Veduto il decreto del 23 gennaio 1811 col quale la real deputazione della cappella del tesoro di S. Gennaro fu messa nella dipendenza della real segreteria e ministero di Stato degli affari esteri.

Veduto l' altro decreto de'9 settembre 1832 col quale all'art. quinto fu prescritto che i titoli di nobiltà e quanto la riguarda dipendessero dal ministero e real segreteria di Stato di grazia e giustizia.

Volendo che queste due interessanti dipendenze per lo miglior bene del servizio pubblico, e per la loro essenza facciano con miglior consiglio parte delle attribuzioni del ministero e real segreteria di Stato della presidenza del consiglio de' ministri ove trovansi aggregati gli Ordini Cavallereschi co' quali hanno maggiore analogia.

Art. 1. La real deputazione della cappella del tesoro di S. Gennaro, e la real commissione de'titoli di nobiltà cessando di dipendere dai ministri di Stato degli affari esteri, e di grazia e giustizia, passano a far parte delle attribuzioni del ministero e real segreteria di Stato della presidenza del consiglio de' ministri (a).

(a) Nel consiglio ordinario di Stato del 6 marzo 1834 S. M. ordinò riportarsi nell' almanacco la real commissione come primo articolo degli Ordini Cavallereschi.

commessione dei titoli di nobiltà : essa rimarrà sempre nel luogo della nostra residenza.

Art. 3. Questa commessione verrà composta di un presidente, di un vicepresidente, di sette consiglieri e del ministero pubblico.

Art. 4. Il presidente della commessione sarà da Noi nominato indistintamente tra i nostri sudditi dell'una, o dell'altra parte del Regno. Gli altri componenti della commessione stessa, salvo quello che sarà detto per lo ministero pubblico, saranno prescelti per una metà tra i nostri sudditi de' Reali dominii al di qua del faro, e per l'altra metà tra i nostri sudditi de' reali dominii oltra il faro.

Art. 5. Il nostro procurator generale presso la corte suprema di giustizia in Napoli, o in Palermo (secondochè per lo precedente articolo 2 la commessione risederà in questi, o in que' Reali dominii) eserciterà presso la medesima le funzioni del pubblico ministero. La istruzione però delle dimande sulle quali dovrà deliberare la commessione, sarà praticata rispettivamente dall' uno o dall' altro di questi procuratori generali, a misura che tali dimande risguarderanno sudditi di questa o di quella parte del regno.

Art. 6. I nostri procuratori generali presso le supreme corti di giustizia ne' casi di assenza, o di mancanza saranno suppliti dagli avvocati generali. Eglino potranno ancora delegare, a' termini delle nostre leggi sull' ordinamento giudiziario, la istruzione delle dimande anzidette, volta per volta però, ad alcuno degli avvocati generali.

Art. 7. Le funzioni di segretario della commessione saranno disimpegnate da quello tra i consiglieri che vi appartiene, il quale sia l' ultimo in ordine di nomina.

Art. 8. La real commessione de' titoli avrà nelle sue attribuzioni tutto quello, che in fatto di nobiltà e de' titoli apparteneva alle antiche autorità, e che non è stato derogato dall' attuale sistema legislativo.

Art. 9. La commessione stessa dovrà versare con ispecialità in tutti i casi ne' quali trattasi di passaggio o trasmessione de' titoli di nobiltà. Se nell' esame a farsi presentisi alcuna quistione di stato, o di prossimità di grado, questa dovrà essere preventivamente decisa dal magistrato ordinario.

Art. 10. La commessione avrà altresì la facoltà di chiedere conto se alcuno sia legalmente investito del titolo, di cui si trova di usare.

Art. 11. Il ministero pubblico dovrà essere necessariamente sentito in tutti gli affari.

Art. 12. Le deliberazioni diffinitive della real commessione dei titoli di nobiltà non potranno essere eseguite, se prima non siano munite della nostra Sovrana approvazione.

Art. 13. Niuno potrà cominciare ad usare di alcun titolo di nobiltà, cui possa aver dritto per successione, o per altro motivo, giusta le leggi in vigore, se prima non sia dichiarata la legittimità del suo dritto dalla real commessione, in conseguenza del precedente articolo 9, e non gli sia stato da Noi impartito il corrispondente Sovrano beneplacito.

Regolamento per la spedizione degli affari presso la real commessione de' titoli di nobiltà.

21 maggio 1833.

Art. 1. Le petizioni che dovranno esser dirette alla real com-

messione de' titoli di nobiltà, saranno presentate nella segreteria della commessione stessa.

Art. 2. Alle petizioni dovranno essere alligati gli analoghi documenti giustificativi.

Art. 3. Sarà preso notamento in apposito registro di ciascuna petizione o documento, e ne sarà rilasciato ricevo allo esibitore.

Art. 4. Per ciascun affare sarà destinato dal presidente un consigliere relatore, e sarà pure disposto che le carte sieno comunicate al pubblico ministero per le sue conclusioni.

Art. 5. Sarà permesso alle parti interessate di presentare nella real commessione per via della segreteria, delle memorie in appoggio delle loro dimande. In niun caso potranno esse, o i loro avvocati essere ammessi ad aringare in presenza della commessione stessa.

Art. 6. L' invio delle carte dalla segreteria a' consiglieri relatori ed al ministero pubblico, ed il loro ritorno alla segreteria stessa sarà assicurato per via di un particolare registro.

Art. 7. Nel giorno che sarà stato all' uopo designato dal presidente, la real commessione, in conseguenza del rapporto del consigliere relatore, e delle conclusioni del pubblico ministero, emetterà le sue deliberazioni.

Art. 8. La real commessione delibererà a maggioranza di voti. Essa però si troverà legalmente formata, se, oltre al ministero pubblico, vi sieno intervenuti almeno due terzi de'suoi componenti.

Art. 9. Le deliberazioni dovranno essere motivate. Saranno conservate in originale, e distinte per anni. Vi sarà pure un registro nel quale saranno trascritte le deliberazioni anzidette. Le deliberazioni saranno firmate da coloro che vi hanno partecipato, e vidimate dal pubblico ministero.

Art. 10. Per ciascuna deliberazione dovrà indicarsi se sia stata resa ad uniformità o a maggiorità di voti.

Art. 11. La redazione delle deliberazioni sarà eseguita dal segretario della commessione.

Art. 12. Apparterrà al segretario stesso della commessione rilasciare le copie legali degli estratti delle deliberazioni, salvo ciò che sarà detto nell' articolo seguente. Cotesti estratti dovranno essere muniti di firma del presidente, e della vidimazione del pubblico ministero.

Art. 13. Non potranno esser rilasciati alle parti gli estratti delle deliberazioni diffinitive delle real commessione.

Art. 14. Le deliberazioni, che dovranno essere sottoposte alla nostra approvazione, saranno sempre accompagnate dalle conclusioni del pubblico ministero, e dalle corrispondenti carte originali,

Art. 15. Le deliberazioni anzidette verranno presentate a Noi dal ministro segretario di Stato di grazia e giustizia residente presso di Noi; e per mezzo del ministro stesso saranno manifestate alla real commessione de' titoli di nobiltà le nostre Sovrane risoluzioni.

Art. 16. La real commessione non potrà corrispondere con alcuno, che per l' organo del ministero pubblico presso la medesima.

Art. 17. Sarà praticata per via del ministro anzidetto la corrispondenza che potrà occorrere, in conseguenza dell'art. 9 del de-

creto del dì 23 dello scorso mese di marzo, col procurator generale presso la suprema certe di giustizia in que' nestri reali domini, ne' quali non risederà la commessione.

Art. 18. I procuratori generali presso le supreme corti di giustizia in Napoli ed in Palerme, ciascuno per lo disimpegno delle sue attribuzioni, potranno corrispondere co' magistrati, co' funzionari e co' particelari che sono ne' reali demini di loro rispettiva residenza.

Art. 19. Il ministero pubblico presso la real cemmessiene potrà di ufizio richiamare l' attenzione della commessione sopra alcun oggette di sue attribuzioni, e provocare dalla medesima le corrispondenti deliberazioni. Dovrà perciò presentare alla commessione sua motivata dimanda.

Art. 20. La real cemmessiene potrà anche di ufizio emettere deliberazioni sopra le materie di sua competenza, sentito però prima il pubblice ministero nelle sue conclusioni.

Art. 21. La comunicaziene alle parti interessate de' nostri Sovrani beneplaciti per concessione di titoli, o per altro oggetto qualunque, o degli estratti delle deliberazioni della commessione per la istruzione degli affari, sarà praticata dalla segretaria della real cemmessione.

Art. 22. Al segretario stesso spetterà la censervaziene delle carte appartenenti alla commessione.

Art. 23. La segreteria della real commessione avrà un determinato numero di uffiziali che saranno nominati da Noi. Avrà ancora degli uscieri per lo suo servizio. La fissazione ed il numero degli uffiziali e degli uscieri, e la organizzazione della sua officina avrà luogo in conseguenza di progetto, che sarà presentato dalla real commessione.

Art. 24. Sarà provveduto al mantenimento di questa officina 1. colle rendite del già consiglio dei maioraschi, dedette le spese di amministraziene, e le assegnazioni che si trevassero superiormente disposte; 2. col prodotto di un diritto di spedizione de' Sovrani beneplaciti in articoli di titoli di nobiltà. Queste diritto sarà regelato con apposita tariffa che sarà da Noi approvata.

Art. 25. Gl' individui, che sono stati finora impiegati presso il consiglio de' maioraschi, passeranno a prestar servizio presso la real commessione de' titoli di nobiltà.

Art. 26. La medesima real commessiene avrà un sigillo particelare per tutte le carte, che dovranno essere spedite dalla segreteria della medesima. Il tipo di questo sigillo sarà uniforme a quello che è prescritto nel real decreto del dì 21 di dicembre 1816, ed avrà la leggenda: *real commissione de' titoli di nobiltà.* Questo sigillo sarà conservato nella segreteria della commessione.

Reale rescritto che attribuisce alla real commessione dei titoli di nobiltà l' esame della nobiltà degli aspiranti a guardia del corpo a cavallo.

31 agoste 1833.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

Nel consiglio ordinario di State del giorno 26 andante Sua Maestà si è degnata delegare a celesta real commessione l' esame dei

titoli di nobiltà, che giusta gli stabilimenti in vigore debbono presentare coloro, che aspirano al posto di guardia di real corpo.

Gli avvisi della real commessione debbono esser fondati su documenti autentici. 5 aprile 1834.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

Sulla domanda della duchessa di Ascoli D. Carolina Berio, perchè il suo figlio primogenito potesse decorarsi del titolo di principe di S. Angelo dei Lombardi.

Ad occasione di questo affare S. M. nel consiglio ordinario di Stato dell' enunciato giorno de' 18 febbraio di questo anno à ordinato che la real commessione dei titoli di nobiltà debba indicare nelle sue deliberazioni i documenti autentici su i quali fonda i suoi avvisi, e che debbono trasmettersi cotesti documenti in questo real ministero per rassegnarsi alla M. S., giusta il regolamento dei 21 maggio dello scorso anno.

Si definisce la competenza della real commessione, e dei tribunali ordinarii. 4 ottobre 1834.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

Col di lei rapporto de' 29 giugno ad occasione delle controversie promosse intorno alla trasmessione del titolo di marchese, o di duca di Gallo in famiglia Mastrilli, e del titolo di duca di Campagna in famiglia Pironti, ella à proposto il dubbio: « se non disputandosi della legittimità del titolo, possa ovver no cotesta real commessione giudicar dell' appartenenza di esso nella contraddizione degl' individui della stessa famiglia, e nell' affermativa quali siano le forme da osservarsi, e se il suo giudizio sia inappellabile o pure semplicemente consultivo.

Avendo rassegnato a S. M. cotesto dubbio nel consiglio ordinario di Stato de' 29 settembre prossimo passato, à la M. S. considerato, che per regola la interpetrazione de' beneficii del principe appartiensi alla Suprema Potestà che li concesse, se la contesa risguardi il più o meno di favore del concessionario; ed appartiensi poi ai magistrati, se sia lite degli effetti della concessione tra il concessionario ed i terzi. Quindi la M. S., si è degnata ordinare rescriversi alla real commessione de' titoli di nobiltà (come eseguo) ne' seguenti termini:

1. Quando non trattasi della interpetrazione del diploma di concessione del titolo contrastato tra parecchi della famiglia concessionaria, li quali da tal diploma soltanto pretendono di ricavar diritto all' appartenenza del titolo, la commessione darà l' avviso conformemente alla legge della sua istituzione.

2. Quando per contrario trattisi degli effetti civili di un atto civile, da cui si presume di avere acquistato dritto a dimandare la intestazione del titolo, la commessione lascerà alle parti lo sperimento delle loro ragioni innanzi alle autorità competenti

Ministeriale prescrivente che le parti han solo dritto alla comunicazione delle risoluzioni di S. M., e non agli estratti delle deliberazioni diffinitive della real commessione. 5 maggio 1835.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

Non sembra che le parti avessero dritto a dimandare gli estratti

delle deliberazioni diffinitive della real commissione dei titoli di nobiltà. Queste deliberazioni non potendo contenere che avvisi, servono esclusivamente alla istruzione governativa, e quindi non possono formare titolo per le parti. A costoro debbe essere data solo la comunicazione delle risoluzioni, che a S. M. piace di emettere sulle loro dimande.

Su questi principii è fondata la relazione degli articoli 12 e 21 del regolamento de' 21 maggio 1833.

Si autorizza la real commessione ad assicurarsi coi proprii mezzi, della legalità de' documenti, per riconoscimento de' titoli.

29 settembre 1838.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

Nel giorno 10 del cadente mese, ella mi ha diretto l'avviso della real commessione de' titoli di nobiltà, sulle dimande di D. Domenico Filingeri, e D. Ignazio Lanza e Branciforte Conte del Summatino, i quali aveano dimandato l' uno in esclusione dell' altro di essere riconosciuti nel titolo di conte di S. Marco.

Secondo tale avviso, la real commessione avea ritrovato alcun dubbio sulla legittimità, e sulla autenticità de' documenti all' uopo esibiti.

Pria di rassegnare l' affare a S. M. mi è sembrato opportuno interessare la real commessione di assicurarsi co' mezzi che sono in suo potere della legalità de' documenti, di che trattasi, e di riferire novellamente. Così le rendo il volume de' documenti medesimi di fol. scritti numero 25.

Rapporto della real commessione sul metodo di restituirsi i titoli originali presentati dalle parti, rilasciandone la copie.

5 agosto 1841.

In ministeriale dei 4 del corrente mese l' E. V. sulla premura del sig. D. Filippo Volpicella, che incontra difficoltà di rilasciare nella segreteria della real commessione dei titoli di nobiltà le copie in carta libera dei titoli da lui esibiti in un volume di carte scritte num. 45 per essere riconosciuto qual conte di Brienza, e di Serra Montorio, mi richiede di voler conoscere, se il sistema di rilasciarsi siffatte copie sia invalso quando trattasi di domande, e di avvisi che diano luogo a risoluzioni affermative.

Mi do quindi l' onore di farle presente, che sin dalla istallazione di detta real commessione per deliberazioni prese dalla medesima si è sempre richiesto, ed eseguito dalle parti di rilasciarsi le copie dei titoli esibiti, che amavansi ritirare dopo ultimato affermativamente o negativamente l' affare: con distinzione, che soventi volte le parti ànno rilasciato presso della segreteria della reale commessione alcuna parte dei titoli originali esibiti, che meno interessava loro di ritirare, lasciando negl' incartamenti le copie informi di quei titoli che amavano di riavere. Ciò per le ragioni espresse nell' avviso emesso all' uopo medesimo, che originalmente le trasmisi in data dei 7 dello scorso mese di luglio.

Reale rescritto che dichiara potersi sopra nuovi documenti riesaminare gli affari nella real commissione, non essendo applicabile il divieto del bis in idem *nelle materie non contenziose.*

15 dicembre 1841.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

Il direttore del ministero della guerra e marina à manifestato,

che il sergente delle guardie di onore D. Antonio Crisconio aveva fatto istanza per essere ammesso nelle guardie del corpo a cavallo, e che la real commessione de' titoli di nobiltà avendo riferito, che per lo lato dell'avo materno la nobiltà di lui non era abbastanza provata, la domanda venne negata; à soggiunto che il Crisconio avendo rinvenuto altri documenti, mercè i quali crede poter contestare la detta nobiltà, la real commessione regolarmente richiesta, abbia rifiutato di discutere senza un espresso ordine Sovrano i novelli documenti presentati per non incorrere nel divieto del *bis in idem*.

Avendo rassegnato a S. M. mio rapporto, la M. S. nel consiglio ordinario di Stato de' 10 di questo mese, sulla considerazione che nelle materie non contenziose non è applicabile il divieto del *bis in idem*, e che i nuovi schiarimenti sopra un atto, che può dirsi di giurisdizione volontaria, possono far concedere ciò, che prima era stato negato, si è degnata ordinare che la real commessione dei titoli di nobiltà può trattare nuovamente dell' affare di che è parola.

Deliberazione della real commessione de' titoli di nobiltà perchè tutti i documenti dell' ordine di Malta, che si esibiscono in commessione debbansi vistare dal G. Priore del regno delle due Sicilie. 11 giugno 1843.

La real commessione à deliberato, che da ora innanzi ad occasione di trovarsi ripristinato l'ordine di Malta, tutti i documenti riguardanti l'ordine, che potessero esibirsi dalle parti interessate debbono essere vistati dal Gran Priore del dett' ordine nel regno delle due Sicilie per acquistare forza di migliore autenticità, onde potersi utilmente far valere.

Reale rescritto dichiarante non essere competente la real commessione di attribuire dritti controversi di nobiltà tra più interessati, ove il soggetto di contendere sia la nomina di un canonicato, al quale possono pretendere solo coloro, che abbiano requisiti di nobiltà. 20 luglio 1844.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

Il sacerdote D. Pompeo Sansò e D. Sebastiano Boccardi, l'uno in contraddizione dell' altro, pretendono al canonicato nella cattedrale di Capua sotto il titolo di S. Paolino, ovvero della tesoreria di patronato comunale, il quale va conferito alternativamente una volta in persona di un nobile ex genere, un' altra volta in persona di un sacerdote, che non fosse di quell' ordine. Sansò chiedeva dalla real commessione dei titoli di nobiltà, la dichiarazione della sua nobiltà generosa, e la mancanza di tale requisito nel suo competitore: il quale sostenendo da parte sua di essere nobile, adduceva la nomina al canonicato che aveva già conseguito dal decurionato di Capua, ed elevava la incompetenza della real commessione; essendovi quistione sull' obbietto avanti i tribunali ordinarii.

Io ho rassegnato a S. M. lo avviso emesso su tale eccezione d' incompetenza dalla maggioranza della stessa real commessione, non che le conclusioni, e le posteriori osservazioni del pubblico ministero; e la M. S. nel consiglio ordinario di Stato del 18 di questo mese si è degnata dichiarare non essere competente la real commessione ad attribuire dritti controversi a più interessati, il che avviene nella specie, ove il soggetto di contendere è la no-

mina di un canonicato, al quale possono pretendere coloro soltanto che abbiano i requisiti di nobiltà.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per lo dovuto adempimento.

PARTE II.

Reale dispaccio prescrivente che i figli degli uffiziali della segreteria di Stato del dispaccio di azienda godono gli onori della prima classe di nobiltà di privilegio. 24 luglio 1758.

Ai due fratelli D. Teodoro e D. Trojano Lanza, figli del defunto D. Giovanni, che fu uffiziale della segreteria di Stato e del dispaccio di azienda, ha dispensato il Re la minore età, nella quale trovansi, affinchè sieno considerati cadetti nel reggimento di cavalleria di Sicilia. Lo partecipo a V. S. Illustrissima di real ordine per lo adempimento. Beninteso però che, per avere i due mentovati fratelli D. Teodoro e D. Trojano terminati i dieci anni, godono, come figli di uffiziale di questa segreteria di Stato, *gli onori della prima classe di nobiltà generosa di privilegio.* E perciò si è notato, che volendo V. S. Illustrissima graduarli per incidente come nobili della terza ed ultima classe, abbia poi detto nel suo informo, che anche in tal graduazione della di loro qualità non potessero essere ammessi da cadetti, se non che dopo compiti gli anni 18: poichè solo per le ordinarie reclute dee V. S. Illustrissima osservare questa regola, a norma de' reali ordini.

Real dispaccio prescrivente che gli uffiziali delle reali segreterie di Stato ed i di loro figliuoli godono gli onori della prima classe di nobiltà generosa di privilegio. 7 maggio 1795.

Ha esposto al Re il cav. dell' Ordine Costantiniano D. Antonio Mastelloni, e uffiziale di questa real segreteria di Stato affari esteri, marina e commercio, che avendo manifestato il suo desiderio alla congregazione chiamata di Montecalvario, di esservi ascritto nella stessa maniera, che ve lo era il di lui fratello D. Luigi tenente di Vascello, nell' atto che doveva passarsi alla formalità della bussola per voti segreti, si tentò da alcuni fratelli di escluderlo, non già per la sua condizione, perchè esaminata ed ammessa nella ricezione del germano D. Luigi, ma per l' impiego che esercita di uffiziale di segreteria. S. M. alla quale si è fatto ciò presente, ha trovato riprensibile per ogni titolo l' opposizione fatta, dappoicchè trovasi di già stabilito e determinato con real dispaccio de' 24 luglio 1758 dalla felice memoria del suo augusto real genitore, allorchè governava questi regni, *che non solo gli uffiziali delle reali segreterie, ma i di loro figli godono degli onori della prima classe di nobiltà generosa di privilegio.*

Decreto con che si prescrive che i titoli di onorificenza sono personali, e passano ai successori sol quando sono uniti al maggiorato. 10 gennaio 1812.

Art. 4. I titoli conferiti con nostre lettere patenti sono dichiarati personali pei titolari che saranno stati autorizzati a portarli. Non potranno divenire ereditari se non colla costituzione di maioraschi ai quali saranno annessi: ed in questo passo passeranno con essi da maschio in maschio, e per ordine di primogenitura

agli eredi di coloro che gli avranno fondati, o di quelli in favore dei quali ci sarà piaciuto fondare maioraschi di nostro proprio moto.

Il titolo di cavaliere non potrà trasmettersi ai proprii discendenti, se ciascuno di essi non ne abbia da Noi ottenuta la conferma, e non ne abbia perciò fatta la domanda innanzi al nostro consiglio dei maioraschi a tenore dell' art. 1.

Legge, che impone la pena a chi pubblicamente si sia arrogato un titolo di collazione regia, che non gli apparteneva.

21 maggio 1819.

Art. 165. Ogni persona, che avrà pubblicamente portato una divisa, una decorazione o un uniforme, che non gli apparteneva, o si sarà arrogato titoli di collazione regia, sarà punito col primo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale (1).

Real decreto che provvede alla custodia de' nobili, da rimanere in arresto per obbligazioni civili, o commerciali.

8 giugno 1831.

Art. 1. Non esistendo nelle prigioni un locale idoneo per la custodia dei nobili, quelli tra essi che abbiano a rimanere in arresto a ragione di obbligazioni civili o commerciali verranno detenuti ne' castelli reali, che saranno più prossimi al comune ove sarà eseguito l' arresto.

Art. 2. Nelle sentenze per arresto personale contro nobili sarà determinata sulla di loro dimanda che la detenzione debba seguirne nei castelli reali.

Si sospende fino alla pubblicazione della legge sulla nobiltà d' iscrivere ne' registri delle piazze chiuse di provincia.

11 aprile 1835.

Ministero e real segreteria di Stato di grazia e giustizia.

Ho rassegnato a S. M. l' avviso emesso dalla real commessione de' titoli di nobiltà, sulla dimanda di D. Andrea Stendardo per essere ascritto con la sua famiglia nel registro delle piazze di provincia: e la M. S. nel consiglio ordinario di Stato, de' 7 del corrente mese, si è riserbata di risolvere sulla dimanda del ricorrente, dopo la pubblicazione della legge sulla nobiltà del regno.

Real rescritto che sospende l' iscrizione di nuove famiglie nel libro d' oro fino alla pubblicazione della legge sulla nobiltà.

7 settembre 1839.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Ho rassegnato a S. M. l' avviso emesso dalla real commessione de' titoli di nobiltà nel 21 giugno di questo anno, sulla domanda del sacerdote D. Nicola Villano per essere ascritto nel libro d'oro,

(1) Con real rescritto degli 8 febbraio 1828 S. M. ordinò alle autorità l' obbligo di denunziare all' uffiziale di polizia giudiziaria, perchè dal pubblico ministero si promuovesse l' azione penale prescritta dall'art. 165 delle leggi penali per coloro si arrogano un titolo di nobiltà di regia collazione senza esserne autorizzati.

L'art. 165 delle ll. p. così si esprime: Ogni persona che avrà pubblicamente portato una divisa, una decorazione o un uniforme che non le apparteneva, o si sarà arrogato titoli di collazione regia, sarà punito col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

nel fine di poter aspirare al posto di Cappellano del tesoro di S. Gennaro. E la M. S. nel consiglio ordinario di Stato del 2 di questo mese, stando alla risoluzione di già emessa di provvedere su tali domande dopo la pubblicazione della legge sulla nobiltà del regno, si è degnata permettere per grazia, che il sacerdote Villano sia tenuto presente dalla deputazione del tesoro di S. Gennaro per ascriversi tra i cappellani del tesoro medesimo (1).

Non può prendersi provvedimento per la semplice qualifica di nobiltà ricevuta da Sovrano estero, a diversità di un titolo.

23 marzo 1842.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

V. E. in suo pregevole foglio segnato a' 22 dello scorso mese 2. rip. num. 55 si è compiaciuta trasmettermi dimanda del colonnello D. Giuseppe Vollaro.

Egli ha chiesto che fosse esecutoriato in regno il diploma che aveva conseguito da S. A. R. il Duca di Lucca, col quale è stato ascritto con i suoi discendenti alla nobiltà ereditaria Lucchese.

Per la disciplina vigente, come l' E. V. ben sa, la dimanda del ricorrente non può meritare alcun provvedimento, trattandosi nella specie di semplice qualifica di nobiltà estera, e non già di titoli di nobiltà, di cui voglia farsi uso in regno.

---

(1) La legge del 25 aprile 1800 abolì i sedili della città di Napoli, ed il tribunale di S. Lorenzo conservatore della nobiltà del Regno istituì un regio senato. Ordinò formarsi un registro detto Libro d'Oro di tutte le famiglie che erano ascritte ai sedili di Napoli con aggiungervi i più benemeriti soggetti, e le diloro famiglie. Prescrisse farsi un registro delle famiglie non ascritte ai sedili, ma che possedessero feudi da 200 anni. Delle famiglie che passano l'abito di Malta di giustizia, e di tutti i nobili ascritti a'sedili chiusi delle città del regno che formassero nobiltà. Istituì un regio senato in luogo dell'abolito tribunale di S. Lorenzo. Dichiarò il marchese del Vasto e Pescara primo barone del Regno co' suoi primogeniti maschi in infinito e lo nominò presidente del Tribunale conservatore (a).

Considerò la citata legge essere la nobiltà d'ogni ben regolata Monarchia il più saldo appoggio, ed il miglior sostegno, come il più glorioso lustro quando ha per base della sua condotta la fedeltà, ed il valore, dovere a questi sublimi oggetti tendere tutte le istituzioni che rendono il corpo dei nobili distinto, ed illustre tra i differenti ordini dello Stato, e poichè l' aggregazione ai sedili punto così delicato per una illustre ed antica nobiltà era divenuto il più delle volte un vergognoso traffico, e per impedire scandalose aggregazioni giacchè quando la nobiltà si compra, e non è la ricompensa della fedeltà, e del valore, come il risultato di una serie di generazioni che nobilmente vivendo nel valore si sian distinti versa la medesima, di formare il lustro di una Monarchia e non convenendo alla corona soffrire tra i nobili delle istituzioni che li degradino, e volendo togliere le viziose istituzioni che non han corrisposto, prescrisse la istituzione del Regio senato a quel Libro d'oro, e pel secondo registro si legge quanto segue.

» Perciò sarà di sua ispezione, primieramente di conservare un esatto re-
» gistro di tutte le famiglie, che erano ascritte alle piazze, o siano sedili
» di Napoli, il quale registro verrà chiamato il *Libro d' oro della nobiltà*
» *napolitana*, riservandoci soltanto Noi colla pienezza della nostra potestà,
» in vista di segnalati servizii, e di riconosciuta antichissima nobiltà, di
» aggregare al detto *Libro d' oro* i più distinti e benemeriti soggetti, e le
» di loro famiglie.

» Terrà ben anche il detto tribunale un registro, ma separato di tutte le

(a) A questo è succeduto la real commessione de' titoli e nobiltà istituita col decreto del 9 settembre 1832.

È di nobiltà generosa ogni famiglia che compruovi, giusta la legge del 25 gennaio 1756, di appartenere tra le famiglie nobili di una città nella quale siavi una vera separazione dalle civili, e molto più dalle popolari, senza il concorso di 200 anni che richiedevasi pei soli feudatari, ovvero che costi di appartenere ad un sedile delle città del regno dichiarato chiuso dalla legge dei 25 aprile 1800. 20 maggio 1851.

Ministero e real segreteria di Stato della presidenza del consiglio dei ministri.

Con la legge dichiarativa dei varii gradi di nobiltà dei 25 gennaio 1756 all' art. 2 si ordina quanto segue.

La prima classe consiste nella nobiltà, che chiamano generosa, e si verifica allorquando nella continuata serie dei secoli una famiglia è giunta a possedere qualche feudo nobile, o per le legittime pruove così trovarsi la medesima ammessa tra le famiglie nobili di una città regia, nella quale vi sia una vera separazione dalle civili, e molto più dalle famiglie popolari.

Sul che si è osservato, che la legge distingue le famiglie, che divennero nobili, perchè cominciarono a possedere feudi, da quelle che vennero ascritte ai sedili del regno. Nel primo caso non è dubbio, che dovessero decorrere i duecento anni, nell' altro poi perchè i sedili esigevano le pruove della nobiltà generosa, nell' ammissione delle famiglie l' essere ascritto ad un sedile, era dichiarazione di tale nobiltà, anzichè principio di essa.

Si è osservato dippiù che questo principio fu del pari ritenuto con la legge abolitiva dei sedili dei 25 aprile 1800. Essa dispose, che dall' abolito supremo tribunale conservatore si fosse formato un registro dei nobili ascritti ai sedili delle città del regno, al pari di quello del libro d' oro, che conteneva le famiglie appartenenti ai sedili della città di Napoli, senza però pretendere, che le medesime avessero documentato di farne parte da duecento anni. Un tal requisito fu sol richiesto in conformità della legge del 1756 per le famiglie feudatarie, le quali solo dovevano dimostrare di aver posseduto i feudi almeno per duecento anni per venir dichiarate nobili, ed ascritte nel corrispondente registro.

In fine si è osservato, che la real commissione dei titoli di nobiltà in precedenti suoi avvisi si è attenuta alle massime succennate (1).

» famiglie, che non erano ascritte ai sedili, ma che posseggono feudi al-
» meno da 200 anni in qua; ed inoltre sarà dell' appartenenza di questo
» tribunale il tener registro di tutte le famiglie, che passano l'abito di Mal-
» ta di giustizia, colla indicazione del tempo, nel quale hanno per la pri-
» ma volta passato l'abito suddetto, e conserverà un altro registro di tutti
» i nobili ascritti ai sedili chiusi delle città del regno, che formano nobil-
» tà, indicando in libro a parte quelle famiglie, ed individui, ch'essendo della
» sopramentovata classe, ma non del libro d'oro, siano domiciliati in Napoli.

Con dispaccio del 12 settembre 1800 si fissò il dritto a pagarsi in duc. 10 mila per ogni aggregazione al libro d' oro, duc. 4000 per ogni aggregazione alle altre classi di nobiltà, per ogni reintegra al libro d' oro duc. 1000, e duc. 400 per le altre piazze.

(1) La legge dichiarativa della nobiltà è riportata a pag. 125.

Il decorso di 200 anni a tutto il 1800 richiesto dal possesso di un feudo per ottenersi l'ascrizione ai secondi registri, non è applicabile a coloro che si trovassero ascritti agli aboliti sedili di provincia, per dirsi ora rivestiti di nobiltà generosa, bastandovi perciò la sola ascrizione ai sedili suddetti. 17 agosto 1851.

Ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio dei ministri.

Ho dato conto al Re di quanto la real commissione dei titoli di nobiltà ha riferito intorno alla nobiltà dell'aspirante a guardia del corpo a cavallo D. Luigi Giordano, non che delle suppliche di costui, che dimandava riconoscersi la nobiltà generosa nel quarto di sua ava paterna, cioè nella famiglia Fusco, che egli ha provato trovarsi ascritta fin dal 1745 all'abolito sedile di Lettere, e che la cennata real commissione non volle ritenere per nobile generosa, per non essere decorsi i duecento anni della sua ammissione al detto sedile. E S. M. sul riflesso che la legge del 25 gennaio 1756 richiede i duecento anni solo pei possessori dei feudi, e non per coloro che erano ascritti ai sedili, che nella stessa legge si enunciano, e che tal principio fu altresì ritenuto dalle legge abolitiva dei sedili del 25 aprile 1800; si è degnata di rimanere intesa dal parere emesso sulla quistione dal consiglio dei ministri, cioè che attesa l'ascrizione della famiglia Fusco al sedile di Lettere sia irragionevole di pretendere altre pruove della sua nobiltà.

PARTE III.

Legge abolitiva della feudalità, conservando però la nobiltà ereditaria.

9 agosto 1806.

Art. 1. La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita.

Art. 2. La nobiltà ereditaria è conservata. I titoli di principe, di duca, di conte e di marchese legittimamente conceduti rimangono agli attuali possessori trasmessibili ai discendenti in perpetuo con ordine di primogenitura, e nella linea collaterale fino al quarto grado.

Legge abolitiva della feudalità in Sicilia e conservazione dei titoli. 10 agosto 1812.

Art. 1 e 2. Abolita la feudalità cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio saranno cessati tutti li meri e misti imperi, senza indennizzazione ai possessori.

Art. 6. Cessando la natura e forma dei feudi tutte le proprietà di dritti e pertinenze in avanti feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiali presso ciascun possessore.

Art. 7. Conserverà ognuno i titoli ed onori, che sinora sono stati annessi agli in avanti feudi, e dei quali ha goduto, trasferibili questi ai suoi successori.

Proclamazione del Re Ferdinando I che conserva l'antica e nuova nobiltà. 20 maggio 1815.

Art. 5. Le pensioni i gradi e gli onori militari saranno conservati, come anche l'antica e nuova nobiltà.

Legge che conferma i privilegii de' Siciliani cambiandone l'osservanza con la unità delle istituzioni politiche stabilite per base del Regno delle due Sicilie. 11 dicembre 1816.

Art. 9. L'abolizione della feudalità in Sicilia è conservata ugualmente che negli altri nostri dominii di qua dal faro.

Si proibisce d'intestare, o cedere i titoli ai secondogeniti, o alienarsi ai collaterali, ed ai compratori de' feudi dopo il 1806, usare i titoli annessivi.

24 settembre 1827.

Reale segreteria e ministero di casa reale al ministero della polizia generale.

Eccellenza

Sua Maestà, ad oggetto che sia posto un freno all'abuso pressocchè generalmente introdotto ne' suoi reali dominii d'intestarsi de' titoli a' secondogeniti delle famiglie, o di alienarsi a favore dei collaterali, comunque compresi nel grado feudale, ovvero di appropriarsi arbitrariamente da' nuovi possessori de' fondi de' titoli, che erano annessi ai fondi medesimi, ciocchè dopo l'abolita feudalità non è più permesso, nè prima lo era senza un espresso regio assenso, ha ordinato:

1. Che cumulandosi nel capo di qualche famiglia diversi titoli, questi non potessero arbitrariamente intestarsi agl'individui della famiglia stessa, nè in qualunque modo distrarsi anche a favore de' collaterali senza un'espressa Sovrana permissione. Sono eccettuati solamente da queste disposizioni i casi, in cui il capo di qualche famiglia per consuetudine permette, che durante la sua vita uno dei suoi titoli sia portato dal figlio primogenito o da chi ne tiene luogo.

2. Che coloro i quali ànno comprato dopo l'abolita feudalità dei fondi, cui trovavansi annessi de' titoli, non potessero appropriarsi i titoli medesimi, ed avendo acquistato tali fondi prima della feudalità abolita, non potessero appropriarsi i titoli annessi, se non sieno garentiti dalle leggi o dal particolare assenso di Sua Maestà.

3. Che tutt' i titoli assunti o appropriati sinora negli indicati modi, riguardandosi come risultanti da un atto meramente arbitrario ed abusivo, non dovessero ulteriormente usarsi.

Infine la Maestà Sua riserbandosi di pubblicare altre Sovrane risoluzioni tendenti a conservare il lustro della nobiltà ne' suoi reali dominii, à ordinato che le disposizioni contenute in questo rescritto sieno inserite nel giornale del regno delle due Sicilie, e che per questa parte de' reali dominii V. E. sia incaricata di sorvegliare alla esatta esecuzione delle stesse, come il luogotente generale in Sicilia pe' dominii oltre il faro.

Il marito di una titolata può far uso personalmente del titolo di cui gode la moglie, durante il matrimonio di vedovanza.

4 marzo 1828.

Real segreteria e ministero di Stato di casa reale.

È surto il dubbio, se coloro i quali non sono rivestiti di titol di nobiltà, contraendo matrimonio con donne titolate, possano fare uso di quei titoli che per proprio dritto si godono dalle loro mogli. Rassegnatosi al Re tale dubbio ha considerato la M. S.,

che quantunque per legge non sia ciò autorizzato, pure per effetto di una inveterata consuetudine sia invalso il costume di usarsi dal marito il titolo della moglie. Ad oggetto dunque di stabilirsi su di ciò una sicura norma, ed eliminare gli abusi, ha S. M. risoluto per massima che il marito di una titolata possa far uso personalmente del titolo, di cui gode la di lui moglie, durante però la costanza del matrimonio, o del di lui stato di vedovità, salvo i cangiamenti che S. M. giudicherà di fare nella nuova legge della nobiltà.

Reale rescritto che ordina ai mariti delle titolate, i di cui genitori sono tuttavia viventi, di non potersi decorare di titoli, che usano le loro mogli. 24 aprile 1828.

Real segreteria e ministero di Stato di casa reale.

In seguito della Sovrana determinazione del 4 marzo ultimo, con cui fu stabilito per massima che i mariti delle titolate potessero durante la costanza del matrimonio, o del di loro stato di vedovità far uso di que' titoli di nobiltà, che per proprio dritto si godono, e si godevano dalle loro mogli, ha V. E. in data dei sedici del corrente chiesto i Sovrani oracoli sul dubbio promossole da taluni funzionarii, se la citata massima debba intendersi estesa anche a coloro, le cui mogli abbiano i genitori viventi, i quali portando tuttavia i titoli di nobiltà della propria famiglia non abbiano potuto ancora trasmetterli alla primogenita, o all' ultima figlia maritata.

Avendo io dato conto al Re, ha la M. S. trovato tal quesito affatto estraneo alla citata Sovrana determinazione del 4 marzo, siccome ha ben riflettuto l' E. V.; in ogni modo per eliminare il dubbio elevatosi ha S. M. dichiarato che i mariti delle titolate, i cui genitori sieno tuttavia viventi, non possano negli atti pubblici decorarsi di que' titoli che usano le loro mogli.

Reale rescritto ordinante che coloro i quali pubblicamente portino una divisa, una decorazione o un uniforme che non gli appartenga, ovvero si arrogano titoli di collazione regia, cadono sotto la sanzione dello art. 165 delle leggi penali. 18 febbraio 1834.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Ho rassegnato a S. M. il di lei rapporto dei 17 dello scorso mese di gennaio. Vi ha ella primieramente ricordato gli art. 9 e 13 del decreto de' 23 marzo del passato anno per le attribuzioni della real commessione dei titoli di nobiltà in fatto di titolo di nobiltà. Ha dippiù osservato non esistere in questo decreto alcuna sanzione penale per coloro i quali dei titoli di nobiltà usassero senza esservi prima debitamente autorizzati, giusta la prescrizione del mentovato articolo 13, e mancare perciò alla real commissione il mezzo di curare lo esatto adempimento di questo articolo. Ha quindi chiesto provocarsi sull' oggetto le corrispondenti Sovrane determinazioni. All' uopo è stato osservato: che per l' art. 165 delle leggi penali è punita col primo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale ogni persona, che abbia pubblicamente portato una divisa, una decorazione o un uniforme che non le appartenga, o siasi arrogato titoli di collazione regia. Che con So-

vrana risoluzione degli 8 febbraio 1828, comunicata dall' abolita real segreteria e ministero di Stato di casa reale, al luogotenente generale di Sicilia, venne approvato il parere di quel consultore sul modo a tenersi per coloro i quali abusivamente usassero dei titoli di nobiltà, che cioè costoro dovessero denunciarsi all' uffiziale di polizia giudiziaria, onde il pubblico ministero potesse contro i medesimi promuovere la corrispondente azione penale, giusta il riferito articolo 165 delle leggi penali. In conseguenza di ciò S. M. nel consiglio ordinario di Stato del 12 di questo mese si è degnata dichiarare che nella specie non vi sia luogo a provvedimento governativo.

Ministeriale che sospende fino alla sovrana risoluzione la quistione se il titolo di barone, dopo abolita la feudalità, sia trasmessibile nei discendenti e ne' collaterali sino al quarto grado.

4 ottobre 1834.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Ho ricevuto il di lei rapporto, col quale la real commissione de' titoli di nobiltà ha proposto il dubbio, se dopo la legge eversiva della feudalitá si conservi tuttavia, e sia trasmessibile ne' discendenti e ne' collaterali sino al quarto grado il titolo di barone.

Risoluto che sarà definitivamente cotesto dubbio da S. M. il Re (N. S.), avrò cura di partecipare alla real commissione le corrispondenti Sovrane determinazioni.

Reale rescritto ordinante che i titoli di nobiltà non formano materia di contratto.

3 giugno 1837.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Ho rassegnato a S. M. le carte rimessemi da V. E. con suo offizio segnato nel 19 aprile di questo anno, per la dimanda del sig. D. Francesco Paolo Starabba per lo titolo di principe di Mezzojuso annesso alla terra di questo nome, per lo motivo di correlativo acquisto in favor suo nel 1832 dal principe D. Francesco Paolo Corvino ora defunto.

Ad occasione di questa dimanda è stato osservato, che la legge ha definito in quali modi, ed a chi possano trasmettersi i dritti di onorificenza, e che tra questi modi non vi abbiano i contratti che potessero aver luogo tra le parti sull' oggetto. In conseguenza di queste osservazioni S. M. nel consiglio ordinario di Stato de' 28 dell' or caduto mese ha dichiarato non trovar luogo alla mentovata dimanda.

Reale rescritto ordinante che i titoli di nobiltà non possono commerciarsi.

7 ottobre 1837.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Ho rassegnato a S. M. le carte rimessemi da V. E. con suo offizio segnato nel dì 23 giugno di questo anno per la dimanda di D. Francesco Pettini per lo titolo di conte annesso allo Stato di Bovuso per lo motivo di correlativo acquisto in favore del padre di lui nel 1819 dal principe di Castelnuovo. Ad occasione di questa domanda è stato osservato, che secondo i principii adottati

parecchie volte i titoli non sono materia di contrattazione privata; e che dopo l'abolizione della feudalità non è ulteriormente permesso d'imporsi titoli sopra terre. In conseguenza di queste osservazioni S. M. nel consiglio ordinario di Stato del 2 di questo mese ha dichiarato non trovar luogo alla mentovata dimanda.

Reale rescritto prescrivente che i titoli di onorificenza non possono formar materia di contrattazione, mentre dopo abolita la feudalità, e le costituzioni fedecommissarie, non è permesso disporre de' titoli. 26 gennaio 1839.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Ho rassegnato a S. M. la deliberazione emessa dalla real commissione de' titoli di nobiltà sulla domanda del cavaliere D. Girolamo Valguarnera, per decorarsi del titolo di principe di Ganci, ch'è stato refutato dal fratello di lui D. Pietro, al quale prima apparteneva. E la M. S. nel consiglio ordinario di Stato de' 29 dicembre dell'or caduto anno si è degnata concedere la chiesta grazia, come dall'annessa copia del correlativo real decreto. I titoli non però di onorificenza non potendo formar materia di contrattazione, giusta la Sovrana risoluzione de' 28 maggio 1837 ad occasione di domanda per lo titolo di principe di Mezzojuso, la M. S. non ha approvato la massima espressa dal procurator generale della S. C. di giustizia in Palermo, e riportata nella deliberazione della real commessione, che in forza delle leggi vigenti in Sicilia, abolita la feudalità, ed abolite le sostituzioni fedecommissarie, ogni possessore di titoli possa disporne, ed in conseguenza non esservi immediati successori necessarii.

Ministeriale che dichiara non esser titolo la denominazione di barone, ma semplice qualità, che definiva i possessori di feudi, rimasta estinta per la legge eversiva della feudalità.

10 aprile 1839.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Ad occasione di un affare che dovea spedirsi presso questo ministero ho avuto sotto gli occhi un estratto della curia vescovile di Bovino. Quel prelato tra i suoi titoli annovera quello di *barone utile signor dell' ex feudo di S. Lorenzo in Valle.* Questa enunciazione non essendo compatibile con le leggi eversive della feudalità, sarà dell'E. V. dare le disposizioni stimerà opportune all'oggetto. Senza dubbio la legge de' 2 agosto 1806 nel pronunciare l'abolizione della feudalità ritenne i titoli di onorificenza; la denominazione però di barone non era un titolo, bensì una qualità, che apparteneva indistintamente a tutti i possessori di beni allora feudali.

Ministeriale dichiarante che l'acquistare una terra feudale, cui erano annessi i titoli di nobiltà, non importa aver comprato anche il titolo. 7 dicembre 1839.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Priacchè mi fosse pervenuto il pregevol foglio di V. E. segnato a' 22 dello scorso mese, S. M. erasi degnata passarmi colle sue sacre mani una supplica di D. Vincenzo Grazioli suddito pontificio.

Egli esponendo di aver comprato nel 1835 il ducato di S. Croce di Magliano con tutt' i titoli e gli onori vi erano annessi, avea implorato il beneplacito Sovrano per assumere il titolo corrispondente. E la M. S., alla quale rassegnai qnesta supplica non trovò luogo alla medesima. I motivi che diedero luogo a cotesta risoluzione sono, che secondo le nostre leggi, comprare una terra sulla quale era attaccato un titolo, non importa comprare il titolo. Le contrattazioni per le terre feudali sono permesse, dappoichè l' abolizione della feudalità ha ridotto ad allodii le terre soggette a vincolo feudale. I titoli non però han conservato lo stesso divieto che vi era per l' antiche leggi de' feudi, e le stesse regole di trasmessione da persona a persona. Così non possono formar materia di particolari contrattazioni. E questi principî regolatori della materia sono stati applicati a parecchi casi particolari.

Real rescritto col quale si ordina di rispettarsi il diritto dei successori legittimi, ed esigerne i consensi per investirsi del titolo un ultrogenito dell' istessa famiglia.

6 marzo 1841.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Ho rassegnato a S. M. l' avviso emesso dalla real commessione de' titoli di nobiltà de' 21 giugno dello scorso anno sulla dimanda di D. Orietta Stella Moncada in Trigona, per essere riconosciuta nel titolo di principe di Montecateno qual' erede testamentaria del suo zio D. Francesco Moncada e Natoli. All' oggetto è stato osservato, che da' documenti esibiti non risulta se Amalia Moncada madre della ricorrente D. Orietta, sia la sorella maggiore di D. Francesco, ultimo intestatario del titolo in esame, ed abbia di se figli maschi, e se la D. Orietta sia figlia maggiore della medesima D. Amalia.

È stato osservato altresì che le domande di questa specie debbono essere viste in linea di giustizia, potendovi concorrere interessi d' individui di famiglia, il cui dritto nasce dalle leggi del regno, e che non può esser tolto loro senza che essi vi acconsentano. Per questi motivi la M. S. nel consiglio ordinario di Stato del 1 di questo mese ha dichiarato che allo stato non vi sia luogo alla dimanda. Nel parteciparle nel real nome questa Sovrana determinazione per l' uso conveniente, le rendo il volume dei documenti, e l' allegazione pubblicata con le stampe, che ella mi trasmise in suo rapporto segnato a' 21 settembre dello scorso anno.

Real rescritto ordinante che nelle refute de' titoli tra i compresi nella investitura abbisogna sempre l' assentimento di tutti gli agnati, che precedono nel grado colui al quale bramasi intestare il titolo.

8 giugno 1842.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Alcuni individui investiti di titoli di nobiltà rassegnandone alcuno a Sua Maestà l' avevan supplicata nel medesimo tempo di con-

cederlo a taluno degli ultro chiamati nella investitura. Comunque le domande di questa specie non potessero altrimenti essere accolte, che in linea di mera grazia, pure si elevò il dubbio se nel soggetto caso occorresse il consenso del solo immediato successore, ed anche il consenso di coloro, che precedono in ordine di chiamata al titolo il nuovo intestatario.

Io ho rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di Stato de' 6 di questo mese l'avviso emesso dalla consulta generale sul dubbio di che trattasi; e la Maestà Sua, considerato che per le regole dell' antica ragion feudale era vietato il trasporto de' feudi dal possessore del remoto successore senza l' assentimento de' prossimi agnati prima chiamati, comunque intervenisse il permesso del signore del feudo: che abolita la feudalità, e ritenuti i titoli di nobiltà come dignità e prerogative di onore attribuite alle famiglie non può al certo privarsi ciascuno del rango e dell' ordine, cui lo eleva il grado e lo stato della propria famiglia, le quali prerogative costituiscono una proprietà di non comune pregio, che non può certo perdersi senza un proprio fatto. Per queste considerazioni la Maestà Sua si è degnata risolvere che nelle refute de' titoli tra i compresi nella investitura abbisogna sempre l' assentimento di tutti gli agnati, che precedono nel grado colui al quale si domanda di trasportarne la intestazione.

Reale rescritto prescrivente che ogni suddito Napolitano debba essere autorizzato dal Re per farsi riconoscere da una potenza estera in un titolo da essa ottenuto. 4 marzo 1843.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

D. Giulio Ricciardi figlio del defunto conte di Camaldoli, à implorato il permesso da S. M. per farsi riconoscere dal Re di Sardegna nel titolo di conte concesso nel 1779 dal Re Vittorio Amedeo al suo prozio D. Giovanni Ricciardi, del quale egli assume di essere il più prossimo in grado. E la M. S. nel consiglio ordinario di Stato di ieri si è degnata permettergliélo.

Real rescritto ordinante che nel trasferimento di un titolo ad un ultro-genito, se tra gli agnati, che lo precedono in grado, siavi un minore, per lo di lui consenso si esiga che diventi prima maggiore. 5 agosto 1843.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

Sul dubbio intorno al modo di riceversi il consenso legale dagli agnati in età minore aventi dritto ad un titolo di nobiltà, allorchè l' attuale godente domandi a S. M. in grazia farne la refuta per investirne altro agnato in grado ultro-chiamato, la consulta generale del regno à opinato che non sia modo legale al di loro acconsentimento. E Sua Maestà, cui questo parere ò rassegnato nel consiglio ordinario di Stato del primo di questo mese, si è degnata di rimanerne intesa.

Reale rescritto dichiarante che nelle ricognizioni di nuovi titoli comprendendosi coloro, che appartengono alla sola famiglia del concessionario; e la concessione per sè e suoi discendenti esclude i collaterali del proprio concessionario, massimamente quando discendono da femmine. 2 dicembre 1848.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

Ho rassegnato a Sua Maestà l'avviso emesso dalla real commessione dei titoli di nobiltà del 28 settembre del cadente anno sulla domanda di N. N. diretta ad essere riconosciuto nel titolo di marchese, di cui nel 28 agosto 1829 fu decorato lo zio di lui cav. D. Nicola Intonti. E la M. S. nel consiglio ordinario di Stato del 28 dell'or caduto mese non à trovato luogo alla domanda, perciocchè nelle concessioni di nuovi titoli comprendonsi coloro, che appartengono alla sola famiglia del concessionario; ed inoltre nel caso di che trattasi la forma della concessione pel primo intestatario e pel suoi discendenti esclude i collaterali del primo concessionario, massimamente quando discendono da femmine.

Reale rescritto per lo quale si ritiene che un titolo nobile, conceduto in considerazione della nobiltà della famiglia, di servizii renduti, e di essersi per le cure del concessionario popolata la terra cui è annessa il titolo stesso, sia trasmessibile a' successori del concessionario (ancorchè non contemplati espressamente nel diploma) tra i gradi ammessi secondo le attuali leggi, con l'ordine di primogenitura. 28 giugno 1845.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

I germani D. Vincenzo, D. Michele, D. Rodrigo tre ultrogeniti de' cinque figli di D. Placido Palmieri barone di Micciché in opposizione tra essi pretendevano ciascuno esser dichiarato successore al titolo di marchese attaccato al feudo di Villalba, e che fu concesso al detto defunto lor genitore D. Placido con real diploma dato in Palermo al dì 21 agosto 1813 da Sua Altezza Reale il Principe ereditario ed allora vicario generale del regno, in considerazione della nobiltà della famiglia, di servizii renduti, e di essersi per le cure dello stesso concessionario popolato quel feudo.

E tal dimanda i detti tre germani facevano in esclusione del primogenito D. Nicola, perchè defunto, e del secondogenito D. Ferdinando, perchè caduto in demenza. Fondava il proprio buon diritto D. Vincenzo sulla sua qualità di rappresentante il primogenito come maggiore in età; D. Michele voleva escluso costui per non aver modo come sostenere la dignità del titolo, e D. Rodrigo chiedeva la preferenza per essere egli come erede testamentario del primogenito il successore dei beni della famiglia, che diceva sommessi a fedecommesso elettivo, e fra quali beni riteneva compreso il titolo.

La real commessione facendo esame de' dritti dei richiedenti in opposizione alle conclusioni del pubblico ministero sulla considerazione di non trovarsi contemplati espressamente nei diplomi i successori del concessionario, e per essersi conferito il titolo quando la feudalità erasi già abolita in Sicilia, ha portato avviso che il titolo stesso cessò di esistere nella famiglia del concessionario appena cessato lo stesso di vivere; e però non competere ai figliuoli di lui diritto per essere riconosciuti nel legittimo possesso del titolo stesso.

Rassegnato a S. M. cotesto avviso è stato osservato in quanto alla trasmessibilità del titolo:

Che il tacersi de' successori nel diploma di concessione, non rende il titolo personale pel concessionario tal che si estingue con lui;

Che ne' feudi come ne' titoli l'ordine successorio viene dalle leggi, e le formole varie adottate secondo l'uso e le condizioni dei tempi servivano ad indicare la natura dei feudi, ed a renderne più larghi i beneficii delle concessioni, ma non derogavano ai gradi ammessi dalla legge; perciocchè non si deroga la legge, senza un espresso precetto;

Che il diploma di marchese di Villalba pone in considerazione la nobiltà del casato ed i servizii renduti allo Stato; il che tiene certo al favore della famiglia non dell'individuo soltanto;

Che il titolo di marchese fu dato sulla terra di Villalba cospicuo latifondo renduto popolato dall'opera della famiglia, non già attaccato al cognome del concessionario;

Che a reputar non trasmessibile il titolo non puossi trarre argomento dall'essersi precedentemente alla concessione di esso abolita la feudalità, perciocchè estinti i feudi, si sono conservati i titoli di dignità tra quei che li godevano, nè si è reputata cessata la occasione di concedere codesti titoli di dignità alle famiglie.

Ed in quanto all'ordine di trasmessione è stato pure osservato;

Che il passaggio del titolo per ordine di primogenitura discende dal principio testè ricordato, che la successione dei titoli, come nei feudi viene dalla legge;

Che nell'antico ordinamento anche nei feudi una volta soggetti a maggiorato avveniva talvolta, che l'ordine dei chiamati ai beni non s'incontrasse coll'ordine dei chiamati ai titoli ed ai feudi, e che la chiamata al maggiorato non trasportava con sè il possesso dei feudi o dei titoli;

Che la successione nei titoli appartiene alla pubblica ragione degli Stati, e non può invertirsi con gli ordinamenti dei privati senza una concessione espressa della suprema potestà.

E per tutte le esposte considerazioni Sua Maestà nel consiglio ordinario di Stato del 22 giugno corrente anno in Capodimonte si è degnata risolvere:

Che il titolo di Marchese di Villalba concesso a D. Placido Palmieri è trasmissibile ai congiunti del sangue del concessionario, e che conformemente alle attuali leggi il titolo passi tra i gradi ammessi con ordine di primogenitura.

PARTE IV.

Real decreto che ordina la formazione di una compagnia di guardie del corpo, i cui aspiranti debbono avere gli stessi requisiti di nobiltà de' cavalieri Gerosolimitani di giustizia.

1 agosto 1815.

Art. 1. Tutti gl' individui così napolitani, come siciliani, che dovranno comporre questo corpo, debbono essere di nobiltà tale quale è stato sempre l' aspirante a far le pruove di giustizia dell' ordine Gerosolimitano.

Reale rescritto, che attribuisce alla real commessione de' titoli di nobiltà l' esame della nobiltà degli aspiranti a guardie del corpo a cavallo. 31 agosto 1843.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

Nel consiglio ordinario di Stato del giorno 26 andante Sua Maestà si è degnata delegare a cotesta real commessione l' esame dei titoli di nobiltà, che giusta gli stabilimenti in vigore debbono presentare coloro, che aspirano al posto di guardia di real corpo.

Reale rescritto ordinante che il comandante della compagnia delle reali guardie del corpo debba interrogare la real commessione non solo nei casi dubbî, ma per tutto nella verifica della nobiltà degli aspiranti a guardie del corpo a cavallo.

18 luglio 1839.

Ministero di stato di grazia e giustizia.

Il direttore del ministero e real segreteria di Stato della guerra e marina nel giorno 3 di questo mese mi ha partecipato il seguente Sovrano rescritto.

Ho rassegnato a S. M. il Re (D. G.) le osservazioni prodotte dalla commessione de' titoli di nobiltà intorno alla domanda dell' interino comandante della real compagnia delle guardie del corpo, ond' essere autorizzato per la verifica de' documenti della nobiltà degli aspiranti a' posti di guardia del corpo a non interrogare la commessione suddetta, se non pe' soli casi per lui dubbî, e la M. S. con risoluzione presa a Capodimonte a' 27 dello scorso giugno ha ordinato *che si senta per tutto la commessione suddetta.*

Novello metodo per gli aspiranti a guardia del corpo a cavallo.

10 marzo 1843.

Art. 1. Il numero delle reali guardie del corpo a cavallo sarà portato a censo oltre le cariche assegnate alla compagnia dell' attuale organico.

Art. 2. Quando le novelle guardie saranno ammesse avranno ducati 120 di prima messa, come attualmente si pratica, pel loro equipaggio, e la bardatura del cavallo, il quale dovrà essere di loro proprietà.

Art. 3. Le novelle guardie avranno due razioni di foraggio per

ciascuna, ma in generi pel mantenimento del cavallo, e l'altra in denaro, la quale sarà versata in un fondo di massa destinato a far fronte a' carichi, di cui potrà esser gravata un guardia del corpo per la manutenzione del suo equipaggio e della bardatura o altro. Questa massa sarà individuale, e sarà decontata alla fine di ogni anno, dando a ciascuno individuo il dippiù di cento ducati, che debbono rimanere in cassa per riparare alla perdita del cavallo, o ad altra straordinaria occorrenza. Uscendo dalla compagnia le guardie riceveranno i ducati cento, e tutt'altro che avranno nel fondo in massa.

Art. 4. Oltre della statura, e l'età, e la condizione attualmente prescritta, dovranno le dette guardie avere un assegnamento di ducati 12 al mese, sia su beni mobili, sia su gl' immobili, basta che il consiglio di amministrazione possa prendervi una sicura iscrizione durante la permanenza dell' individuo nella compagnia.

Art. 5. Sul fondo di mantenimento dovrà gravitare ancora la spesa del consumo del casermaggio, non dovendo questo essere a carico degli individui, ma del corpo.

Art. 6. Dopo sei anni di servizio potranno le guardie esaminarsi per uscire dalla compagnia con la nomina di alfieri nella cavalleria e fanteria dell' esercito, secondo che da Noi verrà indicato.

Art. 7. Quelle guardie che preferiranno di fare la loro carriera nella compagnia prima di ascendere a sotto-brigadiere subiranno una revisione su i titoli della loro nobiltà, la quale sarà del più stretto rigore. Tutte le esenzioni a questo riguardo già da Noi accordate, o che in seguito potremo accordare, s' intendono, e s' intenderanno semplicemente concedute per entrare nella compagnia, ma non farvi gli ascensi.

Art. 8. Le novelle guardie del corpo quando diverranno sotto-brigadieri riceveranno i medesimi averi che godono gli attuali. Il cavallo però non sarà di regio conto, dovendo i nuovi sotto-brigadieri essere montati a loro spesa, e godere delle due razioni di foraggi.

Art. 9. Tutte le guardie del corpo a cavallo che si trovano entrate nella compagnia prima del 1843 continueranno ad esser montate di regio conto, ed a percepire gli averi prescritti dalle tariffe del 1824 e dal real decreto del 26 agosto 1835; il novello metodo dovendo aver vigore soltanto per quelle che vi saranno ammesse dal 1843 in poi.

Ministeriale contenente il reale rescritto ordinante che negli avvisi degli aspiranti a guardia del corpo a cavallo, la reale commessione precisi coloro, che sono ammissibili, quelli che meritano dispense, ed infine gli altri da escludersi.

21 dicembre 1843.

Ministero e real segreteria di stato di grazia e giustizia.

Signore

Dal ministero della guerra e marina mi è stato partecipato con la data di ieri un Sovrano rescritto, ch' è qui stesso: « Vuole il » Re Nostro Signore che la real commessione de' titoli di nobiltà

» disbrighi nel tempo improrogabile di quindici giorni il lavoro ri-
» guardante gli aspiranti a' posti di guardia del corpo a cavallo,
» compresi nello annesso stato, i cui documenti trovansi già tra-
» smessi alla real commessione come dallo stato medesimo si scor-
» ge, *indicando coloro, che sono ammessibili, quelli che meritano*
» *dispense, ed infine gli altri da escludersi* (1).

Reale rescritto sanzionante che i figli legittimi per mera grazia Sovrana non partecipano alla nobiltà de' loro maggiori.

17 febbraio 1844.

Ministero e real segreteria di stato di grazia e giustizia.

V. E. col suo foglio del 27 gennaio prossimo scorso mi fece tenere una deliberazione della real commessione de' titoli in riguar-

---

(1) Ci piace per l' opportuna norma ed intelligenza riputare il seguente brano della legge del 25 gennaio 1756, dichiarativa dei varii gradi di nobiltà, non che delle sovrane risoluzioni sulla stessa.

1. Che prima di ogn' altra cosa si sappia per governo di ognuno per uno incontrastabile presupposto, che la nobiltà ne' suoi reali dominii si ritrova stabilita in tre differenti classi.

2. La prima consiste nella nobiltà che chiamano generosa, e si verifica allorquando nella continnata serie de' secoli una famiglia è giunta a possedere qualche feudo nobile, o che per legittime pruove costi ritrovarsi la medesima ammessa tra le famiglie nobili di una città regia, nella quale sia una vera separazione dalle civili, e molto più dalle famiglie popolari. O pure sempre che abbia l' origine da qualche ascendente, il quale per la gloriosa carriera delle armi, della toga, della chiesa, o della corte avesse ottenuto qualche distinto e superiore impiego, o dign tà, e che li suoi discendenti per lo corso di lunghissimo tempo si fossero mantenuti nobilmente facendo onorati parentadi senza mai discendere ad uffieii civili, e popolari, nè di arti meccaniche, ed ignobili.

3. La seconda classe di nobiltà è quella la quale si dice di privilegio, e la godono tutti coloro i quali per i loro meriti e servigi personal prestati alla corona, ed allo stato giungono ad esser promossi dalla munificenza de' principi a gradi maggiori ed onorifici della milizia, della toga, e della corte; dovendo in questa classe di nobili per privilegio essere considerati e compresi tutti di uffiziali militari maggiori e minori, e quelli i quali anche nelle altre classi di stato maggiore dell' esercito, come nella carriera ecclesiastica, e delle lettere, e altre classi di regal servizio, e governo di Stato, giungono ad ottenere decorosi impieghi, i quali imprimono carattere, o che sieno di equivalente sfera colla distinzione ed ordine, che richiede per la sua qualità il differente maggiore o minor rango di ciascuno.

4. E la terza classe di quelli, che si reputano nobili, è quella chiamata legale ossia civile, nel qual rango si reputano tutti quelli che facciano costare avere così quelli come il loro padre ed avo, vissuto sempre civilmente con decoro e comodità, e che senza esercitare cariche nè impieghi bassi e popolari sono stati stimati gli uni e gli altri nell' idea del pubblico per uomini onorati e da bene.

Con real dispaccio del 16 ottobre 1743 si dispose che pe' l tempo notabile ad acquistare la nobiltà si richiede che il pretensore, ed il di lui padre, ed avo abbiano vissuto nobilmente senza aver mai esercitato ufizi o arti vili.

Con altro dispaccio del 19 febbraio 1757 si prescrisse essere l' aggregazione alla nobiltà causa di stato, la quale non può ottenersi senza la con-

do alla nobiltà degli aspiranti ai posti di guardie del corpo a cavallo, fratelli N. N. e N. N., deliberazione nella quale è detto che essendo essi aspiranti figli naturali di N. N. legittimati per mera grazia nel 1842, debba ritenersi in massima che i figli legittimati per mera grazia del Principe non partecipano alla nobiltà dei loro maggiori.

---

cessione del principe confermato coll' altro dispaccio del 28 ottobre 1758 che ordinò non concedersi la nobiltà che dal Re con sua cedola reale.

Con quello del 3 dicembre 1757 che l' aggregazione fatta ai sedili di nobiltà senza la real approvazione si abbia per illegittima, e come non fatta.

Col dispaccio del 19 gennaio 1751 dichiarò S. M. non aversi per nobili generosi gli aggregati al governo di una città, senza la grazia del Re.

Con altro del 2 dicembre 1770 si dichiarò che la nobiltà generosa deriva da lungo possesso de' feudi o da titoli conceduti dalla regia munificenza, e finalmente proveniente dai supremi gradi nella milizia, nella magistratura, e nelle dignità ecclesiastiche.

Con dispaccio del 25 aprile 1778 si prescrisse che i figli nati da un nobile straniero, la cui famiglia è stabilita nel regno da lungo tempo può godere con sovrana permissione nel regno le prerogative di sua nobiltà.

Con altro del 27 giugno 1780 che l' essere una città feudale non toglie la nobiltà a quelle famiglie che la godevano allorchè la città stessa era regia o demaniale.

Con altro del 27 ottobre 1798 si prescrisse che gli aggregati dal Decurionato al ceto nobile per supplire gli amministratori con la sola approvazione della real camera, non fà acquistare dritto alla nobiltà senza consenso Sovrano.

Con altro del 13 ottobre 1801 si ordinò che per l' ascrizione al registro delle famiglie feudatarie basta aver posseduto un feudo per 200 anni, communque però non si possegga sol che dopo l' alienazione del feudo abbia la famiglia continuato a vivere nobilmente.

REAL ORDINE

DI S. GENNARO

ISTITUITO

da Sua Maestà

CARLO III. DI BORBONE

NEL 23 NOVEMBRE 1738.

FONDAZIONE E STATUTI

DEL REAL ORDINE

DI S. GENNARO [1]

I.

Dacchè piacque alla Divina Provvidenza, nelle cui mani sono le felicità de' Regni e de' Regnanti innalzarmi al trono e dominio di questi Regni delle due Sicilie; e ciò, con mille aperti faustissimi segni, tra quali, evidenti furono quei che ne dette del suo speciale patrocinio il primo e massimo nostro tutelare San Gennaro; tutti i pensieri della nostra real mente e le cure tutte dell' animo nostro sono state e sono principalmente rivolte ed intese a rendere, per ogni verso, sicuri e felici i popoli, dal Signore Iddio, alla potestà e governo nostro commessi.

Quindi è, che dopo di aver già Noi e per mare e per terra accresciute e migliorate le forze delle armi, col dare del pari convenevole regolamento e sistema a tutte le militari cose e pendenze; dopo di aver ristorate, a miglior forma ridotte e fortemente munite, quante in amendue i Regni v' à piazze e castella; dopo di aver seriamente provveduto alla esatta amministrazione del nostro real patrimonio, nommeno che a quella della più retta ed intemerata giustizia a' nostri vassalli, con novello ordinamento di tribunali, creazione novella de' ministri e riforma di abusi nel foro introdotti; con la fabbrica di nuova moneta, e con altre opportune leggi e provvidenze agevolato il commercio, rimesso nel primiero lustro l' università delle lettere, e dilatata finanche la magnificenza de' regi edificii: dopo tutte coteste cose, mercè la divina grazia ed assistenza, da Noi intraprese ed al voluto fine condotte, abbiamo giustamente creduto di doverle tutte solennemente coronare con un atto di pietà e di religione; persuasi pur troppo che

(1) Mentre la peste travagliava crudelmente la città di Napoli il popolo riunitasi nel 13 del 1527 nella Chiesa di Montevergine per la ricorrenza della festività di S. Gennaro, fece voto a questo suo gran Protettore di erigere una cappella, con la spesa di duc. undicimila come si legge nell' istrumento per Notar de Bonis nel quale intervenne le cinque piazze nobili, e la piazza del popolo. La prima pietra però non fù gettata che nel 7 giugno 1608, ricca di marmi, di pitture, di bronzi, si valuta al di là di un milione la spesa occorsa per la cappella in parola, la quale vien ufiziata da 12 cappellani nominati da S. M. il Re a proposta in terna dalla deputazione, da scegliersi 10 tra gli ascritti ai cinque sedili, e due tra i sacerdoti non nobili. Avendo la città il dritto di padronato il sindaco protempore è il Presidente della deputazione del tesoro che si compone di 10 deputati nobili nominati da S. M. a proposta in terna dalla deputazione tra i primogeniti delle famiglie ascritte ai sedili. L'amministrazione della cappella è affidata alla detta deputazione.

Con dispaccio del 1 settembre 1801 si prescrisse che i preti nobili di diversi registri possono aspirare alle cappellanie del tesoro di S. Gennaro, e che per quello detto dal popolo doversi avere in mira e presente degni sacerdote di classe non nobile, confermando il dispaccio del 12 settembre 1800 col quale si ordinò un registro de' preti nobili del libro d' oro, e degli altri ceti di nobiltà onde conseguire le cappellanie del tesoro anzidetto.

su tali fermissime basi soltanto poggia stabile e sicura la felicità de' regi e de' regni. A tal fine dunque, ed in occasione sì fausta e gioiosa, nell' averci il Signore Iddio fatto con solenni nozzo impalmare, consorte del nostro trono, la Real Principessa di Polonia Maria Amalia Walburga, da oui, mercè l' istesso divino favore, ci auguriamo degna prole e perpetuare la nostra real casa, ed a felicemente governare questi nostri amatissimi popoli; a far chiara al mondo la pia e religiosa gratitudine nostra inverso di Dio, e del nostro amantissimo protettore San Gennaro; come altresì, per gratificare coloro che, nel nostro real servigio, e nelle intraprese maggiori delle armi nostre, col valore e con la fedeltà loro egregiamente si segnalarono, abbiam risoluto d' instituire e fondaro, come effettivamente in virtù di questo nostro real decreto con tutta la pienezza della potestà nostra istituiamo e fondiamo sotto i Sovrani auspicii, e l' adorato nomo di sì gran Santo, un ordine intitolato di cavalieri di San Gennaro, quali, vaghi dell' onor vero e della vera gloria, col senno e con la mano, dovranno l' uno e l' altra principalmente a qualunque lor coslo riporre non pur nella difesa, e nell' accrescimento sempre maggiore dolla nostra Santissima Religione: ma nel farsi altresì col virtuosamente operare eroico, esempio e modello a' nostri popoli della pietà verso Dio e della fedeltà verso il loro Principe.

Ed acciocchè un tale, per sè stesso, pregevolissimo ordine di cavalleria dalla Sovrana dignità della nostra corona maggior lustro e splendore acquisti e riceva, ci dichiariamo Noi stesso e la nostra real persona, Sovrano, capo e gran maestro dell' Ordine sudetto, fregiando di sua insegna e divisa il petto nostro nommeno, che le nostre reali àrme ed imprese, la qual Sovrana magistranza vogliamo e dichiariamo per mai sempre annessa ed unita alla nostra real corona.

E perchè a tutti ed a ciascuno sia conto e manifesto, sotto quali leggi e statuti venga per ora il detto Ordine fondato e stabilito, e quali ne siano la divisa, l' abito e la insegna.

Primieramente ordiniamo, che nella croce di tal Ordine siavi effigiato il glorioso protettore San Gennaro, In abito vescovile, con il libro degli Evangelii nella sinistra, e su di esso le ampolle del suo preziosissimo Sangue; e nella destra la sacra verga pastorale, uscendo quattro gigli dagli angoli interni della croce, la quale dovrà portarsi cotidianamente con la divisa di un rosso nastro ondeggiato, in memoria dol martirio del Santo, che, dall' omero destro, scendendo a traverso, andrà a terminare sul fianco sinistro, sovra cui penderà la croce, oltre all' altra in ricamo di argento, attaccata alla parte sinistra del petto, col motto: *In sanguine Foedus.*

II.

L' abito solenne esser dovrà della seguente foggia:

Il manto di amoer porporina, seminato di gigli di oro, e foderato di ermesina a color di perla lavorato con moschette di armellino tessute, da allacciarsi nella cinta con due lunghi cordoni di seta e di oro.

Il cappello negro, con piuma bianca.

La regia collana, nella forma da Noi destinata con la croce pendente sul petto, da portarsi mai sempre in tutte le pubbliche funzioni.

La giamberga, giamberghino, e il calzone di drappo di argento col fodero bianco. La calzetta rossa e la scarpa negra. Il cingolo equestre, da cui penderà la spada, esser dovrà dello stosso drappo del manto, che i cavalieri dell' Ordine vestiranno ne' gior-

ni, in cui Noi, come gran maestro, terrem cappella in onor del Santo, e allora che daremo l' abito solenne a' cavalieri che promoveremo.

III.

I detti cavalieri por dovranno, nelle imprese loro, la regia collana con la croce.

VI.

L' ordinario numero de' cavalieri ascenderà a sessanta, da scegliersi e promuovere a nostro arbitrio, dal quale dipenderà ancora scemarlo o accrescerlo, secondo che a Noi piacerà il meglio.

V.

Promovendosi da Noi all' Ordine il cavaliere, verrà egli di tal grazia avvisato dal segretario dell' Ordine, a cui dovrà egli produrre le volute pruove de' quattro parti di sua nobiltà, le quali poi da Noi rimesse allo esame di due cavalieri dell' Ordine, avran questi la cura di formare regolato e legittimo processo, nel quale, con autentiche scritture e solenni attestati, provati rimangono la genealogia, i titoli e le parentele nommeno che la cattolica religione, l' onesta vita e i laudevoli costumi del candidato cavaliere, del qual processo, facendosene da' deputati cavalieri una sommaria e distinta relazione, con parola di lor fede ed onore avvalorata, e di proprio pugno soscritta, verrà da essi, una insieme col processo anzidetto chiuso e suggellato, esibita al sovrannominato segretario che avrà la cura di farlo presente a Noi, cui spetterà il giudicare.

VI

Quando che a Noi piaccia di aggregare all' Ordine alcun cavaliere, che si ritroverà asscute da questi nostri regni, ne commetteremo la funzione ad un cavaliere professo dell' Ordine, che, in quel lontano luogo per ventura si trovi, o al nostro pur quivi rappresentante e ministro, o ad altra qualsiasi persona, cui sarà di nostro piacere il meglio, dandogli le convenevoli istruzioni per adempiere l' ingiunto e commesso officio, il quale adempiuto, dovrà egli trasmettere al segretario dell' Ordine l' atto di giuramento, di mano e col suggello dell' associato cavaliere soscritto e segnato, da conservarsi nell' archivio.

VII.

Le leggi e gli statuti, alla cui intemerata osservanza vogliamo obbligati e tenuti tutti e ciascuno de' cavalieri dell' Ordine, saranno i seguenti:

1. Farsi alta gloria ed onore del difendere a qualunque costo la nostra Santissima cattolica religione.
2. Procurare la conciliazione delle ostilità fra compagni.
3. Giurare a Noi, loro gran maestro, fedeltà inviolabile.
4. Procurare di udire quotidianamente la santa messa.
5. Adempiere nella Pasqua di Resurrezione l' Ecclesiastico precetto della Sacramentale Comunione, e comunicarsi altresì a' 19 di settembre dl festivo di San Gennaro.

6. Far celebrare una messa solenne ; recitare per una volta l' officio de' morti , o comunicarsi in suffragio dell' anima di ogni cavaliere dell' Ordine , che a miglior vita trapassi ; della di cui morte, per via di lettere circolari , se ne spedirà a tutti i cavalieri l' avviso, dal segretario dell' Ordine, al quale dovranno darne parte gli eredi del defunto trasmettendo al medesimo infra lo spazio di tre mesi la già da lui ricevuta regia collana con la croce.

7. Non disfidare , nè accettare , per qualsiasi cagione , duelli e disfide ; ma rimettere ogni qualunque offesa ed onta a Noi gran maestro , per attenderne la nostra real decisione : che anzi tutta la loro industria e destrezza porre nell' impedire e distornare i duelli tra coloro eziandio , che non saranno dell' Ordine.

8. Intervenire in tutte le cappelle , che ad onore del Santissimo Protettore da Noi si terranno, dove ciascuno de' cavalieri avrà luogo e grado , giusta la sua anzianità nell' Ordine.

9. Ed acciocchè queste leggi e statuti sieno a tutti i cavalieri dell' Ordine manifesti e conti, dovrà ciascuno di essi averne e conservare appresso di se l' esemplare.

VIII.

Per ministri poi dell' Ordine , destiniamo i seguenti.

Per cancelliere , D. Mondillo Orsini , arcivescovo di Capua , e patriarca di Costantinopoli , il quale dovrà fare la funzione di armare i cavalieri dell' Ordine.

Per maestro di cerimonie , il marchese D. Bernardo Tanucci (1) nostro segretario di Stato e del dispaccio di giustizia e grazia, che dovrà assistere al regolamento delle funzioni.

Per tesoriere, D. Giovanni Brancaccio, nostro segretario di Stato e del dispaccio della reale Azienda, cui si apparterrà il conservare la forma dell' abito e della croce , le regie collane , che non si troveran provviste , i processi delle pruove della nobiltà , ed il libro degli statuti.

Per segretario , D. Gaetano Maria Brancone , nostro segretario di Stato e del dispaccio per gli affari ecclesiastici; il quale spedirà i dispacci , le lettere , i diplomi , che saranno da Noi ordinati , a tutto ciò che apparterrà all' amministrazione dell' Ordine, ed alla promozione de' cavalieri.

I quali quattro ufficiali daranno il solito giuramento di bene e fedelmente servire, e porteranno la croce, con la divisa di un rosso ondeggiato nastro appesa al collo , cui Noi medesimo gliela porremo. Rubricato dalla real mano di Sua Maestà gran maestro, Carlo Borbone.

Napoli 3 luglio 1738.

IX.

In sequela di ciocchè abbiamo ordinato nel real decreto della istituzione del real Ordine di S. Gennaro per le cappelle , che Noi , come gran maestro , terremo in onor del Santo, o in quelle in cui armeremo i cavalieri , dichiariamo ed ordiniamo che , qualora le terremo in questa del real palazzo, i cavalieri, vestendo solamente del manto , verranno co' quattro officiali nella nostra anticamera,

(1) Fu nominato da S. M. nel dì 13 settembre.

e da quella si porteranno con Noi nella cappella, nella cui porta ci darà l' acqua santa il cancelliere dell'Ordine. Noi terremo il nostro luogo sul trono, che sarà situato, secondo il solito, nella parte dell' altare agli evangeli, e consecutivamente a fianco del trono sederanno i soli cavalieri dell'Ordine negli scanni, senza spalliere, e coperti di tappeti; e quando vi sarà maggior numero di cavalieri, gli scanni si porranno l' uno dopo l'altro, e dirimpetto ad essi si porrà il simile, affinchè seggano i quattro officiali dell' Ordine. Terminata la cappella, col medesimo ordine si accompagneranno e serviranno essi fino alla suddetta anticamera; bene inteso che quando la cappella si terrà da Noi nel tesoro di S. Gennaro, essi dovranno riceversi alla porta della chiesa, ed accompagnarci poi sino alla medesima.
Rubricato dalla real mano di Sua Maestà gran maestro.
Napoli il dì 6 luglio 1738.

X.

Quantunque ne'nostri precedenti decreti de'3 e 6 luglio, disposto abbiamo la forma dell' abito che i cavalieri dell' Ordine di S. Gennaro ne' giorni, ne' quali Noi, come gran maestro, terremo le cappelle, debban vestire; non di meno, perchè i detti abiti appariscano con maggior lustro e decoro, e perchè i cavalieri vadano tutti uniformemente vestiti, sol distinguendosi i novizii dai già professi; ordiniamo che quando i cavalieri novizii dovranno da Noi ricevere il manto e la regia collana abbiano a comparir vestiti con il giustacuore, o sia giamberghino, e con i calzoni di drappo di argento col fondo bianco, i cui bottoni ed occhielli sien d' oro, con le calze bianche, con i loro fiori ricamati d' oro, col cappello bordato parimenti d' oro, con sua piuma ponzò, e con la pilucca lunga alla naturale. Quando poi saranno professi, cioè, che avran ricevuto il manto e la regia collana, debbano alle seguenti capitolari funzioni intervenire col cennato manto e collana, vestiti della medesima giamberga, foderata però di color ponzò, e con il calzone di drappo d' argento, aggiungendovi una guernizion d'oro nei loro estremi e cuciture, con il giamberghino d' amuer ponzò parimenti con sua guarnizion d' oro nell' estremo, con le calze di color ponzò co' loro fiori ricamati d' oro, col cingolo equestre, con la spada, ove attaccherà i cordoni del manto, col cappello bordato d' oro con piuma ponzò, e con la pilucca lunga alla naturale, nella quale conformità comandiamo che si esegua.
Rubricato dalla real mano di Sua Maestà.
Napoli 21 settembre 1738.

XI.

Affinchè sia determinata la maniera, con cui gli ecclesiastici, i quali da Noi saranno promossi a cavalieri del real Ordine di S. Gennaro, debbano ricevere dalle nostre mani la croce, e la forma con cui debbono portarla quotidianamente e nelle funzioni capitolari, dichiariamo, che i cardinali, arcivescovi e vescovi, per essere aggregati nell'Ordine riceveranno da Noi la croce, pel di cui effetto dovranno comparire nella real cappella, i cardinali per la prima volta con le cappe cardinalizie, e gli arcivescovi e vescovi

con i proprii loro abiti prelatizii, e prestato da essi il solito giuramento, da noi si conferirà ad essi la croce col nastro ondeggiate color ponzò, cui porteranno sempre pendente al collo. Per le altre susseguenti funzioni pubbliche e capitolari dell'Ordine, interverranno, i cardinali con i di loro abiti cardinalizii, e gli arcivescovi e vescovi con i cennati loro abiti prelatizii, portando la suddetta croce pendente al collo. Quando poi anderanno vestiti di corto, oltre alla suddetta croce pendente al collo, porteranno eziandio sul petto, dalla parte sinistra del giustacuore, e parimenti a sinistra dei loro mantello, la croce ricamata, col motto: *In sanguine Foedus*, secondo i cavalieri laici dell'Ordine.

Rubricato dalla real mano di Sua Maestà.

Napoli 23 novembre 1738.

RITUALE

Per darsi l'abito e la regia collana da Sua Maestà a' cavalieri del real Ordine di S. Gennaro.

✠

Nella real cappella, sederà Sua Maestà sul trono, al cui lato vi sarà un banco senza spalliere, coverto di tappeto, per sedersi i cavalieri dell'Ordine, e dirimpetto al medesimo altro simile per i quattro ministri dell'Ordine, cioè, cancelliere, maestro di cerimonie, tesoriere e segretario.

Si celebrerà la santa Messa dal cancelliere prelato, dopo la quale vestito egli con i pontificali e seduto sul faldistorio in mezzo dell'altare, deposta la mitra, e Sua Maestà seduto sul trono formerà la seguente benedizione sul bacino, che gli sarà presentato da un paggio, in cui vi sarà il manto, la regia collana e la spada col cingolo equestre del cavalier novizio, se non si troverà armato in altro Ordine.

℣. *Adjutorium nostrum in nomine Domini.*

℟. *Qui fecit Coelum et Terram.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS.

Deus invictae virtutes triumphator, et omnium rerum Creator, et Sanctificator, intende preces nostras, et hoc indumentum militaris gloriae ministro tuo ferendum, ore tuo proprio bene ✠ dicere, et Sancti ✠ ficare digneris, et hunc servum, qui ipse utetur, tibi devote et laudabiliter servientem, gratiam efficere digneris. Per Dominum nostrum ℟. *Amen.*

Il cavaliere novizio assistito da due cavalieri già professi, adorerà l'altare, e si porterà da Sua Maestà, e, stando in ginocchioni, uno de' padrini cavalieri esporrà a Sua Maestà il di lui desiderio di ricevere l'abito e la regia collana.

Sua Maestà gli domanderà, se egli è armato a cavaliere; se risponderà di sì, non si farà la seguente funzione segnata, se poi di no, si continuerà nella seguente maniera.

« Sua Maestà percuoterà con la sua spada, che le sarà pre-

» sentata dal suo cavallerizzo maggiore, al cavaliere novizio tre
» volte gli omeri, e gliela darà poi a baciare per la parte della
» croce; indi i due cavalieri padrini cingeranno al cavaliere la
» sua spada col cingolo equestre, ed il prelato cancelliere acco-
» standosi vicino al trono di Sua Maestà, e, stando all' impiedi.
» dirà: »

Accipe gladium hunc in nomine Patris ✠, et Filii ✠, et Spiritus Sancti ✠, et utaris eo ad defensionem Sanctae Ecclesiae Romanae, regis nostris Caroli Borboni supremi principis, et magistris ordinis, et tuam, ad confusionem inimicorum crucis Christi, ac fidei christianae, et quod maxime ferentis animi praestantia commendat, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat Deus in saecula saeculorum.

Il cavaliere risponderà, *Amen.*

Il segretario dell' Ordine domanderà al cavaliere novizio, se voglia giurare l'osservanza degli statuti dell' Ordine, ed egli risponderà di esser prontissimo, e si porterà co' due cavalieri patrini dal prelato, il quale anticipatamente si sarà condotto sull' altare e starà seduto nel suo faldistorio, e, posta il cavaliere novizio sopra il libro degli evangelii la mano destra, leggerà il seguente giuramento in ginocchioni, con l'assistenza del segretario, stando Sua Maestà seduta sul trono.

Io N. N. giuro e prometto a Dio trino ed uno, alla sempre Vergine Maria ed a San Gennaro di esser fedele a Sua Maestà, capo, sovrano e gran maestro del real Ordine di San Gennaro, ed a' suoi serenissimi successori che saran capi di quest' Ordine, in tutte le occasioni, nelle quali si tratterà dell' onore, vita e stato di Sua Maestà e dell' Ordine, facendo ciò che deve fare un buon cavaliere, prometto di difendere sempre a tutto mio potere la santa fede cattolica romana, sollevare e difendere le vedove, i pupilli e le persone miserabili dalle oppressioni con parole e con opere, per quanto mi sarà permesso. Osserverò inviolabilmente tutte le leggi e gli statuti dell' Ordine, così prescritte, come da prescriversi. Porterò di continuo la croce dell' Ordine, secondo dispongono gli statuti, e Voi Santissima Trinità, Beata Vergine e San Gennaro, udite questi miei voti, siate presenti al profferire di questa mia ultima volontà.

Dopo di tal giuramento, si porterà il cavalier novizio ad inginocchiarsi avanti a Sua Maestà, ove i due cavalieri patrini lo vestiranno del manto interponendovi la mano anche Sua Maestà, ed il prelato cancelliere, accostandosi vicino al trono di Sua Maestà, dirà:

Accipe hanc vestem immaculatam, quam securus perferas ante tribunali Dei. Suscipe jugum Domini suave, et onus leve, quo non gravati, sed acquiescere animus debet.

Presenterá di poi a S. M. il tesoriere dell' Ordine la regia collana, ed il prelato dirà al cavaliere candidato.

℣. Credis ne hoc esse vivificae crucis signum, in quo Christus pependit, ut sua morte nobis vita conciliaret?

Risponderà il cavaliere: *Credo.*

℣. Et hoc est Ordinis beati Januarii signum, quod super tuo pectori adhaereat.

Il cavaliere bacierà la croce, e S. M. gli porrà la regia collana, nel mentre che il prelato verrà dicendo.

Suscipe hoc signum in nomine Sanctissime Trinitatis, Beata Mariae Virginis, et Sancti Januarii Martyris, in fidei, et christiani nominis incrementum; pectori tuo ideo crucem commendamus, ut tuo sit cordi proximior; et dextera fortiter dimicans illam defendas, et defensam toto zelo reverearis.

Bacerà il cavaliere la mano a S. M. gran maestro, dal quale verrà abbracciato, e si leverà, facendogli una profonda riverenza; ed abbracciando tutti i cavalieri dell'Ordine, ne' loro luoghi, si riterera nel suo. Frattanto il prelato intuonerà sull'altare il salmo 47. *Magnus Dominus, et laudabilis nimis in civitati Dei nostri etc.* che verrà cantato da'musici, seguendo le ingiunte preci.

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison.

Pater noster (segretamente)

℣. *Salvum fac servum tuum.* ℟. *Deus meus sperantem in te.*

℣. *Mitte ei Domine auxilium de Sancto* ℟. *Et de Sion tuere eum.*

℣. *Nihil proficiat inimicus in eo* ℟. *Et filius iniquitatis non opponat nocere ei.*

℣. *Esto ei Domini turris fortitudinis* ℟. *A facie inimici.*

℣. *Domine exaudi orationem meam.* ℟. *Et clamor meus ad te veniat.*

℣. *Dominus vobiscum.* ℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS.

Deus qui justificas impium, et non vis mortem peccatoris, majestatem tuam suppliciter deprecamur, ut hunc famulum tuum de tua misericordia confidentem caelesti protegas benignus auxilio, et assidua protectione conserves, ut tibi jugiter serviat, et nullis tentationibus a te separatur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. *Amen.*

Dopo di che intuonerà il cancelliere prelato il *Te Deum*, col quale rimarrà terminata la funzione.

RITUALE

Per darsi la croce da S. M. agli uffiziali del real Ordine di S. Gennaro.

Dopo la celebrazione della santa messa dal cancelliere prelato, due cavalieri professi dell' Ordine condurranno nel mezzo l' uffiziale, ed unitamente adorato l' altare, si porteranno da S. M., avanti la quale l' uffiziale s' inginocchierà, ed uno degli assistenti cavalieri esporrà a S. M. il di lui desiderio di ricevere la croce. Il segretario dell' Ordine rivolto al medesimo, gli dirà, se egli è disposto di fare il solito giuramento annesso alla sua carica; egli risponderà d' esser prontissimo.

Dopo di ciò si porterà l' uffiziale, co' detti due cavalieri assistenti, dal prelato, il quale starà seduto nel suo faldistorio, vestito con i pontificali, e, posta sopra il libro degli Evangelii la mano destra, farà, con l' assistenza del suddetto segretario, il seguente giuramento inginocchioni, stando S. M. seduto sul trono.

Io N. N. giuro e prometto a Dio trino ed uno, alla Beatissima Vergine Maria, ed al glorioso S. Gennaro, di bene e fedelmente servire Sua Maestà nel mio impiego, a cui si è degnata di promuovermi. Sarò sempre fedele alla M. S. capo sovrano e gran maestro, ed ai suoi serenissimi successori, che saran capi di quest' Ordine, in tutte le occasioni, che si tratterà dell' onore, vita e stato di Sua Maestà. Prometto di difendere sempre la S. Fede cattolica romana, le vedove, i pupilli, e le persone miserabili dalle oppressioni, con parole ed opere, per quanto mi sarà permesso, ed in tutto il dippiù che sta disposto nelle costituzioni rispetto alla mia carica, io complirò secondo l' obbligo di fedelissimo vassallo di Sua Maestà.

Si presenterà in un bacino da un paggio la croce al prelato, il quale dirà.

Benedic Domine Jesu Christe hanc crucem tuam per quam eripuisti mundum a daemonum potestate et superasti passione tua suggestorem peccati, qui gaudebat in praevaricatione primi hominis per ligni vetiti sumptionem. Per Christum Dominum nostrum ℟. Amen.

S' inginocchierà l' uffiziale avanti Sua Maestà, ed il prelato accostandosi vicino al trono reale, e, stando all' impiedi, dirà all' uffiziale.

Credis ne hoc esse vivificae crucis signum, in quo Christus pependit, ut sua morte nobis vitam conciliaret?

Egli risponderà. *Credo.*

℣. *Et hoc est Ordinis beati Januarii signum quod super tuo pectori adhaereat.*

L' uffiziale bacerà la croce e Sua Maestà gliela porrà al collo, nel mentre che il prelato verrà dicendo.

Suscipe hoc signum in nomine Sanctissimae Trinitatis, Beatae Mariae Virginis, et Sancti Januarii martyris, in fidei, et christiani nominis incrementum, pectori tuo ideo crucem commendamus, ut tuo sit cordi proximior, et dextera fortiter illam defendas, et defensam toto zelo reverearis.

L' uffiziale sarà ammesso al bacio della mano di Sua Maestà gran maestro, e, facendogli una profonda riverenza, si ritirerà nel suo luogo nel banco destinato.

Frattanto il prelato si porterà sull' altare, ed intuonerà il Salmo 43. *Magnus Dominus, et laudabilis nimis etc.*, che verrà cantato da' musici, seguendo le preci qui appresso.

Kyrie Eleison, *Christe Eleison*, *Kyrie Eleison.*

Pater noster (segretamente)

℣. *Salvum fac servum tuum.*

℟. *Deus meus sperantem in te.*

℣. *Mitte ei Domine auxilium de Sancto.*

℟. *Et de Sion tuere eum.*

℣. *Nihil proficiat inimicus in eo.*

℟. *Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.*

℣. *Esto ei Domine turris fortitudinis.*

℟. *A facie inimici.*

℣. *Domine exaudi orationem meam.*

℟. *Et clamor meus ad te veniat.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum spirito tuo.*

OREMUS.

Deus, qui justificas impium, et non vis mortem peccatoris, majestatem tuam suppliciter deprecamur, ut hunc famulum tuum de tua misericordia confidentem coelesti protegas benignus auxilio, et assidua protectione conserves, ut tibi serviat, et nullis tentationibus a te separetur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. *Amen.*

Dopo di che, intuonerà il cancelliere prelato il *Te Deum*, col quale rimarrà terminata la funzione.

Decreto sul modo di portarsi la decorazione ai quattro uffiziali del real Ordine di S. Gennaro.

17 agosto 1827.

Visto l' articolo VIII degli statuti del real Ordine di S. Gennaro, con cui nello stabilirsi i quattro uffiziali del detto real Ordine, cioè il cancelliere, il maestro di cerimonie, il tesoriere ed il segretario, fu prescritto che i medesimi portar dovessero la croce con un nastro rosso ondeggiato pendente dal collo.

Volendo dare un nuovo segno di distinzione a' detti uffiziali dell' Ordine di S. Gennaro.

Art. 1. Gli uffiziali del real Ordine di S. Gennaro, oltre alla croce con nastro rosso ondeggiato pendente dal collo, porteranno a similitudine de' grandi uffiziali del real Ordine di S. Ferdinando e del merito, la croce in ricamo attaccata alla parte sinistra del petto: benvero la effigie di S. Gennaro non sarà in oro come pei cavalieri, ma in argento, come il rimanente della detta croce in ricamo.

Decreto portante delle modifiche agli statuti dell' Ordine di S. Gennaro perciò che concerne le attribuzioni de' quattro uffiziali dell' Ordine medesimo. 28 luglio 1827.

Visto il capitolo VIII degli statuti dell' insigne nostro real Ordine di S. Gennaro, con cui il nostro glorioso Avo Carlo III stabill quattro uffiziali di osso Ordine, cioè il cancelliere coll' attribuzione di armare i cavalieri; il maestro di cerimonio con quella di regolare le funzioni; il tesoriere coll' incarico di conservare la forma dell' abito, e della croce, le regie collane non provvedute, i processi delle pruove di nobiltà, ed il libro degli statuti; ed in fino il segretario, con quello di spedire i dispacci, le lettere, i diplomi, e tutto ciò che potesse appartenere alla amministrazione dell' Ordine, ed alla promozione de' cavalieri. Considerando che attualmente gli affari sì di questo, che di tutti gli altri reali Ordini si trattano esclusivamente dalla real segreteria e ministero di Stato di casa reale.

Art. 1. Deroghiamo agli statuti dell' insigne real Ordine di S. Gennaro, in quella parte soltanto cho riguarda le attribuzioni concedute a' quattro uffiziali di esso real Ordine.

Art. 2. Tutti gli affari relativi al real Ordine di S. Gennaro continueranno ad esser trattati come lo sono attualmento dalla real segreteria e ministero di Stato di casa reale, e degli Ordini cavallereschi.

Art. 3. Vogliamo che a' suddetti quattro uffiziali dell' Ordine rimangano unicamente conservate quelle sole funzioni che da' medesimi si dovranno esercitare nel tenersi le reali cappelle di esso Ordine, a tenor di quanto è prescritto coi rituali stabiliti nella sua istituzione di S. M. il Re Carlo III di gloriosa memoria.

Art. 4. Venendo da Noi nominati i quattro uffiziali del real Ordine di S. Gennaro, presteranno essi il giuramento, e porteranno i distintivi nel modo che co' detti statuti trovasi prescritto.

B O L L A

Con cui la santità del sommo pontefice Benedetto XIX concede molte grazie spirituali al real Ordine di S. Gennaro.

La benignità della chiesa romana, alle grazie spirituali, e i favori che con liberalità suole impartire ai principi cattolici, per la loro eccelsa devozione e sincerità della fede, e per le preclare virtù degli avi, meritano che chiaramente si appalesino nel loro aspetto, ed annuiscasi ai loro pii voti, che per propagare il culto divino e nutrire la pietà dei cristiani sono da essi lodevolmente instituiti, non ricusi munirli del presidio della conforma apostolica, secondo che nel Signore salutevolmente consideri di spedire.

Ora poichè il nostro diletto figlio nominato Troiano del titolo di S. Cecilia della santa romana chiesa cardinale Acquaviva, ci espose a nome del nostro carissimo figlio in Cristo, Carlo, illustre re di Sicilia, di Gerusalemme e della terra al di qua del faro, ed infante di Spagna; che esso Carlo dopo di avere provvidamente disposto le cose pel felice regime del di lui regno, e volendo con certo atto dimostrare la sua religione e pietà verso Dio, pel quale regnano i re e sono autori di leggi secondo stimano, e la pia divozione dell' animo verso il glorioso martire e vescovo Gennaro, patrono della città di Napoli e di tutto il regno, per testimoniar-

ne tutti, nè altro scopo principalmente avere, onde alle gradite e accolte persone, ottimamente a loro ed a tutto il regno possa pervenire testimonianza della emerita sublime volontà, istituisce a lode e gloria dell' Onnipotente Iddio, a propagazione e difesa della religione cattolica, ed in aumento della pietà cristiana una lodevole confraternita o società di nobili guerrieri con certe regole e capitoli, a norma delle altre società e milizie chiamate del vello d' oro con sessanta fratelli o militi, o anche per qualunque maggiore o minore numero di essi, secondo meglio piacerà al primate della società medesima, unitamente al cancelliere, al maestro di cerimonie, al tesoriere ed al segretario, de' quali capo e primi stessi, e chi legittimamente succederebbe nel detto regno di Sicilia, dovrebb' essere sotto il titolo, invocazione e patrocinio dello stesso S. Gennaro vescovo e martiro. Affinchè veramente valgano a conseguire lo scopo, la predetta società da quello che si antepone, delle instituito spirituali grazie, doni, onore, forza e decoro, a noi umilmente supplicò, per parte del detto re Carlo, onde proseguissero in quella le grazie e favori apostolici, e della nostra benevolenza per la predetta società o milizia, alla maggiore stabilità e spirituale direzione, conservazione, decoro ed ornamento ci degnassimo di provvedere opportunamente.

Noi dunque che proseguiamo a portare allo stesso re Carlo speciale dilezione ed affetto dalle viscere della carità, e che desideriamo promuovere nel Signore il di lui commendevole instituto, col consiglio di alcuni nostri venerabili fratelli cardinali della santa romana chiesa e con apostolica autorità, aderito alle di lui suppliche, apponiamo e confermiamo, aggiungendo vigore alla perpetua ed inviolabile costanza, la surriferita società e milizia, sotto la invocazione di S. Gennaro vescovo e martire, eretti con alcune lodevoli regole, Ordini e statuti a norma de' presenti.

Altronde volendo proseguire la grazia di favori speciali, con la predetta autorità, concediamo ed impartiamo allo stesso re Carlo ed alla detta società o milizia, al primate cancelliere, maestro di cerimonie, tesoriere e segretario della società o milizia suddetta, ora ed in qualunque tempo esistenti, ed inoltre a sessanta confratelli ed anche a maggior numero, purchè poi non oltrepassino il numero di cento fratelli o militi, compresi anche i detti ufficiali. E poichè il cancelliere della stessa società esistente *pro tempore* nella vescovile dignità, siccome si contiene negli statuti della società, eletto quasi presbitero, atto ad udire le confessioni, per esso inoltre deputando a ciò il cancelliere e per gli stessi confratelli ed altri ufficiali dimoranti fuori i confini del detto regno delle due Sicilie, eletti poi dalle approvazioni nei luoghi ordinarii, essi ed altri singoli e tutti i singoli scomunicati sospesi ed interdetti ed altre ecclesiastiche sentenze, incorreranno nella censura ovvero saranno puniti con pene da qualsivoglia magistrato per occasione o qualunque causa, e non da tutti i loro peccati, colpe, eccessi e delitti, quantunque gravi ed enormi, anche riserbati in qualunque modo alla sede apostolica (non tanto de' riservati a' luoghi ordinarii) de' quali si fossero confessati colla bocca, e con cuore contrito, come di quelli in qualunque modo riservati alla sede apostolica, sia in vita ed in punto di morte, sia quantunque non fosse seguita la morte; degli altri poi non riserbate alla stessa se-

de, qualora vi fosse bisogno, solamente nel foro della coscienza, assolvere e questi e gli altri commessi, impartire la debita assoluzione ed ingiungere la penitenza salutare, non che i voti da essi fatti a tempo oltra mare (di visitare cioè i luoghi dei beati apostoli Pietro e Paolo, e S. Giacomo in Compostella, e non della castità e religione, voti solamente eccettuati), commutare in altre opere di pietà, non che in *articulo mortis*, ancorchè non seguisse la morte, possa e volga ad impartire la rimissione e indulgenza plenaria di tutti i suoi peccati e la nostra apostolica benedizione, di per se stesso o per altro qualunque idoneo sacerdote, eletto fra i singoli fratelli.

Oltre a ciò, affinchè sia permesso agli stessi primate, oficiali e confratelli della società o milizia suddetta, nelle stanze private delle loro abitazioni, in qualunque città o loro diocesi, esistendovi oratorii all'uopo costrutti ed ornati con decenti pareti, o da fabbricarsi ed ornarsi liberi da tutti i domestici usi, dall'ordinario del luogo prima visitati ed approvati, e con licenza dello stesso ordinario, una messa in ciascun giorno (purchè la licenza di celebrare nelle stesse case, la quale durasse tuttora, non fosse ad altri concessa) da qualunque sacerdote a ciò approvato dall'ordinario. La licenza secolare o regolare de' suoi superiori, senza pregiudizio inoltre di qualunque dritto di parrocchia, eccettuati i giorni della risurrezione Pasquale, di Pentecoste e della Natività di nostro Signore Gesù, e gli altri giorni festivi più solenni dell'anno; nella sua casa e famiglia ed in presenza, de'suoi nobili ospiti, anche per un'ora prima dell'aurora e del pari per un'ora dopo mezzo giorno, se qualche urgente necessità impedisse dal far celebrare.

Nè non, se per avventura a luoghi e terre con interdetto ecclesiastico, tanto la enunciata autorità chiesastica che apostolica, simulasse schivarla, purchè non abbiano dato causa all'interdetto medesimo, nè ad essi sia specialmente interdetto, e facessero quanto sia stato sì negli uni che negli altri, mediante che lo stesso interdetto fosse apposto colla detta autorità apostolica, si elevi il dubbio, e si dimandi la debita esecuzione, e non sia stato per essi che non si sia manifestato, approvato da qualunque sacerdote dell'ordinario nella sua e in quella delle loro famiglie e domestici, parenti, consanguinei, esistenti *pro tempore;* far celebrare in presenza, ed udire la messa, e gli altri divini oficii ne'detti luoghi e terre chiesastiche con sommessa voce, a porte chiuse e senza sonare campane; ed esclusi gli scomunicati ed interdetti, e riceverne da essi l'elemosina; e non comunicarsi, nè ricevere gli altri sagramenti nel tempo del medesimo interdetto; morti gli stessi nel detto tempo i loro corpi si possano mettere, però senza pompa funebre, nella chiesastica sepoltura, salvi i dritti della chiesa parrocchiale.

Negli altri giorni poi dell'anno, e per le loro ottave, nei quali rinnovasi la memoria del medesimo beato martire Gennaro, e se ne suole celebrare la festa, val diro nel primo sabato del mese di maggio, il giorno 19 settembre e 16 dicembre, con tutti i singoli confratelli o militi ed oficiali della società e milizia suddetta dovunque esistenti, veramente pentiti e confessati, e fattasi la sacra comunione, i quali devotamente visitassero alcune chiese, e pie preci a Dio elevassero per la concordia dei principi cristiani, per la estirpazione delle eresie e per l'esaltazione della S. Madre Chie-

sa; misericordiosamente nel Signore concediamo indulgenza plenaria e remissione di tutti i loro peccati dalla misericordia di Dio Onnipotente, e dalla autorità affidata ai suoi beati apostoli Pietro e Paolo.

Per la quale cosa una o due chiese, o pure due o tre altari di una o di diverse chiese, dove i loro singoli risiedono *pro tempore* per essi e loro qualsivoglia eletti od eligenti, nei quaresimali e negli altri giorni dei santi della chiesa della città e fuori le mura di questa, divotamente l'avessero visitata, conseguiscano tutte e singole indulgenze ed anche remissione plenaria do' peccati; lo quali si conseguiranno, se personalmente si visiteranno negli stessi tempi e giorni delle stazioni lo basiliche e le altre chiese dolla città, come pure quelle fuori le mura, a ciò destinate.

E finalmente tanto ne' quaresimali, quanto negli altri tempi e giorni dell'anno, nei quali è vietato l'uso dello carni, delle uova, del formaggio, del butiro e degli altri latticinii; ed anche se la necessità o la malsania del corpo ed altro qualunque bisogno esigesse l'uso delle une e delle oltre carni, col consiglio del medico; tuttavia sono eccettuati i giorni della settimana maggiore, il dì delle ceneri, o la feria quarta, prima di digiuno, la vigilia del Natale di Cristo Signore, della Pentecoste, de' beati Apostoli Pietro e Paolo, e dell'Assunzione della beata Vergine Maria e delle quattro tempora; servirsi e mangiare, per unico pasto, serbata tuttavia la legge del digiuno, ed altre contenute nelle nostre ultime bolle, emanate sotto la data di Roma nel giorno 30 maggio 1741, alle quali in niuna maniera alle presenti intendiamo derogare, liberamente e lecitamente valgano, con la suddetta autorità apostolica, a norma delle altre presenti concediamo ed indulgiamo colla grazia speciale.

Noi espressamente e specialmente annulliamo tutte le altre contrarie, non ostanto quelle emanate per gli altri atti apostolici sia provinciali, sia sinodali concilii, generali o speciali constituzioni e ordinazioni, statuti e consuetudini, accordiamo la conferma apostolica, o qualunque altro vigore, o qualsivogliano sospensioni o limitazioni di simili remissioni e facoltà, da noi in qualunque modo fatti e facienti nella suddetta sede, ai quali ciò che è promesso in altri rimarrebbe nel suo vigore.

Vogliamo inoltro (affinchè i confratelli e gli altri accennati non si rondessero proclivi a commettere atti illeciti in altre cose, lo che sia lontano), che so ricalcitrassero alla sincerità della fede, alla carità della chiesa romana, ed alla obbedienza e devoziono nostra o dei nostri successori, o incorressero nelle infrazioni canoniche, e avessero abusato delle stesse concessioni e remissioni suddette, non fruiscano di quelle contenute nella presente lettera.

Per altro perchè sarebbe difficile portare in qualche luogo, ove vi fosse bisogno, delle modificazioni alle nostre presenti lettere, vogliamo che esemplari di queste impressi dalla mano di pubblico notaio, e scritte dal cancelliere della stessa società o milizia, munite di sigillo, si adibiscano subitamente per la stessa fede, alle quali si ubbidirà se saranno esibite e fatte pubbliche.

Non sarà dunque affatto permesso ad alcuno violare o fare qualunque cosa contraria a questo nostro decreto di conferma, concessione, indulto, costituzione e volontà; per lo che se alcuno osasse di attentarvi, incorrerà nella indegnazione di Dio Onnipotente e de beati apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore ai 27 luglio dell'anno di Gesù Cristo 1741, anno primo del nostro pontificato.

REAL ORDINE

DI S. FERDINANDO

E DEL MERITO

ISTITUITO

da Sua Maestà

FERDINANDO I.

NEL 1 APRILE 1800.

Istituzione e statuti del real Ordine di S. Ferdinando e del merito stabiliti da S. M. Ferdinando IV nel dì 1 aprile 1800.

Ferdinando IV per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Essendosi da Noi, mercè l' aiuto divino, e col mezzo delle nostre armi, e de' nostri potenti alleati riconquistato pienamente il nostro regno di Napoli, dopo le orribili sofferte vicende, e volendo dare un pubblico attestato della pia e religiosa nostra gratitudine verso Dio e verso il nostro amantissimo protettore S. Ferdinando Re di Castiglia, di cui portiamo il nome; come puro volendo gratificare coloro fra i nostri sudditi, che nella succennata occasione ànno dato delle straordinarie pruove di fedeltà ed attaccamento alla nostra real persona, ed alla monarchia; e finalmente volendo sempreppiù stimolare ed incoraggiare per l' avvenire i nostri sudditi, e particolarmente la nostra nobiltà delle Due Sicilie nel sentiero dell' onore e della vera gloria, abbiamo risoluto d' istituire e fondare, come effettivamente in virtù di questo nostro real decreto, con tutta la pienezza della potestà nostra, istituiamo e fondiamo sotto i Sovrani auspicii e l' adorato nome del gran Santo sopra enunciato, un Ordine intitolato de' *cavalieri di S. Ferdinando e del merito*, il di cui primo e principale oggetto dev' essere di ricompensare coloro che ànno, e che avranno reso qualche straordinario ed importantissimo servigio, e data qualche grande e straordinaria pruova di fedeltà alla nostra real persona ed alla monarchia. Il suddetto ordine sarà diviso in due classi, in quella cioè di cavalieri gran croci, ed in quella di cavalieri commendatori, nel modo che verrà da Noi stabilito qui appresso. Ed acciocchè un tale, per se stesso e per l' oggetto della sua istituzione, pregevolissimo Ordine di cavalleria, riceva dalla Sovrana dignità della nostra corona, il massimo lustro e splendore, ci dichiariamo Noi stessi e la nostra real persona per Sovrano, capo e gran maestro dell' Ordine suddetto, fregiando di sua insegna e divisa, non meno il nostro petto, che le nostre reali armi ed imprese, la quale Sovrana magistranza vogliamo e dichiariamo per mai sempre annessa ed unita alla nostra real corona.

E perchè a tutti ed a ciascuno sia noto e manifesto con quali leggi, statuti ed onorificenzo personali venga il detto Ordine fondato e stabilito; e quali ne siano la divisa, l'abito e le insegne, ordiniamo quanto segue:

I.

Che sulla croce di tal Ordine siavi effigiato il glorioso nostro protettore S. Ferdinando Re di Castiglia, in abito, manto reale e corona sulla testa, con la spada nuda nella mano destra, ed una corona di alloro nella sinistra; la quale croce verrà formata di gigli borbonici, e circondata di raggi di argento, e dovrà portarsi da' cavalieri gran croci quotidianamente con la divisa di un nastro bleu ondeggiato, co' due orli rossi, essendo questi i colori della nostra real famiglia, che concediamo all'Ordine per particolare distinzione, in memoria di essere il suddetto glorioso Re S. Ferdinando, uno de' nostri antenati; ed un tal nastro sarà portato da' cavalieri gran croci in guisa che dall' omero destro, scendendo a traverso, vada a terminare sul fianco sinistro, sopra di cui penderà la croce, oltre all' altra in ricamo, attaccata alla parte sinistra del petto, col motto *fidei, et merito.*

II.

L'abito solenne de' cavalieri gran croci esser dovrà il seguente: Pe' cavalieri novizii, giamberga, giamberghino o calzoni di drappo di oro, calze bianche co' loro fiori ricamati in oro, cappello tondo bordato di oro, con un lato rialzato, sul quale sarà situata una coccarda di seta rossa e tre grandi piume, una bleu in mezzo e due rosse a' lati. Pe' cavalieri professi, l'abito ed il cappello sarà lo stesso, ma con l'aggiunta del manto, collana, e cingolo equestre con la spada. Il manto sarà di amoer bleu seminato di gigli e della cifra (F) ricamati in oro alternativamente, e foderato di armesino bianco con moschette di armellino, da allacciarsi nella cinta con due lunghi cordoni di seta bleu, rossa e di oro. Il cingolo equestre, da cui penderà la spada, che sarà portata da sopra alla giamberga sarà di amoer bleu in mezzo e rosso agli orli, ricamato como il manto. E finalmente la collana sarà simile a quella dell' altro nostro real Ordine di S. Gennaro, con la differenza che, invece della mitra, appartenente al Santo suddetto, vi sarà una corona reale; invece della croce episcopale, uno scettro; e, invece della lettera C, esprimente il nome del suo augusto fondatore e fu nostro amatissimo genitore *Carlo III* di gloriosa memoria, vi sarà un F, lettera iniziale del nostro nome.

III.

I cavalieri gran croci dovranno mettere nelle loro rispettive imprese e stemmi la collana con la croce dell' Ordine.

IV.

Il numero de' cavalieri gran croci è invariabilmente da Noi fissato a soli ventiquattro individui, inclusi i principi della propria nostra real famiglia, fissandosi da Noi un tal ristretto numero, come una pruova del sommo pregio, in cui vogliamo, che la dignità suddetta sia da tutti tenuta.

V.

Creandosi da Noi un cavaliere gran croce, ne sarà steso il corrispondente decreto dal gran segretario dell' Ordine suddetto, e sarà poi segnato da Noi stesso, e munito, al basso, con la firma di esso gran segretario.

VI.

Quando a Noi piaccia di creare e ricevere un cavaliere gran croce professo dell' Ordine, che, in quel lontano luogo si ritrovi, o al nostro pur quivi rappresentante e ministro, o ad altra qualsisia persona, che sarà di nostro piacere, dandole le convenevoli istruzioni, per adempiere l' ingiuntole o commesso officio, adempito il quale, dovrà egli trasmettere al gran segretario dell'Ordine l' atto del giuramento, col suggello del creato cavaliere gran croce soscritto da conservarsi nell' archivio.

VII.

Le leggi e gli statuti, alla di cui intemerata osservanza vogliamo obbligati e tenuti tutti i cavalieri gran croci dell' Ordine, saranno quegli stessi che in nove articoli distinti furono prescritti a' cavalieri dell' altro nostro real Ordine di S. Gennaro, nella creazione di esso Ordine, dalla gloriosa memoria del fu nostro genitore *Re Carlo III.*

VIII.

Similmente, per le funzioni di ricezione di cavalieri gran croci, o di professione di essi, vogliamo che si osservi la stessa norma prescritta per tali funzioni negli statuti del succennato nostro real Ordine di S. Gennaro.

IX.

Lo stesso vogliamo che sia praticato per le cappelle pubbliche dell' ordine, che vorremo tenere in onore del nostro protettore S. Ferdinando, o per armare i cavalieri gran croci, sostituendo nelle preci il nome del detto Santo a quello di S. Gennaro.

X.

Per incoraggiare alle belle imprese e premiare particolarmente gli ufiziali maggiori del nostro esercito, dichiariamo e vogliamo, che qualora qualcuno de' nostri generali, combattendo alla testa delle nostre truppe in battaglia campale riporti sul nemico una compiuta vittoria, e che ciò pienamente ci costi, il suddetto generale s' intenda *de jure* da Noi dichiarato e creato gran croce dell' ordine, in ricompensa di un così segnalato servizio reso a Noi ed allo Stato.

XI.

Ed acciocchè i gran croci di questo real ordine abbiano anche delle distinzioni ed onorificenze personali, ordiniamo, che venga dato ad ognuno di essi il trattamento di *Eccellenza* da tutti, egualmente che dalle nostre reali segreterie; che abbiamo nelle nostre camere la stessa entrata de' nostri gentiluomini di camera di esercizio; e che in tutte le funzioni, alle quali Noi assisteremo sotto il trono in forma pubblica, essi cavalieri gran croci, abbiano un luogo distinto vicino agli scalini del trono alla dritta, ove assisteranno in corpo, e potranno coprirsi innanzi a Noi in quelle occasioni, e come fanno i grandi di Spagna di 1 classe.

XII.

Per grandi ufiziali ministri dell'ordine, destiniamo i seguenti, un gran cancelliere, un gran maestro di cerimonie, un gran tesoriere, ed un gran segretario, i quali quattro grandi ufiziali daranno il giuramento solito di bene e fedelmente servire, e porteranno la croce dell'ordine appeso al collo con il nastro dell'ordine, ma della metà più stretto di quello de' gran croci, ed altresì porteranno attaccato dalla parte sinistra del petto la croce in ricamo, non già col fondo di oro, come i gran croci, ma tutta di argento.

XIII.

Oltre la classe de' cavalieri gran croce, veniamo a crearo una classe di cavalieri commendatori dell'ordine, per gli stessi motivi, e con lo stesso oggetto di compensare qualche pruova importante di fedeltà, o qualche importante servizio reso alla nostra real persona ed alla monarchia.

XIV.

Il numero di essi commendatori dipenderà dal nostro reale beneplacito, secondo quello delle persone, che crederemo aver meritato un tale onore, o meritarlo in appresso.

XV.

La divisa de' cavalieri commendatori sarà la croce col nastro dell'ordine appeso al collo, ma senza croce ricamata sull'abito.

XVI.

Essi ne faranno uso nello stemma delle loro armi.

XVII.

Riguardo alla pubblica funzione per la ricezione o professione di cavalieri commendatori ci riserbiamo di stabilirla in appresso; ed intanto ognuno di essi si considererà come ricevuto, appena gli sarà da Noi privatamente appesa al collo la croce col nastro dell'ordine. Ci riserbiamo ugualmente stabilire la parte, che essi dovranno prendere alle pubbliche cappelle dell'ordine, che da Noi si terranno, egualmente che l'abito solenne, che da essi dovrà portarsi in simili occasioni.

XVIII.

Le leggi e gli statuti che dovranno osservarsi da essi cavalieri commendatori saranno gli stessi prescritti ai cavalieri gran croci nell' art. 7. di questo nostro decreto.

XIX.

Per accordare, anche alla classe de' cavalieri commendatori, delle distinzioni personali, onde apparisca sempre più il pregio in cui vogliamo che sieno da tutti tenuti, dichiariamo ed ordiniamo, che, in tutte le funzioni alle quali Noi assisteremo sotto il trono, in forma pubblica, abbiano essi cavalieri commendatori un luogo distinto immediatamente appresso a quello che occuperanno i cavalieri gran croci; e vogliamo di più che, fra tutti gl'impiegati, in tutti gl'impieghi civili o militari di ogni classe de' nostri due regni, a grado e dignità uguali, chiunque sarà fregiato della dignità di commendatore di questo nostro real ordine abbia la dritta, e prenda il passo sul rimanente de' suoi colleghi, in tutte le pubbliche cerimone e funzioni.

XX.

Ci riserbiamo altresì, secondo le occasioni, e secondo la qualità ed importanza de' servizii che ci avranno resi i rispettivi individui, che vorremo innalzare alla dignità di cavalieri commendatori, di assegnare delle pensioni in commenda, in quella quantità, ed in quel modo che da Noi si crederà più opportuno.

XXI.

E finalmente dichiariamo e vogliamo, che qualunque degli uffiziali del nostro esercito difenda una piazza forte di nostra pertinenza assediata dal nemico, talchè questi finalmente sia costretto a levarne l'assedio, o prenda alla testa delle nostre truppe una piazza forte occupata dal nemico, e che ciò pienamente ci costi, un tale ufiziale s'intenda *de jure* da Noi creato commendatore di questo nostro real ordino, con l'assegnamento di un'annua pensione in Commenda, in quella quantità che da Noi sarà giudicata a proposito.

Rael dispaccio de' 23 luglio 1810, relativo alla istituzione della terza classe de' cavalieri del real Ordine di S. Ferdinando e del merito.

Avendo il Re, nel giorno primo di aprile **1800**, fondato ed istituito il real Ordine di S. Ferdinando o del merito, nelle sue primarie classi, de' cavalieri gran croci, de' ministri dell'Ordine, e de' cavalieri commendatori; e volendo la Maestà sua sempre più animare alle gloriose imprese o premiare non solo gli uffiziali superiori del reale esercito, della real marina, e della reale armata de' volontarii siciliani, ma ben anche gli uffiziali particolari, ed i bassi-uffiziali e comuni de' corpi dello esercito di qualunque arma, della real marina, co' suoi individui e marinari, e della reale armata de' volontarii siciliani, artiglieri littorali, e marinari volontarii, viene ora ad istituire ed aggiungere al detto real Ordine la classe de' cavalieri della piccola croce, i quali la porteranno pendente dall' occhiello del petto del vestito con un nastro dell'Ordine, una terza parte più stretto di quello de' commendatori.

Inoltre; istituisce Sua Maestà l'onorifica distinzione di una medaglia del detto real Ordine, in oro, ed altra uguale in argento, da portarsi pendonte all'occhiello del petto del vestito, mediante l'indicato nastro dell'Ordine della espressata larghezza.

Gli uffiziali effettivi di qualunque corpo, rango ed arma, sieno del reale esercito, della reale armata de' volontarii siciliani, e della real marina, i quali in qualsivoglia azione di guerra giungessero a meritare il pubblico applauso, per essersi, con luminosi fatti straordinariamente distinti, sorpassando il coraggioso regolare agire, che adempier dee per dovere ogni onorato ed istrutto militare, saranno decorati della piccola croce del real Ordino, alla quale, secondo le circostanze, verrà aggiunta una pensione di mensuali ducati sei, e ben anche di ducati dieci.

Gli aiutanti, porta-bandiere e porta-stendardi del reale esercito, della reale armata de' volontarii siciliani e della real marina, come di piloti graduati o non graduati ed i primi nocchieri, che, nelle occasioni si condurranno nel modo distinto di sopra descritto,

saranno decorati della medaglia di oro, alla quale, secondo le circostanze, si unirà una pensione mensuale di ducati tre e grana sessanta, e ben anche di ducati quattro e grana ottanta.

I bassi-uffiziali ed i comuni del reale esercito e della reale armata de' volontarii siciliani, quelli della real marina, marinari, artiglieri littorali e marinari volontarii, che si condurranno nel modo distinto di sopra descritto, saranno decorati della medaglia di argento, alla quale secondo le circostanze, sarà aggiunta una mensuale pensione di ducato uno e grana venti, e ben anche di ducati due e grana quaranta.

Inoltre, di quanto è stato fissato negli antecedenti articoli, si riserba Sua Maestà, secondo le occasioni, la qualità e circostanza de' servizii, che replicatamente potranno rendersi da' rispettivi individui, di assegnar loro altre pensioni in quella quantità e in quel modo che stimerà il più opportuno.

Per contestarsi con ogni chiarezza e verità le coraggiose e straordinarie azioni eseguite dagl' individui compresi negli antecedenti articoli, vuole Sua Maestà, che si convochi nelle ventiquattro ore, dopo avvenuta l' azione, una giunta composta, dal comandante nell' azione, come presidente; e de' nove individui bene scelti, tre per ciascuna delle descritte classi, con preferirsi sempre coloro che inseguiti fossero delle enunciate croci e medaglie, i quali sul loro onore e coscienza faranno una relazione circostanziata dei fatti, per cui credono quel tale individuo meritevole delle descritte ricompense, dettagliando per ciascheduno individuo ciò che abbia eseguito.

Quale relazione si rimetterà dal presidente pe' canali regolari a chi spetta, affinchè pervenga al comandante generale de' reali eserciti, e per la real marina al general direttore della medesima, onde inviarsi in questa real segreteria di Stato, di guerra e marina, per le sovrane determinazioni.

9 maggio 1819.

Ferdinando I ec. ec.

Visti gli articoli 8 e 9 della nostra legge del dì 1 aprile 1800, colla quale creammo il real Ordine de' cavalieri di S. Ferdinando e del merito.

Volendo Noi destinare una chiesa nella quale possano eseguirsi le funzioni dell' Ordine e le pubbliche cappelle che Noi terremo come gran maestro dello stesso real Ordine.

Art. 1. La nuova chiesa di S. Francesco di Paola, che ora si sta costruendo innanzi alla nostra regia, è destinata per le funzioni e per le pubbliche cappelle del real Ordine de' cavalieri di S. Ferdinando e del merito.

Real decreto che proibisce ai regii sudditi di chiedere decorazioni estere, senza averne ottenuto il precedente real permesso.

19 maggio 1817.

Ferdinando I per la grazia di Dio Re del regno delle duo Sicilie ec. ec. ec.

Per togliere l'abuso, introdotto nol nostro regno delle duo Sicilie, delle troppo frequenti e poco decenti richieste a potenze estere, per ordini e decorazioni cavalleresche.

Abbiamo risoluto di decretare o decretiamo quanto seguo.

Art. 1. Niuno de' nostri sudditi del regno delle duo Sicilie potrà chiedere qualunque ordine cavalleresco e decorazione estera, senza precedonte nostro esprosso real permesso.

Real decreto che priva i condannati ai lavori forzati, o a pene più gravi, di usare ordini cavallereschi.

8 giugno 1818.

Art. 1. Quando una condanna a' lavori forzati, o a pena più grave, pronunziata contro un individuo di un ordino cavalleresco da Noi conferito, sarà passata in cosa giudicata, il condannato *ipso facto*, per valore della condanna e senza bisogno di alcuna formalità rimarrà decaduto da ogni onore e privilegio dell' ordine, e sarà considerato fin da quel momento cassato dal ruolo degl' individui che lo compongono.

Art. 2. Sarà passata subito in tal caso una copia della condanna al nostro segretario di Stato di casa realo e degli ordini cavallereschi, per disporre la cancellaziono dal ruolo del nome del condannato.

Art. 3. Duranto la espiaziouo di qualunque altra pena minore di quelle prevedute nell' art. 1, ancorchè si tratti di pene correzionali, o di semplice polizia, non potrà il condannato far uso della insegna o distintivo dell' ordine cavalleresco.

Decreto per la instituzione di una medaglia di merito civile.

17 dicembre 1827.

Francesco I per la grazia di Dio Re del regno delle due Sicilie ec. ec.

Volendo stabilire un durevole monumento per onorare il merito di coloro. che si distinguano con rimarchevoli azioni di virtù civile, sia nel degno esercizio di caricho loro affidate, sia nell' applicazione de' loro talenti alla pubblica utilità, sia nello adoperare il droprio ingegno e le forze in pietosi ufficii, ed in sollievo della umanità.

Art. 1. Sarà instituita una medaglia di oro o di argento che verrà denominata *medaglia del merito civile*. Questa sarà consecrata come una luminosa testimonianza di onore, per coloro che, nella civile carriera, avranno ben meritato da Noi in alcuna delle specie di azioni di sopra indicate.

Art. 2. La faccia anteriore di tal medaglia porterà la impronta

della nostra reale effigie, e, nel suo rovescio, verrà inciso il nome della persona che giudicheremo degna di esserne decorata, con una breve leggenda indicante il motivo della decorazione e l'anno della concessione.

Art. 3. Ciascun ministro segretario di Stato, nel rispettivo suo ramo, ci proporrà i soggetti, cui si possa accordare tale onorificenza, o con la medaglia di oro, o con quella di argento, secondo la qualità ed il grado del riconosciuto merito. Ed ottenuta che ne avrà la nostra sovrana approvazione, prenderà i nostri ordini, per fare al ministro delle finanze la corrispondente richiesta delle dette medaglie; rimettendogli le particolari leggende, che dovranno esservi incise, ed imputandone lo impronto a carico del proprio dipartimento.

Art. 4. Ogni medaglia sarà spedita, dal ministro cui appartiene, al designato soggetto, con un rescritto in cui nel nostro real nome verrà espressa la nostra sovrana soddisfazione nel rendere un sì onorevole e grazioso attestato alla virtù, designandovisi individualmente l'azione, o le azioni, commendevoli, che avran fissata l'attenzione del nostro real animo.

Art. 5. Chiunpue avrà ottenuto la descritta medaglia. potrà portarla legata alla bottoniera, con un nastro di color rosso, come quello che è il distintivo delle nostre armi.

REAL ORDINE COSTANTINIANO
DI S. GIORGIO

ISTITUITO

dall' Imperadore

COSTANTINO IL GRANDE.

REGOLE E STATUTI

DELL' ORDINE

COSTANTINIANO DI S. GIORGIO (1).

CAPITOLO I.

Della istituzione, nobiltà e privilegi della milizia de' cavalieri costantiniani.

Il sacro imperiale ordine Angelico Costantiniano di S. Giorgio per antichità è il primo, e per nobiltà non cede il luogo ad ogni altro ordine, poichè ebbe la sua origine dal Cielo, ove fece la celeberrima comparsa la croce, e per la vittoria col mezzo della medesima croce riportata, istituì Costantino imperatore il medesimo ordine avendo deputati alla custodia del labaro imperiale cinquanta cavalieri scelti tra' primati del suo esercito, ai quali poscia concedette preziosi privilegi, ed amplissime immunità.

Molti imperatori e molti principi supremi sono stati riuniti in quest' ordine Costantiniano, il quale ne' secoli trascorsi dimostrò tanta fortezza e valore contro i nemici del nome cristiano, che i sommi Pontefici e Imperatori dichiararono in più occasioni, che i cavalieri Costantiniani erano i difensori della fede cattolica, e i custodi dell' imperio, e tra gli altri imperatori Isacco Angelo Comneno, che fu il vigesimo primo gran maestro di quell' ordine, nell' anno 1190, convocò una generale assemblea dell' ordine Costantiniano, la quale si tenne nella Città di Costantinopoli, coll' intervento di molti Re e Principi dell' Asia e dell' Europa, i quali ebbero a gloria di essere noverati tra i cinquanta cavalieri gran croci.

Bene spesso i cavalieri di quell' ordine anno combattuto contro i Saraceni e contro i Turchi, che con grande audacia assalivano le province de' cristiani, e spesse fiate rintuzzarono l' orgoglio di tali nemici; e il valore di questi cavalieri maggiormente spirò nel tempo in cui fu liberata dal gioco de' suddetti nemici la Città di Gerusalemme, e finalmente 600 di questi cavalieri insieme col gran maestro sacrificarono il sangue e la vita a Dio ed alla patria.

Molti sono i privilegi di quest' ordine conceduti da' Pontefici, e dagl' Imperatori, Re e Principi, che sarebbe qui superfluo il riferirli, essendo già noti, e tra' più recenti si novera l' orrevolissimo diploma dell' Imperatore Ferdinando II, spedito l'anno 1630

(1) Quest'Ordine di antichissima origine insieme col grado di Gran Maestro fu trasmesso all'Augusta casa dei Borboni per lunga successione di Costantino il Grande, de' Comneni e de' Farnesi.

nell' assemblea di Ratisbona, avendo in tale occasione il detto Imperatore ricevuto sotto la Imperiale sua protezione l'ordine Costantiniano, raccomandandolo caldamente con sue lettere al Re cattolico di quel tempo; attestando ancora essere tal ordine benemerito dell' imperio Romano, e che negli archivii della nobiltà di Svevia si trovava registrato, che 2 mila cavalieri Costantiniano avevano con gran valore difeso Ottone Imperatore contro gli Ungari; e che tale un tempo era la forza e fedeltà di quest' ordine, che ogni volta che l' Imperatore si portava in persona alla guerra, somministrava per difesa della imperial persona 4 mila cavalieri; e finalmente attestò, che tutt' i Principi della famiglia Comnena e gran maestri dell' ordine, e l'ultimo di tal famiglia principe in Macedonia, discendevano per retta linea senza macchia alcuna da Costantino il grande, e che perciò erano i veri successori del grande imperio, il che ritrovasi anche dichiarato in più bolle de' sommi Pontefici.

Da' principi di Macedonia, e dalla illustre e gloriosa famiglia Comnena, la suprema dignità di gran maestro è passata alla serenissima famiglia Farnese, poichè di sua spontanea volontà la cedette e trasferì la chiarissima memoria di Giovanni Andrea Angelo Flavio Comneno ultimo principe di Macedonia, e gran maestro dello stesso ordine Costantiniano, la quale cessione e traslazione fu solennemente approvata dalla santa memoria di Papa Innocenzo XII con sua bolla spedita a' 24 ottobre 1699 dichiarando che il supremo magistrato di tal ordine in perpetuo con tutti i soliti onori, dritti e prerogative dovesse appartenere alla serenissima famiglia Farnese, suoi nipoti e discendenti, ed anche ad altri successori della medesima.

CAPITOLO II.

Del gran maestro.

Benchè quest' ordine Angelico Costantiniano di S. Giorgio avesse l' origine ed aumento dagl' Imperatori progenitori della serenissima famiglia Comnena, e poscia decaduto dal soglio per la varietà delle umane vicende molto abbia perduto delle umane grandezze e dignità; pur nondimeno sempre si è mantenuto e tuttavia si mantiene con certissime speranze d' incontrare tempi migliori per grazia particolare del Signore Iddio e del beatissimo Padre Clemente XI suo vicario, il quale nel tempo del suo cardinalato fu protettore del medesimo ordine. E desiderando Noi per quanto possiamo fare, che ritorni al suo antico splendore, stabiliremo ora alcune cose, che riguardano l' ufficio di gran maestro, dal di cui prudente governo molto dipende il fortunato avanzamento di questo antichissimo e nobilissimo ordine.

Primieramente inerendo a quanto ritrovasi stabilito nell' accennato diploma della sacra memoria d'Innocenzo XII sommo Pontefice, ordiniamo, stabiliamo e comandiamo, che l' ufficio di gran maestro dell' ordine Costantiniano ne' tempi avvenire si amministri dalli serenissimi discendenti primogeniti della nostra famiglia Farnese, dichiarando che quelli abbiano l' intera e indipendente am-

ministrazione e il libero esercizio dell' ufficio di gran maestro, con tutti i suoi onori, preeminenze e prerogative solite e consuete. Al padre dunque che sarà costituito in tale suprema dignità succeda il figlio primogenito, il quale possa il padre anch' egli vivente eleggere e deputare gran maestro dell' Ordine. Se poi alcun gran maestro morisse senza prole, in tal caso tale suprema dignità si devolva a colui, che della nostra serenissima famiglia Farnese sarà il più prossimo all' ultimo defunto.

Ma se in alcun tempo (che Dio non voglia) in tutto si estinguesse la nostra discendenza, concediamo facoltà, che in tal caso i cavalieri gran croci del nostro Ordine facciano la elezione di uno de' loro compagni colla maggioranza de' voti seppure l' ultimo di nostra famiglia non si avesse eletto il successore con l' approvazione del sommo Pontefice; quale elezione vogliamo che abbia il suo effetto.

Da tal suprema dignità vogliamo che siano perpetuamente esclusi tutti quelli che non saranno procreati da legittimo matrimonio, ancorchè fossero figli di qualunque principo supremo, e con facoltà di qualsiasi sorte legittimati, e così ancora siano esclusi quelli che fossero infetti d' eresia o di ribellione, come persone indegne di succedere ad una dignità per lo passato goduta da tanti Cesari Augusti e principi illustri.

Il principale ufficio del gran maestro sia di procurare la esatta osservanza di quelle ordinazioni, che sono stabilite per la conservazione e direzione dell' Ordine e de' suoi cavalieri. Ed inoltre sia in suo libero arbitrio di formare nuove regole e statuti, secondo richiedono la necessità dell' Ordine, e la varietà de' tempi; e molto più gli sia lecito interpetrare gli antichi statuti, correggerli ed anche se così stimerà esser conveniente rivocarli. Si ricordi però, che un ottimo principe non solo deve formare e far eseguire le leggi, ma ancora deve col suo esempio invitare ed animare i sudditi ad osservarle.

Sia anche in arbitrio del gran maestro di creare i cavalieri Costantiniani, e di conferire a quelli la dignità ed ufficii dell' Ordine, come anche di creare conti, baroni, dottori e notai, laurear poeti, e legittimar bastardi di qualunque sorta, affinchè possino succedere nelle eredità paterne, o avite, ancorchè ne' beni ereditarii si trovassero feudi; e finalmente fare tutte quelle cose che gli sono permesse ne' privilegi concessigli dagl' Imperadori non meno che da' Pontefici.

Tutti i cavalieri dell' Ordine, e specialmente quelli che sono costituiti in dignità e in cariche, riconoschino il gran maestro per loro signore e sovrano, esercitando un pieno ossequio, e subordinazione verso la sua persona, principalmente in ciò che riguarda la osservanza delle regole e statuti dell' Ordine, prestandogli una sicura e prontissima obbedienza. Ma coloro che non osserveranno esattamente tuttocciò che si dispone negli statuti e nelle regole saranno puniti dal gran maestro con una pena corrispondente alla colpa.

Dovunque dimorerà il gran maestro i suddetti cavalieri facciano al medesimo quell' onore e riverenza che conviene ed è solito praticarsi da' cavalieri verso il loro proprio gran maestro. Quando

egli esce dalla sua abitazione, specialmente quando si porta a visitare qualche chiesa o luogo Pio dovranno i cavalieri seguirlo e servirlo, tanto nell'andare, quanto nel ritornare. Se poi si portasse in qualche città ove dimorassero cavalieri del nostro Ordine, questi tutti dimostrando gioia e contento della sua venuta gli vadino incontro, ricevendolo con la possibile onorificenza, dandogli qualche divertimento, e specialmente negli esercizii militari, acciò resti persuaso della prontezza e maestria de' medesimi nell'arte militare, con la quale lo potrebbero servire in ogni occorrenza.

CAPITOLO III.

De' diversi Ordini de' cavalieri.

Poichè abbiamo già parlato del gran maestro, che è il capo della religione, conviene ora parlare de' diversi Ordini de' cavalieri, come membra, le quali il corpo di questa religione costituiscono.

Il primo e più degno luogo occupano i cavalieri di gran croce, i quali sono i capi dell'Ordine Costantiniano, e dal tempo antico sono stati chiamati *senatori*. Costoro non debbono eccedere il numero di cinquanta, giacchè il grande ed augusto Costantino nostro antenato e decoro della nostra famiglia, cinquanta appunto ne elesse de' più illustri tra gli altri cavalieri alla difesa del Labaro imperiale, ed in conseguenza alla difesa della persona dell'imperadore. Costoro amministrar debbono le province, o saranno incaricati degli affari più rilevanti della religione costantiniana, e precederanno nell'autorità e luogo agli altri cavalieri.

Dopo di questi il secondo luogo appartiene ai cavalieri di giustizia, cioè a quelli, che avranno ottenuto la croce col mezzo delle pruove di nobiltà.

Il terzo luogo spetta a quei cavalieri, i quali ànno donato i loro beni all'Ordine. Di questi altri sono nobili, ed altri se non discendono da famiglie illustri, godono però altri meriti singolari de'quali tutti appresso ne faremo speciale menzione.

Il quarto luogo è de' cavalieri sacerdoti, de' quali parimenti se ne parlerà.

Vi sono inoltre i cavalieri di grazia, così chiamati, perchè sono accettati nella religione non per nobiltà di sangue, ma per la loro speciale virtù, o per grazia speciale del gran maestro, i quali anche di grado in grado, così richiedendo i loro meriti, possono ottenere dal gran maestro non solo l'ordine senatorio, ma anche le più cospicue dignità dell'Ordine Costantiniano.

Nell'ultimo grado si noverano i cavalieri servienti, i primi dei quali si chiamano scudieri, e questi servono ai cavalieri, portando le loro armi, ed anche combattono co' nemici in aiuto de' cavalieri; i secondo poi, cioè la seconda specie de' cavalieri servienti, sono quelli che esercitano ufizii servili tanto in guerra, quanto in pace, e questi essendo in un grado inferiore agli scudieri non portano spada, speroni, ed altre insigne cavalleresche; e tutti questi cavalieri dell'una o dell'altra specie, potranno anche, così richiedendo i loro meriti e virtù, esser promossi a maggiori gradi.

CAPITOLO IV.

Dell' abito ed insegne del gran maestro e de' cavalieri.

Benchè nelle persone religiose sia conveniente la modestia dell' abito estrinseco, perchè quella dimostra la bontà e temperanza interiore, non pertanto non potrà unirsi in una medesima persona l' onestà de' costumi e la integrità della vita colla onorificenza dell' abito e coll' ornamento delle vesti. Perlochè noi volendo osservare le antiche consuetudini e gli statuti dell' ordine, stabiliamo e comandiamo, che tanto il gran maestro, quanto i senatori, ossiano cavalieri di gran croce, e tutti gli altri ordini de' cavalieri usino le nobili e decenti vesti ed ornamenti, che sono prescritte alla condizione di ognuno, in quella maniera stessa che si è osservata per la passato. Vogliamo però che sia lontano il lusso smoderato e la vanità della pompa, che non conviene alla dignità dell' ordine ed alla gravità de' costumi. Con che si regolerà ognuno secondo si trova prescritto nelle seguenti tavole, alle quali abbiam fatto relativamente seguire le rispettive figure per maggior chiarezza.

TAVOLA I.

Della piccola collana de' 50 gran croci e senatori dell' ordine.

Oltre della gran collana dell' ordine di cui sono i gran croci ornati, quando vestano l' abito capitolare, che da Noi vien descritto nella tavola V debbono avere una piccola collana, perchè ne faccian uso cotidianamente, affin di distinguersi dagli altri cavalieri, secondo che è stata sempre l' antica costumanza. Sia questa collana formata dal carattere misterioso di Costantino ☧ d' oro massiccio, replicato quattro volte, cioè, due da una parte e due dall' altra d' una croce altresì di oro smaltata rossa e color di rubino, e gigliata nelle sue punte con in mezzo l' istesso carattere con un A da una parte, ed un ω dall' altra A ☧ ω, significando questi caratteri che il nostro Redentore Cristo sia il principio e il fine di ogni cosa. Sotto le riferite punte gigliate vi sieno notate in oro le lettere I. H. S. V. quali sono le letteri iniziali delle parole *in hoc signo vinces*, che udì dirsi dal Cielo il suddetto Imperatore. Sia circondata questa croce da due rami ridotti in cerchio, l' uno di olivo, e l' altro di quercia, il primo dinotante le pace, e il secondo la fortezza, e sieno questi smaltati a color verde. Sotto la descritta croce penda scolpito d' oro un S. Giorgio a cavallo in atto di abbattere il dragone. Tra l' un carattere e l' altro per sostenere le due citate lettere A e ω siavi un lavoretto d' oro traforato, e smaltato a color cilestro, e dello stesso smalto siano profilati i quattro caratteri anzidetti. Si leghino al collo queste collane con un nastro cilestro, e si portano sulla sottoveste.

La croce ricamata che dee portarsi sulla casacca sia la stessa

di quella de' semplici cavalieri, siccome si vede nella tavola seguente.

TAVOLA *II.*

Croce de' cavalieri di giustizia, di grazia ec.

La forma della croce Costantiniana è quella che osservasi nella contro posta tavola. Essa è d'oro, gigliata nelle sue estremità, e smaltata rossa a color di rubino; nel mezzo tiene il carattere misterioso dell' Imperador Costantino, già dianzi spiegato con le due lettere **A** e **ω** e colle altre quattro pure **I. H. S. V.** situate nella guisa che si vede e secondo che se ne è parlato trattandosi della piccola collana de' gran croci. È varia la maniera di usarla, giacchè alcuni la vogliono ornata di alquanti profili di oro smaltato, ed altri la portano sopra di un campo smaltato bianco ed in diversa foggia, conservando però sempre la integrità e la prescrizione suddetta della croce instituita dall' Imperatore Costantino. Si porti questa al collo pendendo da un nastro di color celestro ondato.

Per rispetto poi alla croce ricamata da portarsi sulle casacche e sulle sopravvesti dell' abito capitolare, sia questa di velluto cremisino profilato di un cordoncino di argento, e orlato inoltre di uno di oro col carattere ☧ e l' **A** o **ω**, ricamato il tutto di passato d'oro, e con le quattro lettere anche **I. H. S. V.** di sopra descritte; e vengan fuori di sotto del mezzo di detta croce dei raggi di lama di argento i quali circondino in figura circolare il denominato carattere, siccome per lo appunto si scorge nella tavola presente, la quale regolerà altresì la grandezza delle croci, che debbono essere uguali tanto po' gran croci, quanto pe' cavalieri di giustizia, di grazia ec. ec.

Le grandi croci poi da ricamarsi sopra tutti i manti e sulle sopravvesti bianche de' gran croci siano della stessa forma, ma solo differiscano nella grandezza, la quale sia di un palmo e un quarto di misura napolitana, che vale a dire di un palmo e mezzo del passetto Romano.

TAVOLA *III.*

Delle croci degli scudieri o cavalieri servienti.

Quando i cavalieri scudieri o servienti sono nelle funzioni, alle quali gli altri cavalieri intervengono con l' abito capitolare e solenne, portino sulla loro banda o sciarpa di color cilestro una croce di velluto cremisino di circa una spanna di grandezza, ricamata e contornata di un cordoncino di argento già divisati quando si è parlato delle croci de' cavalieri; però i suddetti raggi sieno più corti, perchè formino una circonferenza più piccola. Questa croce sia mancante della parte superiore gigliata (siccome nella opposta tavola si osserva) e non abbia il carattere ☧ che esca fuori della croce, com' è quella già detta de' cavalieri, ma sia segnato in piccolo su lo smalto della croce stessa, e sia altresì priva delle quattro lettere **I. H. S. V.** Dell' istessa forma sia per

la crocetta d' oro smaltata che porteranno al collo pendente da un nastro color cilestro, e tal siasi anche la croce ricamata su la casacca cotidianamente.

TAVOLA IV.

Delle croci de' cavalieri dell' ordine de' cappellani.

Que' sacerdoti diaconi, suddiaconi, o chierici che non sono della classe de' gran croci, nè del grado de' cavalieri di giustizia, o commendatori, ma che servono alle chiese del nostro ordine, portino anch' essi una croce di oro smaltata di rosso, della forma che più abbasso si dirà, pendente dal collo da un nastro cilestro, tanto nelle funzioni, quanto giornalmente fuori della chiesa, come altresì portino ricamata sulla loro veste talare, sulle loro casacche, e sopra i loro mantelli una croce di panno di color cremisino, contornata di un cordoncino di argento, e di un altro di oro; ma questa croce sia senza i raggi di lama di argento, e senza le quattro lettere iniziali **I. H. S. V.** nelle sue estremità, abbia bensì il carattere misterioso ☧ notato soltanto sullo smalto della stessa croce, a somiglianza appunto di quella de' cavalieri serventi, dalla quale non differirà altramente, se non solo, che quella è priva della parte gigliata superiore e questa è intera.

TAVOLA V.

Abito capitolare e solenne del gran maestro.

Porti in testa il gran maestro un berrettone alla greca, dell' istessa forma che usarono i nostri predecessori, di velluto cremisino foderato di bianco, alto circa una spanna, di figura rotonda, e che venga insensibilmente restringendosi verso la parte inferiore che cinge il capo. Abbia quattro alette rialzate e contornate di un leggiero ricamo parimenti d' oro; e in quelle che viene a trovarsi di fronte siavi ricamato anche d' oro il carattere misterioso di Costantino ☧ con di qua e di là le due lettere Α e ω. Nel mezzo dell' aletta che corrisponde alla spalla sinistra s' inalzi un mazzetto di penne nere di airone fermate da un ricco gioiello. Possa altresì questo berrettone venire ornato da una gemmata corona reale.

Il manto magistrale di velluto di olanda di color cilestro o sia turchino chiaro, foderato di leggiera tela di argento, giunga fino al tallone, e dalla parte deretana abbia uno strascico di circa 6 palmi, sia legato al collo, donde pendano due grossi cordoni mescolati di seta cremisina ed oro; terminino con due ricchi fiocchi, i quali tocchino quasi la terra. Sulla parte sinistra siavi ricamata la gran croce.

Sotto al detto manto, e sopra agli abiti ordinarii abbia una corta e leggiera sopraveste di tela di argento, la quale sia intera sul petto, e solo si apra e si allacci sul fianco sinistro: rimanga questa bene assettata alla vita sulla casacca abbottonata. In mezzo al petto porti ricamata la gran croce, e sia la sudetta sopravveste

ornata negli estremi di merletti di oro crespati. Cinga sopra di questa un portaspada, ossia cingolo militare di velluto cremisi ricamato di oro.

La gran collana dell'ordine gemmata orni quest' abito, e 'l circondi di ogni intorno da un omero all' altro. Sia questa formata dal descritto monogramma ☧, replicato quattordici volte intorno la croce, a differenza della piccola Collana descritta, in cui sol quattro volte vien replicato; e punto non le differisca nel rimanente.

I calzoni, le calzette, e le scarpe sieno di color cremisino.

TAVOLA VI.

Abito de' 30 gran Croci.

Abbiano i gran Croci un berrettone consimile al Nostro di velluto cremisino, col carattere misterioso di Costantino ricamato in oro nell' aletta che viene sulla fronte, ma sieno solamente queste ornate di trinette d' oro. Invece delle penne di airone portino penne bianche senza gioiello; e sia questo berrettone privo della corona reale.

Il manto sia di raso cilestro foderato di taffettà bianco, e legato da due cordoni lavorati con molta seta cremisina e con poco oro; ed a questi siano consimili i fiocchi. Lo strascico sia di soli tre palmi. Portino ricamati la gran Croce sul lato sinistro del manto.

La sopravveste che assetta sulla casacca sia di amuerro bianco ondato, orlato di una trinetta d' oro. Nel petto siavi ricamata la gran Croce uguale alla nostra; e il cingolo militare sia di velluto cremisino orlato soltanto con trinetta d' oro.

Siano ornati della gran Collana dell' ordine, e portino i calzoni, le calzette e le scarpe bianche.

TAVOLA VII.

Abito de' Cavalieri di Giustizia, di Grazia, ec.

Il berrettone de' semplici cavalieri sia di velluto cilestro, e nel rimanente del tutto consimile a quello de' cavalieri gran Croci.

Il manto sia di amuerro cilestro ondato e foderato di taffettà bianco, ed abbia un piccolo strascico di circa un palmo. I cordoni e i fiocchi siano di semplice seta cremisina. Portino sul detto manto la Croce grande ricamata come si è detto.

La sopravveste sia consimile a quella de' gran croci, ma solamente siano orlate di oro le alette intorno a' bracci e 'l collaretto; in vece della gran croce nel mezzo del petto abbiano al lato sinistro una croce uguale a quella che giornalmente portano ricamata sulla casacca.

Il cingolo militare sia di velluto cilestro orlato di trinetta d'oro.

In iscambio della gran collana portino la croce consueta pendente da un nastro di color cilestro.

I calzoni, le calzette e le scarpe sieno bianche.

TAVOLA VIII.

Abito de' cavalieri candidati.

Quando un cavaliere deve fare la funzione di prendere l'ordine dalle mani del gran maestro, o da quelle di qualche gran croce da esso deputato, comparisca nella chiesa destinata colla sola sopravveste di seta bianca, senza croce al petto. Abbia una parrucca sciolta alla naturale (siccome dev' esser quella di tutti i cavalieri quando sono in abito capitolare), stia senza berrettone, e senza spada, col solo cingolo militare, il quale sarà di velluto cremisino, se il cavaliere candidato venga a prendere l'abito di gran croce, e di velluto cilestro se venga ad armarsi semplice cavaliere.

I calzoni, le calzette e le scarpe sieno bianche.

TAVOLA IX.

Abito de' cavalieri scudieri o servienti.

Non consista in altro l'insegna cavalleresca degli scudieri o servienti ne' giorni che i cavalieri vestono l'abito capitolare se non che in una banda o sia sciarpa di ermesino, o tabì di color cilestro, la quale dalla spalla destra cada sul fianco sinistro, e prenda per quanto è la lunghezza della casacca. Nella parte con cui questa banda cuopre il petto, siavi ricamata la croce della forma che si è spiegata, trattandosi delle croci.

TAVOLA X.

Abito capitolare e solenne del gran priore dell' ordine.

Vesta il gran priore una sottana paonazza con bottoncini ed occhietti di color cremisi, e cremisine altresì sieno le rivolte delle maniche. Sopra la detta sottana porti un rocchetto bianco alla vescovile arricchito di merletti, e parimenti sopra questo abbia la solita sopravveste dell' ordine di amuerro, o di ermesino colla gran croce di velluto ricamato della stessa forma che si è detto de' cavalieri gran croci; colla sola differenza però che la citata sopravveste debba esser di color cilestro, ed alquanto più corta delle altre, bastando che esca circa un mezzo palmo di sotto della cinta cremisina che circonda la vita. Porti un mantellone paonazzo con le mostre cremisine, con la gran croce ricamata alla sinistra. La berretta sia di velluto cremisino a quattro punte col fiocco in mezzo alla francese, e nell' angolo che corrisponde alla fronte sievi ricamato in oro il solito segno ☧ coll' A e Ω. Gli orni finalmente il petto la piccola collana solita de' gran croci.

TAVOLA XI.

Abito de' cavalieri gran croci quando sono sacerdoti, o che vestono abito chiericale.

Allorchè si trovino de' sacerdoti, o de' personaggi che vestono abito chericale, o siano essi del novero de' gran croci, vadano nelle funzioni in cui i cavalieri portano l' abito capitolare, coll' abito talare usuale, e lungo mantello di color negro, e sopra questo abbiano la solita sopravvesta di seta bianca dell' ordine, tal quale quella degli altri cavalieri; non sia però essa orlata in parte alcuna con la trinetta di oro. Nel mezzo dal petto portino la gran croce comune agli altri gran croci. Invece del cingolo militare abbiano una cintola di un gran nastro di amuerro di color cremisino, il quale circondi due volte la vita, e quindi si legi con pomposo cappio sul fianco sinistro. Sul mantello abbiano la solita gran croce ricamata nel sito dove gli altri cavalieri la portano sul manto. Sulla testa abbiano una berretta di velluto cremisino del tutto consimile a quella del gran priore. Al collo portino la piccola collana de' gran croci, siccome si è detto.

TAVOLA XII.

Abito de' cavalieri di giustizia, allorchè questi siano sacerdoti, o vestano abito chericale.

Quei sacerdoti, o coloro che vestiranno soltanto l' abito chiericale e saranno della classe de' cavalieri di giustizia ne' dì delle funzioni porteranno un abito del tutto consimile a quello già prescritto a' sacerdoti gran croci, colla sola differenza che la loro berretta sia di velluto cilestro, e la cintola dello stesso colore. Sulla sopravveste bianca abbiano soltanto ricamata la croce solita portarsi sulle casacche, e nel medesimo sito dove la tengono i cavalieri secolari della stessa classe. In iscambio della piccola collana, portino la croce pendente da un nastro cilestro ondato.

TAVOLA XIII.

Abito de' cavalieri candidati quando sono sacerdoti o vestano abito chiericale, nel dì in cui prenderanno l' ordine.

Coloro che vestono abito chiericale, compariranno nella chiesa destinata per la funzione con la sola veste talare, senza mantello, e senza berretta; ma avranno la sopravveste bianca consueta legata, se sarà per esser gran croce, con un grande nastro cremisino, e se sarà per esser cavaliere semplice, con un grande nastro cilestro, nella maniera per lo appunto che si osserva nella contrapposta tavola.

TAVOLA XIV.

Abito de' cavalieri sacerdoti della classe de' cappellani.

I sacerdoti cappellani del nostro ordine ne' giorni in cui i cavalieri vestiranno l' abito capitolare, vadino con la veste talare, e col rocchetto usuale. Sopra di questo portino una cotta di taffetta o tibi di color cilistro arricciata sul petto e sulla schiena, ma non già ne' fianchi. Sia questa cotta simile a quella di cui usa il clero spagnuolo, e sia alquanto più corta del rocchetto suddctto. Sulla parte sinistra del petto e propriamente dove non vi è riccio sia collocata la croce ricamata, la quale in quest' abito non sarà di panno, ma di raso cremisino, del tutto però simile a quella che si è ordinato trattandosi delle croci. La cintola sia nera della stessa materia, lunghezza e larghezza delle altre già dette. La berretta sia di velluto nero, della medesima forma già espressata, e col solito carattere misterioso ricamato in oro. Dal collo penda la croce di oro smaltata, tenutavi da un cordone mescolato di oro e di seta cilestra.

TAVOLA XV.

Abito de' cavalieri diaconi e suddiaconi della classe de' cappellani.

Sia del tutto uniforme l' abito de' cavalieri diaconi e suddiaconi a quello de' sacerdoti, ma solo sien privi i rocchetti loro delle maniche, siccome sta nella figura espressata.

TAVOLA XVI.

Abito de' cavalieri chierici della classe de' cappellani.

Il medesimo abito per l' appunto già ordinato a' cavalieri diaconi e suddiaconi sia altresì pe' cavalieri chierici; e solo ne varii in ciò, che oltre alla mancanza delle maniche e del rocchetto, rimanga questo pel lungo de' fianchi, a guisa di una larga pazienza tutta riccia.

TAVOLA XVII.

Abito de' cavalieri sacerdoti candidati della classe de' cappellani, allorchè debbono prender la croce dell' ordine.

Compariscano nella chiesa destinata i cavalieri sacerdoti cappellani, quando dovranno prender la croce dell' ordine, in abito talare col solito rocchetto bianco, legato dalla cintola nera già descritta, e senza berretta.

TAVOLA XVIII.

Abito de' cavalieri diaconi e suddiaconi candidati della classe dei cappellani nell' atto di dover prendere la croce dell' ordine.

I candidati de' cavalieri diaconi e suddiaconi della classe de' cappellani quando si presenteranno in chiesa per ricevere la croce saranno vestiti con l' abito talare, e col rocchetto bianco senza maniche e con la cintola, siccome si è detto di sopra.

TAVOLA XIX.

Abito de' cavalieri candidati chierici della classe de' cappellani, allorchè dovranno prendere la croce.

Dovendo comparire nella chiesa destinata ai chierici candidati cavalieri della classe de' cappellani, vestiranno talarmente, e col rocchetto della forma che di sopra si è espressata, cioè senza maniche, ed aperto per lungo de' lati, portandolo legato dalla cintola nera già divisata.

Oltre gli abiti capitolari, de' quali i gran croci, i cavalieri di giustizia, di grazia ec. Officiali, scudieri e serventi si avvalgono nelle chiese, ed in tutte le conventuali funzioni, giusta la loro distinta graduazione, e dignità; senza essersi punto allontanato da ciò, che in sostanza fu anticamente praticato da' Costantiniani, questi debbono avere un uniforme militare, in ciò sfuggendo a un tempo stesso tutto il dannevole lusso, quanto la sconcia difformità tra' cavalieri, con questo possano, anzi debbano ne' giorni di udienza, gala o baciamano comparire nelle anticamere del reale gran maestro, ed in quelle delle altre corti, dove si troveranno. E per non distaccarsi da' due principali colori delle divise capitolari e dalla maniera militare, debbano questi essere di color turchino di Sassonia, cioè quello detto in francese *bleu de saxe* color nobile, e gradevole non solo, ma ben distinto, e differente a un tempo istesso da quello comunemente usato dalle truppe, come con più distinzione si vedrà nelle seguenti figure.

TAVOLA XX.

Abito giornaliero ossia uniforme de' cavalieri gran croce.

La casacca uniforme de' gran croci sia dell' anzidetto color turchino di Sassonia, con le rivolte bianche di lama d' argento alle maniche gallonato d' oro dall' alto al basso, ed in tutte le cuciture. Le asole sieno di alamari di oro distribuite a due a due.

La camiciola o sia sottoveste sia dell' istessa lama d' argento posta alle soprammaniche, guernita con galloni d' oro, e con asole e bottoni consimile.

I calzoni sieno dell' istesso colore della casacca e le calzette bianche.

TAVOLA XXI.

Abito de' cavalieri gran croci nelle giornate di udienza, baciamano o gala in corte, o nelle generali assemblee o capitoli per gli affari dell' ordine.

Nelle solenni gale della corte dovranno i gran croci portare a somiglianza de' gran croci dell' ordine gerosolimitano la sopravveste di amuerro bianco con sopra la gran croce di raso rosso ricamata d' oro, e questa sia per l' appunto come quella che si usa sotto l' abito capitolare nelle funzioni dell' ordine, come si è descritto nella figura del gran croce. E la casacca, calzoni e calzette, come l' antecedente figura.

TAVOLA XXII.

Abito giornaliero, ossia uniforme da usarsi da' cavalieri di giustizia, di grazia, ec. nelle giornate di udienze, baciamano o gala in corte.

La casacca del cavaliere sia dell' istesso color turchino di Sassonia, con le soprammaniche bianche, e con piccolo ricamo agli estremi, ma non abbia gli alamaretti, se non se fino a mezza vita, anche a due a due scompartiti.

La camiciola sia dell' istesso color bianco con piccolo ricamo d' oro, e con le asole e bottoni consimili.

I calzoni sieno dell' istesso colore della casacca, e le calzette bianche.

TAVOLA XXIII.

Abito giornaliero che devono usare i cavalieri scudieri, serventi di officio ec.

La casacca del cavaliere scudiere, o servente dev' essere dell' istesso colore turchino di Sassonia colle soprammaniche bianche, ma senza galloni e senza ricami, con soli sei alamaretti d'oro distribuiti fino a mezza vita cioè uno in cima, due in mezzo e tre più basso.

La camiciola sia dell' istesso color bianco con le asole e bottoni d' oro fino a mezza vita.

I calzoni sieno del colore della casacca e le calzette bianche.

Queste forme di croci e di abiti così spiegate siano inalterabili non dovendo Noi mutare quello che è stato stabilito precedentemente da' nostri maggiori, e si è finora osservato.

I priori di città o provincie, rettori di terre, casali, o di chiese, come ecclesiastici dell' ordine, nelle pubbliche funzioni non dovranno alterare l' abito che loro conviene secondo la propria condizione già descritta nelle tavole precedenti, trattandosi degli ecclesiastici. Circa l' abito giornaliero basti che portino indivisibile la croce ricamata sulle casacche e l' altra pendente dal petto.

Gli altri servienti d' inferior condizione; dedicati ad ogni sva-

riato genore di fatiche, tanto per mare, quanto per terra, vestano con un semplice abito, e colla di loro particolar croce; essendo più che necessario, cho ognuno che si dedica all'Ordine abbia la sua particolar divisa, colla quale possa godere tutti i privilegi concessi e da concedersi all'Ordine.

CAPITOLO V.

Quali e quante cose si ricerchino a costituire un cavaliere Costantiniano.

La milizia cho da' nobili e generosi uomini dee osercitarsi, non per altra cagiono fu introdotta, se non perchè gl' imperii ed i regni difender si dovessero con le armi, ed in tal maniera si mantenesse la pace di cui niente è più amabile o più salutevole al genero umano, o molto più quando si tratta di milizia religiosa, qual' è quolla cui spetta difendor la fede cattolica, Perlochè è conveniente che un cavaliere Costantiniano, il quale appunto à carico di difendere la fede cattolica contro i barbari ed infedeli, debba essere persona dotata di qualità ragguardevoli di animo e di corpo.

È necessario dunque in primo luogo, che chiunque brama esser ricevuto in questo rispettabile ordine cavalleresco, esser debba di legittimi natali; benchè non debbano rigettarsi i figli naturali dei gran principi, duchi, conti, che esercitano assoluta giurisdizione, senza che riconoschino alcun superiore.

Sia inoltre di corpo e membra ben disposto, affinchè agevolmente possa resistere agl' incomodi e fatiche militari, sano di mente, e di lodevoli costumi, e debba eccedere l' età di anni sedici, alla quale però sia in arbitrio del gran maestro il dispensare, ove stimorà egli conveniente, o per la qualità della persona, o perchè il nuovo cavaliere succeda per ragione ereditaria a qualche commenda, o beni donati, nel qual caso deve tal cavaliere ammettersi di qualunquo età egli sia.

Debba anche essere il nuovo cavaliere libero, cioè, non addetto ad altra religione, molto più se questa sia claustrale, e nato in città e luoghi cospicui tanto che devono essere rigettati gli abitatori di piccolo terre o castelli, eccettuati però quelli che forse avessero il dominio di quei luoghi, o fossero discendenti da persone di cospicua ed antica nobiltà; nè si debbano ammettere persone, che sieno aggravate tanto di debiti, che non possino quelli pagare.

Si escludino finalmente quelli cho avessero origine da eretici, giudei e turchi, dovendo essere tali cavalieri veri cattolici, tanto per se medesimi, quanto pe' loro antenati, restando però in arbitrio del gran maestro in qualcho caso specialo di abilitaro qualche personaggio venuto alla fede cattolica con le debite forme; come debbano restare esclusi i delinquenti, e specialmente imputati di furto, di spergiuro e di altri delitti specialmonte di lesa Maestà, ed anche quelli che esercitino o abbiano esercitato arti vili.

Del rimanente poi chiunquo brama esser ricevuto in tal ordine de' cavalieri Costantiniani, deve presentare la sua supplica al gran

maestro, esponendo il suo desiderio, non meno che il nome, cognome e patria, come anche i nomi e cognomi del padre e della madre e degli avi ed ave, tanto del paterno quanto del materno lato, o sia genere, ed a provare la nobiltà di tali antenati, esibisca tre testimoni almeno, i quali saranno ricevuti dal pubblico notaio, o cancelliere, e poi presentati avanti i cavalieri commissarii, che saranno deputati dal gran maestro; e compiuto che sia il processo colle dette deposizioni de' testimoni in iscritto, e con altre scritture da' luoghi pubblici estratte, debba suggellarsi con i suggelli de' due cavalieri commissarii e trasmettersi al gran maestro, al quale o al suo consiglio spetta rigettare o ammettere la istanza del supplicante.

CAPITOLO VI.

Qual rito e forma debba osservarsi nell' armare un cavaliere di questo sacro Ordine.

In due maniere può armarsi un cavaliere, cioè, solennemente e privatamente.

La maniera solenne è la seguente. Nel determinato giorno dovranno intervenire nella stabilita chiesa il prelato e il cavaliere commissario, che saranno deputati dal gran maestro, e con quelli si uniranno anche in detta chiesa, tutti i cavalieri del medesimo Ordine, che trovansi nella città, ove si fa la funzione, ed in mancanza di tali cavalieri, si inviteranno due altri cavalieri di diverso Ordine. Il prelato vestito col suo abito prelatizio, e il commissario vestito parimenti con l' abito solenne, anderanno prima unitamente ad adorare il Santissimo Sacramento, e poscia s' incammineranno verso l' altare maggiore. Il cavaliere commissario andrà a sedere sopra la sua sedia, che si troverà già preparata nella parte dell' Evangelio. Il prelato si preparerà per la messa, e si vestirà dell' abito solenne, o parimenti anderà a sedere nella sedia destinatagli. Frattanto usciranno da un lato dell' altare quattro paggi, i quali in quattro bacini di argento porteranno il solenne abito ossia il manto dell' Ordine, la croce, la spada e gli speroni dorati, appresso a' quali comparirà il nuovo cavaliere disarmato in mezzo alli due cavalieri, che chiamansi volgarmente patrini, e questi saranno vestiti solennemente. Arrivati che saranno tutti all' altare, dopo aver fatta al prelato ed al commissario una conveniente riverenza, s' inginocchieranno avanti l' altare maggiore, ed intanto i paggi porranno sopra un tavolino preparato dalla parte dell' epistola i s pradetti bacini d' argento. I patrini alzandosi andranno a sedere al luogo preparatogli nella medesima parte dell' epistola; ma prima nel medesimo luogo faranno inginocchiati per poco tempo orazione. Il nuovo cavaliere però rimarrà nel medesimo luogo avanti l' altare sopra un cuscino inginocchiato, con una torcia di cera in mano accesa.

Essendo le cose in tal maniera disposte, il prelato darà principio alla messa, che sarà dello Spirito Santo, colla commemorazione della beatissima Vergine e di S. Giorgio, la quale terminata,

comunicherà il nuovo cavaliere col Santissimo Sagramento dell' Eucarestia.

Fatto ciò e terminato il solito rendimento di grazie, il prelato andrà a sedere nella sua sedia vicino a quella del commissario, sedendo ambedue nel medesimo tempo; e quindi i patrini accompagneranno il nuovo cavaliere a' piedi del prelato e del commissario, ove s' inginocchierà. Di poi il patrino che sarà alla sinistra del nuovo cavaliere presenterà al commissario il diploma del gran maestro, e dopo che sarà questo letto ad alta voce il patrino che si trova a mano destra del nuovo cavaliere ossia candidato, rivolto a costui gli dirà: *Scire te oportet, neminem ad sacrum hunc ordinem esse promovendum qui prius catholicam, apostolicam romanam fidem, et ore, et corde professus non fuerit.* Laonde prontamente il candidato farà la professione di fede in mano del prelato, secondo la forma prescritta nella costituzione della santa memoria di Pio IV in data de' 13 novembre 1564, la quale principia:

Injunctum nobis Apostolicae servitutis officium, ec.

Ego N. N. firma fide credo. et profiteor omnia et singula quae continentur in symbolo Fidei, quo S. R. E. utitur, videlicet.

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem factorem Coeli, et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem descendit de Coelis; et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et Homo factus est. Crucifixzs etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in Coelo, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cujus Regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre, Filioque procedit. Qui cum Patre, et Filio simul adoratur, et glorificatur: qui locutus est per Prophetas Et unam Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Apostolicas, et Ecclesiasticas traditiones, reliquiasque ejusdem Ecclesiae observationes, et constitutiones firmissime admitto et amplector. Iterum Sacram Scripturam juxta ejum sensum quem tenuit, et tenet S. Mater Ecclesia,

cujus est judicare de vero sensu, et interpretatione Sacrarum Scripturarum admitto, nec eam unquam aliter nisi juxta unanimem consensum Patrum accipiam, et interpretabor. Profiteor quoque septem esse vere, et proprie Sacramenta Novae Legis a Jesu Christo Domino Nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria, scilicet Baptismum, Confermationem, Eucarestiam, Poenitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem, et Matrimonium, illaque gratiam conferre, et ex his Baptismum, Confirmationem, et Ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque, et approbatos Ecclesiae Catholicae ritus in supradictorum omnium Sacramentorum solemni administratione recipio, et admitto: omnia, et singula, quae de peccato originali, et de justificatione in sacrosanta Tridentina Synodo definita, et declarata fuerunt amplector, et recipio. Profiteor pariter in Missa offeri Deo verum, proprium, et propitiatorium sacrificium pro vivis, et defunctis, atque in Sanctissimo Eucharistiae Sacramento esse vere, realiter, et substantialiter Corpus, et Sanguinem, una cum Anima, et Divinitate Domini Nostri Jesu Christi, fiereque conversionem totius substantiae panis in corpus, et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem Catholica Ecclesia transubstantiationem appellat. Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum, verumque sacramentum sumi. Constanter teneo Purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis juvari. Similiter ex sancto, una cum Christo regnantes venerandos atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum reliquias esse venerandas. Firmissime assero imagines Christi, ac Deiparae semper Virginis, nec non aliorum Sanctorum habendas, ac retinendas esse, atque eis debitum honorem, ac venerationem impartiendem. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum Christiano populo maxime salutarem esse affirmo. Sanctam Catholicam, et Apostolicam Romanam Ecclesiam Matrem, et Magistram agnosco. Romanoque Pontifici Divi Petri Apostolorum Principis successori, ac Jesu Christi Vicario veram obedientiam spondeo, ac juro. Cetera item omnia a Sacris Canonibus, et Occumenicis Conciliis, et precipue a Sacrosanta Tridentina Synodo tradita, definita, et declarata indubitanter recipio,

atque profiteor, simulque contraria omnia, atque haereses quascumque ab Ecclesia damnatas, et rejectas, et anathematizatas, ego pariter damno, rejicio, et anathematizo. Hanc veram Catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor, et veraciter teneo, eamdem integram, et inviolatam usque ad extremum vitae spiritum, constantissime Deo adjuvante, retinere, et confiteri, atque a meis subditis, seu illis quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, et doceri, ex praedicari, quantum in me erit, curaturum. Ego idem spondeo, voveo, ac juro, sic me Deus adjuvet, et haec Sancta Dei Evangelia.

Uno de' paggi porterà dinanzi al prelato il bacino col pallio solenne, il quale benedirà il prelato colle seguenti preci, e l' aspergerà con l' acqua santa, con la quale si dovrrnno benedire tutte le altre insegne; come si dirà qui sotto.

℣. *Adiutorium nostrum in nomine Domini.*

℟ *Qui fecit coelum et terram.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum Spirito tuo.*

OREMUS.

Deus invictae virtutis triumphator, et omnium rerum Creator, hoc indumentum militaris gloriae bene✠dicere et sancti✠ficare dignare, et hunc famulum tuum, quia ipso utetur; ut tibe devote, et laudabiliter serviat, coelesti protege benignus auxilio. Per Christum Dominum nostrum.

℟. *Amen.*

OREMUS.

Deus Omnipotens, bonorum virtutum dator, rogamus, ut manibus nostris opem tuae benedictionis infundas, et hoc pallium ad usum hujus militis armandi praeparatum virtutute S. Spiritus bene✠dicere, et sancti✠ficare digneris, ut eo utens tandem ab humanis solutus, in conspectu tuae sanctitati immaculatus, atque irreprensibilis appareat, et auxilium misericordiae tuae acquirat. Per Christum Dominum nostrum.

℟. *Amen.*

Allora i cavalieri patrini rivoltino il pallio in guisa tale, sicchè comparisca la croce dell'Ordine, unita su quello: quale scopertasi, il prelato reciterà le orazioni seguenti:

OREMUS.

Omnipotens Deus, qui crucis signum pretioso Filii tui sanguine dedicasti, quique per eamdem crucem Filii tui Domini nostri Jesu Christi mundum redimere voluisti, et per virtutem ejusdem venerabilis crucis humanum genus ab antiqui hostis Chirographo liberasti. Te suppliciter exoramus, ut digneris hanc crucem paterna pietate bene✠dicere, et caelestem ei virtutem, et gratiam impartiri, ut hic novus armandus miles, et ad dignitatem hujus ordinis promovendus, qui eam in passionis, et Crucis unigeniti tui signum ad tutelam corporis, et animae super se gestabit, coelestis gratiae plenitudinem in ea, et munimem valeat tuae bene✠dictionis accipere. Quemadmodum virgam Aaron ad rebellium perfidiam conterendam benedixisti, ita, et hoc signum tua dextera bene✠dic, et contra omnes diabolicas fraudes virtutem ei tuae defensionis impende, ut portanti illud animae pariter, et corporis prosperitatem conferat salutarem et spiritualia in eo dona multiplicet. Per eundem Christum Dominum nostrum.

℟. *Amen.*

OREMUS.

Rogamus te Domine Sancte Pater Omnipotens sempiterne Deus, ut dignaris bene✠dicere hoc signum crucis, charactere illo signatum, in quo Costantinum Augustum ad bella proficiscentem contra tyrannos, et infedeles victoriorum promisisti, ut sit remedium salutare huic famulo tuo, sit illi soliditas fidei profectus bonorum operum, ac tutela contra saeva jacula inimicorum. Per Christum Dominum nostrum.

℟. *Amen.*

Dicendo poi il prelato queste parole:

Accipe hanc vestem immaculatam, quam securus perferas ante tribunal Dei.

Il canditato risponda: *Amen.*

I cavalieri padrini vestiranno del pallio benedetto il candidato, stendendo la mano e aiutando al vestire il commissario.

Ciò fatto si accosterà al prelato l'altro paggio, recando nel bacino la croce d'oro, sospesa dalla parte di sotto dalla collana, se sarà gran croce; ed essendo semplice cavaliere, appesa ad una

fettuccia di color celeste ; la quale si benedirà dal prelato, ciò dicendo : .

℣. *Adjutorium nostrum in nomine Domini.*

℟. *Qui fecit coelum, et terram.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum spirito tuo.*

OREMUS.

Bene✠dic Domine Jesu Christe han crucem tuam, per quam eripuisti mundum a potestate daemonum, et superasti passsione tua suggestorum peccati, qui gaudebat in praevaricatione primi hominis per ligni vetiti sumptionem. Qui cum Deo Patre, et Spiritu Sancto vivis, et regnas in saecula saeculorum.

℟. *Amen.*

OREMUS.

Deus gloriae, Devs Excelse Sabaoth, fortissime Emanuel, Deus Pater Veritatis, Pater Sapientiae, Pater Beatitudinis, Pater illuminationis, ac vigilationis nostrae, qui mundum regis, qui cuncta regna disponis, qui es bonorum collator munerum, et donarum omnium attributor, cui omnes gentes, populi, tribus, et Linguae serviunt, cui assistunt omnes angelorum legiones, qui largiris famulis tuis fidem, et laudem tui nominis, ut debita tibi persolvant obsequia, cui prius fides offerentium complacet, deinde sacrificatur oblatio. Quesumus exorabilem misericordiae tuae pietatem, ut sancti ✠ fices hoc signum crucis, quod tota mentis devotione famulorum tuorum religiosa fides construxit. Trophaeum scilicet victoriae, ac redemptionis nostrae, quod in amorem Christi triumphalis gloria consecravit. Aspice hoc signum crucis, per quam diaboli est exananita potestas, mortalium restituta libertas. Quae licet fuerit aliquando instrumentum poenae, nunc versa est in honorem triumphi, et quae reos quandam puniebat supplicio nunc et noxios absolvit a delicto. Respice benignus ad hoc illius vivificae crucis signum, in qua salutem humani generis constituisti, ut unde mors oriebatur, inde vita resurgeret, et qui in li-

gno vincebat, in ligno quoque vinceretur. Aspice omnipotens Deus crucem hanc ad imaginem illius adorandae crucis factum, in qua Salvator mundi languores nostras tulit, et dolores nostros ipse portavit, et de sanctitate illius han sancti ✠ fica, et sicuti per illam mundus expiatus est a reatu, ita famulus tuus devotissimus hujus crucis merito ab annui peccatorum labe mundetur, et tuae verae crucis praesidio munitus, de christianae fidei hostibus perpetuo triumphet. Hic unigeniti filii tui Domini nostri splendor divinitatis in auro emicet, gloria passionis in Encausto, in figura rutilet nostrae mortis destructio, sit famuli tui munimen ucm fide, spe, et charitate consociet, augeat triumphis, amplificet in secundis, roboret in adversis, proficeat ei ad proventum honorum operum, ad vitam aeternitatis, temporali florentem gloria confirmet, et ad perpetuam, ac immarcescibilem in caelestibus regnis coronam potenti virtute perducat. Praesta omnipotens Deus, quod suppliciter exoramus per propitiationem sanguinis ejus, qui se ipsum dedit in redelictis offerre dignatus est, qui exaltatus in ligno crucis suae principatus, et potestates humiliavit, qui tecum vivit, et regnat in virtute Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.

℟. *Amen.*

Allora il prelato presa la croce dal bacino la baci, e la dia al commissario, che parimenti la baci, e dia a baciarla al candidato, e poi ce la sospenda al collo.

Si accosterà poi il terzo paggio portando il bacino con la spada e col cingolo; uno de' padrini sguainerà la spada, e il prelato la benedirà, recitando queste preci.

℣. *Adjutorium nostrum in nomine Domini.*

℟. *Qui fecit coelum et terram.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS.

Exaudi quesumus Domine, preces nostras, et hunc ensem, quo hic famulus tuus circumcingi desiderat, majestatis tuae dextera dignare bene ✠ dicere, quatenus esse possit defensor ecclesiarum, viduarum, orphanorum, omniumque fidelium, aliisque sibi insidiantibus sit terror,

et formido, praestaque ei aequae persecutionis, et justae defensionis effectum. Per Christum Dominum nostrum.

℟. *Amen.*

OREMUS.

Bene ✠ dic Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus per invocatione sancti nominis tui, et per adventum Jesu Christi filii tui Domini nostri, e per donum S. Spiritus Paracliti, et per merita Beatae Maria Virginis, ac martyris tui Gregorii, hunc ensem, ut hic famulus tuus, qui hodierna die eo, tua concedente pietate, praecingitur, visibiles inimicos conculcet, victoriaque per omnia potius semper maneat illaesus. Per Christum Dominum nostrum.

℟. *Amen.*

Allora il padrino della banda destra, presa la spada, la consegni al commissario per porgerla poi al candidato che dovrà cingersene. Ma intanto il commissario e il candidato tenendo insieme la spada nuda, il prelato reciterà la formola che segue:

Accipe gladium istum in nomine Patris ✠, et Fi ✠ lii, et Spiritus ✠ Sancti, ac eo utaris ad defensionem tuam, S. Matris ecclesiae, et principis magni magistri ordinis, ad confusionem inimicorum crucis Christi, et catholicae fidei tutelam, atque propagationem, et quantum humana fragilitas permiserit, cum eo neminem injuste laedas, quod ipse tibi praestare dignetur, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat in saecula saeculorum.

℟. *Amen.*

Dettasi la formola, il commissario restituisca la spada al padrino, il quale rimessala nel fodero l' aggiusterà al fianco del nuovo cavaliere, e ce la cingerà, dicendo il prelato:

Speciosus forma prae Filiis hominum, accingere gladio tuo super femur tuum potentissime. Hoc tibi sit in nomine Domini nostri Jesu Christi, et attende quod sancti non in gladio, sed in fide vicerunt regna.

Si metterà poi in piedi il nuovo cavaliere, e ritiratosi un poco dal suo posto, sguainerà la spada, e tre volte l' impugnorà, in atteggiamento di minacciare gl' inimici della fede cattolica; in ciascuna impugnatura rivolgerà la punta della spada in terra, e finalmente la riporrà nel fodero, avendola forbita prima col braccio sinistro.

Di nuovo s' inginocchierà dinanzi al commissario, il quale con la sua propria spada nuda tre volte batterà leggermente gli omeri del nuovo cavaliere, così dicendo:

Esto miles pacificus, strenuus fidelis, et Deo devotus.

Indi il nuovo cavaliere s' inginocchierà dinanzi al prelato, il quale similmente battendo leggermente colla mano la guancia sinistra di lui, dirà:

Exciteris a somno militiae, et vigila in fide Christi, et fama laudabili.

Di poi il prelato gli dia il bacio di pace, dicendo: ***Pax tibi.***

Si accosterà finalmente il quarto ed ultimo paggio, portando il bacino co' calzari dorati, i quali saranno dal commissario toccati colla sua mano destra, e poi rimessi ai cavalieri padrini. Costoro gli accomoderanno ai piedi del nuovo cavaliere, ripetendo il prelato:

Speciosa forma prae filiis hominum, accingere gladio tuo super femur tuum potentissime.

Finalmente si alzerà il prelato dalla sua sedia, e all'impiedi reciterà co' suoi cappellani il salmo e le preci seguenti.

Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas ad praelium et digitas meos ad bellum.

Misericordia mea, et refugium meum, susceptor meus, et liberator meus.

Protector meus, et in ipso speravi, qui subdit populum meum sub me.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

℣. *Salvum fac servum tuum Domine.*
℟. *Deus meus sperantem in te.*
℣. *Esto ei Domine turris fortitudinis.*
℟. *A facie inimici.*
℣. *Domine exaudi orationem meam.*
℟. *Et clamor meus ad te veniat.*
℣. *Dominus vobiscum.*
℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS.

Omnipotens sempiterne Deus super hunc famulum tuum qui gladio accinctus est, tuusque miles armatus, gratiam tuae bene ✠ dictionis infunde, et cum dexterae tuae potentia fretum, fac contra cuncta adversantia coelestibus muniri praesidiis, quo nullius in hoc seculo bellorum injuriis perturbetur. Per Christum Dominum nostrum.

℟. *Amen.*

Fatte tutte queste cose il nuovo cavaliere copertosi col berettone militare, si riceverà con cortesia le congratulazioni che a lui si faranno, e andrà quindi al suo luogo, e il prelato intuonerà il *Te Deum ec.* da cantarsi con accompagnamento decente ad una funzione reale. Tutto terminato, deporrà il prelato i sacri parati; e finalmente tutti, praticatesi tra loro le leggi della civiltà, partiranno.

Che se il gran maestro vorrà egli stesso promuovere a questo sacro Ordine qualche personaggio insigne, e di alta nascita, in tal caso ritualmente si osservino dallo stesso gran maestro tutte quelle cerimonie che dal commissario si dovrebbero praticare; se non che il tutto si prepari e disponga con pompa più solenne, siccome il richiede la dignità del gran maestro che fa la funzione.

Che se in privata maniera dovrà il cavaliere esser messo in armi; si faccia tal funzione in cappella privata. Il prelato o il Sacerdote assistente li vesta de' suoi corrispondenti parati; ma il gran maestro, o il cavaliere commissario si metta solamente la croce dell'Ordine. Nel resto poi si pratichino tutte quelle cerimonie che di sopra rimangono stabilite doversi praticare nella funzione solenne.

CAPITOLO VII.

Della professione.

Dopo aver presa la Croce nel modo sopraccennato il cavaliere Costantiniano, volendo fare la professione, dimorerà per lo spazio di due anni, o di un anno almeno (qualora però non ne avesse ottenuta dispensa dal Gran Maestro) in un Collegio della sacra Religione, in cui dovrà coltivar l'animo nella pietà, ed esercitare il corpo in atti cavallereschi, con leggere contemporaneamente gli statuti dell'Ordine, ed altri libri che trattano di disciplina ed arte militare, e faccia tutti quegli esercizii, che convengono a costituire un pio e forte Cavaliere.

Scorso il detto tempo, e purchè egli abbia compiuto l'anno decimottavo di sua età, potrà fare la professione. Ma non sarà ammesso a fare la professione colui, che avrà nel detto biennio dato poco buon saggio di se medesimo, o che avrà fatta qualche frode per essere ammesso nell'Ordine, oppure se gli farà ostacolo qualche causa, da esaminarsi dal Gran Maestro.

Fino a tanto, che il cavaliere non avrà fatta la sua professione, non potrà essere ammesso ad alcuno officio o dignità della religione, se pure per causa di necessità il gran maestro non lo dispensasse.

Nel giorno destinato a far la professione, il gran maestro, oppure il commissario dal medesimo delegato, assiso in luogo decente, nella chiesa, o nella cappella privata, domanderà al novizio inginocchiato innanzi al medesimo le cose seguenti.

Primieramente, se abbia egli la piena cognizione di tutto ciò, che prescrivesi in queste costituzioni e regole dell'Ordine, e specialmente di quello che sta ordinato nel *cap. 22 del testamento del cavaliere;* e se abbia stabilito di tutto ciò osservare.

Secondo, se voglia e ritrovisi apparecchiato a difendere con tutte le sue forze la sacrosanta chiesa di Dio, la religione cattolica, e il gran maestro, e tutto questo sacro Ordine, con pericolo anche della sua vita.

Terzo, se sia pronto ad ubbidire al gran maestro ed agli altri superiori dell' Ordine.

Quarto, se sia libero, oppure ammesso ad altra religione.

Quinto, se abbia contratti tali debiti, ai quali non possa soddisfare.

Sesto se abbia commesso qualche omicidio, o altro grave delitto, che meriti la punizione, o che porti seco la macchia d'infamia.

Dopo che il novizio avrà date le convenienti e dovute risposte alle suddette domande, il gran maestro, o suo delegato, lo ammonisca, esser egli tenuto a confermare con giuramento tutte le sue assertive, e gl' intimi che se mai si ritrovasse spergiuro, dovrà esser privato della croce, e rimosso dall' Ordine, come indegno. E quindi non incontrandosi alcun ostacolo, nell' ammettere tal novizio a fare la professione, dovrà egli fare il giuramento *tacta cruce.*

Si dovrà pertanto ivi portare un banco, o tavolino con decente cuscino, ed un messale aperto, e collocarsi in mezzo tra il Gran Maestro, o il Commissario e lo stesso Novizio, il quale parimente inginocchiato reciterà la seguente formola di giuramento.

,, Io N. N. figliuolo di N. N. giuro e prometto a Dio Tri-
,, no ed Uno, alla sempre Vergine Maria e a S. Giorgio, di
,, essere sempre fedele al mio Principe naturale, ed all'umi-
,, lissimo e religiosissimo N. N. Sovrano e Gran Maastro del-
,, l' Ordine di S. Giorgio sotto la regola di S. Basilio Magno
,, Patriarca, ed a' suoi legittimi successori in futuro, se al-
,, cuno contra gli Stati loro e persone macchinasse per qual-
,, siasi persona scoprendo, lo farò noto. Ossequierò i coman-
,, di della Chiesa Cattolica ed Apostolica, e de' suoi Pastori,
,, solleverò e difenderò le vedove, i pupilli e le persone mi-
,, serabili dalla oppressione, con parole e con opere per quan-
,, to mi sarà concesso. Seguirò l'Esercito e le Insigne della
,, milizia Costantininana di S. Giorgio. Osserverò castità con-
,, iugale; abbraccierò quanto mi sia possibile l' umiltà ed ub-
,, bidienza prescritta; eserciterò la carità; perdonerò le offe-
,, se; amerò gl' inimici, e li beneficherò per quanto permet-
,, te l' umana fragilità. Osserverò inviolabilmente tutte le leg-
,, gi e gli statuti dell' Ordine così prescritte, come da pre-
,, scriversi; porterò di continuo la Croce dell'Ordine; inter-
,, verrò ad ogni consiglio generale o provinciale essendo chia-
» mato, mentre da legittima causa non restassi impedito. Nel-
» l' ultimo periodo della mia vita lascerò qualche cosa alla
» mia religione, e non facendolo, o morendo senza testare,

» adesso per allora dò e lascio cento scudi di oro, pe' quali
» obbligo tutti i miei beni presenti e futuri. E voi Santissima
» Trinità, Beata Vergine e S. Giorgio udite questi miei voti,
» siate presenti al proferire di questa ultima mia volontà, e
» nel giorno del giudizio siate della medesima testimoni ».

Terminata questa formola il cavaliere che fa la professione, continuando a stare genuflesso, ponendo ambedue le mani sopra il messale, dirà: *Sic me Deus adjuvet, et haec Sancta Evangelia Dei*: ed immediatamente bacerà il detto libro degli Evangeli.

Ed allora il gran maestro, oppure il commissario alzando alquanto la croce pendente al petto dello stesso cavaliere gliela mostrerà dicendo: *Credis ne hoc esse vivificae crucis signum, a quo Christus pependit, ut sua morte nobis vitam conciliaretur?*

Risponderà egli il cavaliere: *Credo.*

Soggiungerà il commissario: *Hoc est militiae nostrae signum, quod tuo pectori semper adhereat.*

E quindi porgendogli la croce a fine di baciarla, dirà:

Crucem hanc, qua in nomine Sanctissimae Trinitatis, B. M. semper Virginis, et S. Gregorii martyris insignitus fuisti, ideo a tuo pectore nunquam volumus separari, ut tuo sit cordi proximior, illudque roboret ad ipsam fortiter defendendam, et defensam perpetuo conservandam, ac insuper, ut eam ipse eximie diligas, totoque pietatis studio venereris. Quae si non adimpleveris, et in bello, vel etiam in pace quid turpe commiseris, injustus militiae nostrae professor habeberis, susceptaque cruce cum ignominia spoliaberis, ut miles indignus et depravator votorum.

E quindi il gran maestro, o in sua vece il commissario adatterà al collo del cavaliere che fa la professione i cordoncini di seta del pallio, dicendo:

Suscipe Domine jugum suave, et onus leve, in quo anima tua veram pacem inveniet. Te post hac parentes, propinquosque tuos partecipes facimus, et declaramus omnium priorum operum, que in sacro Ordine nostro ab omnibus equitibus, fratribus que nostris ubique locorum fiunt, ac in posterum fient.

Il cavaliere risponderà: *Amen.*

Finalmente il gran maestro, ovvero il commissario darà un bacio di pace e di amore al cavaliere suddetto, e il prelato, o sacerdote con gli astanti reciterà le seguenti preghiere, sempre continuando il cavaliere a stare con le ginocchia in terra.

ANTIPHONA.

Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. Psal. 47.

Magnus Dominus, et laudabilis nimis in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus.

Fundator exaltatione universae terrae mons Sion latere aquilonis civitas regis magni.

Deus in domibus ejus cognoscetur, cum suscipiet eam.

Quoniam ecce reges terrae cognoscunt, et convenerunt in unum.

Ipsi videntes sic admirati sunt, commoti sunt, tremor apprehendit eos.

Ibi dolores ut partorientis in Spiritu vehementi conteres navis Tharsis.

Sicut audivimus, sic vidimus in civitatae Domini virtutum, in civitate Dei nostri: Deus fundavit eam in aeternum.

Suscepimus Deus misericordiam tuam, in medio templi tui.

Secundum nomen tuum Deus, sic et laus tua in fines terrae, justitia plena est dextera tua.

Laetetur mons, et exultent Filiae Judae propter judicia tua Domine.

Circumdate Sion, et complectemini eam: Narrate in turribus ejus.

Quoniam hic est Deus, Deus noster in aeternum, et in saeculum saeculi: ipse reget nos in saecula.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Ant. *Suscepimus Deus misericordiam tuam, in medio templi tui.*

Kyrie Eleison — Pater noster.

℣. *Salvum fac servum tuum.*

℟. *Deus meus sperantem in te.*

℣. *Mitte ei Domine auxilium de Sancto.*

℟. *Et de Sion tuere eum.*

℣. *Nihil proficiat inimicus in eo.*

℟. *Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.*

℣. *Est ei Domine turris fortitudinis.*

℟. *A facie inimici.*

℣. *Domine exaudi orationem meam.*

℟. *Et clamor meus ad te veniat.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS.

Deus qui justificas impium, et non vis mortem peccatorum, majestatem tuam suppliciter deprecamur, ut hunc famulum tuum de tua misericordia confidentem coelesti protegas, benignus auxilio, et assidua protectione conserves, ut tibi jugiter serviat, et nullis a te tentationibus separetur. Per Christum etc.

℟. *Amen.*

OREMUS.

Suscipiat te Dominus in numero fidelium, et non licet indigni te suscepimus in orationibus nostris: concedat tibi Dominus locum bene agendi, voluntatem perservandi, et gratiam ad aeternae vitae beatitudinem, haereditatemque feliciter perveniendo, ut sicut nos charitas fraternitatis conjunxit in terris, ita divina pietas, quae dilectionis auxiliatrix est cum suis fidelibus, te conjungere dignetur in coelis, praestante Domino nostro Jesu Christo, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat Deus per omnia saecula saeculorum.

℟. *Amen.*

Le quali cose essendo terminate, il cavaliere professo si alzerà, e da ciascuno degli astanti cavalieri dell' Ordine sarà ammesso al baclo di pace e carità fraterna, e poscia se ne partiranno tutti, usando le dovute convenienza.

Deve avvertirsi che i fondatori delle commende, ed i loro successori, come anche i donatori de' beni, non cento ducati di oro, ma solamente cinquanta, i cappellani poi e scudieri venticinque ducati di oro prometteranno pagare all' ordine nell' atto della professione, e per tali somme rispettivamente obbligheranno i loro beni, tanto se moriranno con testamento, quanto senza testamento.

Nè deve parer grave un tal peso di lasciare all' Ordine le suddette rispettive somme, mentre facendo la professione i cavalieri, si abilitano a conseguire con giustizia le commende, i benefici ecclesiastici, e le cariche anche supreme dell' Ordine.

CAPITOLO VIII.

A quali cose siano obbligati i nostri cavalieri.

A tre cose sono obbligati i cavalieri del nostro Ordine, cioè, obbedienza, carità e castità coniugale, nella maniera che qui appresso spiegheremo.

All' obbedienza certamente è obbligato il cavaliere tanto rispetto al gran maestro, quanto anche rispetto agli altri superiori dell' Ordine, usando verso di quelli la dovuta convenienza, ed osservando per quanto può tutto ciò, che prescrivano gli statuti dell'Ordine.

La carità due cose ingiunge al cavaliere, la prima, che soprattutte le cose ami Iddio, lo tema e lo veneri, e sia apparecchiato a spargere il sangue e la vita sua per suo onore, e per difesa della cristiana religione. La seconda, che ami il prossimo e lo giovi, dimostrandogli affetti di sincera benevolenza.

In quanto alla prima obbligazione verso Iddio, se ne parlerà più diffusamente nel seguente capitolo, e rispetto alla seconda or ora ne parleremo.

Per esercitare dunque la carità verso il prossimo, dovranno i nostri cavalieri prestare sollecito aiuto a chiunque giustamente lo chiederà, e specialmente dovranno esibirsi protettori e difensori delle vedove e de' pupilli. Visitino gli ammalati e i carcerati, dando soccorso per quanto arrivino le loro forze; come anche con ogni diligenza e sforzo procurino riscattare gli schiavi cristiani, i quali si trovino sotto il giogo degl' infedeli. Non dovranno però proteggere i traditori e ribelli, se pur non costasse esser quelli a torto imputati di tal delitto.

Procurino inoltre di comporre le discordie, principalmente insorte tra' loro congiunti e familiari.

Sia vicendevole fra tutti i cavalieri del nostro Ordine la benevolenza, e ben volentieri portino i pesi tra di loro reciprocamente; i provetti cavalieri istruiscano i novizii circa la disciplina militare e con amore e diligenza procurino accenderli alle virtù per mezzo degli stimoli della gloria.

Se per avventura insorgesse qualche rissa tra' cavalieri, sia cura del capo della provincia far sì che l' offensore dia soddisfazione all' offeso, e si faccia una pronta pace, che se poi accadosse andare alla lunga più del dovere la concordia, il capo della provincia ne dia parto al supremo consiglio, o al gran maestro, i quali dovranno prendere le provvidenze necessarie. Ma se alcuno pretendesse, che le condizioni propostegli dal detto capo della provincia, affine di far la pace, gli fossero gravose, o di poco suo decoro, potrà in tal caso ricorrere al Supremo consiglio, o pure al gran Maestro, portando le sue ragioni; ma intanto sia obbligato a pacificarsi, acciò, nel mentre che pende un tale esamo, non si accalorino le risse, e si dia adito a mali maggiori.

Le civili controversie, che insorgono tra' cavalieri di una provincia, o tra essi e il capo nella provincia, procuri di comporle amichevolmente il consiglio, che dovrà radunarsi avanti il primo

consigliere. Ma se i cavalieri di diverse province avessero tra di loro controversie, in questo caso si tratti la concordia da' capi delle medesime province, e se quella non possa venire a fine, si aggiunga il voto ed opera del terzo provinciale, o si porti lo affare avanti al gran maestro, alla di cui decisione devono acchetarsi.

Dovranno ancora i cavalieri procurare la pace e la concordia tra' principi cattolici, e conservarla con estinguere a tutta forza le prime scintille di fuoco, da cui può derivare la guerra.

Se mai si avvedessero sovrastare a qualche città o provincia la peste, guerra, fame, o qualche altra grave sciagura, ne dovranno avvertire il capo del luogo, acciò dia gli opportuni provvedimenti, per togliere le cause o le radici del male.

La castità, almeno coniugale, obbliga il cavaliere, o a custodire interamente la castità, la quale virtù certamente adorna l'animo di sentimenti più nobili, e fornisce il corpo di maggior robustezza; oppure prendendo moglie, l'obbliga a santamente osservare la fede coniugale. Sarà per tanto in libertà del nostro cavaliere prendere in moglie o una vergine, oppure una vedova, ed anzi potrà ancora passare a seconde nozze, osservando i decreti, e riti della Santa Chiesa Cattolica. Però avanti di contrarre matrimonio il cavaliere dovrà renderne consapevole il gran maestro, non perchè dal suo consenso debba dipendere il contratto di matrimonio, che richiede il libero arbitrio del contraente; ma soltanto perchè è conveniente usare col gran maestro un tal uffizio per atto di ossequio.

CAPITOLO IX.

Gli altri obblighi del cavaliere sono i seguenti.

La croce che si porta da' nostri cavalieri sul petto, significa non solo l'onore, ma anche il carico, o peso, che a quello suole andare unito. Chiunque pertanto ritrovasi ascritto a quest' Ordine, o per l'avvenire vi sarà ricevuto, primieramente dovrà unire alla splendidezza dell' Ordine la bontà de' costumi, e dichiararsi di seguitare quella milizia più per amore della virtù, che per la speranza di conseguire le dignità. Sia bramoso dell' onore di Dio, e difensore acerrimo della S. Chiesa, de' suoi ministri, e della fede cattolica. Veneri il sacrosanto segno della Croce del nostro Signor Gesù Cristo, siccome appunto quella sempre venerò il pio Imperator Costantino, il quale non solo nelle vesti, nelle armi, nel diadema imperiale portò affissa, ma anche fu solito umilmente portarla nella sua medesima destra trionfale, dicendo pubblicamente, consistere in quella la gloria di se medesimo, e del suo esercito. Un tal esempio di quel principe glorioso, seguir debbono i cavalieri, portanto continuamente il segno della croce, in maniera che da tutti sia veduto, eccettuato soltanto il caso in cui andassero nelle regioni degl' infedeli, per evitare il pericolo della vita, ed il medesimo segno di croce portino nelle loro armi delineato a guisa di ornamento.

Ogni giorno dovranno recitare l'ufficio della Sanla Croce, o al-

meno cinque volte l' orazione domenicale e la salutazione angelica, meditando le cinque Santissime piaghe di Gesù Cristo, ed anche le stimmate di S. Francesco; l'aggiungere a tutto ciò l' ufficio della beatissima Vergine non sia legge, ma lode di pietà religiosa. La mattina alzandosi da letto prendino la croce e dicano:

Per signum S. Crucis de inimicis nostris libera nos Deus noster.
Jesus, Crux, et Maria sint mihi salus, custodia ex via.

Qualora vedranno portarsi agl' infermi, oppure in altra maniera processionalmente il Santissimo Sacramento della Eucarestia, dovranno seguirlo a piedi, ed a capo scoverto, con quella riverenza e pietà che conviene.

Se incontreranno qualche umano cadavere, che si porti alla sepoltura ecclesiastica, dovranno divotamente dire le preghiere corrispondenti.

In ciascun anno dovranno sollennizzare con venerazione e con opere di pietà cristiana, che verranno loro suggerite dalla propria divozione le seguenti otto feste, cioè. L' invenzione ed esaltazione della S. Croce; l'Assunzione e Natività della Beata Vergine; l'Apparizione e Dedicazione di S. Michele Arcangelo; e le festività de' Santi Giorgio martire e Francesco d' Assisi, ec.

Questi sono gli spirituali esercizii, ne' quali i nostri cavalieri dovranno occuparsi, ed altre a ciò, quelle opere, che sono prescritte nel decalogo della regola basiliana, e delle ordinazioni di Gesù Cristo e della chiesa; e finalmente dovranno frequentare i Sacramenti, e le chiese, sentire le sacre prediche, fare elemosine ai poveri, ridurre il corpo in servitù co' digiuni, e sfuggire l' ozio con santi esercizii, alle quali ultime due cose non gli obblighiamo, ma solamente esortiamo.

Quando il gran maestro per difesa o dell'Ordine, o de' luoghi del suo dominio, o in aiuto di un principe cattolico, contro gl' infedeli, apparecchiasse una spedizione militare, tutti i cavalieri che saranno idonei e per la età e per la robustezza si uniscano, e sotto le insegne valorosamente guerreggino, scusandosi soltanto quelli che passano l' età di cinquant' anni, o che sono impediti per qualche grave o legittima causa. Ma quelli che volessero esimersi dagl' incomodi della guerra, dovranno co' proprii danari mantenere due soldati uno a cavallo e l' altro a piedi, e mandarli alla guerra in servizio del gran maestro, il che se non faranno dovranno rimanere privi per sempre dell' onore della croce.

Tutti i cavalieri abbiano il cavallo e le armi corrispondenti, il vendere le quali sarebbe cosa indegna.

Niuno de' cavalieri abbia ardire di arrollarsi nelle milizie forastieri, se non ne abbia prima ottenuta la licenza dal gran maestro, il quale la concederà, purchè il cavalieri si porti ad una guerra giusta, e purchè la religione de'nostri cavaliere non si trovasse impegnata a fare qualcho spedizione o terrestre o marittima. Ma se il principe naturale l' obbligasse a prender le armi in una guerra giusta, potrà andarvi senza chiederne licenza al gran maestro dell' Ordine, ancorchè questo si trovasse impegnato da altra guerra, poichè il primo obbligo riguarda il principe naturale, ed il secondo riguarda il gran maestro.

Affinchè il cavaliere sia più idoneo alla guerra, continuamente

deve esercitarsi nelle armi, ed anche bene spesso legga le vite degli uomini che furono illustri nel militare, e procuri negl' incontri opportunamente imitare le loro illustri gesta.

Niuno de' cavalieri si faccia lecito partire dalla provincia in cui dimora senza licenza del gran maestro, o del cavaliere capo di quella provincia, e quelli che contravveranno saran puniti a misura della colpa, ad arbitrio del gran maestro.

Ogni cavaliere porti continuamente la spada, principalmente quando va in luoghi pubblici; e quello che senza legittima causa non curerà portare la spada, non dovrà godere della precedenza militare.

A' nostri cavalieri ed anche agli scudieri si proibisce il giuoco delle carte, e se non vorranno astenersene, i cavalieri sieno privi per tre mesi della croce, e gli scudieri per un anno, senza che ne siano reintegrati sino a tanto che non tralasceranno affatto il giuoco.

Niun cavaliere s' obblighi, o faccia sicurtà a favore di un altra persona che non sia cavaliere, senza il permesso del gran maestro

Quantunque siamo persuasi, che niuna persona di quelle che saranno ascritte, o che si ascriveranno a questa illustre Ordine dovrà essere di animo così basso, che volesse esercitare arti vili ed opere meccaniche, le quali sarebbero stato d' impedimento a ricever la croce, pur tuttavia strettamente proibiamo, che aluno dei cavalieri eserciti tali arti, sotto pena della privazione dell' abito da incorrersi *ipso facto*.

Inoltre per conservare ed ampliare la dignità dell'abito, proibiamo a tutt' i cavalieri di servire personalmente a chiunque, con riceverne la mercede, eccettuatone solamente i principi supremi, e rispetto a' baroni inferiori e prelati, non sia lecito servirli senza licenza del gran maestro, ancorchè fossero destinati governatori di città, o castellani di fortezze; e quelli che faranno il contrario, siano puniti ad arbitrio del gran maestro.

Se le controversie civili che nasceranno tra' cavalieri, o tra essi ed altri, non potranno terminarsi per mezzo di amichevoli composizioni, como nel precedente capitolo si è detto, tanto che fosse necessario portare tali cause ne' tribunali; in tal caso, se le controversie riguardino le commende, o altri beni o ragioni dell' Ordine, ed i cavalieri risiedino ne' nostri dominii, siano essi attori, o sian rei, tali cause sommariamente dovranno esaminarsi dal consiglio della religione, o da' delegati di quella; se però i cavaliori saranno attori, ed i beni o ragioni non ispetteranno al sacro Ordine, dovranno i cavalieri adire il foro del reo. Ma se qualche cavaliere litigante pretendesse essere stato gravato dal consiglio della religione, o da' delegati, gli sia lecito appellare al gran maestro, per riceverne il compimento della giustizia. A niuno però sia lecito di chiamare in giudizio un cavaliere, se pria non ne avrà ottenuta licenza dal consiglio, o dal gran maestro, e coloro che contravverranno saran puniti ad arbitrio del medesimo gran maestro.

Ma se i cavalieri litiganti dimoreranno fuori de' nostri dominii, qualora si tratti di beni o diritti spettanti all'Ordine, sian essi o

attori o rei, si faccia la causa avanti il giudice conservatore dei privilegi dell'Ordine medesimo, e sia giudice quel conservatore che sarà più vicino al reo da convenirsi. Però colui che crederà esser gravato, possa appellarne al consiglio della religione o al gran maestro. Lo stesso si osservi in qualsiansi altre cause, nelle quali il cavaliere sia reo. Se poi il cavaliere sia attore, e la causa non appartenga all'Ordine, debba comparire avanti il giudice competente.

CAPITOLO X.

De' delitti e delle pene.

Due sono i principali fondamenti di ogni principato, o di un bene ordinato governo il *premio*, cioè, e la *pena*. Il premio stimola i sudditi all'amore della virtù, la pena li distoglie dalla strada del vizio. E siccome la natura dell'uomo trovasi viziata pel peccato del primo uomo, tantochè spontaneamente inchina piuttosto alle illecite cose che alle oneste, quindi è che pochi seguirebbero la virtù, se la speranza del premio non l'invitasse, e pochi parimenti fuggirebbero i vizii, se non li raffrenasse il timor del gastigo. Altrove dunque parleremo de' premii, ora però farem parola delle pene, con le quali i nostri cavalieri dovranno punirsi per cagion de' delitti commessi. .

E primamente stabiliamo, che ne' delitti i quali non saranno congiunti con la ingiuria o danno del prossimo, non dovrà portarsi contro del cavaliere accusa alcuna, ma solamente una privata e fraterna correzione da farsegli dal capo della provincia, o da altri superiori dell'Ordine; ma se essendo ammonito non si emendi, potrà farsene l'accusa. Gli eretici però senz'alcuna precedente correzione dovranno accusarsi, anzi chi non vorrà accusarli, sarà punito ad arbitrio del gran maestro.

E dovendosi procedere contro di un cavaliere del nostro Ordine per qualche delitto, se egli dimori ne' luoghi soggetti a' nostri dominii, il consiglio della religione ordinerà il processo. L'inquisito di delitto grave, purchè sia preceduta la intimazione legittima, dovrà essere custodito fino a tanto che si è terminata la causa, *servatis*, *servandis*, come sarà di ragione; bensì però il giudice avanti di promulgare la sentenza, sia tenuto di richiedere ed osservare la volontà del gran maestro; e quando costasse della innocenza dell'inquisito, dovrà esser questo assoluto.

Se il cavaliere (che sia lontano) proferisse bestemmie anche leggieri, sia privato della spada e della croce per lo spazio di un anno; e se costasse che fosse caduto più volte in simili eccessi, dovrà castigarsi con pene più gravi, e sia anche escluso dal sacro Ordine se così paresse al gran maestro.

Quel cavaliere, che avesse offesa la maestà del pontefice, o del principe suo naturale, o del gran maestro, oltre la pena stabilita dalle leggi, rimanga subitamente privo della dignità e prerogative dell'Ordine.

Il traditore, ladro, spergiuro, sagrilego, falsificatore di scritture e monete, spia, ingiusto accusatore, fuggitivo presso gl'infedeli, disertore in guerra, pubblico usuraio, professore di vile of-

ficio, sia punito con le stesse pene che sono comminate dalle leggi a misura della qualità del delitto.

Colui che immemore de' voti ritenesse una concubina, e tre volte ammonito ricusasse di abbandonarla: colui che avesse violato gli statuti dell'Ordine, e avesse ricusato di ubbidire al gran maestro, o ai superiori nelle cose oneste: colui infine che non avesse voluto ascoltare le preghiere delle vedove e de' pupilli, oppure avesse ricusato dar sollievo, potenda, ai miseri; sia privato dell'Ordine come spergiuro.

Colui che avesse ucciso con animo deliberato un cavaliere, oltre le pene stabilite nelle leggi, sia discacciato irremisibilmente dall'Ordine.

E da ultimo, quel cavaliere il quale con ingiurie, benchè leggieri, avesse offeso un altro cavaliere, o con parole, oppure in iscritto avesse tolto al cavaliere medesimo la fama; o in qualunque modo lo avesse battuto, o avesse avuto ardire di sfidarlo a duello; sia punito ad arbitrio del gran maestro; che se ciò avesse fatto con altra persona non cavaliere, sia punito con le pene stabilite dalla legge a misura del delitto.

Il tutto però rispetto alle sopradette pene sia riposto in arbitrio del gran maestro, che potrà minorarle, ed anche condonarle, se così egli crederà essere spediente.

CAPITOLO XI.

Della maniera con cui si deve fare la privazione dell'abito.

Quelli che derivano da sangue illustre sogliono ricevere dalla stessa natura una certa nobiltà di animo, che gli stimola a' fatti lodevoli, e li fa avere in orrore i fatti indegni, e considerando gli esempi, ed i fatti illustri de' loro maggiori sono stimolati ad imitarli, e a non allontanarsi dalla virtù degli avi, acciocchè non sembri di far eglino il solo fondamento della fama altrui: e siccome i semi e gli stimoli della gloria ritrovansi presso gli uomini nobili, così speriamo che non saranno per mancare que' cavalieri, che sono stati ammessi in questo nobilissimo Ordine, tanto che appena possiamo persuaderci che alcun di loro possa esser capace di abbandonare la virtù e le lodi di tanti insigni eroi, i quali àn sempre fiorito in quest' Ordine, e stimarli capaci di commettere tali orrorosi delitti che meritar possono la privazione dell'abito. Ma se accadesse (il che Iddio tenga lontano) che alcun de' cavaliere, col consiglio dell'Ordine ed approvazione del gran maestro dovesse privarsi dell'abito, in vigore di sentenza legittimamente promulgata, il cavaliere, che dovrà deporsi, si porti guardato nella camera del consiglio vestito col solenne pallio, ed ivi si fermi con le ginocchia a terra avanti a tutti i consiglieri. Allora il presidente del consiglio, e quel cavaliere che sarà dal gran maestro deputato, a lui rivolto dica:

Quoniam egregiam spem, quam de tua virtute concepimus, dum te ad equestrem dignitatem extulimus, turpiter decepisti, et admissis criminibus, te honorifico crucis signo, ac habitu militiae no-

strae indignum ostendisti, propterea statutis nostris, ac sententiae in te latae inhaerentes, habitu nostri Ordinis te privamus, a nostrorum equitum consortio detrudimus, ac ut putridum, et recisum membrum abiicimus in caeterorum exemplum, bonorum solamen, ac improborum terrorem.

Poscia ordinerà allo scudiere, che dal condannato cavaliere tolga l' abito, ed in quell' atto lo scudiere dirà:

Honoris a te hanc vestem aufero, sub tua laudabiliter non vixisti.

Le quali cose terminate, il reo si riponga nelle carceri, a fine di soggiacere a quelle pene, che dovranno eseguirsi dopo la privazione dell' abito.

Se il reo fosse assente, dopo essere stata promulgata contro di lui la sentenza contumaciale, si ponga in di lui vece una sua figura vestita con lo stesso pallio, e nella camera del consiglio si faccia la stessa funzione, come se ivi fosse presente il reo istesso.

CAPITOLO XII.

Della maniera con cui si deve fare la restituzione dell' abito.

Siccome la giustizia richiede che contro quelli i quali gravemente peccano, debbano eseguirsi le pene, e molto più contro quelli che tralasciar non vogliono la mala consuetudine di peccare; così anche certamente la clemenza persuade, che coloro i quali dopo essere stati puniti, si correggono ed emendano, domandando umile perdono del fallo commesso, debbasi alle volte usare la benignità. Perciochè ordiniamo che ogni qual volta il cavaliere giustamente privato dell' abito, avrà purgato le colpe della sua precedente vita, e sarà ritornato a ben vivere, in caso che bramasse la restituzione dell' abito, debba farne umile supplica al consiglio della religione, il quale dopo di aver maturamente esaminato l' affare, risolverà se debba farsi tale restituzione, e nel caso che per giuste cause credesse di doversi acconsentire a tale richiesta; il consiglio proporrà al gran maestro il suo parere, e se lo stesso gran maestro darà il suo consenso, si verrà alla restituzione dell' abito nella seguente maniera.

Radunato il consiglio nella camera maggiore, ivi s' introduca il cavaliere da reintegrarsi all' abito, ricoperto con veste negra, portando in mano una candela di cera accesa ed al collo una fune, facendo una figura di vero penitente, e poi inginocchiatosi, con umili parole domanderà il perdono de' suoi peccati e la restituzione dell' abito; promettendo ancora che in avvenire vivrà in maniera conveniente ed uniforme ai precetti della cattolica religione, non meno che agli statuti dell' Ordine.

E dopo ciò il capo del consiglio, o altro cavaliere dal gran maestro deputato, gli risponderà:

« Quantunque abbiamo conosciuto che voi meritamente siate stato privato dell' abito del nostro Ordine a motivo de' commessi
» mancamenti; pur tuttavia Noi mossi dalle vostre preghiere, e
» confidati nelle promesse fatteci, che in avvenire avreste one-
» stamente e lodevolmente vissuto, vi concediamo pertanto un

» benigno perdono de' mancamenti commessi, restituendovi anche
» l'abito dell'ordine, e nuovamente vi riceviamo nella unione dei
» nostri cavalieri. Procurate dunque fratello carissimo con la mag-
» gior diligenza di vivere in avvenire, come avete promesso, one-
» stamente e lodevolmente, affinchè (il che Dio tenga lontano)
» non abbiate di nuovo ad incorrere e sperimentare la severità
» della giustizia; e sappiate che oggi vi abbiamo fatto un benefi-
» cio finora a pochi conceduto, e preghiamo il Signore Iddio che
» sia di profitto alla salute dell'anima e del corpo vostro ».

Ciò detto il cavaliere rigetti da se la veste lugubre, ed il capo del consiglio, o chi farà le di lui veci lo vesta col solenne pallio dell'Ordine, e gli leghi al colto il cordone di seta, dicendo:

Accipe iterum jugum Domini leve, et salutare et cum eo indue novum hominem cum actibus tuis.

Di poi rivolgendosi a' cavalieri ivi presenti, dica:

Vobis (fratres dilectissimi) N. N. Crucis honori restitutum, restituo, eum sic excipite, ut evangelicus Pater excepit filium, qui de recta semita per aliquos colles erraverat, cum vestris monitis regite, ut dignus posthac Dei, et Sacrae hujus Religionis Miles evadat.

Finalmente il cavaliere reintegrato all'abito, dovrà fare il rendimento di grazie ai cavalieri ivi presenti, ed anderà a sedere al suo luogo, ed intanto i cantori diranno l'inno *Te Deum laudamus ec.*

Se alcuno tralasciando questa forma, sarà reintegrato all'onore della croce, dichiariamo che una tale reintegrazione sia nulla e come se mai fatta fosse. Nondimeno solamente al gran maestro sia lecito di benignamente dispensare a detta forma, e restituir l'abito senz'alcuna solennità, ogni qual volta stimerà così arbitrare.

Dichiariamo finalmente e stabiliamo, che con la restituzione dell'abito non s'inienda restituito il privilegio dell'anzianità; tantochè un tal cavaliere dovrà misurare il tempo della sua anzianità dal giorno in cui fu reintegrato, e non già dal giorno in cui fu ammesso nell'Ordine.

CAPITOLO XIII.

De' sacerdoti.

I sacerdoti quantunque sieno senz'armi, pur tuttavia costituiscono una grande forza e robustezza della milizia. E quel valore, che dimostrano in campo i guerrieri lo favoriscono i sacerdoti orando nel tempio; e più delle volte à giovato a debellare gl'inimici del nome cristiano l'orazione de' sacerdoti, piucchè il valore de' soldati. Sarà dunque l'officio de' sacerdoti di continuamente porger voti al Dio degli eserciti, acciò i nemici siano dissipati coi dardi della croce, col favore de' quali i nostri cavalieri avranno la vittoria

Non ricerchiamo però da' sacerdoti la pruove della nobiltà antica, poichè la stessa dignità sacerdotale supplisce le veci di ogni nobiltà, il che con illustre e memorando esempio dimostrò l'Im-

peratore Costantino, il quale nel concilio Niceno ripugnò di prendere esame de' delitti che si attribuivano ai vescovi, anzi dippiù i memoriali, che sopra a ciò gli furono esibiti, ordinò che fossero gettati nel fuoco, senza leggerli, dicendo ai vescovi: *Deus vos constituit sacerdotes, et potestatem dedit vobis quoque judicandi, et ideo nos a vobis recte judicamur. Vos autem non potestis ab hominibus judicari.* Apprendino quindi i nostri cavalieri, quanto sia sublime la dignità sacerdotale, e quanto debbano onorarsi i sacerdoti.

Il rito di promuovere questi debba essere quello stesso che si è detto rispetto a' cavalieri, eccettuato però quello che riguarda le armi e le parole coerenti alle armi medesime, le quali si pronunziano nell' atto che si arma il cavaliere. Due soli voti facciano i sacerdoti, l' obbedienza, cioè, e la carità verso Iddio e verso il prossimo, giacchè il voto che riguarda la castità trovasi già fatto da' medesimi nel tempo in cui furon loro conferiti i sacri Ordini.

Stabiliamo tre classi di sacerdoti. Altri saranno sacerdoti nobili, cioè, quelli che avranno legittimamente provata la nobiltà. Altri saranno sacerdoti ammessi all' Ordine per grazia. Altri finalmente saranno cappellani di coro, tra quali si potranno noverare del pari i diaconi, suddiaconi e chierici. E questi tutti dovranno perfettamente osservare gli statuti dell' Ordine, eccetto solamente quelle parti degli statuti medesimi che ripugnassero col di loro stato sacerdotale.

Proibiamo che nell'ordine de' sacerdoti siano ricevuti i claustrali, seppure non vi fosse a loro favore qualche dispensa apostolica che li rendesse capaci di essere ammessi agli ordini militari, con che però tale dispensa debba prima esibirsi ed esaminarsi nel consiglio dell' Ordine.

Questi religiosi claustrali però, tuttochè dispensati, non siano ammessi nel nostro Ordine, se pria non avranno fondato una commenda o cappellania, dotandola de' loro proprii beni liberi, la quale sia di rendita di cento ducati annui almeno, la qual commenda o cappellania debba accettarsi con tal legge, che dopo la morte del detto commendatore o cappellano si devolva alla nostra religione.

Il carico de' sacerdoti, e chierici debba esser principalmente il custodire la pulizia e splendore non meno delle chiese del nostro Ordine, che di tutte le sacre suppellettili; e parimenti dovranno colla decente pietà e divozione adempiere alle divine laudi; nella maniera che più diffusamente si dirà nel seguente capitolo.

Questa religione però del nostro Ordine non dovrà dare alcun impedimento a' sacerdoti e chierici di qualunque specie siano, di poter ottenere qualunque benoficio, o pensione ecclesiastica, anche senza dispensa apostolica.

CAPITOLO XIV.

Delle chiese e collegi, e di coloro che vi presiedono.

Tutti quelli che sono stati ricevuti in quest' Ordine è necessario che si dimostrino veri soldati di Cristo, non solo nel corpo esteriore, ma anche nell' interno del cuore, portandosi con quella pietà d' animo ed innocenza di costumi, da' quali apparisca avanzare le altre persone non solo nell' onore e decoro, ma anche nella religione ed in tutte le altre cristiane virtù; e specialmente devono portarsi con somma divozione e riverenza nelle chiese, le quali sono la casa di Dio destinata a celebrare i sacrosanti misteri; e quelli che saranno destinati al servizio delle chiese del nostro Ordine dovranno diligentemente attendere non solo al decoro e culto delle medesime, ma anche alla celebrazione de' divini officii, e nell' amministrazione delle altre cose sacre, tantochè possino chiamarsi giustamente dispensatori de' divini misteri.

E poichè è necessario costituire nella chiesa del nostro Ordine un rettore del collegio, il quale dal gran maestro, o da' suoi successori dovrà eleggersi, vogliamo che questi sia chiamato col nome di gran priore di tutte le chiese della sacra nostra religione, ed il medesimo vogliamo che sia decorato della gran croce di S. Giorgio, e con tutte quelle preeminenze, le quali sogliono godersi da' cinquanta cavalieri gran croci del medesimo nostro Ordine.

L' ufficio del medesimo gran priore dovrà essere, in primo luogo, di aver diligentissima cura acciò i cavalieri ed altri i quali nel collegio faranno il noviziato, apprendino i cristiani costumi e le virtù cavalleresche: avrà anche cura che i sacerdoti e chierici ascritti al servizio della chiesa adempiano ai loro pesi lodevolmente, che ogni giorno recitino le ore canoniche, e che con le loro opere siano di esempio illustre a tutti gli altri.

Tra le altre opere di pietà, abbia il gran priore a cuore, che ogni giorno si celebri la santa messa per la esaltazione della chiesa cattolica, per la concordia de' principi cristiani, e per lo felice aumento del nostro Ordine, come anche per la salute corporale e spirituale del sommo Pontefice e del gran maestro; e finalmente faccia celebrare più messe in ogni mese in suffragio delle anime non meno de' defunti cavalieri, che de' benefattori dell' Ordine.

Il medesimo gran priore dovrà fare le funzioni più solenni nella chiesa, ed assista all' atto in cui si dà l' abito a' nuovi cavalieri, ed anche all' atto della loro professione, e faccia le parti di prelato; qualora non siavi qualche vescovo o sacerdote a tal effetto deputato dal gran maestro.

In oltre presieda egli a tutte le altre chiese spettanti al medesimo Ordine in qualunque luogo elle siano, e possa visitare i loro particolari rettori, ogni volta che gli piaccrà, con decretare quello che stimerà conveniente pel culto e servigio divino.

In ogni provincia si destini una chiesa ed un collegio subito che potrà ciò effettuarsi, affine di far tuttochè si è detto rispetto alla chiesa principale dell' Ordine. E sino a tanto che non saranno fon-

date le chiese e i collegi, il consiglio provinciale deputerà in ogni provincia una chiesa, in cui si celebrino le sante messe e si esercitino le altre opere pie.

Nelle principali festività della nostra sacra religione, dovranno tutti i cavalieri che trovansi nella città intervenire nella chiesa dell' Ordine, ed in quelle con le vesti solenni assistere alla messa solenne ed ai primi e secondi vesperi.

Se qualche cavaliere in età senile bramasse ritirarsi nel collegio dell' Ordine, ed in quello a guisa di religioso claustrale menare una vita pia e tranquilla, debba cortesemente riceversi, con somministrargli quelle commodità che sono comuni agli altri che dimorano nel medesimo collegio.

CAPITOLO XV.

De' donanti.

I donanti son quelli i quali per effetto di loro pia liberalità donano al nostro Ordine i loro beni, liberi da ogni peso; perlochè meritano di essere insigniti della sacra croce. Non intendiamo obbligare costoro a fare le rigorose pruove de' dugento anni di rigorosa nobiltà.

Ma pur tuttavia si dovrà esaminare, se siano nati da onesti parenti e di lodevoli costumi, ed inoltre dovrà osservarsi, che non abbiano esercitata la mercatura, seppure non l' avessero esercitata in quelle città, nelle quali attendono alla mercatura (secondo il costume) anche i nobili.

E chiunque avrà stabilito di fare tali donazioni, debba in primo luogo fare la dimanda al consiglio dell' Ordine, con esprimere la qualità e quantità e rendite annue de' beni che intende donare, ed ottenuto che avrà il richiesto consenso, dovrà fare la stipula del pubblico strumento di donazione legittimamente con quel cavaliere che sarà dal medesimo collegio a tal effetto deputato; il qual cavaliere prenderà poi il possesso de' beni avanti al notaio che ne formerà l' atto pubblico, affinchè apparisca che tali beni siano passati nel dominio della religione.

Le quali cose seguite il gran maestro ordinerà che tal donante sia ascritto al sacro Ordine, e sia decorato della croce nelle forme solite. E dippiù con ispeciale diploma concederà allo stesso donante e suoi successori l' amministrazione e il frutto di tutti i beni *ut supra* donati, con condizione però che questi passar debbono in perpetuo a tutti i discendenti e legittimi successori maschi, e mancando i maschi passar debbono ancora ad una sola femmina, la quale sarà la più prossima all' ultimo defunto; e dopo la morte di costei l' usufrutto di tali beni si consolidi con la proprietà, e sia lecito al nostro Ordine di prenderne il possesso senz' alcuna autorità di giudice, dichiarando altresì che nel tempo in cui i detti discendenti, che possederanno tali beni, non possano in alcun modo venderli, alienarli, permutarli o ipotecarli, e ciò facendo, ogni contratto o disposizione sia nulla, e i beni così alienati, la religione possa ricuperarli dagl' illegittimi detentori, ed appropriarseli.

CAPITOLO XVI.

Delle commende e de' commendatori.

Nel nostro Ordine stabiliamo *tre specie di commende*, cioè, di *padronato*, di *giustizia* e di *grazia*, delle quali e de' loro commendatori distintamente parleremo.

La prima specie delle commende, cioè, di *padronato*, sia lecito a ciascuno fondarle, ed erigerle col consenso del gran maestro. Il fondatore a riguardo del merito di tale erezione, quantunque fosse privo della prerogativa di nobiltà, sia ricevuto dal sacro Ordine, e sia immune ed esente dal pagamento di passaggio, non meno che da qualunque altro peso della religione. Il figlio parimenti del fondatore goda le medesime immunità, e goda anche la commenda sua vita durante, senz' alcuna investitura. Qualora poi la commenda dovrà passare al di lui successore, dovrà questo domandarne la investitura dal gran maestro, e subito che gli sarà concessa, ne prenda il possesso, e frattanto se gli dia l' abito, o sia croce della religione.

Il fondatore delle commende dovrà nello strumento dell'erezione indicare e destinare le persone ed i gradi de' successori: tutti i chiamati, a riserva del figlio del fondatore, dovranno provare la nobiltà materna, la quale mancando, saranno esclusi dalla successione, ma provandola, non solo saranno ammessi col pagamento del passaggio al possesso della commenda, ma anche potranno essere promossi a tutti gli uffici e dignità della religione.

Il fondatore ed i suoi successori nel termine di un anno dal giorno che presero l' abito potranno fare la professione in mano del cavaliere che sarà specialmente deputato dal gran maestro. Se poi il successore non avrà compita la età di anni diciotto stabilita per la professione, potrà farlo subitochè sarà giunto a tale età. E tanto il fondatore come i di lui successori dovranno dimorare nel collegio della religione per un anno o due pria di fare la professione; ma ciò s' intenda a loro arbitrio, non volendo che siano forzati.

Le spese necessarie tanto per la vestizione dell' abito, quanto per la professione, il fondatore ed i suoi successori saran tenuti a somministrarle; e se i successori differissero più di sei mesi a domandare l' investitura ed a presentare i documenti necessarii debbano restar privi de' frutti della commenda, da accrescersi al tesoro della religione fino al tempo che non avranno a tutto ciò adempiuto.

Dichiariamo che quelli che posseggono la commenda di padronato possano essere anche capaci di altra commenda di giustizia o di grazia, purchè in essi concorrano i requisiti necessarii.

Se il successore della commenda di padronato non fosse giunto all' età di anni quindici, non debba ingerirsi nell' amministrazione della commenda; ma il gran maestro deputerà un cavaliere amministratore sino a tanto che il successore avrà compiuta la detta età di anni quindici.

Nel caso che i beni assegnati in dote alla commenda, i quali il fondatore giurò esser liberi, si scoprissero vincolati, o gravati

di censo, ipoteca, o fedecommesso, o pure si ritrovassero di rendita minore di quella asserita dal fondatore, sia costui ed i suoi successori in obbligo di supplire al difetto con altri beni liberi, in contrario la commenda resti soppressa, e quelli restino privi della croce.

Quantunque il fondatore o i suoi successori commettessero qualche grave delitto per cui meritassero la privazione della croce, non per tanto dovranno esser privi della commenda; che se poi la gravezza del delitto meritasse anche la privazione di questa, in tal caso la commenda dovrà passare al successore più prossimo, secondo la legge della fondazione.

Nel caso della estinzione della famiglia, a cui spetta il padronato della commenda; questa resti devoluta liberamente al sacro Ordine a disposizione del gran maestro, il quale potrà conferirla a suo piacere ad altro cavaliere di merito.

La seconda specie delle commende, cioè, di *giustizia*, sono quelle che liberalmente appartengono alla sacra religione, delle quali il gran maestro ne dispone a favore de' cavalieri meritevoli, e le commende che non eccedono l'annuo frutto di dugento ducati d'oro, si concedino ai semplici cavalieri, ma le altre che eccedano detta somma, siano riservate ai cavalieri gran croce.

Nella collazione di queste commende si deve principalmente aver riflesso all'anzianità, la quale si misuri dal giorno in cui il cavaliere fu ricevuto nel sacro Ordine; e quel cavaliere dovrà stimarsi più meritevole, il quale per lo spazio di tre anni avrà pugnato contro gl'infedeli; o pure a proprie spese per lo bene della religione sarà stato inviato per ambasciata presso qualche principe; che se due cavalieri avessero pari anzianità e merito, sia preferito quello che per altri riflessi sarà stimato più degno. A niuno sia lecito conseguire due commende se non dopo passato il triennio dal dì della professione; nel qual caso potrà ottenere una commenda di giustizia, e l'altra s lamente di grazia. Si proibisce però espressamente a tutti i cavalieri di procurare raccomandazioni, affin di conseguire le commende, poichè queste si devono conferire secondo il merito nella maniera di sopra spiegata.

Quel cavaliere che avrà ricuperato i beni della religione, i quali fussero stati usurpati, possa godere e possedere quei beni vita sua durante con titolo di commendatore; ma dopo la sua morte i medesimi beni ritornino alla religione a disposizione del gran maestro.

Le commende di *grazia* sono quelle che il gran maestro a suo arbitrio può conferire.

Si proibisce espressamente a tutti que' cavalieri, che possederanno commende o di *padronato* o di *giustizia* o di *grazia* di non alienare, permutare o ipotecare i beni della commenda, e se contravverranno, tutti i contratti si avranno come non fatti, privandosi eziandio gli stessi commendatori tanto della commenda che dell'abito.

Sia lecito al commendatore commutare la sua commenda in altra commenda vacante, con pagare però gli emolumenti e dritti che son soliti pagarsi al tesoro; purchè il medesimo commendatore abbia mantenuti anzi migliorati i beni della prima commenda.

Niun cavaliere possa esser promosso alle commende, offici, e dignità dell'Ordine, se quello si trovasse debitore del nostro Tesoro; ma bensì prima dovrà pagare interamente ciò che deve; e se ricusasse ostinatamente di pagare il suo debito, sia privato e dell'abito e della commenda, ed i questori procurino affittare i beni al maggior oblatore, acciocchè cogli affitti si paghi intieramente il debito, ma sia lecito al successore, a cui spetta la commenda impedire l'affitto de' beni, pagando il debito interamente.

Non solo i commendatori siano tenuti a conservare i beni della commenda e migliorarli ma ancora dovranno diligentemente procurare che le chiese ed altari della commende sieno conservati con isplendore e pulizia, come è conveniente, rispettando parimenti i sacerdoti a quelle chiese e cappelle deputati; e se qualche commendatore di giustizia o di grazia per negligenza o colpa avrà deteriorato i beni della commenda, sia ammonito dall'assemblea della provincia, e gli sia determinato un congruo tempo a rifare i danni, che se ricuserà di ciò fare, sia privato della commenda, e dippiù perda l'antichità, e il merito per lo spazio di dieci anni, ed il cavaliere che avrà data la notizia di tal mancanza ai superiori goda del titolo di quella commenda medesima.

Qualora il cavaliere privato della commenda, si ritrovasse in carcere per qualche delitto commesso, nè avesse come vivere; vogliamo che al medesimo siano somministrati gli onesti alimenti, co' frutti di quella commenda di cui fu privato.

Se morisse il commendatore di una commenda di giustizia, vogliamo che sia pubblicata la vacanza della commenda col mezzo di un editto, da affiggersi alla porta della chiesa del nostro Ordine, ed anzi ne siano avvisati particolarmente tutti i cavalieri della religione, acciocchè quelli che vorranno ottenerla, possano presentare al gran Maestro le loro suppliche, meriti e requisiti, ed intanto si differisca la collazione della commenda per lo spazio di sei mesi dal dì della vacanza, affinchè si dia il commodo ai pretensori di fare le loro suppliche al gran Maestro.

E finalmente sia riservato al gran Maestro l'autorità di dividere, commutare, accrescere e diminuire qualunque commenda di giustizia o di grazia, con libera facoltà d'imporre sopra a quelle pensioni o censi tanto perpetui, quanto da durare fino a un certo determinato tempo.

CAPITOLO XVII.

Degl' inquisitori delle province.

Perchè la negligenza degli uomini unita con la lunghezza del tempo, più delle volte rovescia quelle cose che furono bene stabilite; è necessario adunque provvedere alle corruttele ed abusi che giornalmente occorrono. Perlochè stabiliamo, che il gran Maestro ogni triennio deputi un cavaliere di buoni costumi e sperimentata prudenza, con l'impiego d'inquisitore collo facoltà opportune, il quale recando seco un notaio pubblico, o piuttosto qualche sacerdote o chierico del nostro Ordine, diligentemente visiti tutte le commende, di qualunque sorte siano, e le loro chiese.

E primieramente l'inquisitore con somma accuratezza riconoscerà, se le chiese sono ben servite da' sacerdoti e chierici a quelle deputati; e se questi con la dovuta pietà e religione celebrino i sacri misteri, e i divini uffici, e se questi siano di buoni costumi e se finalmente le fabbriche delle chiese e le sacre suppellettili siano nette, e nulla manchi al decoro e lustro delle medesime chiese, nelle quali ancora faccia dipingere in luogo decente le armi della nostra Religione.

Dovrà parimenti osservare i costumi di ogni commendatore, e se questi bene amministri la commenda e i beni della medesima.

Sia anche cura del medesimo inquisitore di scrivere diligentemente il titolo della commenda e della chiesa, il nome del commendatore, de' sacerdoti e de' chierici, i beni anche, le rendite, i pesi, le ragioni, i privilegi, le giurisdizioni, immunità e preminenze; e di tali descrizioni dovrà mandarne copia autentica al gran maestro o al supremo consiglio dentro del termine del mese dopo terminata la visita della provincia.

Dovrà anche esaminare la vita ed i costumi de' cavalieri delle province, e punire i loro delitti di poco momento. Però i delitti gravi dovrà riferirli al consiglio provinciale o al gran Maestro, ai quali appartiene giudicare quello che sarà giusto.

Terminata la visita, farà relazione dello stato della provincia, e di tutto ciò che avrà riconosciuto e determinato rapporterà al gran maestro, a cui deve render conto della sua commissione. Al medesimo gran Maestro apparterrà ordinare ciò che stimerà necessario per lo salutevole regolamento della provincia.

Le spese poi necessarie dovranno somministrarsi agl' inquisitori dall' erario della religione, a norma del ginsto e moderato sostentamento del medesimo inquisitore e de' suoi ministri.

CAPITOLO XVIII.

Delle assemblee.

In ogni cinque anni, ed anche forse più spesso, se cose piacerà al gran Maestro, si dovranno radunare le assemblee di cento cavalieri, cioè, di cinquanta capi delle province, e di altrettanti cavalieri compagni scelti da ognuno de' consigli provinciali. Sei mesi prima il gran Maestro dovrà intimare a tutti i capi delle province il giorno e il luogo in cui avrà stabilito di farsi l'assemblea. Dovranno esaminarsi in quelle assemblee con ogni maturità tutte quelle cose che appartengono al buono e salutevole governo non solo di tutto l'Ordine, ma eziandio al governo particolare di ogni provincia.

Sia lecito anche portarsi a dette assemblee quei cavalieri, siano gran croci, o siano di consiglio o di ogni altra specie, affin di fare qualche richiesta o lagnanza, oppure di proporre qualche affare per utile pubblico della Religione. Quel cavaliere il quale per giuste cause, da esaminarsi nel consiglio provinciale non potrà andare alle assemblee, possa essere sostituito da altro cavaliere. Ma quel cavaliere che non vorrà recarsi alle assemblee per suo capriccio, sia punito dal gran Maestro con pena pecuniaria a suo arbitrio.

Venuto che sarà il giorno dell' assemblea, il gran Maestro, e tutti i cavalieri congregati nella camera destinata, dovranno andare processionalmente alla chiesa dell' Ordine, vestiti col solenne pallio, ove interverranno alla messa dello Spirito Santo, la quale con la commemorazione della Beatissima Vergine e di S. Giorgio, si canterà solennemente dal priore della medesima chiesa o da altro prelato, e terminata che sarà la messa, il celebrante intuonerà l' inno: *Veni Creator Spiritus*: e poscia il gran Maestro ed i cavalieri ritorneranno al luogo onde partirono accompagnati dal Clero, che canterà il detto inno, e nel medesimo tempo si suoneranno le campane a festa, e giunto che sarà il clero al luogo destinato, il celebrante, terminato l' inno, reciterà i seguenti versetti ed orazioni.

℣. *Salvos fac servos tuos.*
℟. *Deus meus sperantes in te.*
℣. *Esto nobis Domine turris fortitudinis.*
℟. *A facie inimici.*
℣. *Emitte spiritum tuum et creabuntur.*
℟. *Et renovabis faciem terrae.*
℣. *Fiat misericordia tua Domine super nos.*
℟. *Quem admodum speravimus in te.*
℣. *Domine exaudi orationem meam.*
℟. *Et clamor meus ad te veniat.*
℣. *Dominus vobiscum.*
℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS.

Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna, protende super nos famulos tuos Spiritum gratiae salutaris, et ut opera nostra tibi placeant, multiplica super nos misericordiam tuam, et corda nostra caelesti tua benedictione sanctifica; Deus cui omne cor patet, et quem omnis voluntas loquitur, et nullum latet secretum purifica per illustrationem Sancti Spiritus cogitationes, et consilia nostra, ut te perfecte diligere, et digne laudare mereamur.

Mentibus nostris quaesumus Domine Spiritum Sanctum benignus infunde, quominus in nomine tuo collecti, sic in cunctis teneamus, cum moderatione pietatis justitiam, ut hic a te in nullo dissentiat voluntas nostra, sed semper rationabilia meditantes, quae tibi placita sunt, et dictis exequamur, et factis per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum.

℟. *Amen.*

Terminate le preghiere andranno i cavalieri a sedere ai loro luoghi nell' assemblea, ma i cappellani e tutti gli altri, ai quali non è lecito intervenire, si partiranno; dopo di che il gran maestro assiso in soglio riceverà benignamente l' ossequio e il bacio della mano da ognuno de' cavalieri, e poscia ordinerà al gran cancelliere dell' ordine che descriva tutti i cavaliere che si troveranno presenti, deputando intanto due commissarii, acciò questi considerino le scuse de' cavalieri assenti. Ciò compiuto, se avanzerà

tempo, si proporranno i negozii da trattarsi nell' assemblea; e mancando il tempo, si differirà al giorno susseguente.

Al solo gran maestro, ed al suo luogotenente sarà lecito proporre e riferire gli affari da risolversi nel senato; gli altri cavalieri se ne asterranno, se pure il gran maestro non darà loro l' opportuna licenza. Sopra tutte quelle cose, che saranno proposte si dovranno raccogliere i voti di tutti i cavalieri ad uno ad uno, osservando tra di loro il grado di precedenza, e la decisione si faccia con la maggioranza de' voti; però niun decreto del senato avrà forza se pria non sarà stato approvato dal gran maestro. Gli atti dell' assemblea dovranno fedelmente trascriversi dal gran cancelliere e con diligenza conservarsi nell' archivio della religione.

Terminate le assemblee con una o più sessioni, si chiamino i cappellani nella camera, i quali essendo entrati, il priore, o prelato intuonerà l' inno: *Te Deum laudamus:* il quale terminato, il medesimo priore o prelato reciterà le seguenti preghiere:

℣. *Benedicamus Patrem, et Filium, cum Sancto Spiritu.*
℟. *Laudemus et superexaltemus eum in saecula.*
℣. *Confiteamur Domino, quoniam bonus.*
℟. *Quoniam in saeculum misericordia ejus.*
℣. *Vivifica Domine misericordias tuas super eos.*
℟. *Et replebitur majestate tua omnis terra.*
℣. *Salvum fac populum tuum Domine.*
℟. *Et benedic haereditati tuae.*
℣. *Fiat pax in virtute tua.*
℟. *Et abundantia in turribus tuis.*
℣. *Domine exaudi orationem meam.*
℟. *Et clamor meus ad te veniat.*
℣. *Dominus vobiscum.*
℟. *Et cum Spiritu tuo.*

OREMUS.

Pro pace.

Omnipotens sempiterne Deus qui caelestia simul et terrena moderaris, da servis tuis illam quam mundus dare non potest pacem, ut corda nostra mandatis tui dedita et hostium sublata formidine tempora sint tua protectione tranquilla.

Pro summo Pontifice.

Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum N. quem pastorem ecclesiae tuae praeesse voluisti propitius respice. Da ei, quaesumus verbo et exemplo, quibus praeest proficere, ut ad vitam una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam.

Pro ecclesiasticis ordinibus.

Deus cujus spiritu totum ecclesiae corpus sanctificatur et regitur, exaudi nos, pro universis ecclesiasticis ordinibus humiliter supplicantes, ut gratiae tuae munere, ab omnibus tibi gradibus fideliter serviatur.

Pro Imperatore et principibus christianis.

Omnipotens sempiterne Deus, in cujus manu sunt omnium potestates, et omnium jura regnorum, respice ad romanum benignus imperium, et reges, et principes christianos in verae pacis, et concordiae unitate conjunge, ut gentes paganorum, quae in sua feritate confidunt; fidelium tuorum armis, et dexterae tuae potentia contenantur.

Pro magno magistro.

Protende Domine famulo tuo N. Supremo ordinis nostri magistro dexteram caelestis auxilii, ut tua protectione munitus, perpetuo sit justus, fortis, pius, providus, ac indefessus hujus sacri ordinis rector, infidelium expugnator, Justitiae cultor, meritorum, et demeritorum remunerator: Ecclesiae tuae sanctae, et catholicae fidei defensor ad decus, et laudem tui nominis gloriosi, et post diuturnam felicitatem in terris, aeterna beatitudine, te largiente perfruatur in caelis.

Pro fratribus, propinquis et benefactoribus.

Ineffabilem clementiam tuam Domine suppliciter deprecamur, ut nostrae religionis fratres, propinquos, et benefactores, a cunctis tuearis adversis, et intercedente beata, et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Georgeo, et omnibus Sanctis caelestia illis dona multiplices, ut tibi laudabiliter servientes; post mortalis vitae decursum, ad aeterna in caeli gaudia sublimari mereantur. Per Dominum nostrum, ec.

℟. *Amen.*

Di poi si faccia orazione per le anime de' defunti fratelli; parenti, e benefattori dell' Ordine, ed il prelato intoni l' antifona.

Si iniquitates observaveris Domine, Domine quis sustinebit:

PSALMO 129

De profundis clamavi ad te Domine, ec.
℣. *Requiem aeternam dona eis Domine.*
℟. *Et lux perpetua luceat eis.*
Ant. *Si iniquitates observaveris Domine.*
Pater noster ec.

℣. *Et ne nos inducas in tentatione.*
℟. *Sed libera nos a malo.*
℣. *In memoria aeterna erunt justi.*
℟. *Ab auditione mala non timebunt.*
℣. *A porta inferi.*
℟. *Erue Domine animas eorum.*
℣. *Domine exaudi orationem meam.*
℟. *Et clamor meus ad te veniat.*
℣. *Dominus vobiscum.*
℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS.

Fidelium Deus omnium conditor et redemptor animabus fratrum, propinquorum, et benefactorum nostri ordinis remissionem omnium tribue peccatorum, ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis supplicationibus consequantur, ac in caelesti patria cum Sanctis, et electis tuis sine fine laetentur. Per Christum ec.

℟. *Amen.*
℣. *Requiem aeternam dona eis Domine.*
℟. *Et lux perpetua luceat eis.*
℣. *Requiescant in pace.*
℟. *Amen.*

Lo stesso rito, per quanto si potrà, si osservi parimenti nelle assemblee delle province, le quali dovranno convocarsi dal presidente, e si facciano onninamente ogni anno, ed a quelle intervenghino tutti i cavalieri della provincia; a riserva di coloro, che saranno legittimamente impediti. In quelle assemblee si tratti diligentemente del governo della provincia e i più gravi stabilimenti si riferiscano al gran maestro, nè debbano questi aver luogo sino a tanto che non saranno stati dal gran maestro approvati.

Nella città però ove il gran maestro risiede, si faccia almeno in ogni mese l'adunanza, o sia consiglio, il quale dovrà comporsi da sei cavalieri, cioè: tre gran croci, e tre di giustizia i più scelti per dottrina, integrità di costumi e di pratica negli affari; a costoro si aggiungano altri tre cavalieri di rango, cioè, il capo del consiglio, il quale sarà decorato della dignità di presidente, il gran cancelliere, il quale avrà cura di scrivere gli atti del consiglio, e l'uditore della religione, che dovrà riferire le risoluzioni del consiglio al gran maestro, il quale avrà cura di deputarli a suo arbitrio.

Il medesimo consiglio della religione esaminerà i processi di nobiltà di coloro, che richiederanno di essere ammessi al sacro Ordine, come anche conoscerà e giudicherà qualunque causa civile o criminale de' cavalieri, e presiederà all' amministrazione del tesoro, o sia, erario della religione; così ancora esaminerà i negozi di tutto l'Ordine, e specialmente quelli che gli saranno commessi dal gran maestro. Tutte quelle cose che stabilirà il consiglio, sarà obbligato di riferirle al gran maestro, nè potrà pubbli-

care alcun decreto, nè darvi esecuzione, se pria non sarà stato confermato dal gran maestro.

Niuno sarà ricevuto nel consiglio della religione se prima non avrà prestato giuramento, *tacta cruce* alla presenza del gran maestro, o del di lui luogotenente nella maniera seguente.

Ego N. N. a serenissimo N. N. magno sacri Ordinis nostri magistro, benigne deputatus consiliarius, vel presidens, ec. ejusdem Ordinis promitto, spondeo, et juro me omni spe, metu praemio ac humana affectione post habitis munus hoc meum rite, ac recte administraturum. Quae in consilio religionis pertractata, aut stabilita fuerint, nemini pandam. Utilitates et incrementa religionis, quantum mihi licuerit, proveham ejusque damna pro viribus avertere conabor. Statuta et costitutiones nostras diligenter observabo, et curabo, ut etiam ab aliis, quantum fieri poterit observentur.

Ma nel principio del consiglio, dal presidente si reciterà div. - tamente inginocchiato la seguente orazione:

Adsumus Domine S. Spiritus, adsumus peccati quidem immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter congregati, veni ad nos, et esto nobiscum, et dignare illabi cordibus nostris. Doce nos, quid agamus, quo gradiamur et ostende, quid efficere debeamus, ut te auxiliante, tibi in omnibus placere valeamus. Esto solus suggestor, et effector judiciorum nostrorum, qui solus, cum Deo Patre, et ejus Filio nomen possides gloriosum. Non nos patiaris perturbatores esse justitiae, qui summe diliges aequitatem. Non in sinistrum nos ignorantia trahat, non favor infectat; non acceptio muneris, vel personae corrumpat, sed junge nos tibi efficaciter solius tuae gratiae dono, ut simus in te unum, et in nullo deviemus a vero quatenus in nomine tuo collecti, sic in cunctis teneamus, cum moderamine pietatis justitiam, ut hic a te in nullo dissentiat sententiae nostrae, et in futuro, pro bene gestis consequamur praemia sempiterna.

℟. *Amen.*

Terminato il consiglio, il presidente parimenti inginocchiato, dirà l' orazione seguente:

Agimus tibi gratias omnipotens Deus pro huniversis beneficiis tuis, qui vivis, et regnas in saecula saeculorum.

℟. *Amen.*

In tutte le adunanze ed anche nel consiglio della Religione, niente si risolva, se non col mezzo de' voti secreti, affinchè ciascuno abbia libertà di dire il suo parere, e si raccolgano i voti dal gran cancelliere nelle forme solite, e si contino i medesimi voti avanti al gran maestro, o in di lui assenza, avanti al presidente del consiglio; e lo stesso si osservi nelle adunanze provinciali, restando risoluto tutto ciò che sarà di sentimento della maggior parte, tanto che si attenda sempre la pluralità de' voti.

E finalmente quando si tratta la causa di qualche cavaliere, tanto egli, quanto i di lui congiunti, sino al secondo grado inclu-

sivamente ; non solo non debbano votare , ma partino dalla stanza del consiglio per tutto quel tempo che si esamina la causa. Quelli poi che ardiranno di palesare le cose segrete delle adunanze , o de' consigli , sieno privati della croce , seppure , il gran maestro , secondo le circostanze , non ne minorasse la pena.

CAPITOLO XIX.

Di varie dignità de' cavalieri e delle loro precedenze.

Il gran maestro è il capo e supremo rettore dell' Ordine. Egli stabilisce le leggi , le interpretra e le deroga ; conferisce le cariche , punisce i delitti e governa il tutto., non meno in tempo di pace , che di guerra , come si è detto altrove.

Il prefetto dell' Ordine occupa il luogo del gran maestro , ed à quell' autorità dal medesimo conferitagli.

L' inquisitor generale à il carico di promuovere e mantenere l' osservanza degli statuti.

Il primo consigliere del gran maestro è il primo che dopo l' istesso gran maestro , ragiona di quello cose che si trattano nell' assemblea.

Il gran cancelliere dell' Ordine nelle adunanze o siano assemblee solo siede avanti al gran maestro , è l' ultimo a dare il suo parero , scrive i decreti , le leggi e li rapporta nel libro, conserva inoltre le scritture , ed è il giudico degli altri cancellieri delle province.

. Il gran tesoriere dell' Ordine amministra il danaro e i beni che appartengono al tesoro , ossia erario della Religione.

Il maresciallo nelle spedizioni militari , ed il comandante degli eserciti terrestri e marittimi a suo arbitrio convoca i cavalieri a trattare degli affari di guerra, unisce l' esercito e lo visita , commette al contestabile o all' ammiraglio i medesimi uffici col consenso del gran maestro ; e sceglie a suo arbitrio il cavaliere che deve portare del labaro, ossia stendardo della Religione.

Il contestabile è il condottiero dell' esercito terrestre tanto della fanteria , quanto della cavalleria ; e l' ammiraglio comanda l' armata navale. Nel campo il contestabile precede all' ammiraglio , e nel mare l' ammiraglio precede al contestabile.

I marescialli , il contestabile , e gli ammiragli , essendo cavalieri del nostro Ordine , se interverranno nelle assemblee generali abbiano questi il luogo appresso il gran maestro.

Tutti i suddetti ufiiziali siano insigniti di gran croce, e gli uffizii loro siano perpetui , e sia in potestà di costoro , come ancho de' presidenti delle province crearo sei cavalieri serventi col consenso del gran maestro.

Il tribuno de' cavalieri accomodi le controversie in tempo di guerra.

Due questori amministrino i danari e paghino i soldi militari.

Cinque consoli dispongano le squadre , e preparino tutte le altre cose necessarie per la guerra.

Tutti i suddetti uffizii durino solamente per due anni.

Il cavaliere segretario legga nel consiglio le scritture e le lettere, e risponda a queste come gli sarà ordinato.

L'economo, che à la cura di determinare le spese non deve essere ammesso ne' consigli, se non quando è chiamato a dar conto delle cose commesse al suo ufficio. La sua autorità duri a piacere del gran maestro.

Il supremo consiglio di guerra si costituisce da' detti maresciallo, contestabile, ammiraglio, tribuno, due questori, cinque consoli, cavalier segretario, ed economo, a' quali però si potranno aggiungere altri cavalieri come parrà al maresciallo più opportuno.

Ai consigli provinciali presieda uno de' cavalieri gran croce, e questo sia provinciale perpetuo. Questi provinciali deputeranno, col parere del gran maestro, i consiglieri, cancellieri, archivisti, e gli altri ufiziali, amovibili ad ogni comando del gran maestro.

Niuno sia ammesso ad esercitar caricho nel sacro Ordine, se pria non avrà prestato il giuramento avanti al gran maestro, o al suo luogotenente, o avanti al presidente di provincia, se gli uffici son provinciali, di esercitare il suo ufficio rettamente e fedelmente.

Il giorno in cui si farà la funzione di dar l'abito ad un cavaliere gran croce sia giorno di festa e si facciano le giostre.

I cavalieri gran croci, che costituiscono il senato amplissimo del sacro Ordine, saran soggetti al solo gran maestro. Costoro a riserva del delitto di lesa maestà, non soggiacciano ad alcuna pena; ma essendo rei di morte, si condannino alla perpetua carcere.

Gli altri cavalieri, se per cagione de' delitti commessi, meritassero esser condannati (che sia lontano) alla morte, non dovranno esser consegnati al carnefice, se pria non saranno privati del grado e dell'abito.

CAPITOLO XX.

Quali cavalieri abbiano la precedenza agli altri.

I cavalieri gran croci abbiano in qualunque luogo la precedenza a tutti gli altri cavalieri. Tra i gran croci, i quali tengono cariche, si osservi l'ordine stabilito nel precedente capitolo. E rispetto a quelli circa a' quali niente trovasi determinato, si abbia riguardo al tempo della promozione, tanto che colui che prima sarà stato insignito della gran croce dovrà precedere, e se più cavalieri sullo stesso giorno avranno avuto tale onore; in tal caso dovrà precedere il maggiore di età.

Dopo il rango de' gran croci, i fondatori delle commende precedino ai donanti; i donanti precedono ai commendatori; i commendatori ai cavalieri che torranno uffici, i cavalieri che tengono uffici, precedino ai cavalieri di giustizia; questi precedino a quelli di grazia; i cavalieri di grazia agli scudieri, e gli scudieri a tutti i cavalieri servienti. Tutti costoro tra se abbiano la prelazione, avuto riguardo al tempo in cui fondarono la commenda, o in cui fecero la donazione, ottennero l'ufficio, o presero l'abito; ed in ugualianza di tempo si abbia riflesso alla maggiore età.

I cavalieri sacerdoti però siano preferiti ad ogni classe o rango; anche de' gran croci, per la riverenza dovuta alla dignità sacerdotale, ed a tutti i sacerdoti preceda il gran priore delle chiese della religione, ma tra di loro i medesimi sacerdoti osservino lo stesso ordine che si è stabilito tra i cavalieri laici.

I cavalieri del nostro ordine ne' luoghi soggetti al nostro dominio, dovranno precedere a tutti i cavalieri degli altri Ordini, ai nobili, ai dottori, non però ai pubblici magistrati, governatori, commissarii, ed altri ministri di tal genere ne' luoghi ove essi esercitano giurisdizione.

Quantunque la nostra religione sia la prima, che fu illustrata col Santissimo segno della croce, ed abbia l' origine dal cielo, e riconosca la sua fondazione dal grande e pio Imperadore Costantino; non di meno però si proibisce ai nostri cavalieri a far controversie sopra la nobiltà e preferenza di quest' Ordine, nè in parola nè in iscritto; sian però obbligati a difendere l' onore della religione se fossero provocati, ma con tutta moderazione.

CAPITOLO XXI.

De' beni spettanti alla religione.

Bramando Noi la conservazione de' beni che appartengono al sacro Ordine; espressamente proibiamo che i beni stabili di qualunque sorta possano darsi in fitto oltre il termine di tre anni senza la licenza del gran maestro. E que' cavalieri che affitteranno i beni dell' Ordine per più lungo tempo, siano puniti con pena pecuniaria ad arbitrio del consiglio, e gli affitti siano nulli o di niun valore.

Non sia però lecito affittarli neppure per un biennio a principi, baroni ed università; perchè essendo queste persone potenti, si può temere di qualche usurpazione; anzi si proibisce affittarli a persone che posseggono beni vicini, affin di non dare occasione di confondere i confini in pregiudizio del sacro Ordine.

Quei cavalieri che ardiranno alienare, permutare, ipotecare, o imporre censi od altri pesi sopra i beni della religione, senza il beneplacito apostolico, e senza il consenso del gran maestro, saranno privati non solo de' beni medesimi, ma anche dell' onore della croce, oltre la nullità di ogni contratto fatto sopra detti beni.

Se alcun cavaliero darà notizia al consiglio di tali contratti illecitamente fatti, gli sarà concesso l'uso e il frutto di tali beni vita sua durante.

Sia però lecito al consiglio della provincia per qualche legittima ed urgente causa (concorrendovi il beneplacito apostolico) imporre sopra i beni donati, o far imporre qualche censo, da durare per lo spazio di anni venticinque, quali terminati i beni medesimi ritornar debbano liberi, ed immuni da qualunque peso alla religione, nè sopra quelli possa imporsi alcun altro nuovo obbligo, se non dopo scorsi anni dieci dal giorno in cui furono resi liberi.

L' amministrazione de' beni vacanti, dal capo o preside della

provincia si commetta ai ricevitori dell'Ordine, seppure altramente non avrà disposto il gran maestro.

Gli amministratori di qualsiasi beni stabili, ed anche delle commende del sacro Ordine, dentro lo spazio di sei mesi dal giorno che avranno intrapresa l'amministrazione, facciano un diligente inventario per mano di pubblico notaio, sentiti tutti gl'interessati, ed esaminati i documenti necessarii. Però la copia autentica di tale inventario dentro il termine di altri tre mesi sia obbligato di trasmetterla al custode dell'archivio generale dell'Ordine, in cui si conservi con tutta diligenza e fedeltà.

CAPITOLO XXII.

Sia lecito a chiunque cavaliere del nostro Ordine di disporre in testamento de' loro beni, siano patrimoniali, oppure acquistati con loro propria industria, salvo però il dritto di spoglio, di cui appresso si avrà ragione. Ma se passassero all'altra vita senza far testamento, in tal caso i beni appartenghino a coloro, a'quali secondo gli statuti de' luoghi, o secondo il dritto comune si diferisce la successione.

Ma se il cavaliere testatore non possedesse altri beni, se non quelli che avesse acquistati co' frutti delle commende dell'Ordine, in tal caso non possa di quella disporre, se non se a favore dei suoi figli e discendenti maschi, i quali anche succeder possano *ab intestato*, ed in mancanza di tutti costoro, i medesimi beni liberamente appartengono al tesoro del sacro Ordine; eccettuati però i beni acquistati co' frutti delle commende di padronato, dei quali può il commendatore disporre liberamente.

Dovranno però ricordarsi tutt' i cavalieri professi, se faranno testamento, che devono lasciare almeno cento ducati d'oro al sacro Ordine. Che se nel testamento, nulla o minor somma lasciassero al sacro Ordine, o morissero senza testamento, dovrà ciò non ostante detrarsi dalla di loro eredità la detta quantità di cento ducati d'oro a beneficio del tesoro a norma di quanto promisero nel tempo di loro professione. Lo stesso si osservi riguardo ai commendatori, i quali però saranno obbligati di lasciare a beneficio del tesoro la sola somma di ducati cinquanta d'oro.

I cappellani però e gli scudieri saranno obbligati nella stessa maniera a beneficio del tesoro, ma per la sola somma di ducati venticinque d'oro; e rispetto agli altri servienti li lascia al di loro arbitrio di ricordarsi di legare qualche somma spontaneamente al tesoro.

CAPITOLO XXIII.

De' funerali.

Non essendovi in questa terra cosa alcuna che sia più certa che la morte, la quale con bilancia uguale riduce all'ultimo termine della vita non meno i poveri che i regii, si è pertanto stimato necessario di dare una regola da osservarsi ne' funerali tanto del gran maestro, quanto degli altri cavalieri.

Quando dunque accadesse per divina disposizione la morte del

gran maestro, il di lui cadavere si esponga nella cappella del suo palagio, vestito con tutti gli ornamenti proporzionati alla sua suprema dignità sopra alto e nobile catafalco ricoperto di velluto negro, colle armi gentilizie, e con molte croci d' oro del nostro Ordine.

Quando poi il cadavere si porterà a seppellire, tutti i cavalieri i quali dimorano in città, e tutti gli altre che potranno in quella comodamente portarsi con pallio lugubre adorno della croce della religione si recheranno nella chiesa principale dell' Ordine, e poi processionalmente andranno al palagio, inalzando lo stendardo della religione: andranno avanti i cavalieri, ed appresso a quelli seguiranno i sacerdoti e il clero recitando le orazioni per l' anima del defunto; e pervenuti che saranno alla cappella sei o più cavalieri i più degni porteranno il feretro col cadavere fuori della cappella fino alla detta principale chiesa dell' Ordine, e tutti gli altri cavalieri accompagneranno il funerale colle candele accese, accompagnandola anche l' uno e l' altro clero, e poi si depositerà in mezzo alla chiesa, ed i sacerdoti reciteranno il vespero solenne dell' officio de' defunti, coll' assistenza de' cavalieri, e quello terminato partiranno i cavalieri a loro arbitrio, ma i sacerdoti dell' Ordine rimaranno la notte facendo orazioni pel defunto.

La mattina seguente ad ora propria, i cavalieri vestiti col medesimo pallio lugubre ritorneranno alla chiesa, ove si farà un funerale solennissimo, assistendo ai divini uffizii ed alla messa cantata da qualche degno prelato, terminata la quale e fatto le assoluzioni intorno al feretro, con buon ordine se ne andranno tutti, ed il cadavere da ministri a tal ufficio deputati sarà sepolto.

Ne' sei giorni susseguenti innalzato un sublime e nobile catafalco si celebrerà ogni giorno la messa cantata, con lo intervento de' cavalieri, e nell' ottavo giorno si faranno le medesime funebri funzioni, che furon praticate presente il cadavere, col panegirico, o sia orazione funebre.

Nel detto ottavario i cavalieri faranno delle limosine ai poveri, e i sacerdoti dell' Ordine celebreranno la messa per l' anima del defunto.

Il presidente del consiglio della religione dovrà scrivere lettere circolari ai prefetti delle provincie, dandogli notizia della morte del gran maestro, ed incaricando loro a far quanto prima i funerali nella chiesa della provincia; con ingiungere ai sacerdoti di celebrare tre messe per suffragio dell' anima del gran maestro.

Quanto volte accadrà la morte di qualche cavaliere ne' luoghi soggetti ai nostri dominii dovrà farsi il funerale nella chiesa maggiore dell' Ordine, dentro il termine di un mese dal giorno della morte, al qual funerale saranno obbligati intervenire tutti i cavalieri che dimorano nella città della nostra residenza, e lo stesso si osservi nelle province, nelle quali il cavaliere del nostro Ordine passasse all' altra vita.

Ognuno de' sacerdoti al nostro Ordine ascritti, subito che avrà notizia della morte di un cavaliere, deve celebrare una messa per suffragio della di lui anima

Il funerale di ogni cavaliere defunto, quantunque debba essere adorno di quella onorilicenza che richiede la dignità dell' Ordine,

e il merito della persona, dovrà nondimeno tralasciarsi ogni pompa inutile o vana; ma bensì il cadavere conviene che sia seppellito col pallio, o sia manto solito e la croce della religione in quello affissa.

Finalmente ordiniamo, che dopo la festa di S. Giorgio, nel primo giorno che non sarà impedito, si canti l'ufficio e la messa solenne nella principal chiesa dell'Ordine, come anche nelle altre chiese delle province, pel suffragio delle anime de' gran maestri defunti, e nell' altro giorno susseguente, che parimenti non sia impedito, si celebri benanche l'ufficio e la messa cantata per tutti i cavalieri defunti, acciocchè il misericordioso Iddio si compiaccia dare ai medesimi la requie e la beatitudine tra i Santi e gli eletti suoi.

CAPITOLO XXIV.

Della vacanza delle commende e del mortorio.

Fino a tanto che il nuovo commendatore non avrà preso il possesso delle commende vacanti, siano queste di giustizia, o di grazia, o di padronato, i frutti e rendite delle medesime ordiniamo che debbano appartenere al tesoro della religione.

Ogni commendatore, a cui dal gran maestro sarà conferita una commenda di grazia o di giustizia, sia obbligato pagare al tesoro il *mortorio* e la *vacanza*. Per nome di *mortorio* s'intendano gl' interi frutti del primo anno da contarsi dal dì della morte del commendatore; e per nome di *vacanza* s'intendano i frutti del secondo susseguente anno; perlochè non sia lecito al nuovo commendatore erogare in suo proprio uso i frutti della commenda se non dopo di aver rilasciato a beneficio del tesoro della religione i frutti di un intero biennio.

Ma se la commenda restasse vacante per un biennio, ed anche oltre detto tempo, in tal caso non dovrà il novello commendatore rilasciar cosa alcuna al tesoro, poichè questo già nel detto tempo della vacanza avrà esatto i frutti de' due anni.

Per ovviare poi alle frodi, che potessero commettersi in pregiudizio del tesoro, si ordina e comanda che subito seguita la vacanza di una commenda di grazia o di giustizia, siano immediatamente obbligati i ricevitori a prenderne il possesso, ed amministrare i beni della medesima con introitar prima di ogni altra cosa i frutti a beneficio del tesoro.

Il commendatore però che ne avrà intanto ottenuta la investitura dal gran maestro, non potrà assumere l' amministrazione dei beni se pria non avrà concordata col tesoriere dell' Ordine, e rilasciata la quantità do' frutti del biennio che dovrà cedere in utile del tesoro medesimo.

I ricevitori subito che avranno preso possesso della commenda vacante, procureranno affittare i frutti de' beni al maggior oblatore, precedente l'affissione degli editti nelle solite forme, facendone relazione al consiglio per averne l' approvazione, se si trattasse di commenda situata ne' luoghi soggetti al nostro dominio; e l' istessa approvazione del capo della provincia debbasi riservare se la commenda sia situata in qualche provincia. Nè tali affitti

con detta solennità fatti potranno essere controversi dal nuovo commendatore, che anzi deve osservarli.

Similmente per evitar frodi, proibiamo ai ricevitori che non diano in fitto i beni delle commende ai suoi congiunti o affini sino al terzo grado inclusivamente; e neppure gli affittino a coloro che altrove siano esclusi da simili contratti. Nel caso poi che qualche cavaliere volesse prendere in fitto tali beni sia preferito in uguaglianza di offerta a coloro che non sono cavalieri.

Nel tempo in cui i ricevitori amministeranno i beni delle commende, non debbano in quelli farvi spese di miglioramenti se pure non ve ne fosse urgente necessità, da riferirsi al consiglio della religione, con esibirne attestato giurato da due cavalieri, e tutte le spese che saranno stato fatte per tali necessarie riparazioni dovranno essere reintegrate dal commendatore successore; poichè vogliamo che il tesoro della religione abbia gl'interi frutti del biennio senza alcuna diminuzione.

L'uno e l'altro peso, cioè *mortorio* e *vacanza*, vogliamo che si paghi al tesoro, qualora la commenda di giustizia o grazia sia vacata per la morte del commendatore, o per la traslazione del medesimo ad altra commenda migliore, o per ispontanea rinunzia, ma se la commenda vacasse per cagione di qualche delitto commesso dal commendatore, o per cagione di permuta; in tal caso si paghino al tesoro i frutti di un solo anno.

I successori delle commende di padronato siano liberi ed esenti dal peso, tanto di *mortorio* che di *vacanza*. Dovranno però pagare al tesoro la metà de' frutti del primo anno per titolo di passaggio, subito che avranno ottenuta l'investitura dal gran maestro, il qual pagamento se ricuseranno e trascureranno di fare, sia lecito al ricevitore prendere possesso do' beni della commenda, e ritenerla fino a tanto che non siasi percepito quel che devesi al tesoro; dal qual peso però siano eccettuati i figli del fondatore della commenda, come altrove si è detto.

CAPITOLO XXV.

Degli spogli de' cavalieri.

Sotto il nome di *spoglio*, vogliamo che si comprenda la croce dell'Ordine, gli abiti, e le armi che il defunto cavaliere aveva in tempo di sua morte. Vogliamo ancora che siano compresi i debitori della commenda, e similmente i mobili o gli animali che il defunto riteneva nella commenda, e ne' beni acquistati co' frutti della medesima.

E qualora sarà luogo allo spoglio, il cavaliere negli ultimi periodi di sua vita chiami i questori, ed in mancanza di questi chiami i ricevitori dell'Ordine, o almeno un cavaliere, affin di spiegare a quelli con sincerità tutt' i beni soggetti allo spoglio, e si faccia descrivere da un pubblico notaio per indennità del tesoro, e per evitare le frodi che dagli eredi o da altri possano commettersi.

Ma se l'infermo trapasserà senza avere a tutto ciò adempiuto; subito che il ricevitore avrà notizia della morte, chiamato il no-

taio, e se vi sarà bisogno, chiesto l'aiuto del tribunale ecclesiastico andrà in casa del defunto, e farà una esatta descrizione dei beni soggetti allo spoglio, facendo di poi stimare i beni da persone perite, e finalmente così descritti e stimati li depositerà presso persona fedele e benestante. Oltre ai beni ritrovati nella domestica abitazione, farà il simile di quei beni che il defunto possedeva in villa, o in altri luoghi fuori di città, e di tutto ne trasmetterà copia autentica al gran tesoriere dell'Ordine dentro il termine di un mese.

Se il cavaliere defunto possedeva una qualche commenda, lo stesso ricevitore dovrà fare la descrizione de' beni stabili della commenda, con riferire il loro stato, trasmettendo tale descrizione al gran maestro.

I mobili ritrovati nella commenda, si divideranno in due parti uguali, una di quelle dovrà rimanere per commodo del nuovo commendatore; o l'altra vada in beneficio del tesoro. Gli animali però e gl' istrumenti di campagna che son necessarii per la coltura de' beni, si conservino intieramente pel successore, ma se vi saranno cose non necessarie, vadino in beneficio parimenti del tesoro.

La croce, la collana, gli anelli, le gioie, e i vasi preziosi che si troveranno nelle commende si mandino al tesoro. Ma le suppellettili ecclesiastiche, le croci degli altari, e tutte le immagini sacre, che si troveranno nelle abitazioni o nelle chiese delle commende non si dovranno amovere, ma si conservino all'uso medesimo al quale erano distinato. E quelle simili cose che si rinverranno fuori delle commende, o ne' luoghi del nostro dominio, il gran tesoriere, e nelle province il presidente della provincia, a loro piacimento distribuiscano a beneficio di quelle chiese dell'Ordine che stimeranno averne maggior bisogno.

Le armi del defunto, siano atte a difesa, ad offesa, si collocheranno nell'armeria del principale collegio dell'Ordine con la iscrizione del nome del cavaliere a cui appartenevano, e con simetria a guisa di trofeo.

Nel caso che il ricevitore fosse assente dalla provincia in cui seguì la morte, e che per tanto non potesse con la necessaria prontezza assistere alla suddetta descrizione, in di lui vece si adempia a tutto ciò da altro cavaliere, o da qualche sacerdote del nostro Ordine che si troverà più pronto, e se questi usassero negligenza da derivarne danno al tesoro, siano tenuti a risarcire il danno medesimo, oltre della pena nella quale incorreranno del pagamento di ducati dugento di oro.

I danari che pagheranno i debitori delle commende, come pure i danari che si ricaveranno da' mobili che resteranno, oltre quelli che saranno rimessi al tesoro o alle chiese si rimettino similmente al tesoriere.

A questo spoglio siano soggetti tutti que' cavalieri che morranno senza figli o senza nipoti, e che parimenti non lasceranno fratelli o figli di fratelli, o altri chiamati nella fondazione delle commende; quelli però che avranno figliuoli, nipoti, o altri sopraccennati, non soggiacciano ad alcuno spoglio, a riserva della croce, degli abiti e delle armi.

Sia ancor lecito a quei cavalieri, i quali non avranno figli o nipoti, o altri successori come sopra lasciare in testamento qualche porzione di mobili e semoventi a qualche persona a suo arbitrio, qualora però ne abbia precedentemente ottenuta licenza dal gran maestro; in difetto della qual licenza ogni testamento, o altra disposiziono non potrà avere alcun effetto; tanto che il tutto cadrà sotto lo spoglio, come più sopra è detto.

I sacerdoti parimenti, ed i cavalieri servienti saranno soggetti allo spoglio, e i beni de' medesimi saranno aggiudicati alle chiese alle quali servono; ma ciò che non sarà stimato necessario per l'uso e l'ornamento delle chiese, potrà anche erogarsi in beneficio del tesoro.

Se il defunto cavaliero avrà lasciati debiti si paghino questi coi suoi beni patrimoniali, ed in difetto si pagheranno i creditori col prezzo de' mobili, ancorchè questi fossero soggetti allo spoglio. Ma se tra i creditori si noverasse il tesoro dell'Ordine, questo dovrà essere agli altri creditori preferito.

CAPITOLO XXVI.

Delle pubbliche esazioni.

Chiunque vorrà professare questo sacro Ordine, avanti che si ammetta all'abito, dovrà pagare al tesoro della religione cinquanta ducati d'oro a titolo di passaggio; perlocchè il commissario deputato dal gran maestro affin di armare il cavaliere, dovrà farsi mostrare il documento di essersi pagata la tal somma al tesoro pria di dar la croce al nuovo cavaliere; che se il medesimo commissario non avrà di ciò cura, ed intanto non fosse seguito il pagamento, sarà tenuto egli di proprio a pagare la detta somma al tesoro.

Ma però dichiariamo essere immuni, ed esenti dal pagamento di tale passaggio i donanti e i fondatori delle commende, o i loro figli, i sacerdoti e i cavalieri servienti, tanto coll'armi, quanto con l'ufficio. E similmente godino tale esenzione i successori delle commende di padronato; i quali in luogo di tal transito devono rilasciare la metà de' frutti dal primo anno della commenda a beneficio del tesoro, come sopra abbiamo stabilito.

Ma tutti gli altri dovranno pagare tale passaggio.

Inoltre tutti i cavalieri, ancorchè fossero donanti e fondatori delle commende, o i loro figli e successori, pria che siano ascritti all'Ordine paghino al tesoro tre ducati d'oro, da erogarsi nella spesa delle armi gentilizie di ciascun cavaliere, la quale arma dovrà collocarsi in un luogo cospicuo nella sala del principale collegio della Religione, a perpetua memoria, e per decoro della famiglia di ciascun cavaliero; ma da questo pagamento sarà esente quel cavaliere, la di cui arma di sua famiglia si troverà già collocata in detta sala.

Ciascun commendatore nella festa della esaltazione della Santa Croce a' 14 settembre dovrà pagare al tesoro il dritto di decima, cioè il dieci per cento dell'annue rendite della commenda che possiede; che se non farà detto pagamento, potrà essere sforzato; e

qualora la molta quantità di debito unita con la ostinatezza del debitore così richieda, sia lecito all' esattore di prendere possesso della commenda e darla in affitto fintanto che non sarà interamente pagato il debito.

E di più i commendatori che saranno debitori del tesoro per non aver pagato il dritto di decima, come anche i cavalieri che avranno ricusato pagare il passaggio, non gli sia lecito esercitare ufficii e dignità dell'Ordine, fino a che non avran pagato interamente il loro debito.

Sia incombenza de' questori esigere ne' stabiliti tempi il dritto di passaggio, la spesa dell'armi gentilizie e la decima, e siano tenuti portare i danari esatti al tesoro, e fare tutt' altro che si dirà nel seguente capitolo.

CAPITOLO XXVII.

Dell' ufficio de' ricevitori e de' questori.

I ricevitori e questori avranno la cura di esigere le ragioni ed emolumenti appartenenti in qualunque modo al tesoro, e niun altro ardisca ingerirsi di tali esazioni, sotto le pene ad arbitrio del gran maestro.

La particolare incombenza de' ricevitori sarà di dar parte subito al gran maestro della morte di qualunque cavaliere o commendatore, i di cui beni siano soggetti allo spoglio, rispetto al quale dovrà con diligenza adempiere tutto ciò che si è ordinato nel cap. XXV riguardo allo spoglio de' cavalieri.

E parimenti sarà tenuto esigere con diligenza i mortorii e vacanze da' commendatori di giustizia e di grazia, come anche il passaggio dovuto all' erario da' successori delle commende di padronato nella forma che si è prescritta nel cap. XXIV. E finalmente avranno la cura di difendere i beni o le ragioni dell' Ordine, e di vietare ogni usurpazione e danno.

L' ufficio de' questori consisterà principalmente col fare le pubbliche esazioni che appartengono al tesoro, ed oltre quelle esazioni riferite nel precedente cap. XXVI, esigeranno ancora le straordinarie imposizioni, ordinate per supplire alla necessità dell'Ordine.

Tutti i cavalieri siano obbligati di favorire e prestare aiuto ai ricevitori ed ai questori in quelle cose che appartengono al loro ufficio. Ma se per contrario alcuno ardirà di opporsi ingiustamente, ed impedire l' ufficio di coloro, dovrà essere escluso dalle dignità, commende ed ufficii, nè potrà ottenerle in avvenire.

Tutto ciò che i ricevitori e questori avranno esatto delle rendite e ragioni dovute all' erario dell' Ordine subito dovranno consegnarlo all' erario medesimo; ed in fine di ciascun anno esibiranno al tesoriere dell'Ordine i conti del dare ed avere; e se costerà essersi perduto qualche emolumento per loro colpa o negligenza, siano tenuti non solo a risarcire il danno fatto al tesoro, ma siano obbligati alla pena del doppio; e se la qualità del delitto lo richiedesse, dovranno esser puniti con altre maggiori pene, che determinerà il consiglio collaterale coll' intervento del gran maestro.

Quelli però che lodevolmente avranno esercitato il loro ufficio,

acquistino ragione a domandare le commende, come se avessero per lo spazio di tre anni guerreggiato contro gl' infedeli, oppure a proprie spese avessero esercitato l' ufficio di ambasciatori appresso i principi.

I ricevitori ed anche i questori possano le piccole spese che siano però necessarie, pagarle dai danari spettanti al tesoro; ma quando la somma passasse i dieci ducati di oro, siano tenuti domandarne ed ottenerne la licenza dal tesoriere, altrimenti siano tenuti a far la spesa a proprio danno.

Quantunque gli ufficii di ricevitore e questore siano soggetti, e dipendano dal gran tesoriere dell' Ordine, dovranno però eligersi dal gran maestro, il quale a suo arbitrio potrà anche rimuoverli. Ma pria che essi intraprendano un tale ufficio, dovranno dare negli atti della cancelleria magistrale una idonea sicurtà, da approvarsi dal tesoriero, promettendo di esercitare con fedeltà e diligenza tale ufficio.

E finalmente niuno sia ammesso ai suddetti ufficii se pria non avrà prestato in mano del tesoriere, o del luogotenente del gran maestro il solenne giuramento, *tacta cruce*, con la seguente formola di parole:

Ego N. N. a serenissimo N. N. magno sacri Ordinis nostri magistro benigne deputatus receptor, seu quaestor ejusdem Ordinis in provincia N., promitto spondeo, et juro me omni spe, metu, proemio, ac humana affectione, post habitis munus hoc meum rite, et recte, ac ea, qua decet sedulitate, et fide gesturum, et in fine cujuslibet anni, ac quotiescumque fuero requisitus, administrationis meae rationes redditurum, utilitates et incrementa religionis quantum mihi licuerit, proveham ejusque damna pro viribus avertere conabor. Statuta, et constitutiones nostras fideliter observabo, et curabo, ut etiam ab aliis, quantum fieri poterit, observentur.

CAPITOLO XXVIII.

Del tesoro e degli uffiziali del medesimo.

Volendo noi provvedere alla sicurezza e custodia di quei danari, mobili ed armi che, o col mezzo di pubbliche esazioni o per cagione degli spogli de' cavalieri si portano al tesoro dell' Ordine; stabiliamo, che nel consiglio magistrale si scelgano tre sicure ed idonee stanze, colle porte da chiudersi con doppia serratura e chiavi, in una delle quali stanze dovrà conservarsi il danaro, nell' altra i mobili, e nella terza le armi, la quale si chiamerà armeria.

Il gran tesoriere dell' Ordine avrà la cura, ed amministrazione del danaro; una delle chiavi di quella stanza, dove si conserverà il danaro la terrà presso di se il detto tesoriere, e parimenti terrà presso di se le due chiavi delle altre due stanze, nelle quali saranno collocati i mobili e le armi. Ma le altre tre chiavi dovranno stare in potere del conservator generale, tanto che egli senza il tesoriere, nè il tesoriere senza il conservatore mai potranno entrare nelle tre stanze.

Ma la maggior cura del tesoro dovrà essere appresso il teso-

riere tanto rispetto al danaro, quanto rispetto ai mobili ed alle arme; al qual tesoriere dovranno i ricevitori ed anche i questori essere soggetti ed ubbidire, consegnando al medesimo il danaro affin di custodirlo, come sopra, ed il medesimo consegnerà i mobili e le armi al conservatore ad oggetto di custodirlo nelle altre due stanze all' uopo destinate.

Sia ancora soggetto al gran tesoriere l' economo, il quale sarà da esso deputato, il di cui ufficio deve consistere in registrare in due distinti libri il danaro riposto nell erario, o il denaro del medesimo erario che si spenderà; i quali libri, uno avrà il titolo d' introito, e l' altro di esito, ed il medesimo economo terrà un altro libro dove distintamente descriverà un indice di tutti i mobili e delle armi, le quali il tesoriere avrà consegnato al conservatore generale.

Il gran tesoriere sarà tenuto ad esibire al consiglio della religione, le note del danaro o degli spogli che saranno a lui consegnati o trasmessi da' ricevitori e questori, e al detto consiglio apparterrà di esaminare e stabilire ciò che potrà occorrere, nè il tesoriere potrà saldar conti di dare e avere se pria non saranno approvati dal consiglio della religione, nè parimenti potrà il tesoriere pagar danaro ad alcuna persona senza speciale ordine del consiglio medesimo, il qual ordine dovrà essere sottoscritto dal presidente o dal gran maestro.

Il conservatore dovrà tenere registro di tutti i mobili ed armi, che saranno collocati nelle cennate stanze, nè potrà vendorli, o darc ad imprestito senza una particolare licenza in iscritto del gran maestro; e se facesse il contrario sarà gravamente punito ad arbitrio del gran maestro.

L' uno e l' altro ufficio di tesoriere e conservatore generale si conferirà sempre ai cavalieri di piena fede ed integrità di costumi. Ambedue dovranno elegersi ogni anno, o pure confermarsi dal gran maestro, e nel fine di ogni anno dovranno render conto della loro amministrazione al consiglio dell' Ordine.

Il tesoriere e il di lui economo, ed anche il conservatore generale non siano ammessi ad esercitare l' ufficio, se pria avanti il gran maestro, o avanti il suo luogotenente non avranno prestato il giuramento di fedelmente amministrare, secondo la formola che di sopra è prescritta in ordine ai ricevitori ed ai questori. Dippiù il tesoriere ed il conservatore esibiranno una idonea sicurtà da approvarsi dal consiglio della religione, colla quale sicurtà resti cautelato il tesoro, rispetto all' amministrazione tanto del danaro, quanto de' mobili e delle armi.

Ma se qualcuno avesse ardire di prendere il danaro o i mobili o le armi del tesoro, erogandolo in altri usi, contro il proprio giuramento sarà privato della croce, e dippiù sarà stimato perpetuamente infame, e soggetto ad altre pene corrispondenti al delitto.

CAPITOLO XXIX.

Della cancelleria ed archivi del gran maestro.

La cancelleria magistrale si dovrà erigere dentro il circuito pel principale collegio della religione, seppure non vi fosse altro luogo più comodo, e sia ornata de' necessarii cantarani ed armarii; alla direzione di quella presieda il gran cancelliere, a cui siano soggetti due pubblici notai di conosciuta bontà e fede, i quali saranno serventi dell' Ordine; e se non fossero stati a quello ascritti si potranno ascrivere.

Questi notai sostituti si deputino dal gran cancelliere con la intelligenza del gran maestro, e dipenderanno dall' arbitrio dello stesso cancelliere, ma prima che siano assunti all' ufficio, daranno il giuramento *tacta cruce* avanti il presidente del consiglio della religione, di esercitare fedelmente l' ufficio con la formola seguente.

Ego N. a Domino N. magno sacri Ordinis nostri cancellario deputatus notarius cancellariae magistralis ejusdem Ordinis, promitto, spondeo, et juro, me omni spe, metu, proemio, ac humana affectione, post habitis officium hoc meum, rite, recte, ac fideliter administraturum, ea quae sileri jussus fuero, nemini paudam utilitates, et incrementa religionis, quantum mihi licuerit, proveham, ejusque damna pro viribus avertere conabor, statuta, et constitutiones nostrar diligenter observabo, et curabo, ut etiam ab aliis, quantum fieri poterit, observentur.

I medesimi notai sieno obbligati a scrivere gli atti delle cause civili e criminali, le quali si tratteranno in consiglio della religione, come anche a scrivere le securtà, e giuramenti che si daranno dagli ufficiali dell'Ordine; e similmente il catalogo di tutte le commende, e commendatori, e di tutti gli uffiziali dell'Ordine; e finalmente di tutti i cavalieri che finora sono stati creati, e che in avvenire si crearanno.

Ma i decreti e le sentenze, o siano civili o siano criminali, le quali il consiglio della religione, col consenso del gran maestro pronuncierà, si pubblichino soltanto dal gran cancelliere, e di poi si descrivino in un particolar libro della cancelleria magistrale, ove si conserveranno ancora i processi de' cavalieri ammessi, e che si ammetteranno al sacro Ordine, non meno dagl' inventarii degli spogli, che si trasmetteranno dai ricevitori ed anche i rendimenti de' conti, che saranno esibiti non solo dagli stessi ricevitori, e da questori, ma ancora dal gran tesoriere dell' Ordine, dal conservatore generale, e da tutti gli altri amministratori.

Nella stessa cancelleria si conserveranno in un particolar libro tutti i diplomi, che si spediranno dal gran maestro, i quali riguarderanno o la creazione de' cavalieri, o la concessione delle commende, o finalmente la collazione degli ufficii dell'Ordine.

Per comodo dell' archivio magistrale, si scelga una stanza situata nel principal collegio della religione, adorna di scanzie e canterani, e la porta di quella sia chiusa con doppia serratura e doppia chiave, una delle quali sia custodita dal gran cancelliere, il quale sarà anche prefetto dell' archivio, e l' altra sia custodita

dal presidente del collegio, tanto che non possa entrare nell' archivio uno senza il consenso dell' altro.

Si conservino ancora in detto archivio gli atti delle assemblee generali, e delle provinciali; come anche del consiglio dell' Ordine; e parimenti gli atti della creazione e professione de' cavalieri; e finalmente i libri tutti, strumenti, scritture, lettere e memorie tutte che appartengono alla religione, donazioni fatte all' Ordine, privilegi del medesimo, e principalmente si conservino le erezioni, unione, e dismembrazioni delle commende, e le relazioni dello stato di qualsivoglia commenda, e delle chiese spettanti all' Ordine, e alle commende. E il medesimo cancelliere avrà cura di tenere un indice di tutte le scritture, libri e diplomi che si conserveranno nell' archivio, aggiungendo giornalmente in detto indice le nuove scritture che faranno in detto archivio collocate, servendosi anche dell' opera di uno de' notai della medesima cancelleria, e consegnerà le copie degl' istrumenti, ed altre scritture sistenti nella cancelleria, con licenza del gran maestro, alle persone che avranno interesse. Le scritture originali non si cavino fuori dalla cancelleria, senza speciale licenza del gran maestro sotto le pene ad arbitrio del medesimo.

CAPITOLO XXX.

Quali cose dovranno osservarsi nelle provincie.

Oltre di quello cose che finora abbiamo stabilito in ordine ai cavalieri dimoranti nelle provincie, passiamo ora ad altre cose, le quali crediamo che potranno contribuir molto alla buona amministrazione di ogni provincia, che restringeremo in questo capitolo.

Primieramente in ogni provincia dopo che sarà eretto il collegio, con la chiesa come ordinammo al cap. XIV stabiliamo che si scelgano due stanze del medesimo collegio, che più atte sembreranno, e siano destinate ad uso di cancelleria ed archivio, e si deputi un cavaliere, che all' una e all' altro presieda, lasciando nella facoltà di deputarlo al priore della provincia col parere del gran maestro, denominando pel cavaliero cancelliero ed archivista, a cui siano soggetti due notai, che dal medesimo si eleggeranno, e questi siano cavalieri dell' Ordine de' servienti; e tanto l' archivista cancelliere che i notai, avanti che esercitino il loro ufficio prestino giuramento di esercitarlo con tutta fedeltà e diligenza, osservando la medesima formola di parole, che di sopra abbiamo riferito, riguardo al gran cancelliere e suoi sostituti.

Tanto il cancelliere, quanto i suoi sostituti ubbidiscano non solo al capo o sia priore della provincia, ma anche al gran cancelliere, alla di cui giurisdizione saran soggetti. La principale incumbenza di costoro sia di trascrivere in un libro particolare, i diplomi, i decreti magistrali, come anche di registrare gli atti delle adunanze o siano assemblee provinciali, intervenire alla creazione, non meno che alla professione de' nuovi cavalieri, e descriverle in altro libro separato; con tenere anche un elenco o sia registro de' nomi, cognomi e patria de' cavalieri di quella provincia; e finalmente abbia la cura di dare il possesso delle commen-

de ed ufficii dell' Ordine, in esecuzione delle collazioni, che ne farà il gran maestro, con tenere di tutto registrati gli atti.

L' archivio della provincia sia custodito con doppia chiave, una delle quali dovrà conservarsi dall' accennato archivista, e l' altra dal priore del collegio. In detto archivio siano custoditi con cautela gli atti originali del consiglio, delle assemblee provinciali, i processi de' cavalieri fatti in tempo della loro ammissione e professione, l'erezione delle commende, gl'inventarii de'beni, gl'istrumenti, diplomi, danti, lettere ed ogni altra specie di scritture, e documenti spettanti all'Ordine, le quali cose non possano estraersi senza espressa licenza del preside della provincia. Non si neghino però le copie richieste da coloro che vi ànno interesse. Fino a tanto che non saranno erette le cancellerie e gli archivi provinciali ne' collegi, ogni capo di provincia col suo prudente riflesso destini un' altro luogo che gli sembrerà più conveniente per supplire al difetto dell' archivio e della cancelleria.

Il preside della provincia dovrà far estrarne copia autentica degli atti de' consigli e delle assemblee provinciali e trasmetterla al gran cancelliere, acciò restino detti atti approvati dal gran maestro, senza la quale approvazione stimar si dovranno di niun vigore, e poi così approvati, si ripongliino nell'archivio magistrale.

I processi e le pruove di nobiltà di coloro che brameranno essere promossi al cavallerate, si facciano avanti i commissarii deputati dal gran maestro, e le deposizioni de' testimonii si descrivino da uno de' notai della cancelleria provinciale, o da altro pubblico notaio, ad arbitrio de' commissarii.

Tali processi e pruove originali si costuiranno negli archivii di ognuna delle province, e le copie autentiche si trasmetteranno al consiglio della religione, acciò fattane relazione al gran maestro, se ne ottenga l' approvazione.

Il presidente della provincia riceva i memoriali di coloro che bramassero di essere ascritti alla religione, e faccia segreta ricerca de' costumi e della qualità della famiglia del supplicante, facendone poi relazione al gran maestro. Il processo però non si faccia senza la speciale delegazione dello stesso gran maestro, altrimenti sia di niun valore.

Tutti i cavalieri commendatori, questori, ricevitori, ed ogni altro ufficiale dell' Ordine sia obbligato di esibire i diplomi del gran maestro al presidente della provincia per avere la esecuzione, e se ciò ricusassero, o per lungo tempo negligentassero di fare, saran puniti ad arbitrio del gran maestro, anche con la sospensione dell' abito e della croce.

Ogni presidente di provincia, col parere del gran maestro, deputi un cavaliere promotor fiscale, a cui apparterrà vedere, e riconoscere i diplomi del gran maestro, per evitare ogni sospetto di falsità, nè prima di tale ricognizione dovranno i diplomi istessi eseguirsi.

Lo stesso promotor fiscale procuri l'aumento ed utilità dell'Ordine, e principalmente dovrà attendere ed osservare le commende, le chiese, i beni e le ragioni dell' Ordine, acciò non ne riceva alcun pregiudizio o danno; ed a tal fine sarà tenuto pria di assumere la carica di prestare il giuramento con la formola stes-

sa, che di sopra si è riferita, riguardo al cancelliere provinciale.

Dovrà anche il promotor fiscale, non meno che il ricevitore di ogni provincia avere sommamento a cuore che tutto ciò che in queste costituzioni trovasi stabilito, diligentemente si osservi da tutti i cavalieri; e se ritrovoranno qualche mancanza o inosservanza delle medesime, ne diano parte al presidente della provincia, il quale procurerà con tutta prudenza di correggère e far emendare ogni difetto, e nelle mancanze di molto rilievo ne dovrà dar parte al gran maestro.

Ed affinchè queste ordinazioni abbiano la costante e perpetua osservanza, nè per lunghezza di tempo incorrano nell' oblivione degli uomini; ordiniamo che ogni cavaliere ne conservi copia, e spesso la legga, acciò rimangano istruiti di quello che debbono fare, per non incorrere in errore; e dippiù che ogni archivio ne conservi copia.

CAPITOLO XXXI.

Delle cinquanta antiche prefetture dell'Ordine e delle provincie sostituite in luogo di esse.

Stando in fiore le cose di questo sacro e rinomatissimo Ordine, egli è certo di avere avute cinquanta prefetture, con altrettante insigni commende istituite per l' Europa, Asia ed Africa, coll' aiuto delle quali il supremo gran maestro era solito governare e tenere a dovere tutti i cavalieri. E queste prefetture erano divise in dieci gran priorati, in ventuno priorati, e ventuno baliagi, con tal ordine fra di loro che a ciascun gran priorato fosse sottoposto un determinato numero di priorati e di baliagi. De' quali tutti qui sotto si mette l'indice ricavato dagli antichi codici e memorie della religione.

1. *Il gran priorato di Misitra, anticamente disparta nella morea, a cui erano soggetti.*
2. Il priorato di Barlata, o Brailava di Barbaria presso i Vallacchi.
3. Il priorato di Sicione, o sia di Vasilica nella Morea.
4. Il priorato di Bonna o sia di Zibiti nell' Arabia felice.
5. Il baliagio di Zarata nella Mauritania.
6. *Il gran priorato di Bosnia a cui erano sottoposti.*
7. Il baliagio di Orrea nella Misia superiore.
8. Il baliagio di S. Giorgio presso al fiume Neter, vicino all' Eussino.
9. Il baliagio di Eracbea nella Macedonia, oggi Seronsa.
10. Il priorato di Anfipolt nella Macedonia, oggi Embali.
11. *Il gran priorato della Cappadocia, a cui eran sottoposti.*
12. Il baliagio di Cassandria nella Macedonia.
13. Il baliagio di Ascalonia o d' Ascalona nella Palestina.
14. Il baliagio di Tarso, ora Tarassa nella Cilicia.
15. Il baliagio d' Iconio nella Liconia, oggi Cogni.
16. *Il gran priorato di Antiochia nella Soria, a cui erano sottoposti.*
17. Il priorato di Damasco nella Soria.

18. Il baliagio di Armusia anticamente Ormuaz nella Caramanica.
19. Il baglivato di Salenuti o Salinuti nella Cilicia oggi Islenos.
20. Il baliagio di Sida nella Panfilia.
21. *Il gran priorato di Natolia oggi Anadole, a cui erano sottoposti.*
22. Il priorato di Mileto, oggi Melasso nella Caria.
23. Il priorato di Pergamo nella Misia Maggiore.
24. Il priorato di Sinope, ora Sinabe nella Galazia ossia Pastagonia.
25. Il baliagio di Terme nella Calazia, oggi Herma.
26. *Il gran priorato di Giulia Cesarea nella Mauritania a cui erano soggetti.*
27. Il priorato di Tingidio, o sia Tingio nella Mauritania, oggi Tanger.
28. Il baliagio di Smirna, ovvero Ismir nella Jonia.
29. Il priorato d'Efeso nella Jonia, oggi Tigena.
30. Il baliagio d'Ancira nella Calazia oggi Ancuri.
31. *Il gran priorato di Costantinopoli, a cui erano sottoposti.*
32. Il baliagio di Elide, o sia Eliopoli, oggi Balbek o Marbek presso al Monte Libano.
33. Il priorato d'Argo nella Morea.
34. Il priorato d'Eno o Enio nella Tracia.
35. *Il gran priorato di Gerusalemme, a cui erano sottopósti.*
36. Il baliagio di Icodosia nel Chersoneso, oggi Caffa.
37. Il priorato di Varna o sia Lemuno presso i Bulgari o sia nella Misia.
38. Il priorato di Nicopoli nell'Epiro, oggi la Prevese.
39. Il baliagio di Jegea, oggi Mucli presso gli Arcadi nella Morea.
40. *Il gran priorato di Calcide nell'Eubea, oggi negrosconte, a cui erano sottoposti.*
41. Il priorato di Corinto nella Morea.
42. Il priorato di Engadde nella Palestina.
43. Il priorato di Mitilene, oggi Metellino nell'isola di Lesbo.
44. Il baliagio di Bursa, o Prusia nella Bitinia, oggi Boruss.
45. *Il gran priorato di Napoli, volgarmente Tripoli di Barberia, a cui erano soggetti.*
46. Il priorato di Nicodemia nella Bitinia, oggi Comidia.
47. Il priorato d'Apollonia nella Macedonia, oggi Piergo.
48. Il baliagio di Perga, oggi Pirgi nella Panfilia.
49. Il priorato di Hierapoli in Siene; oggi Aleppo.
50. Il priorato di Calcidonia nella Bitinia.

Ma dopo che per divina disposizione le mentovate province e città furono sottoposte all'orribil gioco della schiavitù da' barbari le anzidette prefetture e commende furono allo intutto spente, e niun'altra notizia di quelle ove rimane fuorchè per memoria dell'antica gloria e potenza ne' monumenti dell'antico Ordine, come abbiam detto si conserva. Ma tuttavolta essendoci sommamente a cuore, e dovendoci essere, che tutti quelli e qualsivogliano dritti dello stesso sacro Ordine, quanto sia possibile onninamente interi ed inviolati si osservino; vogliamo decretiamo e comandiamo che

li predetti titoli delle 50 antiche prefetture, perpetuamente nel tempo avvenire sieno conferite ed assegnate a 50 cavalieri di collana principali della religione, ad arbitrio del supremo gran maestro, della stessa maniera, come se le predette prefetture tuttavia durassero e fossero in vigore. Quelli poi che degli stessi titoli saranno decorati, in tutti gli atti così pubblici, come privati, nei quali sogliono esprimersi i titoli onorifici delle persone, sian essi tenuti onninamente ad esprimere i loro competenti titoli.

Ma fintanto che le province e le città, nelle quali le antiche prefetture e commende furono istituite staranno sotto al dominio degl' infedeli, e fino a che non sieno sciolte dal di loro giogo; siccome ancora in quelle, che fin ora per divino beneficio ne sono state liberate; fino a tanto che la sacra religione avrà ricuperati in esse i primieri, suoi dritti, e beni ne' luogo delle città e province medesime; sostituiamo, subroghiamo, e comandiamo, che si tengano per subrogate, e sostituite quelle divisate città e province dell' Europa soggette ai principi cristiani nelle quali vogliamo e dichiariamo che ciascun prefetto titolato debba avere, godere e possedere tutte quelle onorevoli prerogative, privilegi, preminenze, ed autorità, che godevansi nelle antiche province e città, dove anticamente esistevano dette prefetture, e che altrove ancora godevano. Oltre a ciò decretiamo e dichiariamo, che dieci più insigni prefetti, i quali saranno decorati co' titoli di gran priori, debbano avere tutta la stessa superiorità ed autorità sopra i priori e baliati, da sottoporsi a ciascun di loro, la quale anticamente i gran priori esercitavano sopra gli antichi priori e balivi, e sopra i luoghi ad essi in qualunque maniera soggetti, di maniera che niuna innovazione affatto s' induca fra di loro, o s' intenda introdotta.

Privilegi concessi dai sommi Pontefici al real Ordine Costantiniano.

Papa Innocenzo XII nel 29 ottobre 1699 con sua bolla a favore del Serenissimo Duca di Parma concesse diverse grazie spirituali all'Ordine; e Papa Clemente XI in giugno 1718 nell'approvare la erezione della chiesa di S. Maria della Steccata come conventuale dell'Ordine, diede facoltà al gran maestro d'istituire cappelle, chiese commende, e di farne da altri fondare di padronato dell'istitutore incorporandole perpetuamente all'Ordine, senza mestieri del consenso di chi che sia, salvo il dritto al fondatore di presentare al gran maestro medesimo persone idonee per poterle concedere in tempo di vacanza. Esentò dalla giurisdizione diocesana tutti gl'individui dell'Ordine, anche quelli insigniti di carattero clericale, e costituiti negli Ordini sacri in qualunque luogo esistessero, sottoponendoli invece al gran maestro, al quale diede eziandio la facoltà di commettere al gran priore o ad altro ecclesiastico, le causo civili, criminali o miste degli ecclesiastici dell'Ordine istesso. Inoltre affinchè nella detta chiesa di S. Maria della Steccata eretta in conventuale e collegiale della detta milizia, il culto del Signore si fosse esercitato con più decoro e decenza, ed il gran priore potesse rifulgere delle debite insegne, concesse al detto gran priore ed ai suoi successori *pro tempore*, che nell'assenza del gran maestro possano portare la mozzetta di lana con la croce dell'Ordine sopra a somiglianza degli altri prelati inferiori: che quante volte poi il detto gran maestro ossia perpetuo amministratore si troverà nelle chiese dell'Ordineo fuori di esse, dentro o fuori la città di Parma ed in qualsivoglia luogo site, allora il gran priore, potrà portare liberamente soltanto un mantelletto consimile, colla croce dell'Ordine ed il rocchetto, innanzi a qualsivoglia persona, ancorchè fosse l'Ordinario del luogo, o un Cardinale, o Legato *a latere*, o Nunzio: che volendo celebrare messa privata nella chiesa collegiata di S. Maria della Steccata, o in qualsiasi altro dello stesso Ordine, debba prepararsi innanzi all'altare tra due cappellani con cotta, tenendo il canone e la bugia d'argento col lume, nè dovrà prendere i paramenti sacri dall'altare, ma da un'altra tavola in *cornu epistolae*, e senza tavolino come i Vescovi, senza croce al petto e stola al collo; e così preparato coll'assistenza di due cappellani, di un clerico, di un cubiculario che gli offra l'acqua per lavarsi le mani, e di un inserviente, potrà celebrare la detta messa, portando al dito un anello prezioso, e prendere il manipolo al versetto: *indulgentiam absolutionem;* ma non potrà, rivoltosi al popolo, dire: *pax vobis;* nè finita la messa intuonare: *sit nomen Domini;* nè impartire al popolo la triplice benedizione; potrà bensì, terminata la detta messa privata, vestire il rocchetto senza mantelletta tra gli stessi due cappellani con cotta, col canone e colla bugia di argento, e poscia fare il suo ringraziamento: che dovendo il gran priore celebrare la messa solenne dei morti potrà uscire dalla sacrestia colla cappa tra gli assistenti, e nel faldistorio situato innanzi all'altare indossare le sacre vesti: e che quante volte devo celebrare la messa solenne pontificale nelle stesse chieso potrà avere cinque assistenti, e servirsi della cattedra coverta di semplice stoffa di seta del colore proprio della festività, ma non già tessuta in oro, o ricamata,

purchè non siavi presente il gran maestro; potrà far uso della cappa magna, senza avere un inserviente che alzi la coda della cappa stessa; e potrà usare anche il baculo, la mitra, l'anello, e tutti gli altri abiti vescovili, e pontificali: la quale messa solenne pontificale il gran priore potrà celebrare nella mentovata chiesa della Steccata eretta in conventuale dell'Ordine nei giorni e nelle festività infrascritte, cioè, nella Pasqua di Risurrezione e di Pentecoste, *ed infra octavam* del SS. Corpo di Cristo, e nella feria quinta della settimana maggiore, come pure nel Natale, nell'Epifania, nell'Ascensione, nel dì dell'Annunziata, e dell'Assunzione della Vergine, di tutti i Santi e di S. Giorgio, ed infine nella prima cappella da tenersi dal gran maestro o perpetuo amministratore, in cui sarà congregata la milizia dell'Ordine istesso, facendo uso il cennato gran priore similmente della mitra, senza però impartire al popolo la triplice benedizione finita la solennità, non altrimenti che nella celebrazione delle messe private. Diede del pari facoltà al ripetuto gran priore, che con gli stessi abiti pontificali possa benedire non solo qualsiasi chiesa dell'Ordine, ancorchè costrutta di nuovo, e di riconciliare quelle pollute; ma di benedire eziandio tutte le suppellettili sacre ed i paramenti delle chiese medesime, eccetto però quelle che vengono adoperate per l'Olio santo o per l'unzione della Cresima.

Finalmente concesse in perpetuo ai cappellani decorati della detta croce di portare, oltre alle cose consuete, l'abito dello stesso militare Ordine, il rocchetto e la mozzetta col suo cappuccio violaceo, tanto dentro che fuori la cennata chiesa, non che fuori della città e diocesi di Parma, ed in qualsiasi luogo, nelle processioni, ne' funerali, ed in altri atti e funzioni ecclesiastiche pubbliche e private, nelle adunanze provinciali e generali dello stesso Ordine, anche in presenza dei Cardinali, Legati *a latere*, Nunzii, Arcivescovi, Vescovi e di qualsivoglia altri, in ogni tempo, ed in qualunque giorno dell'anno.

Con breve del 3 luglio 1729 il Sommo Pontefice Benedetto XIII diede al gran priore ed a' suoi successori *pro tempore* la facoltà di spedire lettere dimissoriali per ordinare clerici ed altri, purchè insigniti della croce dell'Ordine.

Traslazione della dignità di gran maestro dalla serenissima famiglia Farnese nella augustissima real famiglia Borbone.

Il serenissimo duca di Parma principe D. Francesco Farnese gran maestro dell'Ordine Costantiniano, mancato ai viventi il 20 gennaio 1731 con suo testamento istituì erede universale il ventre preguante della consorte D. Errichetta d'Este: in difetto di postumi chiamò la regina delle Spagne D. Elisabetta Farnese sua nipote a succedergli, consecutivamente i di lei figliuoli con le rispettive loro linee mascoline, cioè, il reale infante D. Carlo, che fu poi il cattolico monarca delle Spagne, ed in mancanza del medesimo o suoi eredi il reale infante D. Filippo gran priore di Castiglia; in difetto di costui e suoi eredi il reale infante D. Luigi; e mancando anche questi e gli eredi suoi, chiamò ordinatamente ogni altro figliuolo che nato fosse dalla prelodata D. Elisabetta.

Ma essendosi estinta la famiglia Farnese per la mancanza di postumi del serenissimo duca e principe D. Francesco, la Regina delle Spagne D. Elisabetta Farnese di lui nipote fece solenne cessione del ducato di Parma e del gran magistrato dell'Ordine Costantiniano all'invitto suo figlio il reale infante D. Carlo, il quale passato in seguito al dominio del reame delle Due Sicilie, quantunque avesse ceduto al reale infante D. Filippo suo fratello il ducato anzidetto ritenne per se la dignità di gran maestro dell'Ordine in parola; e chiamato poscia alla corona di Spagna, rinunciò il regno delle Due Sicilie unitamente alla dignità del gran magistrato al suo diletto figliuolo il reale infante D. Ferdinando augusto avo di sua Maestà il Re nostro signore.

Primo dispaccio del Re gran maestro col quale formò la deputazione de' cavalieri ricevitori in questo regno.

Palazzo 12 gennaio 1760.

« In vista de' frequenti concorrenti all' Ordine costantiniano, di cui è il Re gran maestro, à la M. S. giudicato conveniente di deputarsi in questa capitale un ricevitore dell'Ordine medesimo, che in unione di altri cavalieri di giustizia in egual carattere possa esaminare le prove che andranno esibendo que' soggetti, che aspirano in questo regno all' onore della croce Costantiniana. Quindi si è servita la M. S. di prescegliere, eleggere e nominare le signorie vostre illustrissime a tal impiego. »

« In questa qualità potranno, anche secondo gli statuti dell'Ordine ricevere le suppliche de' ricorrenti per l'ammissione all'Ordine, indagare e riconoscere riservatamente su i costumi de' medesimi ricorrenti o sulla qualità di loro famiglia, per quindi manifestare al gran maestro il loro desiderio, circostanze e meriti, onde poi con la delegazione della M. S. devenire all' esame delle prove esibende, e formazione del processo. Prevengo adunque di real ordine le signorie vostre illustrissime di tale scelta ed elezione per propria intelligenza e governo. »

« Quindi volendo S. M. nella sua qualità di gran maestro dell' Ordine Costantiniano recarne sopra di se le corrispondenti insegne; ne avverte le signorie vostre illustrissime, ondo si servano disporre l' appronto di un adequato disegno dell'Ordine medesimo, e passarlo nelle mani del principe di S. Nicandro maggiordomo maggiore della M. S. per l'uso occorrente. »

Nel dispaccio istesso la M. S. si degnò anche di comunicare ai novelli ricevitori un estratto di alcuni capitoli degli statuti dell'Ordine, affinchè servissero loro di regola nel ricevere le pruove ed i requisiti da quei soggetti che bramavano ricevere l' onore della croce.

Estratto dalle costituzioni dell' Ordine Costantiniano.

AL CAP. V.

Quali cose si ricerchino per ammettere i cavalieri all' Ordine.

Sia primieramente nato da legittimo matrimonio.

Sia ben formato di corpo e di membra, onde si riconosca atto ai travagli, ed ai disaggi militari e dalla dignità dell'aspetto e del portamento possa argomentarsi l'ottima indole dell'animo.

Sia sano di mente, e noto per la integrità de' costumi.

Sia di età superiore ai 16 anni.

Come ingenuo di animo, così debba essere sciolto da ogni obbligazione, e libero, e sufficientemente provvisto de'beni di fortuna.

Professi la religione cattolica romana ricevuta da' suoi genitori ed antenati.

Si rigetti chiunque abbia prestato voti in altra milizia o religione claustrale, se non venga dispensato dall' autorità pontificia.

Non si ammettino abitatori di picciole terre e castelli, seppure non fossero signori di esse, ed illustri per nobiltà di famiglia.

Si rigettino gli eretici, spergiuri, ladri, assassini, incendiarii, falsificatori di scritture o monete, omicidi, traditori, e rei di lesa Maestà, o che abbiano commessa qualunque altra sceleragine; ed in oltre qualunque fosse infamato per professione di arte e vile mestiere, o che faccia lucro incivile.

Chiunque poi vorrà essere ammesso all' Ordine de' cavalieri dovrà esibirne supplica, indicando il proprio nome, cognome e patria, come anche de'genitori, avi e proavi così materni, come paterni, e dippiù esibirà le armi delle rispettive famiglie.

Dovrà parimenti provare sì la propria che la nobiltà de' suoi antenati, indicando per legittima pruova almeno tre testimonii degni di fede, e maggiori d' ogni eccezione, le testimonianze dei quali dovranno scriversi e riceversi da un pubblico notaio alla presenza de' cavalieri deputati.

Ricevute che si saranno le deposizioni di tali testimoni, e sarà terminato tutto il processo, dovrà questo legalizzato dal notaio e sigillato da' cavalieri commissarii, rimettersi al gran maestro, o ai cavalieri gran croci consiglieri dell' Ordine ai quali spetta discutere gli atti e le pruove e deliberare se debba o no ammettersi l' istanza del ricorrente.

AL CAP. III.

Doversi però por mente alle varie classi de' cavalieri.

Il primo grado si è quello de' cavalieri torquati o sia gran croci, i quali distinti col titolo di senatori si reputano e sono i principi dell' Ordine.

Succede a questi la classe de' cavalieri detti di giustizia, ossia di provata nobiltà.

AL CAP. XV.

Quindi segue la classe de' donatori, i quali per istinto di loro liberalità fanno dono all' Ordine de' beni, per essere condecorati della croce ed a questi vengono dalle costituzioni dell' Ordine dispensate le pruove di nobiltà.

Altra ve n' à de' cavaliere sacerdoti, de' quali le costituzioni dell' Ordine neppure esigono documenti di nobiltà.

AL CAP. XIII.

Se però fossero in grado di esibire le pruove di nobiltà i sacerdoti, potranno essere ammessi agli officii che nella religione sono assegnati ai nobili, ed essere anche ammessi al grado senatorio.

Finalmente vi è la classe de' cavalieri di grazia, alla promozione de' quali mancando lo splendore del sangue degli antenati, dovrà supplire o la loro illustre virtù, o la grazia del gran maestro, per cui potranno conseguire qualunque dignità dell' Ordine, ed essere anche promossi al grado senatorio (1).

Dispaccio dal quale rilevasi la volontà del gran maestro, circa le pruove di nobiltà che si richieggono in un soggetto, che brama di essere ammesso all' onore di cavaliere di giustizia.

5 aprile 1760.

« Vistosi ciò che le signorie vostre illustrissime ànno esposto in data del 21 passato febbraio in proposito alla istanza promossa da N. N. per l' onore della croce Costantiniana di giustizia, e riconosciuta l' unione delle scritture esibite dal ricorrente per le pruove da permettersi in giustificazione della requisita nobiltà di sua famiglia. Mi occorre per ora replicare alle signorie vostre illustrissime, che gli attestati non provano per l' effetto, ma necessarii sono i documenti autentici di pubblici archivii per ciascuna delle famiglie onde si compongono, su' quattro quarti di nobiltà dichiarata, che negli Ordini de' cavalieri si richieggono per meritare la croce di giustizia, cioè dimostrandola convenevolmente nella persona del padre del ricorrente ed in quella dell' avo ed ava paterni, e similmente nella persona della madre dello stesso ricorrente, ed in quella dell' avo ed ava materni.

Procedendosi con questa regolarità e formalità, siccome viene a mettersi autenticamente in chiaro l' assunto, così si accerta il decoro e lustro dell' Ordine Costantiniano. »

---

(1) La commissione dei titoli di nobiltà fu istituita con real decreto del di 23 marzo 1833 (v. p. 103), ed è ora delegata allo esame delle pruove di nobiltà.

Dispaccio risguardante la differenza della insegna distintiva de' cavalieri Costantiniani.

20 agosto 1763.

Siccome nello stabilirsi dal gran maestro le convenienti differenze nella insegna distintiva del rispettabile rango de' cavalieri del suo real Ordine Costantiniano, non fu intenzione della Maestà Sua di alterare menomamente quanto su di ciò trovasi prescritto nelle costituzioni dell' Ordine, così a dilucidazione di quanto nel particolare veniva espresso, dopo di avere più intimamente osservati gli antichi e moderni statuti dell' Ordine, dichiara, vuole e comanda, che giusta lo spirito, tenore e prescrizione de' medesimi, de' quali è mente di Sua Maestà che si mantenga l' osservanza, la differenza nella insegna distintiva sia solamente tra la gran croce de' cavalieri torquati, e quella semplice de' cavalieri di giustizia e di grazia, donatarii e fondatori di commende. Poichè è giusto e convenevole di rimuovere ed allontanare ogni difformità nella esteriore comparsa tra i cavalieri, che tutti ugualmente formano il corpo dell' Ordine, riserbandone soltanto la distinzione ai cavaliere gran croci, che compongono il rango senatorio dell' Ordine medesimo.

La differenza dovrà poi consistere, che portando i cavalieri torquati pendente dalla gran croce la figura di S. Giorgio in atto di ferire il dragone, tutti gli altri cavalieri, sieno donatarii di commende, sieno di grazia o di giustizia, si asterranno da tal distintivo, e sieno nella foggia della croce fra loro tutti uniformi (1).

Istruzioni del 10 ottobre 1794 per li recipiendi in grado di cavalieri di giustizia proprietarii di commende del sacro reale e militare Ordine Costantiniano.

Volendo il Re gran maestro render sempreppiù cospicuo l' inclito suo reale e militar' Ordine Costantiniano coll' ammissione di nobili e cospicue famiglie, e badando nel tempo stesso provvidamente al decoroso mantenimento delle medesime, ha con nuova Sovrana legge segnata a' 4 del corrente mese di ottobre, in seguito di consulta umiliatale dalla magistrale real deputazione costantiniana, dichiarato per punto generale, che i nobili soggetti i quali vorranno fondare commende di giuspatronato debbano compilare rigorosamente il processo giusta il rito e le reali istituzioni per i cavalieri di giustizia, fondando con esso la nobiltà generosa per due quarti di duecento anni per ciascun di essi, compresovi sempre il quarto proprio de' pretendenti.

(1) L' attuale uniforme consiste in pantalone lungo di panno bianco, con strisce di oro ai lati, abito bleu chiaro tagliato alla francese, col collo e i paramani di panno bianco ricamati in oro, cappello appuntato con coccarda rossa e guarnizioni in oro, bottoni col monogramma dell'Ordine che è rappresentato similmente nella impugnatura dorata della spada guernita di fiocco di oro: i cavalieri gran croci portare la piuma bianca nel giro del cappello, gli altri nera; sproni di oro agli stivali.

Ed affinchè i proprietarî di tali commende, e i di loro discendenti e legittimi successori coi frutti delle rispettive di loro commende, e colle altre proprie rendite possano decorosamente mantenersi, avendo considerato nel tempo istesso la M. S. quanto sia cospicuo il segnalato onore di rendere ereditaria nelle famiglie la croce e l' abito dell' insigne real Ordine Costantiniano, nell' atto che si è degnata di dichiarar costoro cavalieri di giustizia, e proprietarî di commende, lasciando in di loro arbitrio in ogni futuro tempo di far la pruova degli altri due quarti, ha determinato, che le nuove commende da fondarsi si fissino all' annua rendita di ducati cinquecento per ciascuna, rimanendo per il dippiù nella di loro osservanza le leggi statutarie e reali stabilimenti che riguardano le medesime commende circa le successioni, prerogative e tutt' altro che si ritrova stabilito; per lo di cui effetto ha ordinato alla magistrale real deputazione Costantiniana che disponesse quanto ulteriormente convenga, la quale, inteso anche il Cavalier Fiscale D. Luigi Romano Colonna, ha conchiuso di pubblicarsi colle stampe le seguenti magistrali istruzioni, approvate dalla M. S., per norma de' mentovati cavalieri di giustizia proprietarî di commende.

I.

Si esibiranno dal pretendente con suo ricorso nella real deputazione Costantiniana le scritture comprovantino la nobiltà generosa del quarto proprio, e dell' altro quarto, che voglia fondare, le quali dopo essersi proposte dal cavaliere commessario generale e segretario D. Giambattista Littiero, ed esaminate dalla medesima, non incontrandovisi difficoltà, verranno passate al cavaliere fiscale, affinchè colla sua istanza dicesse l' occorrente, una colla restituzione delle scritture, ed in seguito verranno eletti i cavalieri commissarî, a' quali verranno passati il memoriale del pretendente colla commessa e colle scritture legali della discendenza, una cogli alberi delle due famiglie, che si sottopongono alle pruove.

Quali pruove esigono i sopradetti *due quarti di nobiltà generosa mai interrotta, non meno degli anni duecento per ciascheduno, consistenti o di piazza chiusa, o di città, che faccia perfetta separazione di ceto per concessione di principe* quoad nobilitatem, *o pure per requisito di feudi nobili, o finalmente per caratteristiche d' impieghi nobili nel politico, cioè da regio consigliere e presidente di camera togato in sopra, o nel militare da colonnello in sopra, o finalmente per cospicue altre dignità, che costituiscono nobiltà generosa trasmissiva.* Dovendosi in seguito provare da detti stipiti sino al pretendente la continuazione della nobiltà per altri nobili ufficî, ed anche colla contrazione di nobili matrimonî, restando affatto esclusi non solo quelli i quali non hanno le sopraddette circostanze, ma anche coloro che si fossero fatti abitatori di luoghi vassalli, e villaggi ignobili, con aver esercitato ufficî di essi, e non come forastieri abitatori; eccetto però se i suddetti abitatori se ne fossero usciti fin dall' anno 1693, tempo in cui fu promulgato il decreto della religione di Malta prescrivente, che quelli i quali d' allora in poi seguitavano la detta abitazione, non avessero potuto più pretendere l' ammissione in essa Religione. Restando parimente esclusi coloro che esercitano la negoziazione,

o che siasi esercitata da' loro maggiori infra i 200 rispettivi anni, come vien determinato nel capo V degli Statuti Costantiniani: *Quae, et qualia requiruntur ad equitem constituendum*; in modo che non avendo tali pruove, o non ritrovandosi genuine o manchevoli, perderanno il solito deposito o sia passaggio di ducati cento, che dovran fare nel medesimo tempo che avanzeranno simili petizioni.

II.

Debbono i cavalieri commessarii informarsi riservatamente da persone degne di fede, in modo che il pretendente nol sappia, se sia in opinione di esser nobile per gli anzidetti due lati, e se ciascuno di essi patisca eccezione di vassallaggio, o difetto nella nobiltà; nel qual caso si ammonisca con prudenza a desistere, e non volendo, i detti commessarii riferiscano l' occorrente ad essa real deputazione, per risolversi quel che convenga.

III.

Debbono i cavalieri commessarii in unione del cavaliere commessario generale leggere i libri delle rispettive nobiltà, e comprobare tutte le scritture presentate cogli originali parola a parola co' nomi degli ascendenti, ne' quali vi può essere abbaglio tra nomi e cognomi simili, notando l' epoca che vissero, per venire ad una chiarezza del tutto, con dover di ciascuna scrittura formar l' atto del seguito confronto; e ritrovando scritture contrarie al pretendente, porle nel processo, acciò siano le pruove ributtate, ed annullate, con perdita in tal caso del deposito, o sia il passaggio; senzachè possano tanto il cavalier commessario generale, che i commessarii delle pruove esigere di più per le di loro diete della tassa delle diete stabilite nella religione di Malta, così per il viaggio, che per il confronto delle scritture: quale dovendosi eseguire nella capitale, esigeranno il solo così detto munuscolo.

IV.

Debbano i cavalieri commessarii prendere esatto informo nelle rispettive città, se le armi gentilizie do' recipiendi (siccome vien determinato dagli Statuti) siano state per lo meno usate da cento anni in qua da' maggiori del pretendente delle rispettive due famiglie, con scritture, o con testimoni degni di fede, o che siano forestieri o paesani; e non provandosi la cennata centenaria nel modo suddetto, riferiranno il tutto alla real deputazione per prendersi gli espedienti opportuni.

V.

I cavalieri commessarii siano tenuti, dopo esaminate le scritture, confrontatele, e preso le denotate informazioni, tra il termine di un mese fare la loro relazione; elasso qual termine, e non adducendo giustificati motivi, la real deputazione farà altra commessa, affinchè i pretendenti non siano trapazzati: ed in tal caso restituiranno i suddetti cavalieri commessarii le diete esatte; nè sotto deboli pretesti si possano scusare, rinunciando alla commessa, sotto pena di pagare alla cassa dell' Ordine ducati venticinque, sempre e quando però non allegassero gravi motivi o di infermità, o di assenza dalla città per lungo tempo ec., e questo acciò accettino e riferiscano quello che la loro coscienza sap-

pia, essendo tenuti palesar tutto ciò che sapessero contro del pretendente.

VI.

I cavalieri commessarii debbono giurare l' un l' altro vicendevolmente avanti al cavaliere commessario generalo di bene e fedelmente eseguire la di loro commissione, ed i menzionati capi; ed indi fatta la loro relazione, rimettergli il processo colle carte numerate e firmate tutte, per passarsi all' assessore ad oggetto di esaminarne il punto legale, per poi procedersi avanti dalla real deputazione per il dippiù che occorre farsi.

VII.

Contemporaneamente debba il pretendente con altro suo ricorso esporre alla magistrale real deputazione, e dichiarare i beni su de' quali intende di fondar la commenda, giustificandone con pubblici, legali e validi documenti gli acquisti, i passaggi, o tutte le altre qualità che occorrono per la sicurezza e cautela, non che l' attuale di loro rendita, sì de' beni suddetti, che per quelli che riguardano l' evizione, quali si passeranno al cavaliere fiscale; che, dopo esaminatili, riferirà l' occorrente, per risolvere essa deputazione su l' ammissione ed accettazione di quelli per fondo della commenda; e quante volte rimanga accettata l' offerta commenda, se ne debba stipulare pubblico istromento di donazione dal notaio dell' Ordine, secondo le leggi statutarie o reali determinazioni, coll' intervento de' cavalieri commessario generale e fiscale per parte dell' inclito real Ordine Costantiniano a ciò specialmente deputati, i quali anche in nome del modesimo ne debbano prender il real possesso, di cui se ne debba stendere pubblico atto per mezzo di regio notaio, senza che lo stesso real Ordine debba soggiacere a spes' alcuna, dovendo andare a carico del pretendente; ben inteso che in caso d' impedimento di ciascuno di detti commessario generale, o del fiscale, per cui venisse a rinunciare a tale disimpegno, il tutto si esegua dall' altro; ed accadendo impedimento per amendue, si destinerà da essa real deputazione altro soggetto per l' effettuazioni suddette.

Finalmente si riserba essa real deputazione in ogni futuro tempo di disporre quant' altro ulteriormente convenga per l' esecuzione dell' enunciata magistral legge de' 4 del corrente ottobre.

Real dispaccio prescrivente che i cavalieri Costantiniani di giustizia anteriori al mese di aprile siano ascritti al registro della nobiltà, e quelli che hanno ottenuto, ovvero otterranno la croce di giustizia dopo della detta epoca si ammettano in termini di aggregazione, e col pagamento di ducati 4000.

29 novembre 1804.

ECCELLENZA

Essendo stato informato il Re di quanto ha V. E. proposto con sua rappresentanza de' 3 del passato mese di ottobre relativamente alla domanda avanzata dai cavalieri di giustizia del real Ordine Costantiniano di essere ascritti al registro della nobiltà, egualmente che si è praticato pei cavalieri di giustizia dell'Ordine Ge-

rosolimitano; si è la M. S. degnata di dichiarare, che cotesto supremo tribunale conservatore ascriva al registro della nobiltà i cavalieri di giustizia Costantiniani anteriori al mese di aprile 1800: e che per riguardo a quei cavalieri, che hanno ottenuto ovvero otterranno la croce di giustizia posteriormente alla detta epoca, sieno i medesimi ammessi in termini di aggregazione, e col pagamento di duc. 4000.

Decreto concernente l' organizzazione della novella deputazione dell' Ordine Costantiniano, ed il modo come gli affari vi si debbano trattare e discutere.

8 ottobre 1821.

Art. 1. L' attuale real deputazione dell' Ordine Costantiniano, con tutti gl' impiegati alla medesima annessi, rimane abolita.

Art. 2. In di lei vece sarà creata una novella deputazione, che riterrà lo stesso titolo, e che avrà il carico della parte disciplinare ed amministrativa dell' Ordine.

Art. 3. Questa novella deputazione sarà composta da un presidente e da quattro deputati.

Art. 4. Il presidente sarà un gran croce dell' Ordine: due dei deputati lo saranno ugualmente; il terzo verrà preso dalla classe de' cavalieri di giustizia; ed il quarto da quella de' cavalieri di grazia.

Art. 5. La deputazione avrà inoltre un fiscale, che verrà da Noi scelto dalla classe de' cavalieri di grazia, o di giustizia, ed un segretario, le cui funzioni verranno esercitate da uno degli ultimi due deputati in ordine di nomina.

Art. 6. Gl' individui che comporranno la deputazione: ed il fiscale saranno amovibili a nostro Sovrano arbitrio.

Art. 7. Alla immediazione della deputazione vi sarà un archivario, che sosterrà cumulativamente le funzioni di cancelliere, un percettore, un amanuense, un usciere ed un facchino.

Art. 8. Tutti gli affari di qualunque natura, che riguardano l' Ordine, saran trattati da questa deputazione: la medesima si riunirà una volta la settimana, tranne i casi ne' quali si crederà doverla straordinariamente convocare.

Art. 9. Il presidente, come capo della deputazione, ed in mancanza colui che gli succede in ordine di nomina, commetterà ciascun affare ad uno de' deputati, e questi assumerà il nome di *cavalier commissario.*

Art. 10. Con questo titolo egli sarà autorizzato a prendere gli schiarimenti necessari per gli affari di cui è quistione, a compilare le processure, e finalmente a preparare tutti gli elementi, che debbono servir di base alle deliberazioni della deputazione.

Art. 11. Queste deliberazioni saran conchiuse sulla pluralità de' voti de' deputati che interverranno: laddove il numero de' votanti non giungerà a tre, le deliberazioni non saranno valide.

Art. 12. Il fiscale potrà emettere le sue conclusioni in iscritto o a voce, e la deputazione dovrà tenerne conto.

Art. 13. Le deliberazioni della deputazione, che debbono essere sottomesse alla nostra sovrana sanzione, verranno a Noi ras-

segnate per mezzo della nostra real segreteria di Stato di casa reale, e degli Ordini cavallereschi; nè potran farsi note agli interessati, se prima non sarà manifesta la nostra sovrana volontà.

Art. 14. Tutti gli affari che non meriteranno di formar l'oggetto di una commessa particolare, verran proposti alla deputazione dal segretario, a di cui cura saranno celeremente disbrigati: il segretario stesso riunirà tutti i reali rescritti, e gli altri ordini che perverranno periodicamente dal nostro segretario di Stato di casa reale, ne farà lettura alla deputazione, e ne disporrà il registro e tutt' altro che si conviene per l' adempimento.

Art. 15. La redazione de' processi verbali delle sedute sarà eseguita dal segretario: il medesimo redigerà parimente tutte le rappresentanze che dovranno dirizzarsi alla nostra real segreteria di Stato di casa reale, e che verranno sempre firmate dal presidente, o da chi n' esercita le funzioni, e dal fiscale: in fine il segretario avrà una vigilanza sull' archivio, onde il servizio sia condotto con la maggiore esattezza e celerità.

Art. 16. L' archivario sarà responsabile della conservazione e della buona tenuta non meno delle carte, che di tutti i registri, e spezialmente de' diplomi, delle cedole, e delle nostre sovrane risoluzioni: egli contrassegnerà ancora come cancelliere, le carte che esigeranno la sua firma.

Art. 17. Il percettore avrà il carico dell' esazione di tutte le rendite e proventi appartenenti all' Ordine, secondo le tariffe in vigore, ed eseguirà i versamenti a norma de' nuovi regolamenti della nostra real casa del 16 di maggio dello scorso anno 1820, e successive nostre sovrane risoluzioni.

Art. 18. Particolari istruzioni che verranno date dal nostro segretario di Stato di casa reale, regoleranno i dettagli delle amministrazioni confidate alla deputazione, e dirigeranno l'andamento del servizio.

Decreto e regolamento su i doveri, e sulle attribuzioni de' cavalieri inquisitori del real Ordine Costantiniano, da stabilirsi ne' reali dominii di qua e di là del faro.

24 giugno 1823.

Art. 1. In ogni provincia de' nostri dominii di qua del faro vi sarà un inquisitore del real Ordine Costantiniano, nominato da Noi tra i cavalieri di giustizia, o di grazia dello stesso real Ordine.

Art. 2. Ne' nostri dominii al di là del faro vi saranno due cavalieri inquisitori, egualmente da Noi nominati, l' uno per le valli di Palermo, Trapani, Girgenti, e Caltanissetta, e l' altro per quelle di Messina, Catania e Siracusa.

Art. 3. Dalla disposizione dell' articolo 1 sarà eccettuata la capitale e provincia di Napoli, ove esiste la deputazione dello stesso real Ordine, da Noi creata col decreto degli 8 di ottobre 1821.

Art. 4. Le attribuzioni ed i doveri de' cavalieri inquisitori verranno determinati in un regolamento che il nostro consigliere ministro di Stato, ministro segretario di Stato di casa reale, sottoporrà alla nostra sovrana approvazione.

Art. 5. I cavalieri inquisitori saranno amovibili a nostro Sovrano arbitrio.

Regolamento intorno a' doveri ed alle attribuzioni de' cavalieri inquisitori del real Ordine Costantiniano ne' reali domini di qua e di là del faro.

25 giugno 1823.

Art. 1. Ogni cavaliere inquisitore è tenuto di visitare diligentemente tutte le commende del real Ordine Costantiniano di qualunque specie, poste nella provincia o nelle valli di sua giurisdizione come ancora le chiese a quelle annesse.

Art. 2. Nella visita il cavaliere inquisitore baderà principalmente se i sacerdoti e chierici a ciò deputati servano lodevolmente le chiese del real Ordine; se celebrino i sacri misteri ed i divini uffici con quella pietà e devozione che si conviene; se i medesimi sacerdoti e cherici serbino quella decenza e si conducono con quella purità di morale che si richiede nel loro grado; e gli edifizî delle chiese sieno ben tenuti; se finalmente vi sieno tutt' i sacri arredî necessarî pel culto divino; e procurerà con ogni diligenza, che in quelle non sia cosa alcuna men decente ed ornate; ma il tutto risplenda con religiosa magnificenza. Ove occorrano intorno a ciò superiori provvedimenti, il cavaliere inquisitore li provocherà, facendone rapporto alla real deputazione creata col decreto degli 8 di ottobre 1821.

Art. 3. Il cavaliere inquisitore procurerà ancora che in ciascuna chiesa del real Ordine sieno poste in visibile luogo le insegne della religione Costantiniana.

Art. 4. Esaminerà ancora con tutta diligenza la condotta di ciascun commendatario nell' amministrazione della commenda, e con ispecialità se abbia migliorato o peggiorato i fondi di quella.

Art. 5. Venendo a cognizione del cavaliere inquisitore che nei luoghi di sua dipendenza sienvi state delle usurpazioni, o delle occultazioni di fondi, o di beni di qualunque natura appartenenti al real Ordine Costantiniano, ne farà senza ritardo circostanziato rapporto alla real deputazione per attenderne le determinazioni.

Art. 6. Sarà inoltre tenuto ogni cavaliere inquisitore di formare un diligente registro, nel quale sieno annotati il titolo di ciascuna commenda e chiesa, il suo commendario, i sacerdoti e cherici addetti al servizio della chiesa, i poderi e beni della commenda, i censi, le rendite, i pesi, i dritti ed i privilegi; facendosi esibire da chi convenga tutte le carte, e somministrare tutte le notizie che crederà necessarie per un tal lavoro. Dell' indicato registro rimetterà copia alla real deputazione di Napoli al termine di ogni triennio colle variazioni che nel corso del triennio avranno avuto luogo.

Art. 7. Ogni cavaliere inquisitore è tenuto di far personalmente il giro della provincia, o delle valli di sua giurisdizione; quale giro si potrà da lui eseguire in una volta o a varie riprese nel tempo che crederà più conveniente a' vantaggi del real Ordine Costantiniano ed al servizio del Re; in modo però che non incorrano tre anni senza che abbia effettuato lo intero giro.

Art. 8. Per ogni inquisitore verrà ristabilita una indennità triennale fissa di giri in proporzione della maggiore o minore estensione della provincia o delle valli rispettive, e delle altre circostanze locali.

Art. 9. Scorgendo l'inquisitore che un commendatario o cavaliere residente in luogo di sua giurisdizione meni una vita dissoluta e commetta azione indecenti ed indegne della sua qualità, cercherà di ammonirlo con modi dolci ed umani; e quante volte i suoi avvisi riescano infruttuosi, riferirà tutto alla real deputazione in Napoli, onde si possano prendere quelle misure rigorose che verranno consigliate dalla circostanza.

Art. 10. Sarà messo alla cura ed alla diligenza del cavaliere inquisitore di verificare le morti che avverranno de' commendatarl o cavalieri professi domiciliati nella sua provincia o nelle sue valli, ad oggetto di riscuotere dagli eredi il promesso mortuario, in conformità degli statuti, e farne pervenire l'importo alla real deputazione.

Art. 11. Ogni cavaliere inquisitore tra lo spazio di quattro mesi dal dì in cui entrerà nell' esercizio delle sue funzioni, formerà una nota distinta di tutti i beneficl, legati pii, spedali, chiese, cappelle ed altro, sotto la invocazione di S. Antonio Abbate Viennese, siti nella sua provincia o nelle sue valli, i quali si trovino sforniti di fondazione o di erezione in titolo, con la rubrica di tutti i possessori attuali di tali beneficl, legati pii ed altro. Formerà ancora nello stesso termine un altro notamento di tutti i beneficl e legati pii sotto il medesimo titolo, annessi già da' vescovl alle loro giurisdizioni e collazioni senza l' assenso della autorità legittima. Di tali note saranno rimesse copie alla real deputazione di Napoli, dalla quale il cavaliere inquisitore attenderà le disposizioni che converranno secondo le circostanze.

Art. 12. I cavalieri inquisitori faranno intesi tutti i possessori di tali benefizt, legati pii, spedali, chiese, cappelle ed altro, di non poter distrarre beni, dividerli, permutarli, censirli, o in qualunque altro modo alienarli, reluire i censi attivi, senza l'intelligenza ed approvazione della real deputazione, la quale nel caso di espedienza di qualunque distrazione, affrancazione o altro contratto ne provocherà il reale assenso per l' organo del real ministero e segreteria di Stato di casa reale.

Art. 13. Similmente ogni cavaliere inquisitore farà sentire agli amministratori o rettori degli spedali, ed altri luoghi pii Antoniani posti nella propria provincia o proprie valli, la dipendenza che debbono avere da S. M., e per esso dall' inclito real Ordine Costantiniano rappresentato dalla sua deputazione.

Art. 14. I cavalieri inquisitori procederanno al sequestro dei beni del real Ordine Costantiniano di qualunque specie compresi gli Antoniani, che si renderanno vacanti per la morte de' commendatarii sino alla nuova provvista. I sequestri saranno eseguiti per mezzo delle autorità giudiziarie competenti, alle quali i cavalieri inquisitori si dovranno perciò dirigere. Pendente il sequestro i cavalieri inquisitori avranno cura dell' incasso delle rendite, e dell' amministrazione de' beni rimettendone il prodotto alla real deputazione; eseguito però tutte le spese necessarie per lo adempimen-

to delle opere pie, e de' pubblici pesi che a lor cura si dovranno soddisfare, e di cui daranno conto alla stessa deputazione.

Art. 15. Ogni cavaliere inquisitore invigilerà, e porterà la massima cura ed attenzione perchè taluno non si investa delle insegne del real Ordine Costantiniano, ad onta del difetto del carattere e della qualità, e perchè i cavalieri Costantiniani della sua dipendenza ne facciano uso nel modo prescritto dagli statuti dell'Ordine, e dalle diverse sovrane risoluzioni emanate su questo particolare, senza alterar quelle che corrispondono al proprio grado. In caso di abuso, qualora l'inquisitore sperimentasse infruttuose le sue ammonizioni, ne darà conto alla real deputazione per implorarsi in seguito gli ordini sovrani in proposito. Il suo silenzio lo renderà imputabile e responsabile in faccia al Re N. S.

Art. 16. Per le operazioni affidate a' cavalieri inquisitori, essi potranno avvalersi dell'opera di uno o più economi per ciascheduna provincia o valle, a misura che lo circostanze, e precisamente quella della distanza de' luoghi, consiglieranno.

Art. 17. Occorrendo ad un cavaliere inquisitore uno, o più economi, egli ne farà la scelta; salva l'approvazione Sovrana che domanderà per mezzo della real deputazione in Napoli.

Art. 18. Conoscendo il cavaliero inquisitore, che un economo non corrisponda alla fiducia in lui riposta, potrà sospenderlo dal disimpegno delle sue incumbenze, e riferire alla real deputazione per chiedersene a S. M. la rimozione. Potrà del pari la deputazione stessa provocare dalla M. S. la rimozione di un economo inteso sempre il cavaliere inquisitore della rispettiva provincia o della rispettiva valle.

Art. 19 I travagli e l'opera degli economi riceveranno un compenso sulla proposizione che ne faranno i cavalieri inquisitori alla real deputazione, e dietro la Sovrana approvazione provocata per mezzo della real segreteria e ministero di Stato di casa reale.

Art. 20. I cavalieri inquisitori saranno responsabili delle operazioni degli economi. Potranno perciò obbligarli ad una cauzione per la sicurezza della gestione.

Art. 21. Ogni inquisitore avrà la sua corrispondenza con la real deputaziono Costantiniana in Napoli; e questa ne' casi in cui saranno necessarie le sovrane risoluzioni ne farà rappresentanza col corrispondento parere per l'organo della real segreteria e ministero di Stato di casa reale.

Art. 22. La stessa real deputazione, e con ispecialità il fiscale, rimane incaricata della esatta esecuzione del presente regolamento.

Reale rescritto di massima circa la niuna ingerenza che debbono avere le commissioni diocesane su i beneficii Antoniani.

15 giugno 1838.

Il fiscale del real Ordine Costantiniano cavaliere D. Gregorio Letizia à riferito che per la morte del Sacerdote D. Michele Soreti, essendo vacato il beneficio Costantiniano di S. Antonio Abbate in Ceglie la commissione diocesana di Oria, si aveva permesso di far porre il sequestro su tal beneficio.

Ha fatto rilevare contemporaneamente che un sì fatto inconveniente commettevasi dalle altre commissioni diocesane del regno, tutte le volte che si avveravano delle vacanze de' beneficii Costantiniani con notabile danno del real Ordine.

In compruova di che à posto in veduta che i beneficii sotto l'invocazione di S. Antonio Abbate risultando da offerte fatte al Santo non sono stati mai riputati di natura ecclesiastici, ma bensì come legati pii, e cappellanie laicali. In fatti allorchè esisteva l'Ordine de' Canonici regolari di S. Antonio Abbate Viennese il Pontefice Leone X per escludere qualunque influenza ecclesiastica su di essi, con sua bolla prescrisse che tutt' i beneficii sotto il titolo di S. Antonio Abbate si appartenessero all' Abbato ed all'Ordine de' Canonici regolari di S. Antonio Abbate Viennese, bolla che ebbe la sua sanzione nel regno, e che in seguito essendo stato abolito l'Ordine de' Canonici regolari il Pontefice Paolo V nel 1605 aggregò al real Ordine Costantiniano tutti i beneficii di S. Antonio Abbate esistenti nel Regno.

Dalla serie di queste cose il cavaliere Letizia à dedotto non solo il titolo, pel quale i beneficii sotto l'invocazione di S. Antonio Abbate si appartengono al real Ordine Costantiniano, ed il possesso non interrotto, che ne à avuto per una sì lunga serie di anni, ma benanche l'esclusione di ogni pretensione delle commissioni diocesane su i beneficii medesimi perchè mancanti di titoli e di possesso.

E Sua Maestà cui ò dato conto à ordinato e vuole che si tolga il sequestro posto indebitamente sul beneficio di S. Antonio Abbate in Ceglie, e che si restituisca al real Ordine Costantiniano una co' frutti dal dì della morte dell' ultimo titolare fin oggi.

Ad oggetto poi che non si commettano ulteriormente simili eccessi, à la M. S. risoluto di rimanere stabilito per massima, che nelle vacanze de' beneficii sotto l'invocazione di S. Antonio Abbate sia vietato alle commissioni diocesane di farvi apporre il sequestro; lascia però ad esse la facoltà di provare per le vie regolari giudiziarie le ragioni che vantar potessero su de' beneficii de' quali è parola.

I cavalieri dell' ordine Costantiniano debbono considerarsi di avere nelle loro qualità un registro sufficiente ed esclusivo per ottenere il permesso delle armi senza osservazioni.

Ministero della polizia generale.

1839.

SIGNOR INTENDENTE

È stato superiormente stabilito che, pe' cavalieri dell' Ordine Costantiniano, questa loro qualità debba considerarsi, come requisito sufficiente ed esclusivo, per ottenere da questo ministero il permesso d'armi senza darsi luogo alle osservazioni prescritte per ogni altro individuo. — La rendo consapevole di ciò, per sua intelligenza e norma.

Reale rescritto che prescrive le norme a tenersi per l' aggiusto di rate de' frutti de' beneficii e commende a prò de' concessionari, e loro eredi.

Alla deputazione del real Ordine Costantiniano.

27 settembre 1845.

1. Che l' aggiusto di rata debba farsi per regola giorno per giorno; cioè secondo la durata del godimento del beneficio, o commenda dall' epoca del possesso.

2. Che il real Ordine Costantiniano oltre ciò, che comincia a decorrere, e scade durante la vacanza de' beneficii e commende, come per suo diritto, debba pur esigere i primi interi maturi dopo il dì del possesso del concessionario, come anche gl' interi maturi, che vengono a scadere immediatamente dopo il dì, che il titolare cessa dal godimento della commenda o beneficio. In ambo i casi, effettuata che ne sarà la riscossione, detratte le spese amministrative o giudiziarie, che bisognassero per quest' oggetto, non che i pesi che si dovessero tuttavia adempiere, potranno i titolari o i di loro eredi legittimi richiedere di essere rivaluti della quota loro spettante, che rimarrà in deposito a loro rischio presso il tesoro dell' Ordine.

3. Che tutte le altre rendite maturate durante il godimento del concessionario, o da costui non esatte, di qualunque natura esse siano, si esigano anche dal real Ordine in caso di vacanza; salvo però a farne l' aggiusto di rata al concessionario medesimo, o ai suoi eredi legittimi, o salvo sempre l' adempimento de' pesi, e la ritenuta delle spese, come sopra.

4. Che le commende e beneficii familiari, appena vacanti, cadano esclusivamente nell' amministrazione del real Ordine; ma che i frutti percepiti dal medesimo da dett' epoca fino al dì del possesso dei nuovi concessionarii, detratte le spese fatte ed i pesi adempiti durante la vacanza, debbano esser pagati ai nuovi investiti della commenda, quantevolte i chiamati al godimento ne abbiano fatta, giusta gli statuti, l'opportuna dimanda tra i sei mesi della vacanza, ed esibito le pruove della nobiltà materna, ove sia richiesta, ed ai nuovi investiti dei beneficii, allorchè si fosse fatta tra quattro mesi della vacanza la legale presentazione del nuovo beneficiato da coloro, che ne avessero il dritto legittimo.

5. Che pel figlio del fondatore della commenda sarà sufficiente, che faccia costare la sua esistenza ed il suo dritto di legittimità, perchè gli venga dato il possesso de' beni insieme coi frutti depurati di spese e pesi adempiti, che il real Ordine avrà potuto ritrarre durante il tempo decorso tra la morte del padre, e dal dì del di lui possesso.

6. Finalmente, che tutt' i commendatarii e beneficiati di quest' Ordine debbano far tenere alla real deputazione nel principio di ogni anno per tutto il 15 febbraio la fede legale di loro esistenza. Mancando a tal' obbligo la real deputazione s' immetterà nel possesso de' beni delle rispettive commende e beneficii come presuntivamente vacanti, e non li restituirà al titolare con le rendite percepite nell' infrattempo, che dietro la esibizione del chie-

sto certificato, e detratte le spese, e tutt' i pesi inerenti, che si saranno da essa soddisfatti non che tolto un decimo delle rendite esatte come multa riscossa dal titolare oscitante.

Vuole poi Sua Maestà, che i godenti delle commende di patronato familiare non sieno esclusi dall' obbligo di far tenere alla detta real deputazione la fede legale della loro esistenza al pari di ogni altro; e che quindi sieno sottoposti a quanto vien prescritto nel precedente articolo.

Reale rescritto che dispone il modo come debba darsi il possesso de' beneficii e commende Costantiniane a coloro che ne vengono investiti.

Alla deputazione del real Ordine Costantiniano.

27 ottobre 1843.

1. Che ogni concessionario di beneficio, o commenda Costantiniana debba prestare un giuramento, dal dì dell' adempimento del quale atto, s' intenda acquistato il godimento de' frutti, ed ottenuto il possesso richiesto dal reale rescritto del 1 ottobre 1842.

2. Che questo giuramento debba prestarsi nelle mani del gran priore del reale Ordine Costantiniano nella cappella della real deputazione, e con l' intervento di questa. Ed ove il concessionario non fosse in Napoli, sieno destinati con approvazione superiore due delegati a tal' atto, uno ecclesiastico, a proposta del detto gran priore o l' altro laico, a proposta della real deputazione.

3. Che la formola del giuramento sia la seguente.

« Io N. N. prometto, e giuro fedeltà ed ubbidienza a S. M. » il Re Ferdinando II mio augusto padrone, gran maestro del » real Ordine Costantiniano, e pronta ed esatta esecuzione degli » ordini suoi.

» Prometto, e giuro di amministrare colla maggiore diligenza » possibile i beni appartenenti al . . . . che la Maestà Sua si è » degnata conferirmi, e di osservare esattamente gli Statuti del- » l' Ordine, e tutte le leggi, i decreti, ed i regolamenti dalla » Maestà Sua pubblicati finora, e quelli, che si degnerà pubbli- » care in avvenire.

» Prometto, e giuro, di non appartenere ad alcuna società se- » greta, di qualsivoglia titolo, oggetto e denominazione; e che » non sarò per appartenervi giammai. Così ec. »

4. Che l' atto di giuramento firmato dal concessionario, e vistato dal gran priore, dalla real deputazione, e dai loro rispettivi delegati nelle provincie, sia redatto in tre originali, muniti di registro, per restarne uno presso il gran priore, l' altro presso l' archivio della real deputazione, e rimettersi il terzo in questo ministero; rilasciandosi dalla real deputazione le copie conformi dell' atto medesimo pel rispettivo loro uso, al concessionario, ed all' inquisitore della provincia, ov' è posto il beneficio o la commenda, di cui si tratta.

Vuole poi Sua Maestà, che pei beneficii ecclesiastici, che si trovassero, o potessero aggregarsi al real Ordine, debbano i concessionarii, oltre il giuramento a prestare come sopra, averne il possesso, giusta la bolla di Clemente XI. *Militantis Ecclesiae*,

dallo stesso gran priore, o per se, o per mezzo de' suoi delegati ecclesiastici nei modi, e ritualità consueto, che per dritto comune canonico si osservano pei beneficii ecclesiastici, dovendo il godimento dei frutti del titolare regolarsi sul certificato, che si farà dal gran priore di tale canonico possesso, a somiglianza di ciò, che generalmente praticasi sui certificati dei rispettivi ordinarii per tutt' i beneficii di regio patronato, che la Maestà Sua si degna concedere.

Real rescritto che dichiara per massima non potersi avere per equipollente un reale rescritto di nomina di cavaliere costantiniano di giustizia quando specifica a quale categoria appartenga il cavaliere, ovvero quando sia accompagnato da una rappresentanza della deputazione in ispiega delle circostanze taciute in esso.

Ministero e real segreteria di Stato della presidenza de' ministri.

10 gennaio 1850.

1. Che la pruova della nobiltà do' cavaliere costantiniani di giustizia, emerga dal certificato che potrebbe rilasciare la deputazione costantiniana delle pruove da essi esibite.

2. Che la rappresentanza della deputaziono medesima al ministero sulle pruove in parola, non che il real rescritto che nomina alcuno cavaliere costantiniano di giustizia sieno gli equipollenti del suddetto certificato.

I.

Che i cavalieri Costantiniani di giustizia vengono nominati dal Re gran maestro per via di un real rescritto, e di un diploma in quattro casi.

1. Dietro le pruove fatte de' quattro quarti del decorato a tenore degli statuti.

2. In seguito della pruova medesima per soli due quarti, trattandosi di fondatori di commendo a' termini del dispaccio del 1794.

3. Quante volte il Re gran maestro supplisce colla pienezza di sua autorità a queste pruove per la cognizione che ha della nobiltà de' promossi.

4. Quando piaccia alla M. S. accordare a taluno per grazia la croce di giustizia Costantiniana, e con essa la nobiltà.

II.

Che il real rescritto di concessione e conseguentemente il diploma possono spiegare le circostanze relative alla nomina del cavaliere Costantiniano, possono tacerle: nel primo caso le condizioni si debbono avere come provate giusta l' enunciazione che se ne fa nel real rescritto, o nel diploma; nell' altra caso fa d' uopo determinarle con la rappresentanza della deputazione, che dette luogo alla nomina.

III.

Che la nobiltà non può darsi che dal Re; gli avvisi della deputazione Costantiniana, come di ogni altro corpo consultivo, non fanno fede, se non quando il giudizio Sovrano emesso sulle pruove medesime il convalidi o riformi.

IV.

Che dalle premesse cose debba conchiudersi, che non basta ad alcuno l'aver fatto le pruove di sua nobiltà presso la deputazione Costantiniana per tenersi questa come provata, che fa d'uopo assolutamente della successiva approvazione Sovrana. Sino a quel momento l'avviso della deputazione è capace di modifiche, essa non acquista altro valore che quello che gl'infonde la posteriore approvazione del Re gran maestro: che per tanto il nudo certificato della presentazione delle pruove fatte non solo non è punto il documento comprobante della nobiltà, ma è appena equipollente della rappresentanza della deputazione al ministero, e l'uno e l'altra hanno bisogno indispensabile del successivo real rescritto di approvazione, il quale solo fa piena ed intera fede di quanto in esso si enuncia.

V.

Che per tali considerazioni è molto inesattamente assunto, che il real rescritto di nomina, quando specifica a quale categoria di cavaliere di giustizia appartenga il nominato, ed il reale rescritto medesimo e la rappresentanza della deputazione in ispiega delle circostanze taciute nel primo, possono essere gli equipollenti del preteso certificato.

E quindi S. M. si è degnata comandare, che venga richiamata la real commissione de' titoli di nobiltà ai principii enunciati nelle venerate sue Sovrane osservazioni, come coerenti al decoro degli atti Sovrani, e che ritenuto l'avviso emesso sulla nobiltà del nominato Guarini di Poggiardo in tutta la sua estensione, nè desumi il *considerando* che contiene i principii trovati degni di censura, e lesivi delle prerogative reali, tenendo per massima i principii contrari.

Real rescritto che accorda ai cavalieri gran croci la placca in oro, ed il nastro pendente dall'omero destro al sinistro.

7 giugno 1850.

Sua Maestà il Re, gran maestro del reale Ordine Costantiniano, per meglio distinguere i cavalieri gran croce da' semplici cavalieri del detto Ordine, specialmente ove non vestano l'abito capitolare, si è degnata ordinare nel consiglio ordinario di Stato de' 15 maggio ultimo, che ritenuta pe' cavalieri gran croci, giusta gli statuti dell'Ordine, la collana di oro pendente dal collo sul petto una con la croce ricamata di oro per l'abito capitolare, debbano i medesimi, invece di tali distintivi far uso ne' reali baciamani, e nelle altre pubbliche funzioni della placca al lato sinistro del petto, ma con croce in campo di oro, e del nastro celeste dell'Ordine della larghezza di dieci centimetri pendente dall'omero destro al fianco sinistro, in fine del quale sia attaccata la solita gran croce dell'Ordine.

Real Rescritto col quale vien disposto che siano gelosamente conservate le esenzioni ed i privilegi tutti che gode il real Ordine Costantiniano in virtù di bolle pontificie.

30 luglio 1853.

S. M. il Re, N. S., gran maestro del real Ordine Costantiniano in vista di rappresentazione del gran priore del real Ordine medesimo, si è degnata dichiarare essere suo sovrano volere che sieno gelosamente conservati tutti i privilegi, e le esenzioni spirituali, che per virtù di bolle pontificie gode il succennato real Ordine. E quindi è venuta la M. S. a prescrivere che si tenga a modo di norma dalle autorità regie di non dar mano forte in quanto a misure disciplinari ecclesiastiche verso i sacerdoti o chierici decorati del cennato real Ordine che o quelle sole che venissero ordinate dal lodato gran priore, qual delegato della M. S, il gran maestro; salvo però agli ordinarî de' luoghi di reclamare a S. M. il gran maestro, ovvero al detto gran priore sulle misure opportune a darsi per via di quest' ultimo, dietro cognizione di causa contro quegli ecclesiastici decorati dell'Ordine, che non furono di edificazione pei fedeli affidati alle cure di essi ordinarî.

Paragrafo estratto dagli statuti del real Ordine Costantiniano, determinante i quarti di nobiltà generosa, che si richieggono dai cavalieri di giustizia.

Inoltre chiunque desidera essere a questa sacra milizia ascritto, esponga in un memoriale il suo desiderio al principe gran maestro, e spieghi in quello il suo nome, cognome o patria, siccome ancora i nomi del padre, della madre, degli avi ed ave, dei proavi e proave di suo lignaggio, tanto paterno, quanto materno; dippiù proponga le armi del casato, divise con proprii colori, ed in quella forma appunto che rappresenterà il seguente albero di famiglia.

Inoltre deponga così la propria nobiltà, come quella de' suoi maggiori.

REAL ORDINE MILITARE

DI S. GIORGIO

DELLA RIUNIONE

FONDATO

da Sua Maestà

FERDINANDO I.

NEL 1 GENNAIO 1819.

Real decreto, che abolisce il distintivo dell' ordine delle due Sicilie, e vi supplisce quello di S. Giorgio, o per coloro che si trovano nell' attuale servizio militare.

1 gennaio 1819.

Ferdinando I per la grazia di Dio Re del regno delle due Sicilie ec. ec.

Vista la legge del dì 1 del corrente, con la quale si è istituito il cavalleresco real ordine militare di S. Giorgio della riunione;

Visto il decreto de' 4 giugno 1815 relativo all' ordine delle due Sicilie;

Art. 1. I distintivi dell' ordine delle due Sicilie, autorizzati da Noi sino a nuova disposizione col decreto de' 4 giugno 1815 sono aboliti.

Tutti i membri del suddetto ordine, i quali si trovano presentemente all' effettivo nostro servizio militare, conseguiranno l' ordine di S. Giorgio a norma del regolamento che in seguito sarà emanato.

Legge per la instituzione dell' ordine di S. Giorgio della riunione, a dì 1 gennaio 1819.

Ferdinando I per la grazia di Dio Re del regno delle due Sicilie ec. ec.

Considerando che tutti i nostri ordini cavallereschi non sono puramente militari, ed essendo necessario che un ordine sia da Noi istituito, unicamente ordinato a premiare le azioni di valore ed i meriti per lunghi ed onorati servigi di guerra;

Volendo segnar l' epoca della felice riunione de' nostri dominii con una istituzione che appresti nuovi stimoli alle virtù militari, come quelle che ne dovranno in ogni tempo garentire l' indipendenza;

Art. 1. Creamo un ordine cavalleresco puramente militare cui diamo il nome di real ordine militare di S. Giorgio della riunione.

Art. 2. L' ordine suddetto, oltre il gran maestro, ed il gran contestabile, avrà sette gradi;

Gran collane, ossia gran bandierati,
Gran croci, ossia bandierati,
Commendatori,
Cavalieri di dritto,

Cavalieri di grazia,
Medaglie di oro,
Medaglie di argento.

Il gran magistero sarà sempre unito alla nostra corona. In conseguenza ce ne dichiariamo Noi il primo gran maestro.

Art. 4. Dopo il gran magistero, la prima dignità dell' ordine sarà il gran contestabile. Questa dignità sarà riunita di dritto al ducato di Calabria: titolo che, per le nostre leggi, appartiene al Principe Ereditario della nostra corona.

Art. 5. Le gran collane non potranno essere da Noi, e da'gran maestri nostri successori, conferite che a' generali, i quali abbiano comandato un corpo di armata in guerra con distinzione straordinaria, e che abbiano guadagnato battaglie, o decisa la campagna.

Art. 6. Le gran croci e le croci di commendatori e di cavalieri, di dritto saranno conferite a' generali ed uffiziali per azioni importanti e distinte di guerra, a norma del valore e talento dimostrato, e della importanza dell' azione.

La medaglia di oro sarà conferita a' sotto-uffiziali e soldati, per azioni di valore.

Le dette croci o medaglie sono distintivi di *valore*.

Art. 7. La medaglia di argento e la croce di cavalieri di grazia potranno essere conferite per azioni di guerra, ed anche per quarant' anni di servizio, fra quali ve ne siano almeno due di effettiva guerra con fatti d' armi; cioè, a generali ed uffiziali la croce di cavaliere di grazia, ed ai sotto-uffiziali e soldati la medaglia di argento. Questa croce e la medaglia saranno distintivi di merito.

Art. 8. Per ottenere pertanto i distintivi di *valore*, non che quelli di *merito*, le azioni o i servigi de' candidati dovranno essere sempre esaminati da un capitolo che sarà da Noi all' uopo ordinato, e che dovrà essere composto di un presidente gran collana o gran croce, ed almeno di assessori membri dell' ordine. In tempo di guerra, potranno anche esser tenuti de' capitoli straordinarii all' armata, dopo campagne, o dopo operazioni importanti.

I capitoli straordinarii giudicheranno soltanto le azioni di valore.

Art. 9. Questa regola sarà immutabile, eccettuato per questa sola volta, mentre Noi nominiamo un numero di membri di ogni grado dell' ordine, de' quali saranno formati i capitoli.

Art. 10. Ogni militare che abbia uno de' requisiti indicati negli articoli 6 e 7 potrà chiedere l' ammissione all' ordine di S. Giorgio, o pure esservi proposto da' superiori.

Art. 11. Il Sovrano gran maestro porterà in cerimonie la gran collana al collo, come lo indica il disegno, alla quale sarà appeso il S. Giorgio, come sarà descritto all' articolo 14.

Porterà sul petto, al lato sinistro, la stella, come indica il disegno, con la croce, i due scettri incrociati, formanti un X.

In mezzo vi sarà lo scudo col S. Giorgio ed il drago, circondato da un cerchio azzurro e dalla iscrizione: *in hoc signo vinces*. Più in fuori vi sarà un cerchio di alloro.

Il solo gran maestro, o quei cavalieri che sono sovrani potranno portare la stella ornata di gemme.

Fuori funzione, egli porterà la stella come sopra, e la croce col S. Giorgio, come sarà indicato all' articolo 13 pe' cavalieri gran collane.

Art. 12. I distintivi del gran contestabile saranno gli stessi che quelli de' gran collane, eccetto che la stella, la quale potrà essere ornata di gemme.

Art. 13. I distintivi de' gran collane in funzione sono simili a quelli del gran maestro, con la eccezione che alla croce, come alla collana ed alla stella, invece degli scettri, vi sono spade incrociate come viene indicato nel disegno.

Fuori funzione, essi porteranno la stella, come viene indicato; ed inoltre porteranno la croce di S. Giorgio appesa ad una fascia cilestro, orlata di giallo oscuro, larga quattro pollici, la quale passerà dalla spalla destra al lato sinistro.

Art. 14. I cavalieri gran croce porteranno la croce di smalto color rubino, come appare dal disegno annesso all' originale della presente legge, e della stessa grandezza. Lo scudo in mezzo sarà di smalto bianco: da un lato vi sarà l' effigie di S. Giorgio circondata da un cerchio azzurro con la iscrizione: *in hoc signo vinces*: dall' altro lato, l' effigie di S. Giorgio circondata da un simile cerchio, con la iscrizione *virtuti*. Più in fuori vi sarà una ghirlanda di alloro. Fra le quattro braccia della croce vi saranno due spade incrociate in forma di X.

Dal braccio inferiore della croce penderà il S. Giorgio a cavallo, trafiggendo il drago tutto in oro.

La croce del gran maestro sarà in tutto simile alla gran croce, con la differenza che, invece di due spade vi saranno due scettri incrociati.

La gran croce sarà portata al collo con un nastro cilestro largo tre pollici e mezzo, con orli gialli. In funzione sarà portata in fuori sull' abito.

I cavalieri gran croce porteranno inoltre al petto una stella coi raggi in argento, e la croce in ismalto rubino.

Nel mezzo della stessa vi sarà lo scudo con la effigie di S. Giorgio, circondata dalla iscrizione: *in hoc signo vinces* su di un cerchio di fondo azzurro.

Sotto lo scudo vi saranno due spade incrociate in figura di X con una ghirlanda di alloro.

I gradi inferiori a gran croci non porteranno stella.

Art. 15. Nella chiesa dell' ordine sarà conservata la bandiera di ogni cavaliere gran collana e gran croce. Su questa bandiera saranno dipinte le armi del cavaliere. Le bandiere de' cavalieri estinti saranno conservate nella chiesa degl' invalidi; ed inoltre, le bandiere di quelli morti in battaglia, saranno anche conservate come quelle de' viventi. I gradi inferiori a gran croci non avranno bandiera.

Art. 16. I cavalieri commendatori porteranno al collo la croce di S. Giorgio, come i gran croce, ma senza il S. Giorgio in oro appeso, e senza la stella al petto.

Il nastro sarà simile, ma largo due pollici e mezzo e passerà sotto l' abito.

Art. 17. I cavalieri di dritto porteranno la croce di S. Giorgio

simile a quella di commentatori, ma più piccola, con le due spade incrociate; la ghirlanda, ed al rovescio la iscrizione *virtuti*. La croce sarà avvinta alla bottoniera con un nastro cilestre orlato di giallo, largo un pollice e tre quarti.

Art. 18. I cavalieri di grazia porteranno alla bottoniera la croce di smalto rosso con le due spade incrociate, ma senza ghirlanda, e più piccola che quella de' cavalieri di dritto. Il nastro sarà azzurro, largo un pollice e un quarto con orli giallo. Lo scudo in mezzo sarà di oro col S. Giorgio in mezzo. Intorno vi sarà da un lato la iscrizione: *in hoc signo vinces*, dall'altro: *merito*.

Art. 19. La medaglia di oro di S. Giorgio sarà portata alla bottoniera con un nastro cilestre, largo un pollice, orlato di giallo. Da ambo i lati della medaglia vi sarà l'effigie di S. Giorgio a cavallo, col drago o con la iscrizione: *virtuti*.

Art. 20. La medaglia di argento, ossia la medaglia di merito, sarà simile a quella di oro, ma con la iscrizione: *merito* ai due lati.

Art. 21. Gli affari correnti ed ordinarii si tratteranno dalla reale magistrale deputazione dell'ordine.

Gli affari maggiori o straordinarii saranno trattati dal gran consiglio, o da' capitoli.

Art. 22. La deputazione dell'ordine sarà composta dal gran maresciallo, di due gran croci e due commendatori come assessori, e di quattro cavalieri come segretarii, de' quali due di dritto e due di grazia.

Art. 23. Il gran maresciallo sarà uno do'gran collane o gran croci da Noi nominato. Egli presederà alla deputazione, e nelle occasioni, potrà essere rimpiazzato dal più elevato fra gli assessori.

Art. 24. Il gran consiglio consisterà nel gran contestabile e in dodici membri gran collane o gran croci.

Esso consiglio si riunirà almeno una volta all'anno, ed inoltre quando sarà da Noi giudicato necessario. Il suo oggetto sarà di mantenere gli statuti dell'ordine, e d'impedire qualunque abuso.

Art. 25. Il gran consiglio sarà preseduto dal gran contestabile, il quale potrà essere rimpiazzato nelle occasioni dal gran maresciallo, o da uno de' gran collane o gran croci da Noi all'uopo incaricato.

Art. 26. Vogliamo che ciascun membro esponga quanto possa esser venuto a sua notizia, in contraddizione agli statuti dell'ordino, e che ogni membro possa proporre tutto ciò che crederà conveniente pel mantenimento di essi statuti.

Art. 27. Il gran consiglio è il supremo tribunale per tutte le quistioni che risguardano la conservazione dell'ordine. Esso delibererà circa la espulsione di un membro, e sottometterà a Noi la sentenza per la nostra decisione; como anche sulle quistioni, dove do' membri vivessero in modo indecoroso, o esercitassero dei mestieri, cho mal convenissero alla dignità dell'ordine medesimo.

Art. 28. Il gran consiglio esaminerà le operazioni de' capitoli, per ciò che riguarda la esatta osservanza degli statuti dell'ordine, e lo qualità in generale de' candidati, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8.

Art. 29. Saranno fissate con regolamenti particolari le attribuzioni ed il modo di procedere de' capitoli, della deputazione e del

gran consiglio; e saranno ben anche promulgati tutti gli altri regolamenti, che ancora necessitano, per adempire perfettamente allo importante oggetto, per cui abbiamo stabilito quest' ordine.

Si determina che coloro i quali si trovano essere membri del cessato ordine delle Due Sicilie conseguiranno l' ordine di S. Giorgio con diverse categorie.

23 aprile 1819.

Art. 1. Tutti coloro che si trovano presentemente al nostro effettivo servizio militare, e che proveranno essere stati membri del cessato ordinare delle due Sicilie, conseguiranno l' ordine di S. Giorgio co' seguenti regolamenti:

Quei generali che erano dignatarii, saranno Gran Croce dell' Ordine di S. Giorgio.

Quei generali o uffiziali superiori che erano commendatori saranno commendatori.

Tutti quei generali, uffiziali superiori, ed uffiziali che erano cavalieri dell' Ordine delle due Sicilie, saranno cavalieri di dritto dell' Ordine di S. Giorgio.

Tutti i sotto uffiziali e soldati che aveano l' Ordine delle due Sicilie, saranno insigniti della medaglia d' oro, ed ascendendo ad uffiziali saranno cavalieri dell'Ordine di S. Giorgio, e riceveranno la croce di merito invece della medaglia.

Art. 2. Ogni individuo, al quale è applicabile il precedente articolo, e che non si trova nominato nell'art. 1, presenterà alla real magistratura e deputazione dell' Ordine la sua domanda, accompagnata da' documenti legittivi, i quali comproveranno, che il ricorrente era membro dell' Ordine delle due Sicilie, e che si trova al nostro effettivo servizio militare.

Sarà subito fissata una commissione, fra i cavalieri nominati nel 1. art. per esaminare i detti documenti, e verificare il dritto ai diversi gradi dell' Ordine a norma del precedente art.

Art. 3. I cavalieri dell' Ordine Costantiniano, che abbiano anche quello di S. Giorgio, dovranno usare i distintivi o dell' uno o dell' altro Ordine.

Art. 5. Avendo noi per mezzo degli art. 1 e 2 disposto l' adempimento dell' art. IX della legge del 1 gennaio, nessun' altra nomina potrà da ora in avanti farsi, eccettuato colle norme fissate dalla stessa legge nell' art. VIII. Sarà perciò lecito a chiunque si trova al nostro effettivo servizio militare che eseguirà un' azione di valore, o abbia le altre circostanze contenute nell' art. VII della legge medesima richiedere il corrispondente grado dell' Ordine di S. Giorgio. A tale oggetto saranno fissate le discipline come devono essere descritte e comprovate le azioni ed i servizii de' candidati, e come devono procedere e giudicare i capitoli. Saranno parimente date le norme per fissare, per quanto sarà possibile le azioni o servizii, che corrispondono ai diversi gradi dell' Ordine.

Art. 5. (*Vengono nominati i membri della deputazione*).

Art. 6. La deputazione essendo incaricata di tutti gli affari correnti dell' Ordine, i suoi rapporti e le sue proposizioni saranno a Noi sottomessi; e le nostre decisioni e decreti saranno ad essa passati per la esecuzione e diramazione per l' organo della segre-

teria di Stato di casa reale e degli Ordini Cavallereschi, la quale non potrà corrispondere che colla deputazione soltanto, e questa sarà per conseguenza anche incaricata di tutta la corrispondenza per gli affari dell' Ordine co' candidati, membri, capitoli ed autorità.

Art. 7. Le carte saranno firmate dal gran maresciallo come presidente, ed in sua vece dal più anziano membro della deputazione.

Art. 8. Per la corrispondenza e lavoro di scrittura, la deputazione si servirà di oltre de' suoi segretarii, anche di altri membri dell' Ordine nelle occorrenze; come pure degl' impiegati del comando supremo, non dovendovi mai essere degl' impiegati particolari per quest' oggetto.

Le spese saranno caricate sullo stato discusso del comando supremo dell' armata.

Decreto che approva un regolamento per l' ammessione all' Ordine di S. Giorgio della riunione.

15 ottobre 1819.

Vista l' articolo 29 della legge del 1 di gennaio corrente anno, relativa alla istituzione dell' ordine militare cavalleresco di S. Giorgio della riunione.

Art. 1. L' annesso regolamento che fissa le norme principali per conferirsi i gradi del real Ordine militare cavalleresco di S. Giorgio della riunione, è da Noi approvato.

Regolamento da osservarsi pel real ordine militare cavalleresco di S. Giorgio della riunione, in conformità alla legge del 1 gennaio 1819. Articolo 29.

Servigi ed azioni che corrispondono a' diversi gradi dell'Ordine.

Art. 1. Per quarant' anni di servizio, comprese due campagne con fatti d' armi, possono accordarsi i soli distintivi di merito, cioè, la medaglia di argento a' sotto-uffiziali e soldati, e la croce di merito a' generali, uffiziali superiori ed uffiziali.

Per una campagna, con fatti d' armi, s' intendono le operazioni di guerra, occorse per non più di un anno e non meno di quattro mesi, nel qual tempo il candidato deve aver servito come combattente e debb' essere intervenuto a tutte le azioni che gli toccavano, secondo il corpo e le circostanze in cui era, senza che abbia mancato a veruna per sua colpa.

Le spedizioni sono le operazioni di minor durata o importanza. Una o più di esse, secondo i risultamenti, saranno computate per una campagna.

Sarà ben anche riputata per campagna una ferita ricevuta in combattimento.

Art. 2. Per un' azione di guerra, potranno accordarsi tanto i distintivi di valore, che quelli di merito, senza considerarsi gli anni di servizio, cioè, a' sotto-uffiziali e soldati la medaglia di oro o di argento, secondo le azioni, agli uffiziali, uffiziali superiori e generali, i gradi superio i, secondo le azioni ed il range militare del candidato. Per gli uni e per gli altri i gradi dell'Ordine saranno proporzionati al merito ed alla importanza dell' azione, con le norme prescritte ne' seguenti articoli.

Art. 3. Per meritare la medaglia di argento, il candidato deve aver dimostrato un particolar coraggio con una dello seguenti circostanze:

Che combattendo abbia salvato un compagno o un superiore dalla morte o dalla prigionia;

Che abbia ucciso un nemico, con l'arma bianca, o nell'atto che questo combatteva;

Che abbia animato i suoi compagni nel combattimento, dando un esempio di coraggio in una circostanza di pericolo;

Che sia stato il primo ad assistere un altro in un combattimento, pel quale à meritato uno do' gradi superiori dell'Ordine.

Art. 4. Per ottenere la medaglia di oro, il candidato deve aver dimostrato non solo un coraggio particolare e di aver pienamente adempito al suo dovere in un combattimento, ma inoltre l'azione dee avere una delle seguenti caratteristiche:

Che combattendo, abbia salvato un superiore dalla morte o dalla prigionia;

Che combattendo, àbbia salvato una porzione di truppa;

Che in un attacco, con l'arma bianca, sia stato il primo ad assaltare il nemico;

Che in un combattimento, pel quale un uffiziale avrà meritato uno do' gradi di valore dell'Ordino, abbia dopo questo, il più contribuito al felice successo;

Che abbia salvato, o pure il più contribuito a salvaro un cannono, o bandiera propria;

O che combattendo, e mentre si difendeva dal nemico, sia entrato il primo in un ridotto o altra fortificazione chiusa, o in un bastimento all'abbordaggio.

Art. 5. Le azioni che daranno dritto per la croce di merito, saranno le stesse che corrispondono alla medaglia di oro per un sotto-uffiziale o soldato, e perciò quando un sotto-uffiziale, che abbia ottenuto la medaglia di oro, diventa uffiziale, otterrà in cambio della medaglia di oro la croce di merito.

Art. 6. Per meritare la croce di valoro un uffiziale deve aver eseguito con coraggio e giudizio straordinario un'azione, la quale abbia avuto de' risultamenti importanti; ed inoltre che sia al di là del dovere del candidato, cioè, di tal natura che egli l'avrebbe potuta tralasciare senza incorrere in responsabilità o biasimo. L'importanza poi del combattimento, sia pe' suoi risultamenti, sia per la forza della truppa, decide qual grado di valore le corrisponda, purchè l'azione del candidato abbia influito sull'esito di una operazione di rilievo, e sulla sorte di una forza significante propria o nemica, o che sia stata eseguita con mezzi inferiori a quelli opposti.

Un uffizialo di qualunque grado potrà ottonere la croce di dritto per un'aziono che abbia gl'indicati requisiti.

Art. 7. Onde un uffizialo superiore o generale possa ottenere la croco di commendatore, l'azione dee avero tutt'i requisiti indicati nell'articolo 6, o inoltre dee aver avuto una influenza decisiva e più di qualunquo altra circostanza sul combattimento e sulla sorte di una intera brigata, sia per una sconfitta di una brigata dell'armata nemica con forza inferiore, sia per salvare una brigata propria con forza maggiore; oppure il candidato deve ave-

re sconfitto un corpo nemico di più battaglioni di fanteria o divisioni di cavalleria con una forza da lui comandata, e con la presa di cannoni o bandiere de' corpi, e molti prigionieri.

Art. 8. Per ottenere la gran croce, oltre le condizioni generali dell' articolo 6, un generale deve avere sconfitta una intera divisione nemica con una forza superiore, e con la presa di cannoni, bandiere e di molti prigionieri; o dee aver contribuito più che un altro al risultamento di una battaglia generale, o intera operazione di più divisioni, sia per la sconfitta dell' armata nemica, sia per salvare la propria.

Art. 9. La legge del dì 1 gennaio corrente anno, con l' articolo 5 fissa le circostanze per meritare la gran collana.

Art. 10. Per giudicare della importanza dell' azione o distinzione degl' individui dell' armata di mare, una forza di due o tre vascelli di linea, o di un corrispondente numero di bastimenti inferiori, sarà paragonato ad una divisione.

Art. 11. I comandanti di corpi distaccati, di fortezze, di posti fortificati, saranno paragonati nelle circostanze di distinzione straordinaria ad uno de' sopraindicati esempi, in caso che abbiano meritato uno de' gradi di valore, e ciò a norma della forza delle due parti e della importanza della difesa o attacco, dell' arte o valore o fermezza dimostrata, o della influenza che avrà avuto il fatto su le altre operazioni. Quelli poi che sotto di loro si distingueranno, saranno considerati in proporzione ed a norma degli articoli precedenti.

Art. 12. Due candidati non possono ottenere lo stesso grado dell'Ordine per la stessa azione: lo possono bensì meritare nello stesso fatto d' armi o nella stessa operazione, purchè le loro azioni sieno diverse.

Per una stessa azione, due o più individui possono meritare lo stesso grado dell'Ordine, cioè, se uno esegua un' azione che merita un grado superiore, quello che avrà poi contribuito al più per lo successo, può meritare uno de' gradi inferiori.

Art. 13. Se un uffiziale propone una intrapresa, ed ottenutone il permesso ed i mezzi, ne comanda e dirige l' azione, conseguendone de' risultamenti importanti, potrà ottenere un grado di valore, meno però che se egli si fosse trovato nel caso di eseguirla sulla propria responsabilità e senza proposta.

Art. 14. Se colui che comanda una forza o dirige una operazione di guerra, esegue un' azione o una operazione proposta da un altro, ma sulla propria responsabilità, egli avrà gli stessi dritti ai gradi dell'Ordine, che se l' avesse proposta da se stesso, sempre che abbia dimostrato valore ed accorgimento straordinario nella esecuzione.

Quegli poi che à fatto la proposta, se si è cooperato valorosamente alla esecuzione, potrà essere considerato come colui che à il più contribuito al successo, e, secondo le circostanze, potrà ottenere un grado inferiore.

Nella discussione di simili basi, il capitolo dovrà ben distinguere le proposte essenziali delle azioni o riflettere che il superiore non debbe pubblicare le suo idee, e che talvolta l' inferiore avrà potuto proporgli quello che già avea ideato.

Art. 15. Il possedere un grado dell'Ordine non contribuisce ad ottenere un grado superiore, se l'azione non à positivamente le circostanze richieste. Per esempio, se un cavaliere di merito eseguirà un'azione che meriterebbe un'altra volta la croce di merito, non potrà pretendere quella di dritto. Questa circostanza però potrà essergli di vantaggio nella nomina delle pensioni che saranno assegnate all'Ordine.

Modo di provocare le azioni ed i servizii, e di chiedere l'Ordine.

Art. 16. Se il candidato domanda la medaglia di argento o la croce di merito per quarant' anni di servizio con due campagne, i quarant' anni si proveranno nello stesso modo che per le pensioni di ritiro.

Per provare le due campagne, le azioni, le spedizioni e le ferite, bisognano almeno de' certificati di tre superiori del candidato, i quali dichiareranno inoltre che costui si è condotto onorevolmente.

Como però è difficile di produrre una pruova di questa fatta per servigi remoti, allora si supplirà co' certificati di altri individui, ma che erano presenti nell' azione, o pure con altri documenti, che il capitolo troverà ammessibili, non perdendosi mai di mira l' opinione pubblica che il candidato gode nell' armata per condotta in generale.

Il capitolo in simili casi deciderà a norma del proprio giudizio, specialmente se l' individuo era soldato o sotto uffiziale nella campagna di cui si tratta. Il capitolo prenderà pure conto della condotta generale del candidato.

Art. 17. Se il candidato domanda un grado dell'Ordine, sia per valore, sia per un' azione di guerra, la prova dell' azione consiste nel processo verbale e ne' certificati.

Il processo verbale deve essere sottoscritto dal candidato e deve contenere una descrizione esatta di tutte le circostanze, di modo che si possa giudicare non solo della condotta del candidato nel combattimento, ma ancora della importanza del combattimento stesso.

Ogni circostanza contenuta nel processo verbale debb' essere comprovata co' certificati, sottoscritti da cinque testimoni oculari. I testimoni possono mettere la loro firma nel processo verbale, se ànno veduto tutto, o pure faranno certificati separati per quella parte che àn veduto, sempre con la norma di sopra indicata, relativa al numero di cinque, per comprovare ogni parte.

Nel caso però che non vi fossero tanti testimoni oculari presenti all' azione, o scienti di qualche circostanza relativa, allora un minor numero potrà essere trovato valido, se il candidato addurrà le pruove significanti la mancanza.

I cinque testimoni dovranno essere uffiziali, e se non vi fossero tanti uffiziali presenti, dovranno essere, invece di uffiziali, due sotto-uffiziali o soldati.

Art. 18. Sarà fatta una memoria diretta a Noi, come gran maestro dell'Ordine, contenendo la proposizione del candidato, e sottoscritta dal comandante del corpo, o pure dal comandante della truppa nell' azione. In caso che niuno di questi potesse fare la

proposizione, la memoria può esser fatta in forma di supplica dal candidato stesso, spiegando le ragioni dello impedimento.

Nella memoria dev' essere espresso per qual grado dell'Ordine il candidato vien proposto, o pure per qual grado egli chiede.

Il proponente, o il candidato debba cercare a ben proporzionarlo, per la ragione che sarà indicata nell' articolo 26.

Art. 19. La memoria col processo verbale e co' certificati, sarà mandata alla deputazione dell'Ordine in tempo di pace, o al comandante in capo dell' armata in tempo di guerra, ed indi passerà al primo capitolo che sarà tenuto.

Regole de' capitoli e per lo esame de' documenti.

Art. 20. In caso che si tenga un capitolo in tempo di pace, i membri saranno nominati da Noi, sulla proposizione della deputazione.

In tempo di guerra, il comandante in capo dell' armata potrà essere da Noi autorizzato a formare un capitolo nella fine della campagna, o dopo una battaglia importante, e nominerà allora i membri.

Art. 21. La composizione del capitolo sarà secondo le circostanze, non potendo mai esser meno di dieci assessori, oltre il presidente, dovendo essere il totale, in preferenza di numero impari, uno degli assessori sarà nominato segretario del capitolo.

In caso d importanti operazioni di guerra, e venendo delle domande per gradi superiori, debba intervenire un maggior numero di assessori di detti gradi superiori.

In caso di mancanza, o indisposizione del presidente, egli sarà rimpiazzato dal più elevato assessore del capitolo, e per grado ed anzianità nell Ordine.

Art. 22. Un membro del capitolo che chiede un grado superiore a quello che possiede, non potrà essere nel medesimo; e parimenti se un membro della deputazione chiede un grado superiore, uscirà dalla deputazione.

Art. 23. Tutt' i membri si riuniranno in pieno uniforme, co'distintivi dell Ordine, al giorno e sito indicato, e prenderan luogo secondo il rispettivo grado e rango nell'Ordine.

Art. 24. Aperta la sessione si darà lettura della legge organica dell'Ordine del dì 1 gennaio 1819, al presente regolamento, ed a qualunque decreto ed ordine che potrà essere relativo all' oggetto.

Allora si procederà allo esame di ogni domanda secondo l' ordine nel quale esse sono arrivate alla deputazione, e da questa rimesse al capitolo. Prima di entrare nel merito, il segretario farà sapere, se le carte in appoggio della dimanda sono in regola, se vi è il numero prescritto delle firme, se nella memoria è indicato il grado dell'Ordine che chiede il candidato, se questi à il grado militare corrispondente, se la domanda non fu mai prodotta per la stessa azione, e se l' azione, per la quale il candidato chiede l'Ordine, è posteriore all' ultimo capitolo. Verificatosi che manca una di queste circostanze, la domanda non sarà presa in esame.

Saranno ancora rigettate senza esame le domande di due candidati, i quali si danno reciprocamente de'certificati, o che ricorrono

tutti e due per la stessa azione, o che sieno in diretta contraddizione l'uno all'altro.

Il capitolo in questi casi rigetterà le due domande senza entrare in discussione, dovendo le sue osservazioni essere brevi, e le azioni senza dubbio.

Saranno ancora rigettate senza esame le domande, quando il certificato è sottoscritto da un individuo il quale non era presente all'azione, o che apparisca una qualunquè altra circostanza di conosciuta falsità.

Saranno ben anche rigettate senza esame le domande, qualora esse espongano servigi resi, o meriti acquistati anteriormente all'ultimo capitolo.

Art. 25. Ogni domanda, che va esente da tutti questi difetti, sarà letta con tutte le carte di appoggio, onde ogni membro possa formare un giudizio. Ogni membro avrà un voto. Il presidente raccoglierà i voti. Per essere proposto a Noi, come gran maestro, il numero de' voti favorevoli debbe oltrapassare almeno di due il numero de' contrarii.

Art. 26. Si discuterà soltanto la domanda proposta del candidato relativamente al grado chiesto nella memoria. Nel caso che egli non si trovasse meritevole del detto grado, il capitolo non può considerarlo per un grado inferiore, e la domanda sarà interamente rigettata.

Art. 27. Il dovere di ogni membro del capitolo è di giudicare a norma de' regolamenti sulla sua coscienza ed onore, e secondo la propria convinzione, senza parzialità, nè passione, considerando solo i meriti e non la persona del candidato. Ognuno devo riflettere quanto importanti sono le sue funzioni pel bene del servizio, e per l'onore e per la conservazione dell'Ordine.

Nessuno debbe parlare fuori del capitolo, a chiunque, degli affari che vi si tratteranno; nè debbe qualunque candidato, o altro individuo informarsene.

Art. 28. Terminato l'esame di tutte le domande, il segretario formerà grado per grado dell'Ordino la lista di tutti quelli che ànno avuto i voti favorevoli. Formerà ben anche gli elenchi di tutte le domande che non ebbero il numero richiesto di voti, come pure di quelle che non furono prese in esame dal capitolo, e le rimetterà co' processi verbali delle sedute, e con tutte le carte de' candidati alla deputazione, se è in tempo di pace; ed al comandante in capo dell'armata, se il capitolo à luogo in campagna.

Da questi sarà fatto il rapporto a Noi, per la nostra sovrana decisione, da darsi soltanto per gl' individui proposti dal capitolo.

Quelli che verranno da Noi approvati, saranno membri dell'Ordine, e la loro nomina sarà annunziata coll'ordine del giorno: la deputazione spedirà loro al più presto possibile il brevetto in regola, sottoscritto dal presidente.

Art. 29. Terminato il lavoro il capitolo sarà considerato disciolto, ed ogni membro tornerà alla sua destinazione.

Se pel gran numero delle domande, il capitolo non potesse terminarle tutte, non potrà sedere più di tre mesi, ed elasso quel tempo, resterà disciolto, e sarà nominato un altro capitolo pel rimanente delle domande.

Art. 30. Le carte del capitolo saranno rimesse alla deputazio-

ne, e conservate negli archivii dell'Ordine. Non si potrà, nè dallo stesso, nè da un altro capitolo riesaminare una domanda una volta decisa, nè prender conto in qualunque caso, di una domanda che fu già prodotta in capitolo, e neppure au domanda per azioni anteriori ad un altro capitolo. Niun candidato potrà richiedere le carte da lui presentate, nè far uso de' richiami sulla decisione del capitolo, nè portare degli altri documenti o chiarimenti in appoggio di una domanda decisa, nè domandare il riesame delle sue carte, nè in qualunque circostanza citar come merito una proposizione o una domanda fatta al capitolo per l'ordine. Niun membro della deputazione, de' capitoli e dell' ordine può dar conto, o entrare in ispiegazioni co' candidati riguardo alle loro carte, domande o meriti.

Art. 31. I capitoli dovranno prendere tutte le misure per chiarire qualunque dubbio sulla verità de' certificati loro presentati, o per chiarire qualunque frode o falsità. Potranno mandare delle commissioni, e chiamare de' testimonii per esaminarli.

Art. 32. Saranno puniti gli autori di false esposizioni, certificati, o altri inganni, come pure qualunque membro del capitolo che avrebbe tradito il segreto, o qualunque candidato o altro individuo, il quale, in memorie o richiami, mostrerebbe aver avuto conoscenza delle dichiarazioni del capitolo.

Il solo gran consiglio potrà prendere in esame le operazioni dei capitoli.

Disposizioni generali.

Art. 33. Tutti i precedenti articoli sono applicabili a' militari combattenti della nostra armata di terra e di mare per azioni che tendono all' utile, alla gloria e alla sicurezza del nostro real trono contro i nostri nemici.

Art. 34. Saranno considerati come se fossero individui della nostra armata, tutti quelli delle armate alleate con Noi, i quali si trovassero direttamente sotto il nostro comando, o sotto il comando di uno de' nostri generali. Dessi potranno aspirare all' Ordine di S. Giorgio per azioni sotto le nostre bandiere, o in unione con esse in favore di Noi o de' nostri eredi, e tendenti al bene della nostra corona.

Art. 35. Le distribuzioni delle decorazioni de' gradi di valore in avvenire saranno fatte in presenza della truppa sotto le armi, da Noi stesso, o dal comandante in capo dell' armata, o dal più anziano membro dell' Ordine, presente a ciò incaricato.

Nessuno potrà usare i distintivi dell' Ordine che dopo un tale atto, o dopo che avrà avuto il brevetto.

Art. 36. Niuno potrà portare i distintivi in altra forma, modo o dimensione, che quella prescritta dagli statuti, nè portare il nastro senza la croce o la medaglia, nè portare tessuto con altri nastri, nè permettersi qualunque arbitrio o cambiamento.

Un membro passando ad un grado superiore, non potrà cumulare i distintivi de' due gradi, nè usare, in qualunque modo, quelli di altro grado, fuorchè del grado nel quale effettivamente si ritrova.

Art. 37. Ogni cavaliere gran collana o gran croce dovrà fare la sua bandiera sul modello che gli sarà rimesso.

La deputazione avrà cura di far conservare le dette bandiere nella chiesa dell' Ordine, e finchè questa non sarà fissata, in un altro luogo conveniente.

Art. 38. I membri del gran consiglio saranno nominati volta per volta da Noi. Il gran maresciallo sarà cancelliere del gran consiglio, e, in mancanza di lui, ne farà le funzioni uno de' gran croci della deputazione. Perciò il gran maresciallo, e i due gran croci della deputazione, saranno sempre fra i nominati al gran consiglio.

Art. 39. La riunione del gran consiglio non potrà durare più di quindici giorni, ed in questo tempo cesseranno le funzioni della deputazione. Le carte saranno firmate dal gran contestabile, come presidente del gran consiglio, o in suo nome dal cancelliere.

Art. 40. La deputazione darà conto al gran consiglio di tutte le sue operazioni, dall' ultima riunione in poi, con quelle spiegazioni che domanderà il consiglio. Saranno esaminate dal consiglio le operazioni dei capitoli, non però per rivederne o cambiarne le decisioni, ma per giudicare se tutte le operazioni sono secondo gli statuti e i regolamenti, e per istruire i futuri capitoli, ai quali saranno comunicate le osservazioni fatte ai capitoli precedenti.

Decreto con cui la chiesa di S. Martino viene destinata per le funzioni religiose dell' Ordine di S. Giorgio della riunione.

16 ottobre 1819.

Vista la legge del dì 1 gennaio del corrente anno, con cui viene istituito il real Ordine militare cavalleresco di S. Giorgio della riunione.

Volendo, giusta l' articolo 15 della suddetta legge, destinare una chiesa per eseguirsi in essa le funzioni religiose del detto real Ordine, e per conservare ben anche le bandiere de' cavalieri gran collane e gran croci.

Art. 1. La real chiesa di S. Martino è destinata per tutte le funzioni religiose del real Ordine militare cavalleresco di S. Giorgio della riunione.

Saranno in essa conservate le bandiere de' cavalieri viventi gran collane e gran croci dell' Ordine suddetto, unitamente a quelle dei cavalieri medesimi, morti in battaglia, secondo vien prescritto nel citato articolo della nostra legge del dì 1 gennaio corrente anno.

Le bandiere poi degli altri cavalieri gran collane e gran croci defunti saranno serbate nella chiesa medesima, ma in una cappella interna separata espressamente a ciò destinata.

Per le suddette funzioni religiose, il prelato ne sarà sempre il cappellano maggiore.

Art. 2. Nel soppresso monastero di S. Martino, attualmente real casa degl' invalidi, sarà fissato un corrispondente locale, per la riunione del gran consiglio, per le sedute della reale magistral deputazione, per l' archivio dell' Ordine, come pure, per tutte le altre riunione in affari dell' Ordine stesso.

Art. 3. Il suggello dell' Ordine di S. Giorgio della riunione, espresso nel disegno unito all' originale del presente decreto, è da Noi approvato.

I cavalieri Costantiniani che hanno l' ordine di S. Giorgio debbono usare amendue i distintivi.

23 giugno 1820.

Real segreteria di Stato di casa reale e degli ordini cavallereschi.

Per l' esatta esecuzione di quanto da S. M. trovasi prescritto con l' art. 4 del Real decreto de' 23 aprile 1819, che i cavalieri Costantiniani i quali abbiano anche il real Ordine militare Cavalleresco di S. Giorgio della riunione debbono usare i distintivi o dell' uno o dell' altro Ordine, à risoluto la M. S. che cotesta reale deputazione nel proporre per via di questa real segreteria di Stato di casa reale degli Ordini Cavallereschi i soggetti che crederà meritevoli del cennato real Ordine, prenda cura, che costoro non siano cavalieri professi del real Ordine Costantiniano, i quali a tenore delle costituzioni di quell' Ordine non sono in conto alcuno abilitati a rinunciarvi.

Decreto che determina il modo della nomina, e come spedire i diplomi.

8 dicembre 1821.

Art. 1. La nomina de' cavalieri del real Ordine militare di S. Giorgio della riunione verrà da Noi fatta sulla proposizione del nostro segretario di Stato di casa reale e degli Ordini Cavallereschi.

Art. 2. Lo stesso ne darà direttamente l' avviso ai nominati, farà distendere i corrispondenti diplomi, e li presenterà alla nostra real firma.

Dopochè saranno da Noi sottoscritti, e dal medesimo contrassegnati, vi farà apporre il nostro real suggello, ne farà prendere registro dalla magistrale deputazione dell' Ordine, e disporrà che sieno spediti ai rispettivi individui, ai quali appartengono.

Art. 3. Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute in questo decreto sono rivocate.

Sovrana determinazione che indica le diverse classi di militari che devono godere le pensioni.

10 dicembre 1821.

Real segreteria di Stato di casa reale e degli Ordini cavallereschi.

S. M. a cui ò dato conto della rappresentanza di cotesta real magistrale deputazione de' 6 corrente, uniformandosi pienamente a quanto la deputazione medesima à proposto pel pagamento delle pensioni ai militari, i quali co' reali decreti de' 23 aprile e 7 ottobre 1819 furono insigniti del real Ordine militare di S. Gior-

gio della riunione, à risoluto che si tenga il seguente sistema cioè:

I militari, i quali trovansi destituiti per le passate vicende politiche del regno, debbono percepire, per mero effetto della real clemenza della M. S., la pensione dal dì 1 luglio 1820 a tutto il dì 22 marzo di questo corrente anno.

Coloro però, i quali sono stati dimissionati non già per i passati avvenimenti politici, ma bensì a loro richiesta, debbono essere pagati della pensione fino al giorno in cui ottennero la loro dimissione, come ancora gli uffiziali delle abolite milizie provinciali debbono percepire la loro pensione fino al giorno in cui ritornarono nella classe de' pagani, a tenore del real decreto de' 12 giugno di questo corrente anno.

I militari poi che dal primo di luglio ultimo decorso ricevono il sussidio equivalente alla metà, o a due terzi di soldo, senza potere indossare l'uniforme, e senza poter prestare servizio alcuno debbono ricevere la pensione dal dì 1 di luglio 1820 a tutto giugno di questo corrente anno.

I militari i quali sono addetti ad uno de' reggimenti, alle piazze, o ad altro servizio attivo, debbono percepire la pensione senza ritenzione alcuna: intendendosi ciò benanche per quei militari, che non sono in piena attività di servizio, ma che conservano l'onore dell'uniforme.

Si determina come formarsi i certificati di esistenza per conservare il pagamento delle pensioni.

18 dicembre 1821.

Reale magistrale deputazione del real Ordine cavalleresco di S. Giorgio della riunione.

Sua Maestà con i reali rescritti de' 2 e degli 11 dicembre corrente anno, per mezzo della segreteria di Stato di casa reale e degli Ordini cavallereschi, ha ordinato quanto segue, intorno alla formazione de' certificati di esistenza necessarî per lo pagamento delle pensioni e soprassoldi a' cavalieri e medagliati del real Ordine di S. Giorgio della riunione.

1. Nella contadoria principale della real casa vi sarà un assiento di tutt'i cavalieri e medagliati del real Ordine cavalleresco di S. Giorgio della riunione, i quali godono pensioni o soprassoldi.

2. Dall'intendente generale dell'esercito si faranno i certificati di esistenza pe' generali e pe' commissarî di guerra appartenenti all'esercito di terra, e dall'intendente generale della real marina per quelli appartenenti a questo ramo.

Dal capo dello stato maggiore pei militari da lui dipendenti. Da' comandanti delle piazze, e che sono pagati isolatamente dalla tesoreria generale del regno, come pure per coloro che non fanno parte delle anzidette classi, nè sono addetti, a corpi, ma che hanno dritto alla pensione, a soprassoldo, sia perchè conservano l'onore dell'uniforme per servizî resi, sia per qualunque altro titolo. I comandanti di piazza dovranno certificare per coloro che

dimorano nel territorio della loro giurisdizione, sieno appartenenti all'esercito di terra, o a quello di mare.

Da' diversi consigli di amministrazione de' corpi pe' militari ad essi corpi appartenenti, di qualunque arma essi sieno.

3. I certificati formati da' comandanti delle piazze, e da' consigli di amministrazione dovranno essere vidimati da' rispettivi commissarî di guerra.

4. L'esistenza degli ufiziali del genio e dell'artiglieria, i quali trovansi distaccati isolatamente ne' varî punti del regno, e senza consiglio di amministrazione, sarà certificata dal direttore generale dell'arma.

5. Per gli ufiziali generali o commissarî di guerra che godono la pensione dell'Ordine suddetto, i quali stanno in Sicilia, si rilasceranno i certificati di esistenza dalla vice-intendenza generale dell'esercito, o dalla officina che rappresenta colà l'intendenza di marina, ciascuna pe' militari del rispettivo suo ramo.

6. I certificati dovranno contestare il nome e cognome di ciascun individuo, il suo grado, il corpo al quale appartiene, o il destino del momento.

7. L'intendente generale dell'esercito, e quello di marina, le officine di Sicilia, il capo dello stato maggiore, i comandanti delle piazze, i consigli di amministrazione, e i direttori generali di artiglieria e del genio dopo di aver formati i certificati di esistenza nella indicata maniera, l'invieranno alla reale magistrale deputazione dell'Ordine cavalleresco di S. Giorgio della riunione; la quale in seguito di aver esaminato se sieno in regola, li trasmetterà alla real segreteria di Stato di casa reale e degli Ordini cavallereschi, da cui poi saranno rimessi alla contadoria principale della real casa ad oggetto di riscontrarli coll'assiento, e quindi spedire le corrispondenti liberanze.

8. Le liberanze si spediranno dalla contadoria principale della real casa a favore degl'interessati, senza che i consigli di amministrazione vi prendano più ingerenza alcuna.

9. I pagamenti tanto delle pensioni, quanto de' soprassoldi si faranno per semestre, cioè in gennaio e luglio di ciascun anno.

Pei militari non residenti in una piazza d'armi, i certificati di esistenza devono farsi dal comandante della provincia, vistati da un commissario di guerra.

12 gennaio 1822.

Real segreteria di stato di casa reale e degli ordini cavallereschi.

Sua Maestà, a cui ho dato conto della rappresentanza di cotesta real magistrale deputazione de' 6 del corrente, ha risoluto, che per tutti quei militari cavalieri, ed insigniti della medaglia di oro del real Ordine militare di S. Giorgio della riunione, i quali dimorano in paese che non sia piazza d'armi, per poter essere pagati delle rispettive pensioni, e dei loro soprassoldi, i certificati

di esistenza debbono farsi dal comandante della provincia nella quale essi si trovano; o che i certificati medesimi debbono essere vistati da un commissario di guerra residente nella provincia stessa, come praticasi per quei certificati, che si rilasciano dai comandanti di piazze.

Per gli uffiziali detenuti è mente di S. M., o sono destituiti, che abbiano luogo le regole di sopra espresse per quelli della loro classe; ovvero conservano l'onore dell'uniforme, ed a costoro sia pagato per ora il secondo semestre del decorso anno 1820, attendendosi poi l'esito del loro giudizio.

È volere per ultimo di S. M., che quanto si è prescritto pei cavalieri del cennato real Ordine debba applicarsi ai pensionisti decorati della medaglia del real Ordine medesimo.

La presa d' Ischia e Procida è considerata come campagna nella circostanza di pensioni.

22 maggio 1822.

Real segreteria di Stato della guerra.

Soddisfacendo alle premure manifestatemi da V. E. col suo riverito foglio de' 15 andante n. 119 mi affretto riscontrarle, che la presa delle isole d' Ischia e Procida, avvenuta nel 1809, è stata considerata come campagna nelle circostanze di pensioni.

Si determina a quali ufiziali debba continuarsi la pensione.

24 settembre 1822.

Real segreteria di Stato di casa reale e degli Ordini cavallereschi.

Ho dato conto al Re della rappresentanza di cotesta real magistrale deputazione del dì 18 del corrente, con la quale ha proposto alcuni dubbi circa il pagamento degli attrassi delle pensioni a taluni uffiziali non nominati nelle quattro classi militari delle novelle armate di terra e di mare, i quali erano decorati del real Ordine militare di S. Giorgio della riunione; e la M. S. uniformandosi al parere del Contador principale della real casa ha risoluto:

Che quegli uffiziali, i quali per effetto del real decreto del primo luglio 1821 furono sospesi dal prestar servizio, ma che conservarono l'onore dell'uniforme, e che hanno avuto la pensione fino a' 30 giugno di questo corrente anno, non essendo poi stati nominati nelle suddette quattro classi militari, debbono continuare a godere la pensione fino al giorno in cui non hanno avuto luogo le loro nomine;

Che gli uffiziali stati detenuti per disposizione della polizia, ai quali fu corrisposto il solo 2 semestre dell'anno 1820, e che non sono stati nominati nelle dette quattro classi militari, se costoro nell'epoca stessa dell'arresto cessarono di essere militari per le

passate vicende politiche del regno, possono, per mero effetto della real clemenza, godere della pensione fino al giorno 22 marzo 1821. Se poi durante l'arresto han conservato l'onore dell'uniforme, e sono risultati innocenti dalle accuse loro imputate, debbono avere gli arretrati fino al giorno in cui non sono stati nominati nelle surriferite quattro classi militari: su di che si attendono degli schiarimenti dal ministero e real segreteria di Stato della guerra e marina;

Che gli uffiziali finalmente, i quali rimasero privi dell'uniforme per effetto dello scioglimento dell'armata avvenuto al primo luglio 1821, e che ebbero corrisposta la pensione a tutto giugno dell'anno stesso, non essendo poi stati nominati nelle quattro classi militari delle novelle armate di terra e di mare, non debbono niente altro conseguire.

Si prescrive come documentare le domande per ottenere un grado dell' ordine.

13 settembre 1823.

Real segreteria e ministero di Stato di casa reale.

Con rappresentanza de' 5 del corrente ha cotesta real deputazione rassegnato, che con l'articolo 24 del regolamento de' 15 ottobre 1819 vien prescritto, che qualora le domande per un grado del real Ordine di S. Giorgio della riunione non fossero corredate de' documenti prescritti dal regolamento medesimo, non potessero queste prendersi in esame; e che per le domande state una volta rigettate la deputazione non poteva più ricevere dagl'interessati de' nuovi documenti. Quindi la deputazione ha chiesto di farsele intendere, se per alcune suppliche, per le quali erasi chiesto informo, come queste mancano delle necessarie carte, doveva attenersi strettamente all'enunciato articolo del regolamento, oppure abilitare le parti a presentare i corrispondenti documenti, per prendersi poi le loro domande in esame, e quindi riferire l'occorrente per le sovrane sue risoluzioni.

Or col citato articolo 24 si prescrive, che le domande non fornite de' necessarî documenti non debbono prendersi in esame, e con l'articolo 30 si dice, che per le domande una volta decise non possono portarsi degli altri documenti o schiarimenti. Quindi ne risulta, che dove le domande non furono proposte per mancanza di documenti, ed in conseguenza non rigettate, possono farsi dalle parti corredare de' necessarî titoli, per potersi poi da cotesta real deputazione prendere nel dovuto esame, e darne in seguito conto a S. M. per le sovrane sue risoluzioni.

Per fatti d' armi si dovea intendere quelli avvenuti in servizio della legittimità.

30 settembre 1824.

Real segreteria e ministero di Stato di casa reale.

Vuole S. M., che cotesta magistrale deputazione, nel procedere e rassegnare il suo parere sulle domande per concessione dei

vari gradi del real militare Ordine di S. Giorgio della Riunione tenga per norma invariabile, che per fatti d'arme richiesti tanto dalla legge del primo gennaio 1819, quanto dal regolamento dei 15 ottobre detto anno, debbano intendersi solamente quelli, che hanno avuto luogo in servizio della legittimità.

Di sovrano comando lo comunico a cotesta real deputazione per sua intelligenza, e perchè ne curi l'esatto adempimento.

Coloro che usano un grado superiore di quello che trovasi insignito decade dall' ordine.

30 settembre 1824.

Real segreteria di Stato di casa reale.

Sua Maestà volendo evitare l'abuso delle decorazioni del real militare Ordine di S. Giorgio della Riunione, ha risoluto, che qualunque individuo decorato di un grado del detto real Ordine, che faccia uso di un grado superiore, e segnatamente qualunque cavaliere di grazia, che portasse la croce di dritto, s'intenda col fatto decaduto dall' Ordine medesimo.

Di sovrano comando lo comunico a codesta real magistrale deputazione per sua intelligenza, e per l'uso che ne risulta di sua parte, essendosi passati gli ordini analoghi al direttore della real segreteria e ministero di Stato della polizia generale.

Il riacquisto del regno nel 1815 deve considerarsi come campagna.

4 gennaio 1826.

Real segreteria e ministero di Stato di casa reale.

Ho dato conto al Re della rappresentanza di cotesta real deputazione de' 13 del mese di ottobre del prossimo passato anno, con la quale ha promosso il dubbio se il riacquisto del Regno di Napoli fatto nell' anno 1815, tuttochè non sia seguito con fatti d'armi, debba considerarsi come una delle due campagne con fatti di armi, che oltre a' quaranta anni di servizio si richieggono dal regolamento del real Ordine militare cavalleresco di S. Giorgio della Riunione del 15 ottobre 1819 per ottenersi la croce di grazia del cennato real Ordine. E la M. S. ha risoluto, che il riacquisto del regno di Napoli, ch' ebbe luogo nel detto anno 1815, debba riputarsi come una delle due campagne con fatti d'armi, che debbono concorrere, onde aversi titolo a tenore del citato regolamento per la suddetta croce di grazia.

La deputazione dell' ordine anzichè raccomandare deve dare un preciso parere.

25 maggio 1826.

Real segreteria e ministero di Stato di casa reale.

Sua Maestà ha risoluto, che cotesta real deputazione nell' informare sulle domande tendenti al conseguimento del real Ordine di S. Giorgio della riunione, tralasci di fare delle raccomandazioni a pro degli aspiranti, ma in ogni volta dica nettamente il suo

parere, tenendo presente e per norma gli statuti dell' Ordine, per quindi la M. S. risolvere nel modo che meglio crederà conveniente.

Si determina il modo come firmare i ricevi delle medaglie, cerca quali visti.

7 gennaio 1827.

Reale segreteria e ministero di Stato di casa reale.

ECCELLENZA

Ho rassegnato al Re il foglio di V. E. del 9 dello scorso settembre, relativo al modo come potersi riscuotere il ricevo delle medaglie di oro e di argento del real Ordine di S. Giorgio della Riunione, che si consegnano agl' individni, che ne son decorati; e S. M. uniformemente al parere di V. E. ha approvato, che per le medaglie di oro il ricevo sia firmato dal solo individuo che l' ottiene col semplice visto per la firma, appostovi dal comandante del corpo, della piazza, o della provincia cui l' individuo medesimo appartiene; e che intanto nella tesoreria della real casa si tengano in deposito due semestri della pensione annessa alla medaglia, per soddisfarne l' interessato in caso di congedo, ed i suoi eredi in caso di morte, quando sarà restituita la medaglia; ovvero per compensare col detto deposito, qualora non avesse luogo tale restituzione, l' importo della medaglia medesima.

Relativamente alle medaglie di argonto S. M., avuto riguardo alla tenuità del loro valore, ha approvato che sia sufficiente il solo ricevo formato nel modo di sopra enunciato.

Coloro che usano la decorazione di una forma diversa da quella stabilita, e di un grado maggiore, devono essere sospesi e puniti.

11 marzo 1827.

Real segreteria e ministero di Stato di casa reale.

Sua Maestà ha avuto occasione di rimarcare, che taluni cavalieri del real Ordine militare di S. Giorgio della Riunione abbiano introdotto lo abuso d' insignirsi di decorazioni non corrispondenti alla forma prescritta dagli Statuti, dimodochè desse si confondono d' ordinario pe' fregi colle decorazioni di gradi maggiori dello stesso real Ordine, ovvero con quelle di altri Ordini cavallereschi.

Por mettere un argine a siffatto inconveniente ha la M. S. ordinato, che i cennati cavaliori non debbano portare altrimenti la decorazione, se non in quella forma, che vien prescritta dagli statuti del detto real Ordino, secondo la diversità de' gradi; e che in caso di contravvenziono sieno i medesimi sospesi, e dopo la reintegrazione ricadendo nella stessa contravvenzione sieno destituiti: a qual effetto è sovrano volere, che cotesta real deputazione, usando di tutte le facoltà che le competono, invigili per lo esatto adempimento di queste sovrane determinazioni, e riferisca in caso di contravvenzione.

Si stabiliscono le regole da tenersi nel valutare le operazioni della gendarmeria per conseguire l'Ordine.

Francesco I. ec. Visti gli articoli 46 e 52 della reale ordinanza per la gendarmeria reale del 30 agosto 1827, co' quali si prescrive, che i servizi che si prestano dagl' individui di dett' arma contro i perturbatori della pubblica tranquillità debbano considerarsi nella stessa guisa delle azioni di guerra, e che debbano perciò essere ad essi applicabili le norme fissate dagli statuti del real Ordine militare di S. Giorgio della riunione;

Volendo stabilire le regole da tenersi nel valutare le operazioni della gendarmeria, a' termini de' citati articoli, per proporzionarsi a ciascuna di tali operazioni il grado del cennato real Ordine che possa competerle;

Art. 1. Per meritare le medaglie di argento del real Ordine militare di S. Giorgio della riunione dovrà un sotto-ufiziale o gendarme aver dimostrato in un' azione un particolare coraggio con una delle seguenti circostanze:

1. che combattendo abbia salvato un compagno o inferiore dalla morte o dalla prigionia;

2. che abbia ucciso un malvivente coll' arma da fuoco, e nell' atto che questi combatteva;

3. che abbia animato i suoi compagni nel combattimento, dando esempio di straordinario coraggio in una circostanza di pericolo;

4. che sia stato il primo ad assistere un altro in un combattimento, dando esempio di coraggio in una grave circostanza di pericolo;

5. che sia stato il primo ad assistere un altro in un combattimento, pel quale abbia questi meritato uno de' gradi superiori dell' Ordine.

Art. 2. Per meritare la medaglia d'oro un sotto-ufiziale o gendarme dovrà non solo aver dimostrato un particolare coraggio, ma in oltre dovrà l' azione avere una delle caratteristiche seguenti:

1. che combattendo abbia salvato un superiore dalla morte o dalla prigionia, ovvero un personaggio qualificato che sia stato catturato da' malviventi;

2. che combattendo abbia salvato la truppa da un agguato di malviventi, o da altro stratagemma;

3. che in un attacco coll' arma bianca o da fuoco sia stato il primo ad assaltare i malviventi, ed abbia ucciso il capo della banda;

4. che in un combattimento, pel quale un ufiziale avrà meritato uno de' gradi superiori dell' Ordine, abbia dopo costui contribuito più degli altri al felice successo;

5. che abbia salvato col suo valore un procaccio, ovvero una vettura corriera o particolare dall' assalto de' malviventi;

6. che combattendo sia stato il primo ad entrare nel luogo ov' eransi rinchiusi i malviventi, o che abbia contribuito principalmente a far allontanare dalla costa un legno pirato, che minacciava di predare qualche legno all' ancora.

Art. 3. Potranno aver diritto alla croce di grazia, senza considerarsi gli anni di servizio, quegli ufiziali della gendarmeria che

si saranno distinti per una azione di valore, la quale dovrà essere accompagnata da' medesimi requisiti, che corrispondono alla medaglia d'oro per un sotto-ufiziale o gendarme; e perciò quando un sotto-ufiziale, che abbia ricevuto la medaglia d'oro, diventi ufiziale, otterrà in cambio di questa la croce di grazia.

Art. 4. Non potendosi prevedere tutt' i casi ne' quali un ufiziale della gendarmeria potrà rendersi meritevole della croce di dritto, sarà stabilito per principio che prestandosi da un ufiziale di dett' arma un servizio di alto rilievo, come quello di distruggere una interna comitiva di malviventi, ed altri di simile importanza, la deputazione del suddetto real Ordine esaminerà il processo verbale della operazione eseguita, il quale dovrà essere dettagliatamente formato nel modo prescritto dall' articolo 17 del regolamento del real Ordine medesimo del 16 ottobre 1819; e risultando da siffatto esame che l' individuo il quale avrà eseguito l' operazione meriti la croce di dritto, la deputazione sommetterà il suo parere per le nostre sovrane determinazioni.

Art. 5. Le norme da osservarsi per comprovare i servizi e le azioni della gendarmeria, e per prendere in esame gli analoghi documenti, saranno le stesse stabilite col citato regolamento del 15 ottobre 1819.

Art. 6. Il presente decreto sarà considerato come un' appendice agli statuti del real Ordine di S. Giorgio della riunione.

Si richiama l'attenzione dei capi dei corpi, per coloro che esclusivamente usano l' ordine, o un grado superiore di esso.

7 maggio 1827.

Real segreteria e ministero di Stato di casa reale.

Prevengo cotesta real deputazione, in riscontro alla sua rappresentanza de' 31 marzo ultimo, di essersi passati gli ufizi al ministro segretario di Stato della guerra e marina per le opportune disposizioni, onde i generali, i comandanti de' reggimenti, i governatori e comandanti delle piazze fossero incaricati, ciascuno per la sua parte, ad invigilare sull' abuso introdotto da taluni cavalieri del real Ordine militare di S. Giorgio della riunione d' insignirsi di decorazioni di gradi maggiori di quelli, che sono stati loro conferiti.

Per la liquidazione delle pensioni.

28 agosto 1828.

Real segreteria e ministero di Stato di Casa reale.

In seguito della rappresentanza di cotesta real deputazione del 30 dello scorso luglio, avendo chiesto al ministro della guerra e marina copia della disposizione di massima sul periodo di tempo, che deve calcolarsi nella liquidazione delle pensioni di ritiro degli uffiziali che han goduto trattamento di riforma, il medesimo mi ha partecipato ciò che siegue:

» Il tenente colonnello alla 4 classe D. Rodrigo de Mendozza

avendo chiesto il ritiro con la pensione che gli compete, oppure il passaggio alla 2 classe, il comando generale dell'esercito opinò di poterglisi accordare il ritiro.

» Essendosi fatto presente a S. M. (D. G.) tale domanda, se le rassegnò ancora, che il cennato tenente colonnello non trovavasi alla 4 classe per punizione, ma perchè passò alla riforma nel 1808, cioè in tempo dell' occupazione, quando per misura generale vi furono destinati tutti quelli che servivano come lui da gran maggiori nelle legioni provinciali, e come la riforma prese poi la denominazione di 4 classe, il Mendozza fu in questa confermato anche dopo la riorganizzazione del novello esercito, non già perchè avesse demeritato con la sua condotta, ma perchè tal era la sua posizione prima della detta epoca. Si soggiunse, che non essendo a lui applicabile la sovrana disposizione de' 17 dicembre 1826, che vieta di dimandare il ritiro agli uffiziali di 4 classe che vi si trovano per punizione, ma bensì quella dei 20 aprile 1824, con cui si stabilì che gli uffiziali dell' anzidetta classe non potevano passare al ritiro se non dopo compiti i 60 anni di età, e siccome nel Mendozza concorreva questa circostanza, si supplicò S. M. di risolvere so uniformente all' avviso del comando generale dell' esercito, volesse permettere che se gli liquidasse la pensione di ritiro in ragione degli anni di servizio, che oltrepassano i 40 anni, ed a norma della legge de' 3 maggio 1816.

» Il Re (N. S.) nel consiglio ordinario di Stato de' 13 aprile ultimo scorso si è degnato emettere la seguente determinazione:

« Sua Maestà vuole, che nella liquidazione non sia compreso » il tempo ch' è stato alla riforma, ma bensì quello ch' è stato » alla quarta classe, e che ciò rimanga stabilito per massima ».

Ed io comunico tutto ciò a cotesta real deputazione, perchè ne faccia l' uso che convenga.

Nella redazione dei processi verbali indicanti le operazioni di valore della gendarmeria si determina le autorità che devono firmarli.

15 settembre 1828.

Real segreteria e ministero di stato di Casa reale.

Sua Maestà ad oggetto di fissarsi una norma sicura ed esatta nella redazione de' processi verbali indicanti le operazioni di valore che si eseguono dagl' individui della gendarmeria reale, ha approvato uniformemente al parere di cotesta real deputazione, rassegnato con rappresentanza de' 19 del decorso agosto, che quando la gendarmeria esegue un' azione di valore contro i malviventi, la quale a' sensi del real decreto de' 6 giugno ultimo dia a coloro che l' hanno eseguita diritto ad un grado dell' Ordine di S. Giorgio, debba il processo verbale essere firmato non solo da quei gendarmi che si sono battuti, como si pratica attualmente, ma benanche dall' uffiziale della compagnia cui appartengono i gendarmi medesimi; dall' autorità giudiziaria del comune nel cui territorio ha avuto luogo l' azione, e da' testimoni che potranno essere nominati nel verbale, dovendo la stessa autorità giudiziaria

attestare ancora, che coloro i quali han fatto resistenza alla forza pubblica erano realmente nella lista di fuorbando.

Per azioni di valore antecedenti al 1825 si deve far capo alla domanda per conseguire l'Ordine.

11 novembre 1828.

Real segreteria e ministero di stato di Casa reale.

Sua Maestà avendo rilevato dalla rappresentanza di cotesta real deputazione del dì 11 del passato agosto, che col trascorrere del tempo va a rendersi sempreppiù malagevole la disamina de' documenti, che si esibiscono da' pretensori a decorazioni del real Ordine militare di S. Giorgio della Riunione, per le azioni di valore enunciate negli statuti dello stesso real Ordine, si è degnata prescrivere, uniformemente alla proposta fatta da cotesta real deputazione medesima, che da oggi innanzi non si dia più corso alle domande di decorazioni per azioni di valore anteriori al 1825; restando ferma però la massima di concedersi la croce di grazia, o la medaglia di argento del real Ordine anzidetto a quegl' individui che, vantando quaranta anni di servizio e due campagne, se ne rendano meritevoli.

Non è necessario essere nella lista dei fuorbanditi per conseguirsi dagli individui della gendarmeria i gradi dell'Ordine.

1 maggio 1829.

Real segreteria e ministero di stato di Casa reale.

Stabilitesi col real decreto de' 6 giugno 1828 le norme da tenersi nel valutare le azioni della gendarmeria contro de' malviventi, onde proporzionarsi a ciascuna di tali azioni il grado del real Ordine di S. Giorgio della Riunione che potesse competerle, furono con real rescritto dei 15 settembre dello stesso anno fissate le regole tendenti alla esatta redazione de' processi verbali attestanti le azioni medesime; e fu tra le altre cose prescritto, che l' autorità giudiziaria del comune nel cui territorio fosse seguita l' azione, dovesse contestare di trovarsi iscritti nella lista di fuorbando coloro che alla forza pubblica avean fatto resistenza.

L' ispettor comandante della gendarmeria sostenendo di esser pochissimi i malviventi iscritti nella lista di fuorbando, ed in gran numero quelli che sono avventizi e scorridori di campagna armati, osservò che la prescrizione contenuta nel citato real rescritto sembrava in certo modo derogare a quegli articoli del real decreto de' 6 giugno, che riguardano le operazioni della gendarmeria contro i malviventi, restringendo i casi ne' quali un gendarme potesse dar pruove di coraggio e meritare le decorazioni contemplate nello stesso real decreto. Per la qual cosa portò opinione di non dover essere di ostacolo a premiare la bravura de' gendarmi la qualità di non fuorbandito, che potesse avere il malvivente venuto a conflitto colle armi alla mano.

D' altronde cotesta deputazione ha fatto rimarcare, che il real decreto de' 6 giugno ha per iscopo di premiare quei gendarmi che affrontano i malviventi riuniti e diretti da un capo, giacchè se uno o più gendarmi arrestassero o uccidessero uno scorridore di campagna, siffatta operazione rientrando ne' doveri dell' arma non potrebbe dar diritto a decorazione alcuna. Ha soggiunto che dagli articoli 4 e 5 del real decreto de' 30 agosto 1821 relativo alla istallazione delle corti marziali, chiaramente si scorge doversi considerare come posti sulle liste di fuorbando i malviventi riuniti e diretti da un capo.

Ha quindi conchiuso, che fermo restando quel ch' è stabilito col real decreto de' 6 giugno, e col real rescritto de' 15 settembre 1828, debbano aver diritto alle decorazioni di S. Giorgio quei soli gendarmi che affrontino i malviventi ascritti nelle liste di fuorbando, semprechè nell' operazione fosse concorso uno dei requisiti espressi nel real decreto medesimo.

Rassegnatosi tutto ciò al Re, S. M. in dilucidazione della quistione insorta si è degnata risolvere, che quante volte l' azione della gendarmeria abbia avuto luogo contro una comitiva armata in numero non minore di tre individui, debba essere applicabile all' azione medesima il real decreto de' 6 giugno, sia che i detti individui trovansi iscritti nelle liste di fuorbando, sia che non vi si trovino iscritti.

Ha dichiarato però la M. S., che non debba esservi luogo a decorazione, quando il numero de' gendarmi sia stato uguale o maggiore di quello de' malviventi; eccettuandosi soltanto da questa regola il caso in cui un solo gendarme o basso-ufiziale si battesse corpo a corpo con un malvivente e lo ammazzasse.

Si determina se la parola assalto dia luogo a conseguire la medaglia.

6 febbraio 1831.

Real segreteria e ministero di stato di Casa reale.

Il gendarme a cavallo Carmine d' Elia chiese di essere decorato della medaglia di oro del real Ordine di S. Giorgio della Riunione, per avere la notte del 24 dicembre 1829 liberato dall' aggressione de' malviventi la vettura corriera, che perveniva delle Calabrie da lui scortata, mettendo in fuga i malviventi medesimi appiattati in un sito per cui doveva passare detta vettura; e ciò in conformità del § 5 dell' articolo 2 del real decreto del 6 giugno 1828, col quale è prescritto, che per meritare a medaglia di oro debba un sotto-ufiziale o gendarme dimostrare un particolare coraggio, e salvare col suo valore un procaccio o una vettura corriera o particolare dall' assalto de' malviventi. Cotesta real deputazione richiesta d' informo, ha messo in veduta con rappresentanza del 21 dello scorso dicembre, che l' anzidetta vettura corriera non fu aggradita da malviventi, ma che il d' Elia si scostò dalla medesima per disperdere i malviventi messi in agguato, cosicchè questi avrebbero potuto assalirla nel momento in cui egli se ne slontanava. Ha soggiunto cotesta real deputazione, che ai

sensi dell' articolo di sopra citato, i gendarmi son meritevoli di ricompensa nel solo caso in cui riesca loro di salvare una vettura realmente aggredita da' malviventi; poichè in caso contrario darebbesi luogo a supporre di potersi sovente nascondere lungo la strada de' malviventi fittizi, farsi delle scaramucce a pompa, e stendersi poi de' verbali per pretendere compensi.

Ha quindi conchiuso non avere il d' Elia alcun dritto a conseguire la implorata medaglia, mentre l' azione da lui eseguita manca delle formalità volute dal menzionato articolo.

Avendone io dato conto al Re, la M. S. considerato, che nella parola assalto non è solo compreso l' atto d' impossessamento, ma eziandio il tentativo che lo precede; cosicchè un sotto-ufiziale o gendarme, sia che sottragga dalle mani de' malviventi un procaccio ovvero una vettura corriera o particolare, sia che col valore delle sue armi impedisca loro d' impadronirsene, è sempre meritevole della medaglia di oro.

Ha considerato inoltre la M. S. non essere ben fondato il sospetto che i gendarmi possono far postare de' malviventi fittizi senza consumar l' atto di aggressione, giacchè il disperdimento degli aggressori potrebbe essere pure fittizio come l' assalto; oltre di che simili dolosi concepimenti non son da presumersi in militari di onore.

Per tali considerazioni adunque si è degnata la M. S. di accordare al d' Elia la medaglia di oro del real Ordine di S. Giorgio della riunione colla pensione annessavi di annui ducati 24.

Ha dichiarato poi S. M. in modo di regola, che il § 5 dell' articolo 2 del citato real decreto debba interpetrarsi nel senso di sopra espresso; e ciò anche sulla veduta d' incoraggiare la gendarmeria ad anticipare le più belle azioni di valore, e non esporre a sicuro pericolo i viaggiatori ed i procacci, contro de' quali i gendarmi avrebbero tentato a far consumare l' aggressione, per assicurarsi un premio che non avrebbero altrimenti.

Coloro che usano un grado superiore dell'Ordine sono decaduti dall'Ordine medesimo.

30 settembre 1831.

Real segreteria di stato di casa reale.

Sua Maestà volendo evitare l' abuso delle decorazioni del real militare Ordine di S. Giorgio della riunione, ha risoluto, che qualunque individuo decorato di un grado del detto real Ordine, che faccia uso di un grado superiore, e segnatamente qualunque cavaliere di grazia, che portasse la croce di dritto, s' intenda col fatto decaduto dall' Ordine medesimo.

Di sovrano comando lo comunico a cotesta real magistrale deputazione per sua intelligenza, e per l' uso che ne risulta di sua parte, essendosi passati gli ordini analoghi al direttore della real segreteria e ministero di Stato della polizia generale.

Si prescrive la cumulazione del servizio attivo inglese con quello passato nelle reali truppe.

21 maggio 1832.

Ministero di stato della guerra e marina.

ECCELLENZA

Il foglio del 10 settembre 1831 che V. E. mi richiama con la sua del 10 stante fu riscontrato con la ministeriale del 21 detto settembre ; ad ogni modo per soddisfare le giuste premure di V. E. le manifesto , che avendo S. M. col rescritto del 9 gennaio 1829 concesso agli uffiziali , i quali stando in Sicilia al suo real servizio passarono sotto le bandiere Britanniche con espressa sovrana autorizzazione , di cumulare il servizio attivo inglese col tempo passato anteriormente e posteriormente nelle sue reali truppe , e ciò pel caso solamente di ritiro o vedovanza , ne avviene che a tali individui si calcola l' aumento degli anni di Sicilia pel solo tempo del decennio dell' occupazione militare , che stiedero al servizio di S. M. in quei reali domini , valutandosi senz' alcuno aumento il servizio prestato agl' inglesi , a meno le campagne , le quali vengono messe a calcolo.

Con tali norme essendosi seguita la liquidazione della pensione del capitano D. Salvatore Odovene ha prodotto quarantatre anni di servizio.

Real decreto concernente la soppressione del ministero e real segreteria di stato degli Ordini cavallereschi.

9 settembre 1832.

Art. I. Il ministero e real segreteria di Stato di casa reale e degli Ordini Cavallereschi è soppresso.

Art. V. I titoli di nobiltà , e quanto riguarda questa classe primaria dello Stato dipenderanno dal ministero e real segreteria di Stato di grazia e giustizia.

Art. VI. Gli Ordini Cavallereschi saranno aggregati al ministero e real segreteria di Stato della presidenza.

Per i cappellani , e chirurgi , ed altri impiegati si deve stare al rescritto del 20 settembre 1819.

15 ottobre 1836.

Ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri.

Ho dato conto al Re della rappresentanza di cotesta real deputazione de' 24 del decorso settembre , tendente ad abilitare i cappellani , i chirurgi ed altri impiegati nell' armata di terra e di mare i quali non hanno grado militare a poter conseguire l' Ordine di S. Giorgio della riunione , qualora concorressero in loro i requisiti richiesti dagli statuti dell' Ordine. E la M. S. ha detto che si stia a quanto trovasi disposto su questo particolare col real rescritto de' 20 settembre 1819.

Si proibisce usare l'Ordine a coloro che non ne sono insigniti.

8 giugno 1837.

Ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri.

Dalla rappresentanza di cotesta real deputazione de' 16 del corrente S. M. ha rilevato l'abuso introdottosi, che varl uffiziali dell'armata si fregino del real Ordino militare di S. Giorgio della riunione senza cbe sia stata loro della M. S. accordato, oppure che facciano uso di un grado dell'Ordine medesimo diverso da quello, di cui sono stati decorati. Ad oggetto di togliersi tale inconvenienza S. M. ha risoluto che si faccia un ordine del giorno, con cui s' imponga a tutte le autorità superiori militari d'invigilare che dai rispettivi loro dipendenti non si faccia uso della decorazione del divisato real Ordine di cui non abbiano avuta la debita concessione, o ch' essendone stati decorati non si fregino di un grado diverso da quello stato loro concesso.

Si determina come rilasciarsi i certificati ai militari Svizzeri dimoranti in patria per conoscere le pensioni dell'Ordine.

23 ottobre 1850.

Ministero e real segreteria di Stato della presidenza del consiglio dei ministri.

In riscontro alla rappresentanza di cotesta real deputazione del 10 agosto di quest' anno, prevengo la real deputazione medesima, che in quanto a' certificati di esistenza che i militari Svizzeri ritirati dimoranti in patria debbono esibire per ottenere il pagamento delle rispettive pensioni, di cui godono come decorati del real Ordine militare di S. Giorgio della Riunione, trovo regolare che si adotti lo stesso sistema che il ministro segretario di Stato della guerra e marina mi ha fatto conoscere praticarsi per tali militari per le pensioni che fruiscono sul gran libro del debito consolidato. In conseguenza di che approvo che si ammettano come certificati valevoli a comprovare la esistenza anche de' cennati pensionisti di S. Giorgio, quei certificati che dan fuori le autorità locali, e che abbiano per legalizzazioni di firma il visto de' colonnelli o dei delegati de' reggimenti, a' quali i detti pensionisti appartenevano; visto che sarà legalizzato dall' ispettore dei reggimenti Svizzeri.

Tanto comunico a cotesta real deputazione per sua intelligenza e regolamento; rimettendole in pari tempo per l'uso conveniente il certificato di esistenza del tenente colonnello Svizzero Sturler che la real deputazione rimise con la cennata sua rappresentanza.

Si fan noti i diversi rescritti emanati negli ultimi tre anni circa la campagna del real esercito.

27 maggio 1851.

Ministero e real segreteria di Stato della presidenza del consiglio de' ministri.

Il ministro della guerra e marina mi ha diretto, in data de' 10 del corrente, 1.° ripartimento 1.° carico n. 2378, un suo foglio

del tenor seguente: « — Eccellenza — In riscontro al suo foglio del
» 31 marzo ultimo mi onoro far noti a V. E. per la debita intel-
» ligenza della deputazione del real Ordine di S. Giorgio tutt' i
» sovrani rescritti emanati negli ultimi tre anni circa le campagne
» fatte dal real esercito — 1. Con sovrano rescritto degli 8 no-
» vembre 1848 fu disposto che pel solo 10.° reggimento di linea
» la spedizione che aveva avuto luogo in detto anno nella Lom-
» bardia fosse considerata per campagna, giusta i regolamenti in
» vigore — 2. In data del 17 marzo 1849 mi partecipò cotesto
» ministero di aver Sua Maestà ordinato cho tanto la spedizione
» eseguita in luglio 1820 contro Palermo, quanto quella che nel
» detto anno 1849 aveva luogo contro la Sicilia fossero conside-
» rate come campagne — 3. Il 27 novembre 1849 fu sovranamen-
» te disposto che la spedizione nello Stato Pontificio avvenuta in
» detto anno fosse considerata come campagna, e che indipenden-
» temente dalla campagna per la spedizione contro la Sicilia, l'as-
» sedio sostenuto nel 1848 dalle reali truppe rinchiuse nella Cit-
» tadella di Messina dovesse valere da se solo come un'altra cam-
» pagna, a' termini del paragrafo 153 della reale ordinanza per
» lo servizio delle piazze — 4. Con real rescritto del 29 aprile
» 1850 in seguito di dubbio elevato sul modo come calcolare la
» campagna di Sicilia, e quella per l' assedio della Cittadella, la
» M. S. si è degnata dichiarare che il beneficio di una campagna
» è concesso a tutt' i militari di terra e di mare, i quali presero
» parte al riacquisto della Sicilia a contare da' primi di settem-
» bre 1848 fino al 15 maggio 1849, sia che abbiano militato colà
» per lo intero periodo succennato, sia che si fossero trovati pre-
» senti solamente ad una parte delle operazioni eseguite in quello
» spazio di tempo; e che perciò coloro i quali dopo aver difesa
» la Cittadella di Messina uscirono in campo aperto a combattere
» ne' giorni 3, 6 e 7 settembre 1848, o posteriormente, debbono
» godere di due campagne a' termini del reale rescritto del 27 no-
» vembre 1849, e di una sola campagna quelli che rimasero co-
» stantemente nella fortezza durante tutto il sopraindicato perio-
» do — 5. Finalmente con sovrano rescritto del 27 novembre 1850
» la M. S. ha dichiarato: 1 che la campagna del 1820 non debba
» valere alle truppe che allo scoppiare della rivoluzione in Sicilia
» si trovavano di guarnigione in que' reali domini prima che si
» fosse colà recato il corpo di esercito comandato dal tenente ge-
» nerale D. Florestano Pepe; 2 e che non abbiano diritto alla
» campagna contro la Sicilia del 1848 e 1849 le truppe che in
» gennaio 1848 vi si trovavano di guarnigione, e neanche quelle
» che vi furono spedite nel detto mese sotto gli ordini del mare-
» sciallo di campo Desauget. »

Si permette ai militari la tolleranza d' indossare la medaglia senza il godimento della pensione, non che per quelli che passano alla forza doganale.

8 marzo 1852.

Ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio dei ministri.

Ho dato conto al Re di quanto proponeva cotesta real deputazione, con sua rappresentanza del 20 febbraio ultimo, circa il modo come conservare a' congedati del real esercito le medaglie di oro e di argento del real Ordine militare di S. Giorgio della riunione.

E S. M. si è degnata manifestare esser suo sovrano volere che, rimanendo fermo lo statuto dell' Ordine, si tolleri soltanto che i congedati possano indossare le medaglie, che avranno ottenuto durante il loro servizio militare senza il godimento della pensione, e che sia tollerato pure che i congedati che passano al servizio della forza doganale possano insignirsi della medaglia che godono.

Si ordina non restituirsi le medaglie che lasciano i congedati nell' atto del congedamento.

5 luglio 1852.

Ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri.

ECCELLENZA

Ho rassegnato al Re il dubbio elevato da V. E. col foglio del dì 28 maggio ultimo se deggiano restituirsi agl' individui congedati del real esercito le medaglie di S. Giorgio della riunione, che hanno lasciato nell' atto del congedamento, mentre in forza del real rescritto degli 8 marzo di questo anno veniva ordinato doversi tollerare che i suddetti congedati potessero far uso delle cennate medaglie.

E la M. S. ha ordinato, non doversi restituire a' congedati le medaglie in parola.

La spedizione contro Tripoli non debba essere considerata come campagna.

6 ottobre 1852.

Ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri.

Il ministro segretario di Stato della guerra e marina mi ha partecipato, in data de' 2 del corrente, un real rescritto del tenor seguente: « Eccellenza. Avendo preso gli ordini di S. M. (D. G.) » sul dubbio elevato dalla deputazione del real Ordine militare di « S. Giorgio della riunione, se a' termini dell' articolo 1 del rego- « lamento annesso al real decreto de' 15 ottobre 1819, la spedi- » zione eseguita in agosto 1828 contro Tripoli debba considerarsi » come una semplice spedizione, atteso il risultato che ebbe, o » pure per una campagna, la M. S. in data de' 24 scorso mese » ha risoluto negativamente ».

Ed io lo partecipo a cotesta reale deputazione in riscontro alla rappresentanza del 20 febbraio ultimo.

Decreto sul modo di proporre e partecipare le nomine de' cavalieri dell' Ordine di S. Giorgio della riunione.

13 novembre 1819.

Vista la legge del 1 gennaio, corrente anno, con la quale fu da Noi istituito il real Ordine militare cavalleresco di S. Giorgio della riunione.

Volendo Noi stabilire il sistema da tenersi per la spedizione dei biglietti di avviso e de' corrispondenti diplomi de' cavalieri del detto real Ordine.

Art. 1. Le nomine de' cavalieri nelle diverse classi del real Ordine militare di S. Giorgio della riunione, fatte di nostro moto proprio, co' due reali decreti de' 23 aprile e de' 7 ottobre di questo anno, saranno dalla real segreteria di Stato di casa reale e degli Ordini cavallereschi, partecipate alla real magistrale deputazione del detto real Ordine, la quale ne passerà in seguito i corrispondenti parziali avvisi.

Art. 2. La reale magistral deputazione del real Ordine militare di S. Giorgio della riunione ne distenderà i corrispondenti diplomi, che in seguito rimetterà al nostro segretario di Stato di casa reale e degli Ordini cavallereschi, il quale li proporrà a Noi insieme con un notamento di essi, da cui Noi vedremo quelli che dovranno essere da Noi firmati, e quelli munirsi della stampiglia, ed infine tutti verranno contrassegnati dal nostro segretario di Stato di casa reale e degli Ordini cavallereschi.

Art. 3. Dovendosi creare in avvenire cavalieri del real Ordine militare di S. Giorgio della riunione, il capitolo dell' Ordine ne farà la nomina che sarà a Noi proposta dal nostro segretario di Stato di casa reale e degli Ordini cavallereschi, e quindi firmati che saranno da Noi i decreti sulla di lui proposizione, e dopo le debite solennità della cancelleria generale, verranno da lui comunicate alla reale magistral deputazione per la intelligenza degli aggregati.

Decreto risguardante il soprassoldo annesso alla medaglia dell' Ordine militare di S. Giorgio.

24 marzo 1820.

Art. 1. Il soprassoldo per la medaglia del real Ordine militare di S. Giorgio sarà pagato per semestre e posteriormente. Al dì 1 gennaio ed al dì 1 di luglio di ciascun anno tutti coloro che ne sono insigniti presenteranno il loro titolo al commissario di guerra locale, il quale facendo per ognuno di essi il certificato di esistenza, che indichi il nome e cognome, il grado, il corpo ed il destino attuale, lo farà arrivare alla magistrale deputazione dell' Ordine. Il segretario di detta deputazione raccolti che avrà tutti questi certificati, e dopo aver verificato co' proprii registri il dritto degl' individui a tenore degli statuti dell' Ordine, ne farà la lista circostanziata con la imputazione degl' importi.

Questa lista segnata dal segretario, vidimata dal gran maresciallo, e rivestita de' certificati di esistenza, passerà all' intendenza generale dell' esercito, che trarrà gli ordinativi di pagamento ai

rispettivi consigli di amministrazione come per ogni altra spesa di 3.ª classe.

Decreto con cui si assegna una somma su lo stato discusso del comando supremo per dote del real Ordine militare cavalleresco di S. Giorgio della riunione.

10 maggio 1820.

Art. 1. Allo stato discusso del comando supremo di guerra sarà aggiunto alla classe 3.ª un capitolo che prenderà il n. XLI e un epigrafe *pensione ai cavalieri del real Ordine militare cavalleresco di S. Giorgio della riunione*, ed avrà la dote di duc. 22, 500.

Art. 2. Questa somma di duc. 22, 500 che noi ci riserbiamo di aumentare secondo le circostanze lo permetteranno, formata in parte di duc. 8000 provvenienti dalle finanze, e pel dippiù dalle doti annuali assegnate alla guerra, verrà portata in ogni anno sullo stato discusso del ramo medesimo della guerra, e ripartita fra' diversi gradi dell' Ordine nel modo seguente, cioè:

Duc. 2000 a quattro cavalieri gran croce, alla ragione di duc. 500 per ognuno all' anno;

Duc. 3000 a 15 cavalieri commendatori o Cavalieri gran croce, alla ragione di annui duc. 200 per ciascuno;

Duc. 5000 a 50 cavalieri di dritto, o cavalieri commendatori, a' cavalieri gran croce, a duc. 100 annui per ognuno;

E duc. 12,500 a 250 cavalieri di merito, o cavalieri di dritto, o cavalieri commendatori, o cavalieri gran croci, alla ragione di duc. 50 annui per ognuno.

Art. 3. In conseguenza di quanto si è disposto con l' art. 1 le pensioni di duc. 50 annui pagate finora dalle finanze ai cavalieri del real Ordine militare cavalleresco di S. Giorgio della riunione per esser prima appartenuti all' abolito ordine delle due Sicilie, non saranno più a carico del debito pubblico, ma verranno pagate come pensione dell' Ordine di S. Giorgio dal fondo indicato nell' art. 2, e saranno comprese nel n. delle 250 pensioni di duc. 50 istituite pe' cavalieri di qualunque grado.

Art. 4. Resta espressamente vietato a tutti i membri dell' anzidetto real Ordine cavalleresco di avanzare alcuna dimanda tendente ad ottenere le pensioni di sopra istituite, riserbandoci Noi di nominare i membri de' varii gradi dell' Ordine, ai quali crederemo di accordarle. Pel tratto successivo tali concessioni saranno destinate di preferenza a que' membri dell' Ordine, i quali a norma de' regolamenti e statuti acquistassero de' meriti, che li rendessero una seconda volta degni dello stesso grado di cui sono già insigniti: pel quale oggetto i capitoli dell' Ordine per mezzo della deputazione ci faranno un rapporto separato e dettagliato di coloro che troveranno in questo caso.

Art. 5. Le pensioni fissate col presente decreto saranno pagate ai militari cui verranno accordate, con le norme e discipline che il comando supremo stabilirà di accordo col ministro delle Finanze.

Art. 6. Tutti gli uffiziali che da una classe inferiore dell' Ordine passeranno ad una superiore conserveranno la pensione di cui potranno essere in possesso.

E qualora un membro dell' Ordine, che goda di una delle pensioni ne conseguisse una maggiore, non potrà cumulare le due pensioni, ma godrà delle più grandi, e l' altra resterà annullata.

Decreto che uguaglia in dignità ed in prerogative i due reali ordini di Francesco Primo e di S. Giorgio della riunione, *di cui viene abolita la classe de' Bandierati.*

28 settembre 1829.

Art. 1. Aboliamo la classe de' gran bandierati, o sieno gran collane del nostro real ordine militare di S. Giorgio della riunione, cosicchè la classe più elevata di esso sarà quella delle gran croci, del pari che lo è nel nostro *real ordine di Francesco Primo.*

Art. 2. Coloro i quali saranno stati da Noi decorati della gran croce, tanto del real ordine di Francesco Primo, quanto di quello di S. Giorgio della riunione, potranno per ulteriori e più rilevanti servigi e meriti, essere da Noi ricompensati co' nostri reali ordini di S. Gennaro e di S. Ferdinando e del merito.

Art. 3. I cavalieri gran croci del nostro real ordine di S. Giorgio della riunione avranno l' entrata nella sala del trono, e godranno l' onore d' intervenire nelle feste di corte e ne' baciamano.

Art. 4. I commendatori del nostro real ordine di S. Giorgio della riunione avranno l' onore d' intervenire nelle feste di corte e ne' baciamano.

Art. 5. I cavalieri del riferito real Ordine, saranno ammessi ai reali baciamano.

Decreto con cui vengono accresciuti gli onorifici gradi del real Ordine militare cavalleresco di S. Giorgio della riunione.

10 maggio 1850.

Vista la legge del 1 gennaio 1819, per la quale fu creato il real Ordine militare cavalleresco di S. Giorgio della riunione.

Visto il real decreto de' 28 settembre 1829, per lo quale fu abolita la classe de' gran bandierati, ossia gran collane, istituita con la citata legge, come prima classe del detto real Ordine.

Volendo Noi ricomporre l' Ordine suddetto ampliandone le classi, e così poter compensare con equa proporzione i servizii ed i meriti di coloro i quali ne saranno da Noi fregiati.

Art. 1. Il real Ordine militare di S. Giorgio della riunione, oltre il gran maestro ed il gran contestabile, avrà i seguenti otto gradi.

Gran croci.
Grandi uffiziali.
Commendatori.
Uffiziali.
Cavalieri di dritto.
Cavalieri di grazia.
Medaglie di oro.
Medaglie di argento.

Art. 2. I gran croci, ai distintivi di cui attualmente fanno uso,

aggiungeranno la corona sulla croce che portano al collo con lo stabilito nastro, il qnale dovrà soprapporsi al collaretto dell' uniforme.

I grandi uffiziali porteranno la stessa decorazione che presentemente si usa da' commendatori, ma con l' aggiunta della corona, che vi sarà sovrapposta. Essi sospenderanno tale decorazione al collo col nastro dell' Ordine della larghezza di tre pollici, che passerà sotto il collaretto dell' uniforme. I medesimi porteranno inoltre sull' uniforme dalla parte sinistra del petto una placca che avrà nel mezzo lo scudo di smalto bianco, su cui vi sarà la effigie di S. Giorgio in oro circondato da un cerchio azzurro orlato di oro, con la iscrizione anche in oro: *in hoc signo vinces*. Dallo scudo partiranno quattro raggi di argento, su cui vi sarà la croce di oro con lo smalto rubino. Sotto lo scudo vi saranno due spade incrociate a forma di X contornate da una ghirlanda di alloro.

I commendatori continueranno a far uso del distintivo che attualmente portano.

Gli uffiziali porteranno la croce della stessa forma di quella dei commendatori, ma alquanto più piccola e la sospenderanno sull' uniforme dalla parte sinistra del petto col nastro dell' Ordine della larghezza di due pollici e piccola nappa su di esso.

I cavalieri di dritto e i cavalieri di grazia continueranno a far uso degli stessi attuali distintivi.

Lo stesso sarà praticato da coloro i quali sono decorati delle medaglie di oro, o di quella di argento.

Art. 3. In conseguenza delle prescrizioni contenute nel presente decreto, restano da Noi approvati i disegni qui annessi, per le decorazioni degli altri gradi dell' Ordine.

Art. 4. Ci riserbiamo provvedere alle modificazioni, di cui lo stabilimento de' diversi gradi dell' Ordine fatto col presente decreto, crederemo aver bisogno i regolamenti in vigore dell' Ordine medesimo.

Art. 5. Tutte le precedenti disposizioni, che non sono contrarie a quelle indicate in questo decreto, rimangono nel loro pieno vigore.

DELLA MEDAGLIA

DEL MERITO CIVILE

ISTITUITA

da Sua Maestà

FRANCESCO I.

NEL 17 DICEMBRE 1827

REAL ORDINE

DI FRANCESCO I.

ISTITUITO

da Sua Maestà

FRANCESCO I.

NEL 28 SETTEMBRE 1829.

Decreto per la instituzione di una medaglia di merito civile.

17 diccmbre 1827.

Franceсsco I per la grazia di Dio Re del regno delle due Sicilie ec. ec.

Volendo stabilire un durevole monumento per onorare il merito di coloro, che si distinguano con rimarchevoli azioni di virtù civile, sia nel degno esercizio di cariche loro affidate, sia nell' applicazione de' loro talenti alla pubblica utilità, sia nello adoperare il proprio ingegno e le forze in pietosi ufficii, ed in sollievo della umanità.

Art. 1. Sarà instituita una medaglia di oro e di argento che verrà denominata *medaglia del merito civile*. Questa sarà consecrata come una luminosa testimonianza di onore, per coloro che, nella civile carriera, avranno ben meritato da Noi in alcuna delle specie di azioni di sopra indicate.

Art. 2. La faccia anteriore di tal medaglia porterà la impronta della nostra reale effigie, e, nel suo rovescio, verrà inciso il nome della persona che giudicheremo degna di esserne decorata, con una breve leggenda indicante il motivo della decorazione e l' anno della concessione.

Art. 3. Ciascun ministro segretario di Stato, nel rispettivo suo ramo, ci proporrà i soggetti, cui si possa accordare tale onorificenza, o con la medaglia di oro, o con quella di argento, secondo la qualità ed il grado del riconosciuto merito. Ed ottenuta che ne avrà la nostra sovrana approvazione, prenderà i nostri ordini, per fare al ministro delle finanze la corrispondente richiesta delle dette medaglie: rimettendogli le particolari leggende, che dovranno esservi incise, ed imputandone lo impronto a carico del proprio dipartimento.

Art. 4. Ogni medaglia sarà spedita, dal ministro cui appartiene, al designato soggetto, con un rescritto in cui nel nostro real nome verrà espressa la nostra sovrana soddisfazione nel rendere un sì onorevole e grazioso attestato alla virtù, designandovisi individualmente l' azione, o le azioni commendevoli, che avran fissata l' attenzione dal nostro real animo.

Art. 5. Chiunque avrà ottenuto la descritta medaglia, potrà portarla legata alla bottoniera, con un nastro di color rosso, come quello che è il distintivo delle nostre armi.

Legge per la instituzione del novello real Ordine di Francesco I.

28 settembre 1829.

Francesco I per la grazia di Dio, Re del regno delle due Sicilie ec. ec.

Essendo una delle nostre principali cure lo eccitare con tutti i mezzi del nostro potere lo zelo de' nostri sudditi nello esercizio delle diverse cariche civili da Noi a loro affidate, e volendo sempreppiù incoraggiare la coltura delle scienze, le belle arti ed i varii rami della industria, dell'agricoltura e del commercio, dalla cui floridezza quella del regno dipende;

Considerando che i contrasegni di onore e di distinzione sono il più potente eccitamento alle virtuose e lodevoli azioni;

Art. 1. Istituiamo nel nostro regno delle due Sicilie un Ordine cavalleresco, diretto unicamente a compensare il merito civile, e che porterà il nome di *Real Ordine di Francesco Primo.*

Art. 2. Affinchè questo pregevole ordine cavalleresco riceva dalla sovrana dignità della nostra corona decoro e lustro, ci dichiariamo Noi stessi e la nostra real Persona, Sovrano, capo e gran maestro dell'Ordine suddetto, fregiando di sua insegna e divisa non meno il nostro petto, che le nostre reali armi ed imprese; e vogliamo che la suprema magistratura dell'Ordine medesimo resti sempre annessa alla nostra real corona.

Art. 3. L'Ordine anzidetto avrà cinque gradi, cioè, gran croci, commendatori, cavalieri, medaglie di oro e medaglie di argento.

Art. 4. Potranno aspirare alle gran croci soltanto coloro de' nostri sudditi, che avranno reso alla nostra real corona ed allo Stato dei rilevanti e gravi servigii nello esercizio delle maggiori cariche politiche, diplomatiche, giudiziarie, amministrative di qualunque siasi ramc, ed ecclesiastiche.

Art. 6. Alle croci di cavaliere potranno aspirare coloro che avranno reso degli straordinarii servizii nelle cariche politiche, diplomatiche, giudiziarie, amministrative di ogni ramo, ed ecclesiastiche; ed eziandio coloro che si saranno distinti nella cultura delle scienze, per opere classiche pubblicate per le stampe, e nella coltura delle belle arti, per capi d' opera di cui sieno autori.

Art. 7. Alle medaglie di oro potranno aspirare quegl' impiegati ne' rami espressi nel precedente articolo, i quali si saranno distinti ne' loro incarichi; e vi potranno eziandio aspirare gl' impiegati di

rango anche più inferiore, i quali avranno renduto servizii d'importanza.

Art. 8. Potranno parimenti aspirare alle medaglie di oro tutti quelli che si sieno mostrati eccellenti nelle belle arti con le loro produzioni, e quelli che, introducendo nuovi metodi, abbiano apportato non ordinarii miglioramenti nelle arti meccaniche, e che abbiano notabilmente perfezionato l'agricoltura e la pastorizia, o promosso altamente l'industria ed il commercio.

Art. 9. Ci riserbiamo però di accordare anche la croce di cavaliere per qualche straordinario caso di somma utilità pubblica, prodotta da qualchedune de'nostri sudditi, e di nuove interessanti scoverte, ottenute ne' diversi rami, de' quali nel precedente articolo si è fatto parola.

Art. 10. Dovranno aspirare alle medaglie di argento coloro che, sebbene non abbiano tutti i requisiti voluti negli articoli 7 ed 8, pure siansi resi degni di questa distinzione.

Art. 11. I militari ne'quali concorrono i meriti civili, di cui si è fatto parola negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, potranno anch'essi aspirare a' diversi gradi dell' ordine suddetto.

Art. 12. Le disposizioni della presente legge, in nulla derogano i nostri decreti ed altre sovrane risoluzioni intorno ai premii stabiliti per le esposizioni di belle arti e delle manifatture; anzi coloro che da tali esposizioni riporteranno ripetutamente il premio, avranno un titolo ad aspirare alle medaglie di oro o di argento del presente Ordine.

Art. 13. Infine potranno aspirare, sia alla croce di commendatore e di cavaliere, sia alla medaglia di oro o a quella di argento, secondo il merito delle loro azioni e la qualità del loro rango, tutti coloro che, come semplici particolari, si sieno illustrati con de' fatti sommamente rari e virtuosi, diretti al servizio del trono e dello Stato.

Art. 14. I servigi che continueranno a prestare coloro che avranno ottenuto la croce di cavaliere, qualora sieno di tale importanza, che meritino di essere presi in considerazione ulteriormente, verranno da Noi compensati con la croce di commendatori, e quelli de' commendatori con la gran croce.

Per le stesse considerazioni, coloro che abbiano ottenuto la medaglia di oro, potranno avere la croce di cavaliere, ed i decorati della medaglia di argento potranno conseguire quella di oro.

Art. 15. I nostri ministri segretarii di Stato, ciascuno pel suo dipartimento, è il nostro luogotenente generale in Sicilia ci faranno nelle occasioni conoscere, per l'organo del nostro ministro segretario di Stato di casa reale, i nomi, le qualità ed i meriti di coloro tra' nostri sudditi, che si renderanno degni di qualche grado dell' Ordine, meno quello di gran croce, che ci riserbiamo di conferire spontaneamente a chi Noi stessi ne riconosceremo meritevole a' termini della presente legge.

Art. 16. I gran croci avranno l'entrata nella sala del trono, l'onore d'intervenire nelle feste di corte e ne' baciamano, e potranno decorare le loro imprese ed i loro stemmi della croce dell'Ordine.

Art. 17. I commendatori avranno l'onore d'intervenire nelle feste di corte e ne' baciamano.

Art. 18. I cavalieri saranno ammessi a' reali baciamano.

Art. 19. Ci riserbiamo secondo le occasioni, e secondo la qualità ed importanza de' servigi che ci avrà reso qualcheduno degl' individui, cui vorremo conferire uno de' gradi dell'Ordine, di assegnargli una pensione, in quella quantità che da Noi si crederà opportuna. Tali pensioni graviteranno sul ramo delle reali finanze, finche Noi non giudicheremo conveniente di stabilire un fondo per l'Ordine anzidetto.

Art. 20. Il distintivo dell' Ordine sarà una croce che, da una parte avrà lo scudo di oro, con la nostra cifra F. I, sormontata dalla corona reale, e circondata da una corona di quercia, in ismalto verde, ed all' intorno una fascia azzurra, nella quale la leggenda: *de rege optime merito*, in lettere di oro; e, dall' altra parte avrà lo scudo di oro, con la iscrizione: *Franciscus I instituit MDCCCXXIX*, circondata dalla corona di quercia in ismalto verde. I raggi della croce poi saranno di smalto bianco, tramezzati da gigli di oro.

Art. 21. I gran croci porteranno per loro divisa la croce della quale si è fatto parola nel precedente articolo, sormontata da una corona di oro, e sospesa al collo con un largo nastro color rosso ondeggiato con due orli bleu.

Porteranno inoltre sull' abito alla parte sinistra del petto una croce simile, che avrà lo scudo di oro con la nostra cifra, sormontata dalla corona reale, e circondata da una corona di quercia di smalto verde e con una fascia azzurra all' intorno, con la leggenda: *de rege optime merito*, in caratteri di oro. I raggi di questa croce saranno di argento tramezzati da gigli di oro.

Art. 22. I commendatori porteranno la croce descritta nell' articolo 20, ma alquanto più piccola di quella de' gran croci, sormontata da una corona di oro, e sarà sospesa al collo col nastro dell'Ordine di minor larghezza di quello de' gran croci.

Art. 23. I cavalieri la porteranno più piccola di quella de'commendatori, sormontata da una corona di oro, sospesa all'occhiello del petto dell' abito, con nastro dell' Ordine, anche più stretto di quello de' commendatori.

Art. 24. Le medaglie tanto di oro, che di argento avranno da una parte la nostra effigie con una corona di quercia all' intorno, e la leggenda in giro: *Franciscus I Reg. Utr. Sicil. Hier. Rex.* Nel rovescio poi vi saranno tre gigli nel mezzo, col motto dell' ordine: *de rege optime merito MDCCCXXIX*, ed intorno la corona di quercia; e si porteranno sospese all' occhietto del petto dell' abito, con un nastro più stretto di quello de' cavalieri.

Art. 25. Per la forma e dimensione delle croci, delle medaglie e de' nastri, serviranno di modello i disegni annessi all' originale della presente legge.

Art. 26. La nomina de' gran croci, de' commendatori, e de' cavalieri, come ancora la concessione delle medaglie tanto di oro che di argento, sarà in nome nostro partecipata con reale rescritto dal nostro ministro segretario di Stato di casa reale.

Art. 27. Desiderando Noi, che non rimanga senza premio alcun genere di virtù che potesse in qualunque modo influire sul pubblico bene, ed essendovi delle virtù che sebbene di privata

utilità e da non poter essere contemplate con le decorazioni dell' Ordine, pure influiscono indirettamente su la morale pubblica e sul vantaggio della società in generale, destiniamo per compenso di tali azioni virtuose, la medaglia di merito civile, instituita col nostro decreto de' 17 dicembre 1827, il quale rimane derogato, per ciò che riguarda compenso di servigi renduti al Re ed allo Stato, essendosi a ciò provveduto con la presente legge.

Art. 28. A tal' uopo sono incaricate le autorità competenti di far conoscere i nomi di coloro che si renderanno degni de' premii promessi con l' articolo 27, dirigendone ragionati e documentati rapporti al ministro segretario di Stato di casa reale; e, per la Sicilia, al luogotenente generale, il quale ne farà lo invio allo stesso nostro ministro.

I nomi di coloro che conseguiranno siffatti premii, e le azioni virtuose che avran determinato il nostro real animo ad accordarli, saranno manifestati per mezzo del giornale ufficiale.

Art. 29. Per gli affari dell'Ordine, vi sarà una deputazione composta di un presidente gran croce, di due commendatori e di due cavalieri, uno de' quali farà da segretario ed archivario.

La nomina de' componenti la deputazione sarà fatta da Noi sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato di casa reale.

Un regolamento particolare fisserà i doveri ed il servizio interno della deputazione.

Art. 30. Questa deputazione essendo della dipendenza del mentovato ministro di casa reale, terrà col medesimo soltanto la sua corrispondenza.

Art. 31. Non sarà intesa, se non quando piacerà a Noi di consultarla per la collazione de' gradi dell' Ordine. Sarà sempre sua attribuzione di esaminare e discutere il merito delle azioni virtuose, di cui si è fatto parola nell' articolo 27.

Art. 32. Le spese, che occorreranno per la deputazione dell' Ordine suddetto, e per qualche decorazione, che ci piacerà di dare gratuitamente, graviteranno per ora su i fondi esistenti pei nostri reali Ordini cavallereschi presso la nostra real segreteria di Stato di casa reale.

DELLA MEDAGLIA

DI ONORE

PEI PERIODI DI ANZIANITA'

ISTITUITA

da Sua Maestà

FERDINANDO II.

NEL 23 DICEMBRE 1834.

Real decreto e regolamento del 23 dicembre 1834 che stabilisce i periodi di anzianità. — Si legge nell' art. 2 quanto segue per la istituzione di una medaglia di onore.

23 dicembre 1834.

Art. 1. Volendo inoltre incoraggiare le virtù militari, e dare un premio a coloro che per essersi renduti meritevoli de' distintivi corrispondenti agli enunciati tre periodi, proseguano con lode i di loro servizii, instituiamo una *medaglia di onore* in ricompensa di *venticinque anni di servizio effettivo senza interruzione e senza macchia.* Tale medaglia sarà di bronzo, avrà sul dritto il busto della nostra reale persona in mezzo ai trofei militari, e sul rovescio la leggenda *lodevole servizio militare di venticinque anni*, e vi si corrisponderà il compenso di un grano di più al giorno delle grana due fissate pel terzo periodo.

Questa medaglia dopo la morte del possessore dovrà essere restituita a cura de' consigli di amministrazione de' corpi e de' comandanti delle piazze, per rimanere depositata nella real casa degl' Invalidi, attaccata ad una tavoletta, nella quale si leggerà il nome del militare che l' abbia posseduta.

Regolamento sull' anzianità di servizio nel reale esercito.

CAPITOLO III.

Distintivi che fanno rilevare i periodi di anzianità.

Art. 1. Ciascun periodo di anzianità sarà indicato da un distintivo di lana o cotone da portarsi da tutti i sotto uffiziali (esclusi gli aiutanti, e portabandiere) da' soldati, pifferi, trombette e tamburi di tutte le armi, sul braccio sinistro a forma di angolo acuto al di sopra del gomito.

Art. 2. La lunghezza e larghezza di tali distintivi sarà quella del modello approvato da S. M.

Art. 3. La distanza fra un distintivo e l' altro ne' tre periodi percorsi, sarà quella stessa che ora distingue i gradi de' sotto uffiziali.

Art. 4. Il colore de' suddetti distintivi sarà rosso sopra tutti gli uniformi del reale esercito, meno su gli uniformi di colore rosso, su de' quali si porteranno di lana gialla o di cotone bianco, secondo gli alamari o le allacciature che si trovano negli uniformi stessi. Tali distintivi si porteranno benanche sopra i cappotti de' corpi del reale esercito, ma non si porteranno nè su i cappotti della cavalleria, nè su quelli della gendarmeria a cavallo, e dell' artiglieria a cavallo.

Art. 5. I sotto uffiziali e soldati che nel momento della pubblicazione del presente regolamento si trovassero in possesso delle grana due dell' antico secondo periodo di anzianità, per aver terminato l' anno diciottesimo di servigio, non metteranno il terzo nuovo distintivo, se non dopo aver compiuto l' anno ventesimo.

Art. 6. I sotto uffiziali e soldati, che passano o al ritiro, o agl' invalidi, trovandosi insigniti de' distintivi de' periodi di anzianità, continueranno a portarli, benchè decaduti dal dritto ai compensi.

Art. 7. I soldati insigniti de' distintivi come sopra stabiliti, riceveranno dalle sentinelle gli onori come sotto uffiziali.

Art. 8. I soldati decorati come sopra, saranno esenti da pene afflittive per gastigo di disciplina, che dovrà essere convenientemente commutato.

Art. 9. Le guardie del corpo a piedi avranno i distintivi, come tutti gli altri corpi attivi.

CAPITOLO IV.

Medaglia di onore.

Art. 1. Per ottenersi la medaglia di onore istituita con l' art. 2 del real decreto della data di oggi, ne sarà fatta la proposta dal consiglio di amministrazione de' corpi, la quale riguardando lodevole servigio militare, dovrà essere trasmessa per la gerarchia del comando de' corpi ai rispettivi ispettori. In appoggio della medesima dovrà esservi lo estratto della matricola, certificata dallo incaricato de' ruoli, vidimata dal consiglio di amministrazione del corpo, ed approvata dall' ispettore dell' arma.

Art. 2. La proposta anzidetta colla petizione sarà inviata dall' ispettore dell' arma al ministro segretario di Stato pel dipartimento della guerra, il quale prenderà per la concessione gli ordini del Re. L' interessato ne sarà cerziorato con ministeriale a lui diretta, che gli servirà di brevetto.

Art. 3. Quest' onorevole distintivo si porterà attaccato al lato sinistro del petto con un nastro di colore arancio forte, largo un pollice e mezzo a norma del disegno approvato.

Art. 4. I sotto uffiziali che lo avranno ottenuto, continueranno a portarlo nel modo stesso anche dopo essere stati promossi al grado di aiutante, sotto uffiziale, o di uffiziale, per dimostrare con quella marca distintiva, di aver percorsa lunga e lodevole carriera nel nobile mestiere delle armi.

Art. 5. Il modo d' insignire gl' individui del real esercito della prefata medaglia di onore, sarà lo stesso di quello indicato nell' art. 3 cap. 2 della ordinanza di piazza, su gli onori e su le cerimonie.

Art. 6. I militari di qualunque grado, che porteranno siffatto distintivo, riceveranno gli stessi onori militari che si rendono a coloro che sono insigniti delle altre medaglie de' reali Ordini.

Art. 7. I militari di grado inferiore, ed anche a grado uguale non decorati di tal medaglia, saranno tenuti al saluto, incontrandosi con quelli che ne sono insigniti.

Art. 8. Egualmente che gl' insigniti dei periodi di anzianità, i

soldati decorati della medaglia di onore, andranno immuni da pene afflittive per gastigo di disciplina, che dovranno anche essere convenevolmente commutate.

Art. 9. I sotto uffiziali e soldati decorati della medaglia anzidetta, infino a che non saranno promossi ad aiutanti, sotto uffiziali o ad uffiziali, godranno dello emolumento di grana tre il giorno compreso in esso le grana due del terzo periodo di anzianità.

Art. 10. Si perderà la medaglia di onore per qualunque condanna che dia luogo ad essere sciolto dal cingolo militare.

ORDINE
DEI CAVALIERI
DI MALTA, DI S. GIOVANNI D'ACRI O DI GERUSALEMME.

Ordine de' cavalieri di Malta, di S. Giovanni d' Acri o di Gerusalemme.

Quest' Ordine Cavalleresco è uno de' più antichi, e deve la sua origine alle guerre delle Crociate. Nel 1048 alcuni cristiani fecero costruire in Gerusalemme la chiesa di S. Maria Latina, e vi aggiunsero un monastero ed un ospedale. L' Ordine crebbe in isplendore per lo spazio di sette secoli; e fino a che le politiche rivolture turbarono l' Europa contò tra i suoi componenti ciò che vi era di più eroico o generoso tra tutta quanta la nobiltà. Desso sotto i nomi cotanto celebrati di S. Giovanni d' Acri, di Rodi, di Malta, à riempito e terre e mari de' suoi fasti per le numerose vittorie riportate su i popoli infedeli. Quest' Ordine infine era diviso in otto lingue (1), le quali si distinguevano in quelle di Provenza, di Auvergne, di Francia, d' Italia, d' Inghilterra, di Alemagna, di Castiglia e di Portogallo, e di cui la Francia si avea le tre prime.

Dopochè i Saraceni presero Gerusalemme nel 1187 i cavalieri dell' Ordine in parola si ritrassero a Marga in Fenicia, e poscia in Tolomaide o S. Giovanni d' Acri ove si fermarono fino al 1191; quando questa città venne conquistata da' Saraceni, i cavalieri anzidetti dimorarono per 18 anni nell' isola di Cipro; ma avendo essi nel 1309 fatta la conquista dell' isola di Rodi, vi si stabilirono, ciò che diede loro il nome di Rodiani che portarono fino al 1522 epoca in cui i Turchi presero l' isola medesima. Allora i cavalieri passarono in Candia, di poi in Sicilia, indi a Roma quando il Papa donò loro la città di Velletri. Finalmente Carlo V accordò ai cavalieri l' isola di Malta che tennero sino al 1798.

La rivoluzione del 1789 tolse all' Ordine i suoi possedimenti ed i suoi dritti. Napoleone nel 1798 s' impadronì dell' isola di Malta, ed il gran maestro di quel tempo Hompusch, ritiratosi in Trieste, abdicò a favore di Paolo I imperatore delle Russie, che nel 27 di ottobre del detto anno 1798 venne dal Papa e dai cavalieri riconosciuto Gran Maestro dell' Ordine.

La morte di questo Sovrano, avvenuta poco dopo e precisamente nel 1801, tolse all' Ordine la speranza di riconquistare l' isola di Malta (2). Suo figlio, l' imperatore Alessandro, rinunciò di suc-

(1) Le lingue rappresentavano i diversi paesi dei quali l' ordine era composto.

(2) In questo medesimo anno 1801 l' isola di Malta venne presa dagl' nglesi, che nel 1802 pel trattato di Amiens si obbligarono di restituirla all' Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme: obbligazione non verificata.

cedere al padre nella dignità di gran maestro dell'Ordine; ma in vista della di lui raccomandazione e di quella del Re del regno delle due Sicilie, e con l'adesione eziandio di S. S. Pio VII, Giovanni Tommasi venne nominato gran maestro, e riconosciuto da' cavalieri in un assemblea generale tenuta nella chiesa priorale dell' Ordine in Messina.

Tommaso stabilì la sua residenza in Catania, con la maggior parte de' cavalieri, e colà pure venne trasferita la cancelleria dell' Ordine.

All' epoca della morte di Tommasi, nel 1805, il numero de'cavalieri che risiedevano in Catania era limitato, le guerre che allora infierivano in Europa non permisero la riunione delle lingue; epperò dall' assemblea generale convocata nella chiesa conventuale di Catania venne accordato il dritto al sacro consiglio dell' Ordine di nominare un Luogotenente del magistero, ed il sacro consiglio anzidetto nel 15 giugno del detto anno scelse a tal carica il Balì Guevara Suardo, scelta che venne approvata dal Papa Pio VII. Nel 1814 Andrea di Giovanni Centelles venne eletto dal sacro consiglio a successore del Guevara Suardo, e confermato dal sullodato Sommo Pontefice Pio VII. Antonio Busca successe al di Giovanni Centelles nel giugno del 1821 essendo stato nominato alla luogotenenza dal sacro consiglio riunito in Catania, e confermato dal Papa.

Nel 1827 la cancelleria dell' Ordine fu traslocata in Ferrara nello stato Pontificio e stabilita in un vasto convento con bella chiesa, fatta edificare per cura del S. Padre.

Nel maggio del 1834 il Balì Candida successe al Busca, ed al Candida il Collerede nel 184.

In seguito l' Ordine ebbe altri diversi trasferimenti, ed ora trovasi provvisoriamente stabilito in Roma sotto gli auspicii del Sommo Pontefice.

I novelli cavalieri non più si esercitano nelle guerre contro gl'infedeli o i corsari, ma invece negli ospedali dedicandosi alle opere di cristiana pietà e di misericordia.

Il Santo Padre protettore dell' Ordine, oltre delle considerevoli concessioni fattegli, à del pari donato al medesimo una chiesa per lo esercizio delle funzioni religiose, e delle rendite, ed un locale per ospedale degl' infermi che contiene circa 600 e più letti.

L' imperatore d' Austria, il quale avea conservato, il priorato di Boemia, nel 15 gennaio 1839 creò un novello priorato nel Lombardo Veneto, assegnando all' uopo una chiesa ed un vasto palazzo di pertinenza del priorato di Venezia, permettendo nel tempo stesso ai suoi sudditi di fondare commende di giustizia o di padronato.

Il duca di Lucca riconobbe l' Ordine, e la duchessa di Parma lo riconobbe del pari e gli assegnò tre commende.

Sua Maestà il Re nostro augusto signore con decreto de' 7 dicembre 1839 riconobbe e ripristinò l' Ordine in tutta la estensione del regno. Tal decreto è così concepito:

» Art. 1. L' Ordine religioso de' cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, è riconosciuto e ripristinato in tutta la estensione de' nostri dominii, secondo le sue regole e statuti;

e sarà perciò ammesso a godere di tutti gli effetti civili e canonici, come ogni altra corporazione religiosa, a tenore delle leggi in vigore.

» Art. 2. Sono concedute al suddetto Ordine Gerosolimitano, e riconosciute di pertinenza piena e perpetua del ripristinato Ordine medesimo, le sole infrascritte otto commende dello stesso Ordine, che dopo il 1815 per sovrane disposizioni furono date agli antichi titolari, i quali trovansi tuttora viventi, cioè;

» *Saracena Buonanno*, posseduta dal commendatore fra Francesco Porco;

» *Schettina ed Albiggiano*, di cui è titolare fra Giovanni Battista Balsamo, commendatore;

» *Colli di Palermo*, che si gode dal commendatore fra Giovanni lo Faso;

» *Vizzini*, della quale è in possesso il commendatore fra Ignazio Penna;

» *S. Giovanni di Taormina*, posseduta dal commendatore fra Emmanuele Filangieri di Montaperto.

» *S. Silvestro di Bagnara*, che si possiede dal commendatore fra Francesco Affaitati;

» *Benevento*, per la porzione di rendita che è ne' reali dominii, e che si gode dal commendatore Fra Francesco Maria Spinelli;

» *Aquila*, di cui è titolare il commendatore fra Alessandro Borgia.

» Art. 3. Permettiamo a chiunque de' nostri sudditi di fondare, secondo le regole di detto Ordine di Malta, nuove commende dell' Ordine medesimo in tutt' i nostri dominii; beninteso che tanto le commende da Noi restituite all'Ordine suddotto, ed indicate dell' articolo secondo del presente decreto, quanto le nuove che permettiamo d' instituirsi, non possono essere provvedute che in persone de' soli regnicoli nostri sudditi.

» Art. 4. Sarà conceduto da Noi in questa capitale un locale da addirsi al pio uso di ospedale, che verrà servito dai cavalieri dell' Ordine Gerosolimitano secondo il loro istituto (1). »

È questo l' attuale stato dell' Ordine di Malta o di S. Giovanni di Gerusalemme che come si è detto ora risiede in Roma unitamente al luogotenente del magistero, ai cavalieri professi, ai novizii ed a tutti gli ufficiali.

Siffatto Ordine si compone de' cavalieri di giustizia che discendono da antiche famiglie cavalleresche, l' origine delle quali rimonta e si perde in epoche rimote, e de' cavalieri di divozione, che son tenuti a provare i quattro quarti della nobiltà paterna ed i quattro della materna, e possono ottenere delle dispense qualora per avventura non avessero tutti i quattro quarti di nobiltà richiesti dal lato materno.

L' attuale prima dignità dell' Ordine è il Luogotenente del Magistero, così poscia il Gran priore di Roma, che suole essere un Cardinale di S. chiesa, vi sono poi i gran Croci, i Balì, i Commendatori. La gran Croce pende con largo nastro sul petto, i Commendatori la portano al collo.

(1) S. M. il Re N. S. si è degnata accordare all' Ordine di Malta la chiesa, ed il vasto locale di S. Margheritella nella Strada di S. Giuseppe de' Nudi.

Il distintivo dell' Ordine consiste in una croce di stoffa bianca che i cavalieri portano a sinistra del loro mantello o abito. Costumano di portare anche una croce di oro ad otto punte smaltate di bianco sospesa ad un nastro di seta nera moire. Molti cavalieri francesi usano nelle cerimonie un giglio d' oro a ciascun angolo della croce istessa.

L' uniforme dell' Ordine consiste in un abito di panno scarlatto, con isvolte, collaro e paramani bianchi pe' cavalieri di giustizia, e neri per quelli di divozione. Ciascuna parte del petto è guernita da una fila di otto bottoni di oro, su i quali rilevasi l' arma dell' Ordine, due altri simili bottoni son posti ciascun al basso delle paramaniche, e una spallina ed una contro spallina di oro; la cravatta nera; il pantalone bianco che covre gli stivali; la impugnatura della spada e la dragona di oro; il cappello appuntato co' fiocchi d' oro nelle due estremità e la coccarda bianca orlata di rosso, i guanti gialli; e finalmente la croce dell'Ordine situata non altrimenti che sul cuore.

Con la legge del 25 aprile 1800 nell' abolirsi i feudali della città di Napoli oltre alla formazione del libro d' oro si ordina altro registro separato, ed in questo secondo doversi citare i cavalieri di Malta di giustizia. Ci piace segnare le parole della citata legge.

Terrà ben anche il detto tribunale un registro, ma separato, di tutte le famiglie, che non erano ascritte ai Sedili, ma che posseggono feudi almeno da 200 anni in qua; ed inoltre sarà dell' appartenenza di questo tribunale il tener registro di tutte le famiglie, che passano l' abito di Malta di giustizia, colla indicazione del tempo, nel quale hanno per la prima volta passato l' abito suddetto, e conserverà un altro registro di tutti i nobili ascritti ai Sedili chiusi delle città del regno, che formano nobiltà, indicando in libro a parte quelle famiglie, ed individui, ch' essendo della sopramentovata classe, ma non del libro d' oro, siano domiciliati in Napoli.

Per ogni ascritto nel registro dei cavalieri di Malta di giustizia i collaterali delle famiglie debbano dimostrare essersi mantenuto nel terzo grado di nobiltà dal punto della diramazione.

8 settembre 1803.

Essendosi Sua Maestà uniformata al parere dell' eccellentissimo supremo tribunale conservatore della nobiltà del regno rassegnato nella sua rappresentanza de' 2 marzo corrente anno, è venuta ad ordinare, che coloro, i quali domandassero di essere ascritti al registro delle famiglie, che hanno passato l' abito di Malta di giustizia pel solo requisito, che un individuo della stessa famiglia, ma di un' altra linea abbia fatto le pruove di un tale passaggio, dovessero prima di ottenere ciò, aggiungere a tal requisito la pruova benanche di essersi la di loro famiglia mantenuta sempre nello stesso lustro di nobiltà, dal punto della diramazione del cespite comune, con quella già passata all' abito di Malta, e ciò per evitare l' inconveniente di registrare una famiglia, nella quale la nobiltà si fosse alterata.

I cavalieri Gerosolimitani passati in convento soli essi debbono essere ascritti nell' Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, e non le di loro famiglie per affinità.

6 luglio 1804.

È stata proposto al Re la rappresentanza di V. E. colla quale ha Ella rassegnate le note degli altri registri di nobiltà prescritti con real dispaccio del 1800, cioè quello de' feudatarii, quello delle famiglie che han passato l' abito dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme di giustizia, e quello de' nobili delle piazze chiuse del regno, distinguendo in due rubriche, cioè quei che sono stati giudicati meritevoli di entrare in tal registro, e quei i cui processi sono ancor pendenti. Quindi la M. S. avendo presente per ciò, che riguarda i cavalieri Gerosolimitani, che le famiglie passate per la prima volta in convento non tramandano per l'attacco della consanguineità le loro pruove agli affini, si è uniformata pienamente al sentimento di V. E. e quindi in aver approvate le mentovate note, ha Sovranamente dichiarato:

1. Esser sua reale volontà, che i suddetti cavalieri, le di cui pruove si sono passate in convento debbono essi soltanto, e non le loro famiglie essere ascritti nei registri de' cavalieri dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme di giustizia.

Real rescritto che pendente la pubblicazione della legge sulla nobiltà sospende le ascrizioni al registro de' cavalieri di Malta.

22 ottobre 1836.

Ho rassegnato a S. M. l' avviso emesso dalla real commessione dei titoli di nobiltà sulla domanda di D. Filippo Marino Frezza per essere ascritto con la sua famiglia nel registro de' cavalieri di Malta di giustizia. E la M. S. nel consiglio ordinario di Stato dei 17 di questo mese si è riserbata di tener ragione della domanda del ricorrente, allorchè sarà pubblicata la legge sulla nobiltà del Regno.

Ufizio del capitan generale cav. Acton, che partecipa essere Sovrano volere che gli esiliati o condannati dopo essere stati aggraziati, s' intendano reintegrati nelle prerogative e distinzioni, che ad essi procura la loro nobiltà.

24 aprile 1802.

Sulla richiesta fatta dall' eccellentissimo supremo tribunale conservatore della nobiltà del regno di Napoli, se nella processione del glorioso protettore S. Gennaro, debbano invitarsi quei cavalieri degli aboliti sedili, e degli altri registri nobili, i quali dopo essere stati esiliati o condannati sono stati poi aggraziati dalla real clemenza di S. M.; il cavaliere Acton si fa una premura di manifestare di reale ordine ad esso supremo tribunale per sua intelligenza e regolamento, che la M. S. nell' essersi degnato di far grazia a diversi cavalieri e degli aboliti sedili, e degli altri registri nobili, i quali erano stati o condannati o esiliati, è venuta a restituirli nello stesso stato civile, ed in quei medesimi dritti nella società, che attesa la loro nascita vi godevano prima; e quindi non trova S. M. motivo da dovere essere i medesimi esclusi da quelle prerogative, e distinzioni che ad essi procura la loro nobiltà.

Real decreto che proibisce ai regii sudditi di chiedere decorazioni estere, senza averne ottenuto il precedente real permesso.

19 maggio 1817.

Per togliere l' abuso, introdotto nel nostro regno delle due Sicilie, delle troppo frequenti e poco decenti richieste a potenze estere, per ordini e decorazioni cavalleresche.

Art. 1. Niuno de' nostri sudditi del regno delle due Sicilie potrà chiedere qualunque ordine cavalleresco e decorazione estera, senza precedente nostro espresso real permesso.

Real decreto che priva i condannati ai lavori forzati, o a pene più gravi, di usare Ordini cavallereschi.

8 giugno 1818.

Art. 1. Quando una condanna a' lavori forzati, o a pena più grave, pronunziata contro un individuo di un ordine cavalleresco da Noi conferito, sarà passata in cosa giudicata, il condannato *ipso facto*, per valore della condanna e senza bisogno di alcuna formalità rimarrà decaduto da ogni onore e privilegio dell' Ordine, e sarà considerato fin da quel momento cassato dal ruolo degl' individui che lo compongono.

Art. 2. Sarà passata subito in tal caso una copia della condanna al nostro segretario di Stato di casa reale e degli Ordini cavallereschi, per disporre la cancellazione dal ruolo del nome del condannato.

Art. 3. Durante la espiazione di qualunque altra pena minore di quelle prevedute nell' art. 1, ancorchè si tratti di pene correzionali, o di semplice polizia, non potrà il condannato far uso della insegna o distintivo dell' Ordine cavalleresco.

APPENDICE.

ALLE CERIMONIE PUBBLICHE ED ONORIFICENZE.

Decreto portante la istituzione di una medaglia di onore per decorarne i militari venuti da Sicilia.

9 agosto 1816.

Art. 1. Tutti i sotto-uffiziali e soldati che àn militato sotto le nostre reali bandiere in Sicilia, e che sono di là venuti o con Noi, o dopo il nostro felicissimo ritorno, ovvero sono colà rimasti al nostro servizio militare, e che s' impegneranno a servire volontariamente per un altro sessennio, saranno decorati di una medaglia di onore.

2. Questa medaglia sarà di bronzo circondata da una stella a quattro raggi, giusta il disegno annesso all' originale del presente decreto.

Da una parte vi sarà impressa la nostra effigie, ed al rovescio vi sarà il motto: *Costante Attaccamento.*

3. La medaglia medesima si porterà appesa alla bottoniera con un nastro color rosso Borbonico

4. Concediamo l' onore della stessa medaglia a tutti gli uffiziali generali superiori e subalterni che ci seguirono in Sicilia e che ànno colà servito durante tutto il periodo della nostra permanenza in quel regno e continuano attualmente a servirci.

Decreto che istituisce i ricevitori generali, e distrettuali, e loro accorda un uniforme, non che ai controlori provinciali.

12 dicembre 1816.

Art. 3. I ricevitori generali e distrettuali de' nostri dominii di qua del Faro vestiranno l' uniforme della tesoreria generale; i primi come capi di ripartimento, i secondi come capi di sezione. I controlori provinciali vestiranno l' uniforme di capi di ripartimento.

Decreto del 12 giugno 1821.

Art. 4. Da oggi innanzi sarà osservata la massima di non accordarsi onorificenze di grado o uniforme militare agl' impiegati del ramo civile o amministrativo.

La precedenza è dovuta alle autorità militari dal colonnello al comandante di piazza sul giudice istruttore (1).

10 dicembre 1851.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Nella pubblica cerimonia celebrata in Castellammare ad occasione della ricorrenza dell' onomastico di S. M. (D. G.) nel dì 30 maggio del decorso anno, si elevò alcun dubbio sul posto che avesse dovuto occupare in chiesa quel giudice istruttore in concorrenza

col colonnello comandante quel real cantiere ;
col tenente colonnello istruttore ;
col tenente colonnello del genio idraulico ;
col commessario del real cantiere ;
col maggiore comandante il bagno dei servi di pena ; e
col capitano comandante quella piazza eventuale.

Dava luogo a tal dubbio la diversa redazione dell' art. 2 del real decreto del 18 maggio 1819, e dell' art. 2267 dell' ordinanza di piazza del 26 gennaio 1831.

Incaricata d' ordine di S. M. (D. G.) la consulta di Stato ad emettere su tal dubbio il suo avviso, la stessa ha considerato : Che per la soluzione di tal dubbio debba ricorrersi unicamente alle disposizioni dei reali decreti del 18 maggio 1819 e dell' ordinanza militare dei 26 gennaio 1831.

Che per l' art. 2 del primo di questi decreti i giudici istruttori debbon prendere rango nelle pubbliche cerimonie dopo i sotto-intendenti, ma che per l' art. 2267 dell' ordinanza medesima son chiamati a prender posto dopo i sotto-intendenti e comandanti di piazza che non siano generali; che l' ordinanza medesima abbia espressamente abrogato tutte le leggi, i regolamenti ed i decreti emanati precedentemente ; e

Che quindi per le chiare disposizioni dell' ordinanza istessa, la precedenza debba accordarsi nella specie a tutte le autorità militari in Castellammare dal colonnello del cantiere sino al comandante della piazza.

Sua Maestà (D. G.), cui ho rassegnato tutto ciò nel consiglio ordinario di Stato del 1 di questo mese, si è degnata approvare l' avviso emesso nella specie dalla consulta di Stato.

D' accordo tra il Ministero di Guerra e Marina e quello dell'Interno si è stabilito quanto segue per l' intervento degli uffiziali, o di coloro che ne hanno la graduazione, o l' onorificenza, non che degli impiegati sanitari nelle pubbliche cerimonie.

26 ottobre 1850.

Ministero di guerra e marina.

In quanto ai posti che devono occupare i militari graduati, gli assimilati, gli amministrativi ed altri, saranno adottati i seguenti principî:

(1) Si legga la Sovrana risoluzione riportata a pag. 271.

1. Gli ufiziali, i quali hanno una graduazione od una onorificenza di grado superiore al loro titolo, deggiono prender posto tra gli ufiziali della loro graduazione, e della loro onorificenza, e non già tra quelli del grado inferiore del quale sono titolati. E propriamente per farli godere gli onori e le distinzioni di un grado superiore, che vengano loro concedute le graduazioni e le onorificenze.

2. Le assimiliazioni a gradi militari non deggiono dare agl' impiegati dell'amministrazione militare tra quali i chirurgi, il dritto a lasciare il posto della propria corporazione.

3. Gl' impiegati sanitari, come medici, chirurgi, farmacisti, e gli amministrativi, debbono senza distinzione di assimilazioni, per chi ne abbia, essere alla coda di tutte le corporazioni militari, a'seusi del § 2261 della reale ordinanza di piazza.

4. I salassatori siccome appartengono alla bassa chirurgia non son considerati come professori di sanità, e quindi non sono della classe degli uffiziali di sanità militare. Per la qual cosa deggiono essi essere esclusi dalle corporazioni militari nelle pubbliche funzioni.

La residenza della sola forza di gendarmería non eleva il comune a piazza eventuale, e quindi la precedenza è dovuta alle autorità indicate nel decreto del 18 maggio 1819.

10 settembre 1853.

Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Ad occasione della gala del 16 gennaio di questo anno per la fausta ricorrenza del giorno natalizio di S. A. R. il duca di Calabria, si è elevata quistione di precedenza nel comune di Campagna tra quel funzionante da giudice istruttore ed il tenente della gendarmeria reale quivi stanziato.

Sosteneva quest' ultimo dover egli occupare il primo posto giusta il Sovrano rescritto del 10 dicembre 1851 e gli art. 165 e 2267 dell' ordinanza di piazza del 26 gennaio 1831.

In contrario osservavasi dal giudice funzionante da istruttore, che non potendo dirsi il comune di Campagna una piazza eventuale, non erano applicabili alla specie le cennate disposizioni, ma bensì quelle contenute per modo di regola nel real decreto del 18 maggio 1819.

D' ordine Sovrano è stata interrogata sul proposto dubbio la consulta di questi reali dominii, e la medesima escludendo la qualità di piazza eventuale nel comune di Campagna è stata di avviso che nella specie la precedenza sia dovuta in massima al giudice istruttore.

Questo parere della consulta essendo stato da me rassegnato a S. M. (D. G.) nel consiglio ordinario di Stato del 29 agosto ultimo, la M. S. considerando che la sola forza di gendarmeria in Campagna non eleva tal comune a piazza eventuale, si è degnata approvare il parere della consulta.

Un procuratore regio della diocesana prende posto immediatamente al Sindaco.

22 marzo 1854.

Ministero e real segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica.

Una sovrana risoluzione presa nel consiglio di Stato de' 14 febbraio 1820, e comunicata gli 11 del seguente mese di marzo, accordò a' regi procuratori delle amministrazioni diocesane esistenti ne' capoluoghi delle diocesi, ove non risiedano altri pubblici funzionarii, che gli amministratori della giustizia ed i rappresentanti del comune, il diritto di sedere nelle pubbliche cerimonie alla destra del sindaco. E poscia con altra risoluzione data nel consiglio di Stato degli 8 ottobro 1821 venne ordinato, che la cennata risoluzione del 1820 prevaler dovesse alla disposizione compresa nell' articolo 9 della legge organica giudiziaria de'29 maggio 1817, con cui è stabilito, che i giudici conciliatori nelle provincie abbiano a prender posto nelle pubbliche cerimonie immediatamente dopo de' sindaci.

Ad occasione della novella militare ordinanza e dopo una real risoluzione del 21 agosto 1829, per effetto di cui si derogarono tutte le disposizioni emesse posteriormente al decreto del 18 maggio 1819, in proposito di coloro cho avean diritto d' intervenire nelle pubbliche cerimonie, nacque il dubbio, se per avventura vi andassero comprese quelle di sopra enunciate riguardanti i regii procuratori presso le amministrazioni diocesano; o con sovrana risoluziono resa nel consiglio ordinario di Stato dol 5 gennaio 1835, S. M. ordinò d' inculcarsi la esatta osservanza delle disposizioni date in proposito nel 1820 e 1821; con doversene tener ragione nella proposta generale da farsi per la rettifica del cerrispondente articolo dell' ordinanza militare.

Surta non ha guari novellamente la quistione pel posto competente al regio procuratore dell' amministrazione diocesana di Giovinazzo nello pubbliche cerimonie, la M. S. (D. G.) nel consiglio ordinario di Stato del 20 or decorse mese di marzo in Caserta, in vista del parere della consulta di questi reali dominii, si è degnata ordinaro, che si stia alle disposizioni emanate sull' oggetto colle sopraccennate risoluzioni de' 14 febbraio 1820, ed 8 ottobre 1821, confermate coll' altra del 5 gennaio 1835.

I conciliatori prendono posto immediatamente dopo il sindaco, quando non interviene un procuratore regio della diocesana.

12 aprile 1854.

Ministero di Stato dell' interno.

Essendo surto dubbio circa l' intervento de' conciliatori ed il posto loro spettante nelle pubbliche cerimonio, S. M. il Re N. S. (D. G.) si è benignata approvare nel consiglio di Stato do' 5 andante giusta l' avviso della minoranza della consulta de' reali dominî di qua del faro, che lungi dal reputarsi esclusi perchè non contemplati tassativamente dal real decreto de' 18 maggio 1819 ai medesimi, eccettuati quelli di Napoli, compete il posto accordato loro dall' art. 9 della legge organica giudiziaria, del 29 maggio 1817, la quale considerandoli come parte del corpo municipale, li colloca immediatamente dopo del Sindaco.

Real rescritto che conferma la sovrana risoluzione del 29 agosto 1853 non essere piazza eventuale quel comune dove risiede poca forza di gendarmeria con un ufiziale; non essendo perciò comandante di piazza, la precedenza è devoluta alle autorità indicate nel decreto del 18 maggio 1819.

24 maggio 1854.

Ministero di stato dell' interno.

Per le sovrane risoluzioni prese da S. M. (D. G.) nel consiglio ordinario di Stato de' 29 agosto dello scorso anno, pel ministero e real segreteria di Stato di grazia e giustizia, nella quistione di precedenza tra il funzionante da giudice istruttore in Campagna e quel tenente di gendarmeria reale, fu stabilito per massima che la precedenza spetti al primo; e poichè il comune di Campagna non può in verun modo considerarsi come piazza eventuale, essendo necessario ai termini dell' art. 166 della reale ordinanza di piazza del 26 gennaio 1831, che un maggiore o un capitano almeno faccia le funzioni di maggiore di piazza, e quindi un tenente non può far mai da comandante qualora richiedesi un capitano almeno per le funzioni di maggiore di piazza: e perchè la qualità di eventuale è quella che dipende da un evento ossia circostanza di fatto, e quindi mal potrebbe chiamarsi eventualità la permanenza di un tenente di gendarmeria con pochi soldati in un comune per la conservazione dell' ordine pubblico, e perchè anche ritenuto il comune suddetto per piazza eventuale deve ricorrersi agli articoli 2 e 3 del decreto de' 18 maggio 1819 per risolvere la quistione di precedenza, mentre l' articolo 2267 dell' ordinanza del 1831 non parla affatto di giudice istruttore; e poichè finalmente ne' detti articoli 2 e 3 è stabilito che i comandanti di piazza prendano posto dopo i giudici istruttori, ed è detto esplicitamente che debbano essi godere la precedenza nel caso soltanto che sieno colonnelli, maggiori, o di grado più elevato.

Ora essendosi riprodotta la quistione medesima così pel giudice istruttore ed il tenente di gendarmeria in campagna, come per le istesse autorità in Ariano, e pel sindaco di Rossano, e quel tenente di gendarmeria; la M. S. nel consiglio ordinorio di Stato del 22 andante si è benignata prescrivere di starsi su tai propositi a quanto trovasi già risoluto nell' altro consiglio del 29 agosto; ed io nel real Nome le partecipo tale sovrana risoluzione per lo adempimento di risulta.

APPENDICE

ALLA PARTE

DELLA NOBILTA' E DEI TITOLI E DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI.

Legge relativa a' duelli de' 21 luglio 1838.

Art. 11. Le condanne alla rilegazione ed alla reclusione, come le condanne a' ferri, quando abbiano fatto passaggio in casa giudicata, faranno decadere di dritto i condannati dagli ordini cavallereschi, e dagli onori di corte, talchè il nome del condannato sarà cancellato, di uffizio, da' ruoli, un trovasi ascritto.

La nobiltà delle famiglie de' cavalieri Costantiniani di giustizia è pari a quella de' cavalieri di Malta di giustizia, e può provarsi con la semplice esibizione del diploma.

9 febbraio 1849.

Il ministero della presidenza de' ministri al procuratore generale del Re alla suprema corte di giustizia incaricato delle ff. di P. M. per la real commissione de' titoli di nobiltà.

La reale commissione de' titoli di nobiltà nel suo avviso emesso a' 22 p. p. gennaio che ella mi à trasmesso a' 3 del corrente sulla domanda di D. Federico Dusmet aspirante a guardia del corpo a cavallo, à opinato di non essere sufficientemente provata la nobiltà generosa de' due quarti paterni del richiedente col solo diploma di cavaliere di giustizia del real Ordine Costantiniano spedito a favore del di lui padre D. Antonio, e ciò per la considerazione di non conoscersi se il medesimo abbia ottenuta tale decorazione colle dovute prove di nobiltà senza dispensa alcuna.

A tale proposito debba farle osservare, com' ella à fatto saviamente rilevare nella sua requisitoria, che a tenore degli statuti dell' Ordine Costantiniano non può ottenersi nè darsi croce di giustizia senza che i candidati avessero dimostrata la nobiltà generosa de' quattro quarti di loro famiglia; e che quante volte potesse essere accordata tale decorazione in altro modo, ciò importerebbe di aver voluto il Sovrano co' suoi alti poteri dichiarare e riconoscere nel decorato la nobiltà generosa di sua famiglia.

Le soggiungo di più che la nobiltà di tali cavalieri fu riconosciuta e dichiarata pari a quella de' cavalieri di Malta di giustizia col dispaccio de' 29 novembre 1804 accordandosi loro il dritto di potere essere ascritti ne' registri della nobiltà del regno a similitudine di quelli di Malta di sopracennati.

È nobiltà generosa ogni famiglia che comprovi, giusta la legge dei 25 gennaio 1756 di appartenere tra le famiglie nobili di una città, nella quale siavi una vera separazione dalle civili, e molta più dalle popolari, senza il concorso di 200 anni che richiedevasi pe' soli feudatarii ovvero che costi di appartenere ad un sedile dichiarato chiuso del regno per la legge de' 25 aprile 1800.

20 maggio 1851.

Il ministero della presidenza del consiglio de' ministri all' incaricato delle ff. di P. M. presso la real commissione de' titoli di nobiltà.

Con la legge dichiarativa de' varii gradi di nobiltà de' 25 gennaio 1756 all' art. 2 si ordina quanto segue.

« La prima classe consiste nella nobiltà, che chiamano gene-
» rosa; e si verifica allora quando nella continuata serie de' secoli
» una famiglia è giunta a possedere qualche feudo nobile, o che
» per legittime porre costi trovarsi la medesima ammessa tra le
» nobili famiglie di una città regia, nella quale vi sia una vera
» separazione dalle civili, e molta più dalle famiglie popolari ».

Sul che si è osservato che la legge distingue le famiglie che

divennero nobili, perchè cominciarono a posseder feudi, da quelle che vennero ascritte ai sedili del regno.

Nel primo caso non è dubbio che dovessero decorrere i 200 anni; nell' altro poi perchè i sedili esigevano le prove della nobiltà generosa nell' ammessione delle famiglie, l' essere ascritto ad un sedile era dichiarazione di tale nobiltà, anzichè principio di essa.

Si è osservato dippiù che questo principio fu del pari ritenuto con la legge abolitiva de' sedili de' 25 aprile 1800. Essa dispose che dall' abolito supremo tribunale conservatore si fosse formato un registro di nobili ascritti ai sedili delle città del Regno, al pari di quello del libro d' oro, che conteneva le famiglie appartenenti ai sedili della città di Napoli, senza però pretendere che le medesime avessero documentato di farne parte da 200 anni. Un tal requisito fu sol richiesto in conformità della legge del 1756 per le famiglie feudatarie, le quali solo doveano dimostrare di aver posseduto i fendi almeno per 200 anni per venire dichiarate nobili, ed ascritte nel corrispondente registro.

In fine si è osservato che la real commissione de' titoli di nobiltà in precedenti suoi avvisi si è tenuta alle massime suenunciate.

Tariffa dei diritti a pagarsi pei Sovrani decreti e diplomi portanti concessione dei titoli di nobiltà.

22 maggio 1851.

Ministero e real segreteria di Stato della presidenza del consiglio dei ministri.

Signore

Nella tariffa dei dritti sulla spedizione del supremo consiglio di cancelleria sovranamente approvata nel 28 febbraio 1820 per aver vigore al 1 aprile dell' anno medesimo furono stabiliti i seguenti dritti a pagarsi pei Sovrani decreti e diplomi.

Di Principe . . . . duc. **1200**
Di Duca **1000**
Di Marchese. **800**
Di Conte **600**

Le quali somme in quell' epoca avrebbero dovuto introitarsi dal direttore del regio exequatur per versarle al real tesoro.

Intanto il nuovo decreto del 21 maggio 1833 che approva il regolamento per la spedizione degli affari presso la real commissione dei titoli di nobiltà esprimesi come ella ben conosce nell' articolo 24 come segue:

Sarà provveduto al mantenimento di questa officina (quella della real commissione) 1 colle rendite del già consiglio dei maioraschi, dedotte le spese di amministrazione, e le assegnazioni che si trovassero superiormente disposte; 2. Col prodotto di un dritto di spedizione dei sovrani beneplaciti in articoli di titoli di nobiltà.

Questo dritto sarà regolato con apposita tariffa che sarà da noi approvata.

A ciò si aggiunge che con sua recente Sovrana risoluzione del 13 aprile 1851, già comunicata alla real commissione fu dichiarato che dovessero tenersi in vigore le tariffe non abolite in fatto di titoli di nobiltà. Perlochè mettendo di accordo la tariffa del 1820, ed il principio sovranamente stabilito col detto articolo 24

del regolamento del 1833, non che la risoluzione dei 13 aprile ultimo ne risulta, che la detta tariffa deve andare rispettata per quanto riguarda l' ammontare della somma da pagarsi dal concessionario, stantechè in quanto al fondo ove versarsi la somma medesima, debba andare eseguito il disposto del 1833, e quindi introitarsi dalla real commissione che dovrà tenerla a disposizione di S. M.

Il decorso di 200 anni a tutto del 1800 richiesto dal possesso di un feudo per ottenersi l' ascrizione ai secondi registri non è applicabile a coloro che si trovassero ascritti negli aboliti sedili di provincia, per dirsi ora rivestiti. di nobiltà generosa, bastandovi perciò la sola ascrizione ai sedili suddetti.

17 agosto 1851.

Ministero della presidenza del consiglio de' ministri al ff. da P. M. presso la real commissione de' titoli di nobiltà.

O dato conto al Re di quanto la real commissione de' titoli di nobiltà à riferito intorno alla nobiltà dell' aspirante guardia del corpo a cavallo D. Luigi Giordano, non che delle suppliche di costui che domandava riconoscersi la nobiltà generosa nel quarto di sua ava paterna, cioè, nella famiglia Fusco, che egli à provato trovarsi ascritta fin dal 1745 all' abolito sedile di Lettere, e che la cennata real commissione non volle ritenere per nobile generosa per non essere decorso i 200 anni dalla sua ammessione al detto sedile. E S. M. sul riflesso che la legge de' 25 gennaio 1756 richiede i 200 anni solo pe' possessori de' feudi, e non per coloro che erano ascritti ai sedili, che nella legge si enunciano, e che tal principie fu altresì ritenuto dalla legge abolitiva de' sedili de' 25 aprile 1800, si è degnata di rimanere intesa del parere emesso sulla quistione dal consiglio de' ministri, cioè, che attesa l' ascrizione della famiglia Fusco al sedile di Lettere, sia irragionevole di pretendere altre pruove di nobiltà.

Real rescritto che vieta poter passare i titoli nobiliari ai collaterali del primo investito, giusta le antiche leggi di Sicilia.

22 settembre 1852.

Ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio dei ministri.

S. M. il Re N. S. uniformemente all' avviso emesso dalla reale commissione dei titoli di nobiltà nel dì 19 luglio prossimo decorso, si è degnata riconoscere D. Paolo Barile nel titolo di Barone di Turolifi, in lui ricaduto per legittima successione di D. Giovanni Barile primo investito del titolo.

Non trova poi luogo la M. S. al riconoscersi nella persona del cennato D. Paolo il titolo di Barone di S. Leonardo dal medesimo reclamato, essendo che le antiche leggi del Regno di Sicilia, applicabili nella specie, vietano che i titoli nobiliari passino ai collaterali del primo concessionario.

Ministeriale dichiarante che il battaglione real Ferdinando è diverso dal reggimento real Ferdinando formato nel 1800; e che gl'individui di quest' ultimo corpo non godevano alcuna prerogativa di nobiltà speciale. 6 aprile 1853.

Ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio dei ministri.

In risposta al foglio del 19 febbraio ultimo mi onoro di assicurare V. S. che l'antico battaglione dei Cadetti non avea niente di comune col reggimento real Ferdinando, che fu organizzato nel 1800, e gl'individui, i quali facevano parte di questo ultimo corpo non godettero mai di alcun privilegio particolare, ma erano per tutto eguali a quelli degli altri corpi del real esercito (1).

Real rescritto dichiarante.

1. *Che la real commissione è competente, laddove non si elevi dubbiezza circa la prossimità di grado tra gli aspiranti ad un titolo di nobiltà.*
2. *Che nella successione dei titoli materni, in difetto di prole maschile essi appartengonsi a colui che gode la prerogativa dall'età, quantunque sia congiunto pel solo lato materno.*
3. *E che dopo abolita la feudalità ed i fedecommessi nel 1806, non esistono più condizioni di tal natura sopra titoli onorifici, mentre i medesimi spettano sempre ai discendenti legittimi e naturali di coloro, che in quell' epoca li godevano* (2).

Ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio dei ministri.

29 luglio 1853.

La real commissione dei titoli di nobiltà con due suoi avvisi

(1) Con la legge dichiarativa dei varii gradi di nobiltà del 25 gennaio 1756 riportata in parte a pag 125 (nota), si prescrisse dover essere i cadetli appartenenti alla prima classe di nobiltà generosa, e che per gli altri corpi basti la nobiltà di 2 rango ch'è quella di privilegio non che la terza.

Col real dispaccio de' 24 luglio 1758 si attribuivano gli onori della 1. classe di nobiltà generosa di privilegio ai figli degli uffiziali della segreteria di Stato di Azienda, e quindi erano ammessi tra' cadetti.

La pruova della *nobiltà generosa* dovea farsi dalla real camera di S. Chiara (real dispaccio del 20 giugno 1763).

Poteano ammettersi da volontarii nel battaglione real Ferdinando e quindi passare come cadetti nell' Esercito, i figli degli uffiziali da capitano in sù e i paesani che aveano i requisiti di nobiltà prescritti per cadetti. (R. dispaccio de 17 settembre 1777).

L' ascrizione poi al ruolo dei cadetti del battaglione real Ferdinando affin di ascendere ad uffiziale, potevasi implorare da tutti i nobili della Città di Napoli e del regno (real dispaccio dei 7 giugno 1779).

(2) A proposito di titoli sono da notarsi le seguente cose:

1. Che la loro successione procede con le stesse leggi della successione dei feudi.

2. Che nei feudi franchi, la successione spetta ai maschi in preferenza delle femine, e si per gli uni come per le altre sempre in linea primogeniale.

3. Che perciò succedono nel possesso del titolo il primogenito e la sua discendenza primogeniale.

4. Che in mancanza del primogenito e della sua discendenza succede la sorella che tien luogo di primogenito, e la discendenza primogeniale di

emessi l'uno nel 28 giugno 1852, e l'altro nel 5 luglio dell'anno stesso ritenne.

1. Di essere stati riconosciuti per casa Cariati i titoli di principe di Cariati, duca di Castrovillari e conte di Oppido, e spettare gli stessi a D. Margherita Spinelli figliuola primogenita di D. Cristina Spinelli ultima principessa di Cariati, procreata dalle sue prime nozze con Nicola Spinelli, non essendovi maschi di lei, o loro discendenti.

2. E di essere stati riconosciuti benanche per casa Fuscaldo i soli titoli di principe di S. Arcangelo, duca di Caivano e marchese di Fuscaldo, non essendosi ben provata la continuità del possesso del titolo di duca di Marianella, e competere i medesimi a D. Antonio Spinelli per virtù del maggiorato maschile istituito ab antico dai suoi maggiori in esclusione di D. Alfredo Ricciardi, che ci domandava qual rappresentante i dritti dell'avo D. Gennaro Spinelli, a cui i detti titoli di casa Fuscaldo furono nel 1806, refutati dal padre D. Tommaso.

La consulta di Stato interrogata sull'obbietto fu di parere che la real commessione suddetta non era competente in questo affare, e che le parti dovevano rimandarsi ai tribunali ordinari in virtù dell'articolo 9 del decreto dei 23 marzo 1833 e del real rescritto dei 4 ottobre 1834.

Il consiglio dei ministri avendo preso in ponderato esame le diverse ragioni esposte nelle suppliche dei pretendenti, ed i differenti pareri emessi sul proposito, e visto tanto l'art. 9 del decreto summentovato, quanto il citato real rescritto:

Ha osservato circa la competenza;

Che veruna dubbiezza si eleva circa la prossimità del grado;

Che non può chiamarsi ad esame la validita, o invalidità della refuta fatta in gennaio 1806 dal Marchese di Fuscaldo D. Tommaso Spinelli a favore del suo figlio Gennaro, la quale è rispettata da D. Margherita Spinelli in Friozzi;

E che il cavaliere D. Antonio Spinelli non ha menomo interesse d'impugnarla, come quegli che attinge i suoi dritti unicamente dal fedecommesso maschile sul corpo dei feudi, che sostiene tuttavia esistente, e quindi trattandosi solo di valutare dritti che emergono da fatti non controversi, si violerebbero le regole di competenza, inviando le parti innanzi alle autorità giudiziarie,

---

essa coll'ordine suddetto. (V. la costituzione delle Imperatore e Re Federico II titolo XXVII *de sneccessione nobilium in feudis.*)

5. Che giusta la *Prammatica filangeria*, la figlia del titolare defunto esclude lo zio paterno dalla successione del feudo franco e conseguentemente dal titolo (V. titolo 8 vol. II. *de feudis.*)

6. Che con decreto dei 10 gennaio 1836 si ribadisce il principio conservato nella legge degli 11 dicembre 1816 abolitiva della feudalità, cioè che non possano infigersi sopra terre titoli non incardinato alle medesime prima della pubblicazione della legge medesima, dovendo tali titoli esser aggiunti ai soli cognomi dei legittimi possessori di essi titeli.

7. Che col reale rescritto del 28 novembre 1840 pel ministero di grazia e giustizia si riconferma il principio già precedentemente sanzionato, cioè di spettare ai tribunali ordinarii la competenza delle quistioni che possano sorgere circa l'intestazione di un titolo presenta da più persone come effetto civile di un atto civile.

mentre per l' opposto la real commessione era nell'obbligo di emettere l' avviso corrispondente.

Nel merito.

Circa i titoli di casa Cariati ha osservato:

Che per la morte di Ernesto Spinelli, a cui i titoli di casa Cariati spettavansi per successione, della madre sua, la prima tra le sorolle di lui era la interina D. Margherita Spinelli.

Che per la chiara disposizione dell' art. 3 della legge eversiva della feudalità, e l'ordine di primogenitura prescritto dallo stesso, i titoli provenienti dal lato materno nella inesistenza di maschi si appartengono a colui che ha la prerogativa dell' età.

Circa i titoli di casa Fuscaldo.

Che l' art. 1 della legge del 2 agosto 1806 abolì la feudalità con tutte le sue attribuzioni, rimanendo abrogati così ed il diritto feudale, e la regola ordinaria della feudale successione, e la facoltà concessa per grazia speciale al baronaggio di modificarle mercè la istituzione dei fedecommessi sul corpo dei feudi;

Che nell' art. 3 della citata legge fu ritenuta la necessità di sancire espressamente la regola per la trasmissione dei titoli, simile per verità all' antica regola ordinaria, ma che ad un tempo inchiudeva il principio di annullare le anteriori chiamate fedecommessarie, poichè i titoli di nobiltà furono conservati a coloro che nell' anno 1806 ne erano gli attuali godenti per trasmetterli non ad altri, che ai loro leggittimi discendenti, e nella linea collaterale fino al quarto grado;

Che non faceva mestieri di enunciare i titoli di nobiltà nella posteriore abolizione generale delle antiche sostituzioni fedecommessarie, abolizione che nella materia delle successioni forma la base di tutte le disposizioni legislative enunciate dall' anno 1807 fin oggi;

Che non è applicabile alla specie il rescritto dei 7 dicembre 1839 che riguarda la mal pretesa compra di titoli feudali. E se nello stesso si parla di avere i titoli conservato le regole di trasmissione, secondo le antiche leggi feudali, ciò è da intendersi nel senso di sopra indicato;

E che all' ultimo successoro dei titoli di casa Fuscaldo essendo rimasto superstite il primogenito della figliuola predefunta, a costei i titoli medesimi si spettano.

Per siffatte considerazioni il consiglio dei ministri è stato di unanime avviso;

1. Che sia da approvarsi il parere della real commessione circa la esistenza dei titoli di casa Cariati e di casa Fuscaldo;

2. Che non si abbia alcun conto della dedotta incompetenza della commessione medesima;

3. Che in quanto ai titoli di casa Cariati, cioè di principe di Cariati, duca di Castrovillari e conto di Oppido, i medesimi sieno ricaduti per legittima successione in D. Margherita Spinelli maritata in Friozzi;

4. E che in fine dei titoli di casa Fuscaldo cioè di marchese di Fuscaldo, duca di Caivano e principe di S. Arcangelo ne sia investito D. Alfredo Ricciardi figliuolo primogenito della defunta D. Sofia Spinelli.

Avendo io rassegnato tutto ciò a S. M. il Re N. S., la M. S. nel consiglio ordinario di Stato dei 19 di questo mese si è degnata approvare pienamente il parere del consiglio dei ministri, ed in pari tempo accordare per grazia speciale al cavaliere D. Antonio Spinelli figlio di Mario e nipote di Tommaso il titolo di duca di Marianella, esentandolo dal pagamento dei dritti fiscali.

Real decreto che istituisce i Relatori presso la Consulta di Stato.

Napoli 10 giugno 1832.

Art. 1.

[1] Si ammetteranno giovani nobili e distinti natali.

Real decreto che istituisce un alunnato diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri.

Napoli 4 dicembre 1833.

Art. 1.

[1] che appartengono a nobili, e di distintissime famiglie.

Napoli 29 Novembre 1840.

Ferdinando II. ec.

Veduto il decreto del dì 18 di maggio 1819, che fissa l'ordine di precedenza nelle cerimonie pubbliche.

Veduto il decreto dei 5 luglio 1838 che eleva r prima classe i giudici di circondario dei capoluoghi di distretto.

Art. 1. I giudici di circondario nei capoluoghi di provincia e di distretto precederanno nelle cerimonie pubbliche il rango che accordasi dall'enunciato decreto dei 18 di maggio 1819, ai giudici istruttori.

INDICE.

A.

D.

P.

Q.

R.

S.

T.

V.

Napoli 2 dicembre 1853.

Vista la dimanda del Tipografo Nicola Fabricatore, il quale ha chiesto di porre a stampa l' opera intitolata — *Raccolta delle disposizioni ministeriali per le feste civili*, *con la storia degli ordini cavallereschi.*

Visto il parere del Regio revisore sig. D. Alessandro Gualtieri:

Si permette che la indicata opera si stampi; ma non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto, nel confronto, essere la impressione uniforme all' originale approvato.

Il Presidente
MONSIGNORE APUZZO

Il Segretario
GIUSEPPE PIETROCOLA.

Croce dei Cavalieri
sospesa sul fianco.

Croce degli Uffiziali

Lit.Wenz.

Croce dei Cavalieri Gran Croce.

Fascia della Gran Croce.

Placca in oro della Gran Croce.

Croce della Gra
sospesa sul fi

Lit Wenzel.

Placca in a

n Croce
anco.

Decora

el Grande Ufficiale.
Medaglia
dei 25 anni
Decorazione di Ufficiale.

Croce dei Cavalieri Gran Croci pendente dal collo.

Mancano 6 tavole.